

XVII LEGISLATURA

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE	<i>Pag.</i>	3
COMMISSIONI RIUNITE (III Camera e 3 ^a Senato)	»	6
COMMISSIONI RIUNITE (VII e IX)	»	7
COMMISSIONI RIUNITE (VII e XI)	»	8
COMMISSIONI RIUNITE (X e XI)	»	9
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	12
GIUSTIZIA (II)	»	24
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	34
FINANZE (VI)	»	79
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	91
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	100
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	»	110
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	»	119
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	»	139
AFFARI SOCIALI (XII)	»	147

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Partito Democratico: PD; Movimento 5 Stelle: M5S; Forza Italia - Il Popolo della Libertà - Berlusconi Presidente: (FI-PdL); Articolo 1 - Movimento Democratico e Progressista: MDP; Alternativa Popolare-Centristi per l'Europa-NCD: AP-CpE-NCD; Lega Nord e Autonomie - Lega dei Popoli - Noi con Salvini: (LNA); Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà-Possibile: SI-SEL-POS; Scelta civica-ALA per la Costituente Liberale e Popolare-MAIE: SC-ALA CLP-MAIE; Democrazia Solidale-Centro Democratico: (DeS-CD); Fratelli d'Italia-Alleanza Nazionale: (Fdi-AN); Misto: Misto; Misto-Civici e Innovatori: Misto-CI; Misto-Direzione Italia: Misto-DI; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling.; Misto-UDC-IDEA: Misto-UDC-IDEA; Misto-Alternativa Libera-Tutti Insieme per l'Italia: Misto-AL-TIpl; Misto-FARE!-PRI: Misto-FARE!-PRI; Misto-Partito Socialista Italiano (PSI) - Liberali per l'Italia (PLI): Misto-PSI-PLI.

AGRICOLTURA (XIII)	<i>Pag.</i>	166
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV)	»	178
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI ..	»	184
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LA SEMPLIFICAZIONE	»	207
COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUB- BLICA	»	208
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ IL- LECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI E SU ILLECITI AMBIENTALI AD ESSE CORRELATI	»	209
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL RAPIMENTO E SULLA MORTE DI ALDO MORO	»	211
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL LIVELLO DI DIGITALIZZAZIONE E INNOVAZIONE DELLE PUBBLICHE AMMI- NISTRAZIONI E SUGLI INVESTIMENTI COMPLESSIVI RIGUARDANTI IL SETTORE DELLE TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE	»	213
<i>INDICE GENERALE</i>	<i>Pag.</i>	215

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

S O M M A R I O

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, recante disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale. C. 4595 Governo, approvato dal Senato (Parere alla XII Commissione) (*Esame e conclusione – Parere con condizioni e osservazioni*) 3

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO

Martedì 25 luglio 2017. — Presidenza del presidente Tancredi TURCO.

La seduta comincia alle 14.50.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, recante disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale.

C. 4595 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla XII Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere con condizioni e osservazioni*).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Giovanni MONCHIERO, *relatore*, illustra il contenuto del provvedimento all'esame del Comitato.

Formula quindi la seguente proposta di parere:

« Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 4595 e rilevato che:

il decreto-legge, approvato dal Consiglio dei ministri nella riunione del 19

maggio 2017, è stato emanato e pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* a distanza di 19 giorni, il 7 giugno 2017;

sotto il profilo dell'omogeneità del contenuto:

il decreto-legge reca un insieme di misure omogenee in materia di prevenzione vaccinale concernenti, in particolare, le vaccinazioni obbligatorie per i minori, la revisione della relativa disciplina sanzionatoria, la modifica della disciplina sugli effetti dell'inadempimento degli obblighi vaccinali relativamente ai servizi educativi, alle scuole ed ai centri di formazione professionale regionale, nonché le iniziative di informazione, educazione e formazione sulle vaccinazioni;

il carattere omogeneo del provvedimento non risulta alterato a seguito delle modifiche e integrazioni apportate nel corso dell'esame al Senato, in quanto le stesse appaiono riferite al perimetro originario del decreto-legge;

sotto il profilo dei rapporti con l'ordinamento vigente:

il provvedimento si rapporta con l'ordinamento preesistente sovrapponendo i propri contenuti alla normativa già vigente in materia di vaccinazioni obbligatorie,

rinvenibile in leggi risalenti ad epoche ormai lontane e facenti quindi riferimento ad un assetto ordinamentale ormai superato, rinunciando a novellare ed aggiornare tale normativa, di cui si limita solo ad abrogare tre disposizioni concernenti le sanzioni applicabili in caso di mancata osservanza dell'obbligo di vaccinazione; al contempo, alcune sue disposizioni replicano contenuti normativi già vigenti; ad esempio, l'articolo 1, commi 1 e 1-bis, prevede l'obbligatorietà di 10 vaccinazioni, 4 delle quali sono già obbligatorie ai sensi delle leggi vigenti, senza che dall'articolato traspaia la distinzione tra i nuovi e i vecchi obblighi; esso "legifica", inoltre, riscrivendola, la previsione di cui all'articolo 47 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1518 del 1967, contestualmente abrogato;

l'articolo 1, comma 2-bis, nel disporre che "le procedure accentrate di acquisto di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 e di cui all'articolo 1, comma 548 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, con riferimento all'acquisto dei vaccini obbligatori, riguardano anche i vaccini in formulazione monocomponente", reca una disposizione di cui andrebbe verificata la portata normativa, considerato che l'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 24 dicembre 2015, emanato in attuazione delle richiamate disposizioni, fa generico riferimento ai vaccini;

l'articolo 5-*quater* interviene in maniera non testuale sulla legge n. 210 del 1992, disciplinante l'indennizzo a favore dei soggetti danneggiati a causa di vaccinazioni obbligatorie, estendendone l'ambito di applicazione anche alle vaccinazioni non obbligatorie cui fa riferimento l'articolo 1 del decreto in esame;

sul piano dei rapporti con le fonti subordinate:

l'articolo 1, comma 1-*ter*, demanda ad un decreto del Ministro della salute,

sentiti il Consiglio superiore di sanità, l'Agenzia italiana del farmaco, l'Istituto superiore di sanità e la Conferenza Stato-Regioni e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, la facoltà di disporre la cessazione dell'obbligatorietà per una o più delle vaccinazioni indicate al comma 1-*bis* (anti-morbillo; anti-rosolia; anti-parotite; anti-varicella). Per costante indirizzo del Comitato per la legislazione, si affida così ad una fonte secondaria il potere di intervenire su una fonte primaria, consentendo ad atti di rango secondario di modificare previsioni di rango sovraordinato, sulla base di una procedura di delegificazione che si discosta da quella delineata dall'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988 per i regolamenti di delegificazione, che non offre quindi le medesime garanzie;

sul piano dell'efficacia temporale delle disposizioni:

il provvedimento, al medesimo articolo 1, comma 1-*ter*, reca alcune previsioni riguardanti termini che dovrebbero essere precisati. In particolare: da un lato, in tale disposizione si fissa soltanto il giorno dal quale il Ministro può esercitare la sua facoltà (decorsi tre anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione e – con formulazione di cui andrebbe valutata la congruità – "successivamente ogni tre anni"); dall'altro lato, si pone in capo al Ministro, in caso di mancata presentazione alle Camere degli schemi di decreto (evidentemente entro una certa data, che non viene indicata), un obbligo di trasmissione alle Camere di "una relazione recante le motivazioni della mancata presentazione";

sul piano della chiarezza e della proprietà della formulazione e del coordinamento interno al testo:

l'articolo 1, commi 1 e 1-*bis*, e l'articolo 3, comma 1, a seguito delle modifiche introdotte al Senato, si riferiscono, oltre che ai "minori di età compresa tra zero e sedici anni", a "tutti i minori stranieri non accompagnati", nel presup-

posto – da verificare – che la prima categoria non includa anche la seconda e con la differenza che i minori stranieri non accompagnati sono interessati dalle norme in esame fino al compimento del 18° anno e non del 16°;

l'articolo 1, comma 4, reca una peculiare disciplina volta all'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria a carico dei soggetti responsabili dei minori che contravvengono all'obbligo vaccinale di cui non appare definita la tempistica volta all'accertamento dell'inadempimento. Esso, infatti, prevede al primo periodo che "In caso di mancata osservanza dell'obbligo vaccinale di cui al presente articolo » i genitori, i tutori e i soggetti affidatari vengano convocati per un colloquio presso l'azienda sanitaria locale territorialmente competente". Il terzo periodo esclude tuttavia dalla sanzione per mancata osservanza dell'obbligo di vaccinazione i genitori, i tutori e i soggetti affidatari che provvedano alla vaccinazione stessa "nel termine indicato nell'atto di contestazione [...], a condizione che il completamento del ciclo previsto per ciascuna vaccinazione obbligatoria avvenga nel rispetto delle tempistiche stabilite dalla schedula vaccinale in relazione all'età";

osservato che il disegno di legge di conversione, nel testo presentato al Senato, reca sia l'analisi tecnico-normativa (ATN) sia la relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR);

ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, debbano essere rispettate le seguenti condizioni:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

all'articolo 1, comma 1-ter – previa positiva verifica della coerenza con le regole che presiedono ad un appropriato impiego delle fonti del diritto di tale disposizione, che prevede che una fonte atipica possa modificare il contenuto di disposizioni di rango legislativo – andreb-

bero precisati i termini della procedura ivi prevista alla luce delle indicazioni riportate in premessa;

sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

all'articolo 1, comma 4, andrebbe verificato se la procedura sanzionatoria possa essere espletata nel rispetto delle tempistiche stabilite dalla schedula vaccinale in relazione all'età o non possa risultare preclusa dai tempi dell'accertamento della mancata osservanza dell'obbligo (evidentemente successivo alla scadenza per ottemperarvi) e dai termini ancora successivi indicati nell'atto di contestazione.

Il Comitato osserva altresì quanto segue:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

per le ragioni evidenziate in premessa, andrebbe valutata la soppressione dell'articolo 1, comma 2-bis;

sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

per quanto evidenziato in premessa, all'articolo 1, commi 1 e 1-bis, e all'articolo 3, comma 1, andrebbe verificato l'ambito di applicazione di tali disposizioni relativamente alla categoria dei minori stranieri non accompagnati. ».

Tancredi TURCO, *presidente*, constata come l'avanzata fase di esame del decreto-legge non consenta di formulare proposte emendative volte al recepimento delle condizioni contenute nel parere; assicura comunque, per il futuro, il proprio impegno a promuovere emendamenti se considerato opportuno dai componenti del Comitato.

Il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 15.05.

COMMISSIONI RIUNITE

**III (Affari esteri e comunitari) della Camera dei deputati
e 3^a (Affari esteri, emigrazione) del Senato della Repubblica**

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

INCONTRI CON DELEGAZIONI DI PARLAMENTI ESTERI:

Incontro informale, in videoconferenza, con una delegazione di deputati dell'Assemblea Nazionale del Venezuela 6

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

INCONTRI CON DELEGAZIONI DI PARLAMENTI ESTERI

Martedì 25 luglio 2017.

**Incontro informale, in videoconferenza, con una
delegazione di deputati dell'Assemblea Nazionale del
Venezuela.**

L'incontro informale si è svolto dalle
14.45 alle 15.25.

COMMISSIONI RIUNITE

**VII (Cultura, scienza e istruzione)
e IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni)**

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 7

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 25 luglio 2017.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
13.55 alle 14.05.

COMMISSIONI RIUNITE

VII (Cultura, scienza e istruzione) e XI (Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti di UPI (Unione Province Italiane e metropolitane) e ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani), nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 3830 Pellegrino e C. 3963 Carocci, recanti Modifica all'articolo 18 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, concernente la responsabilità dei dirigenti in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro

8

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 25 luglio 2017.

Audizione di rappresentanti di UPI (Unione Province Italiane e metropolitane) e ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani), nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 3830 Pellegrino e C. 3963 Carocci, recanti Modifica all'articolo 18 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, concernente la responsabilità dei dirigenti in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro.

L'audizione informale si è svolta dalle 11 alle 12.

COMMISSIONI RIUNITE

X (Attività produttive, commercio e turismo) e XI (Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

RISOLUZIONI:

7-01308 Ciprini, 7-01309 Rizzetto, 7-01317 Airaudo, 7-01318 Boccuzzi e 7-01321 Galgano:
Prospettive produttive e occupazionali dello stabilimento Perugina di San Sisto (PG)
(Discussione congiunta e rinvio) 9

RISOLUZIONI

Martedì 25 luglio 2017. — Presidenza del
presidente della XI Commissione, Cesare
DAMIANO.

La seduta comincia alle 12.05.

**7-01308 Ciprini, 7-01309 Rizzetto, 7-01317 Airaudo,
7-01318 Boccuzzi e 7-01321 Galgano: Prospettive
produttive e occupazionali dello stabilimento Peru-
gina di San Sisto (PG).**

(Discussione congiunta e rinvio).

La Commissione inizia la discussione
congiunta delle risoluzioni.

Cesare DAMIANO, *presidente*, avverte
che si avvia oggi la discussione delle riso-
luzioni n. 7-01308 Ciprini, n. 7-01309 Riz-
zetto, n. 7-01317 Airaudo, n. 7-01318
Boccuzzi e n. 7-01321 Galgano. Trattan-
dosi di atti di indirizzo che vertono sul
medesimo argomento, essi saranno di-
scussi congiuntamente.

Fa presente che, sentiti per le vie brevi
i Ministeri competenti, nella seduta
odierna avrà luogo l'illustrazione delle ri-
soluzioni, nonché l'eventuale svolgimento

di interventi di carattere generale, mentre
il parere del Governo sarà acquisito in una
successiva seduta.

Dà quindi la parola ai presentatori
degli atti di indirizzo ai fini della loro
illustrazione, segnalando che il deputato
Airaudo ha rinunciato ad illustrare la
propria risoluzione.

Tiziana CIPRINI (M5S), dando sinteti-
camente conto del contenuto della sua
risoluzione, ripercorre le tappe di una
vicenda che ha, a suo giudizio, caratteri
paradossali, essendosi passati dalla pre-
sentazione, nel marzo 2016, del piano
industriale della Nestlé per il rilancio dello
stabilimento Perugina di San Sisto, alla
diffusione, nel febbraio del 2017, dei primi
dati che evidenziavano un miglioramento
delle vendite dei prodotti dolciari, fino alla
richiesta, avanzata contestualmente al
piano di riorganizzazione aziendale nell'a-
prile di quest'anno, di cassa integrazione
straordinaria per il periodo gennaio 2017
– giugno 2018 e alla dichiarazione di
trecentoquaranta esuberi.

Evidenzia che ai lavoratori interessati
dagli esuberi sono state offerte soluzioni
alternative: l'impiego presso altre sedi del-

l'azienda, l'impiego presso altre aziende del territorio o l'accesso anticipato e incentivato alla pensione.

In questo quadro, pertanto, la sua risoluzione è volta non solo a garantire il mantenimento dei livelli occupazionali, ma anche a mantenere l'identità storica ed economica del territorio, al quale sono sistematicamente sottratte attività e produzioni tradizionali. Tra gli impegni richiesti al Governo, vi è, in primo luogo, quello di non subire passivamente le decisioni di multinazionali, come la Nestlé, interessate solo alla massimizzazione dei guadagni. Inoltre, la risoluzione chiede che le istituzioni si mobilitino per favorire il rilancio della strategia di sviluppo della produzione dello stabilimento di San Sisto, per potenziare la logistica che serve lo stabilimento medesimo e, infine, per monitorare le scelte aziendali, al fine di verificarne l'idoneità a garantire che quello di San Sisto rimanga un polo strategico della produzione nel territorio.

Walter RIZZETTO (FdI-AN), illustrando la sua risoluzione, si dichiara d'accordo con quanto affermato dalla collega Ciprini, in particolare con la pretesa del rispetto del piano industriale, presentato dalla Nestlé per il rilancio dello stabilimento di San Sisto, con il quale confliggono le successive scelte dell'azienda.

Con la sua risoluzione egli intende chiedere l'impegno del Governo a prorogare gli ammortizzatori sociali e, in sede di tavolo di confronto convocato per il prossimo 27 luglio, a pretendere che la multinazionale si assuma la responsabilità di scelte che garantiscano la continuità della produzione nello stabilimento, in coerenza con le provvidenze pubbliche di cui ha goduto.

Rileva quindi l'esigenza di verificare se risultino ancora perdurare gli ostacoli che, ad oggi, impediscono ai parlamentari di partecipare, in qualità di uditori, ai tavoli di confronto convocati presso il Ministero dello sviluppo economico per la soluzione delle crisi aziendali.

Antonio BOCCUZZI (PD), ripercorrendo la vicenda dello stabilimento Perugia di San Sisto, culminata nella dichiarazione di trecentoquaranta esuberi, presi già in carico da una società di *outplacement* ai fini di un ricollocamento dei lavoratori o dell'accesso incentivato al pensionamento, chiede l'impegno del Governo e delle istituzioni locali per favorire un cambio della linea di condotta dell'azienda, tale da mantenere i livelli occupazionali dello stabilimento.

Adriana GALGANO (Misto-CI) sottolinea preliminarmente che il 31 maggio 2017 il Governo ha risposto alla sua interrogazione n. 5-11473 sulla situazione dello stabilimento Nestlé-Perugia di San Sisto, manifestando immediata disponibilità ad aprire un tavolo di confronto, ove richiesto dalle parti in relazione a possibili trattative, al fine di verificare ogni soluzione praticabile affinché questa importante realtà produttiva possa continuare ad operare nel territorio umbro, tutelandone così anche l'occupazione. Osserva con soddisfazione che il tavolo è stato effettivamente convocato il prossimo 27 luglio e rileva la necessità di risolvere positivamente la vertenza, tenuto conto che l'Umbria, dopo il Molise, è la regione in Italia in cui si registra la maggiore perdita di PIL. Chiede pertanto al Governo di mettere in campo tutte le azioni necessarie a salvaguardare il mantenimento dei livelli occupazionali nello stabilimento di San Sisto. Evidenzia inoltre un rilevante elemento di novità nelle politiche commerciali di Nestlé che, secondo le recenti dichiarazioni dell'amministratore delegato Ulf Mark Schneider, saranno orientate ai settori cosiddetti *healthy* nei quali non è stato considerato il cioccolato. Ha pertanto ritenuto di inserire nella parte dispositiva della sua risoluzione n. 7-01321 l'impegno al Governo ad assumere iniziative volte a favorire l'instaurarsi di una collaborazione tra Nestlé Health Science con il dipartimento di medicina sperimentale dell'università di Perugia che rappresenta un'eccellenza di livello internazionale in materia di ricerche nel campo della nutrizione.

Walter RIZZETTO (FdI-AN), intervenendo sull'ordine dei lavori, stigmatizza l'assenza di rappresentanti del Governo, considerando la particolare delicatezza dei temi affrontati dalle risoluzioni in discussione.

Adriana GALGANO (Misto-CI) si associa alle considerazioni del collega Rizzetto anche con riferimento alla verifica della perdurante sussistenza degli impedimenti alla partecipazione di parlamentari, in qualità di uditori, ai tavoli di confronto presso il Ministero dello sviluppo economico per la soluzione delle crisi industriali.

Cesare DAMIANO, *presidente*, con riferimento a quanto evidenziato dai deputati Rizzetto e Galgano, fa presente che il Governo è stato opportunamente invitato a partecipare alla seduta, riferita alla sola illustrazione introduttiva degli atti di indirizzo, ma ha comunicato di non potervi prendere parte.

In ogni caso, assicura che segnalerà all'Esecutivo l'esigenza di pronunciarsi quanto prima sui contenuti delle risoluzioni in esame.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione congiunta delle risoluzioni ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.30.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

COMITATO DEI NOVE:

Disposizioni in materia di abolizione dei vitalizi e nuova disciplina dei trattamenti pensionistici dei membri del Parlamento e dei consiglieri regionali. Esame emendamenti C. 3225-A/R e abb. 12

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 12

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale, concernenti i delitti di frode patrimoniale in danno di soggetti vulnerabili e di circonvensione di persona incapace. Emendamenti C. 4130-A e abb. (Parere all'Assemblea) (*Esame e conclusione – Parere*) . 12

Modifiche al decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, in materia di limiti al rinnovo dei mandati degli organi del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e delle federazioni sportive nazionali, e al decreto legislativo 27 febbraio 2017, n. 43, in materia di limiti al rinnovo delle cariche nel Comitato italiano paralimpico (CIP), nelle federazioni sportive paralimpiche, nelle discipline sportive paralimpiche e negli enti di promozione sportiva paralimpica. Emendamenti C. 3960-A, approvata dal Senato (Parere all'Assemblea) (*Esame e conclusione – Parere*) 13

DL 73/2017: Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale. C. 4595 Governo, approvato dal Senato (Parere alla XII Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) 13

ALLEGATO (*Parere approvato*) 21

COMITATO DEI NOVE

Martedì 25 luglio 2017.

Disposizioni in materia di abolizione dei vitalizi e nuova disciplina dei trattamenti pensionistici dei membri del Parlamento e dei consiglieri regionali. Esame emendamenti C. 3225-A/R e abb.

Il Comitato dei nove si è riunito dalle 14.20 alle 14.45 e dalle 16.55 alle 17.05.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 25 luglio 2017.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.45 alle 14.50.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Martedì 25 luglio 2017. — Presidenza del presidente Alessandro NACCARATO.

La seduta comincia 14.50.

Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale, concernenti i delitti di frode patrimoniale in danno di soggetti vulnerabili e di circonvensione di persona incapace.

Emendamenti C. 4130-A e abb.

(Parere all'Assemblea).

(*Esame e conclusione – Parere*).

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

Alessandro NACCARATO, *presidente*, in sostituzione della relatrice impossibilitata a partecipare alla seduta, rileva che gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1 non presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere su di essi il parere di nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del presidente.

Modifiche al decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, in materia di limiti al rinnovo dei mandati degli organi del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e delle federazioni sportive nazionali, e al decreto legislativo 27 febbraio 2017, n. 43, in materia di limiti al rinnovo delle cariche nel Comitato italiano paralimpico (CIP), nelle federazioni sportive paralimpiche, nelle discipline sportive paralimpiche e negli enti di promozione sportiva paralimpica.

Emendamenti C. 3960-A, approvata dal Senato.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere).

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

Luigi FAMIGLIETTI (PD), *relatore*, rileva che gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 2 non presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere su di essi il parere di nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

DL 73/2017: Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale.

C. 4595 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla XII Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Marilena FABBRIO (PD), *relatrice*, fa presente che il decreto-legge in esame, approvato con modificazioni dal Senato nella seduta del 20 luglio, si compone di 15 articoli e reca « Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale », ampliando l'elenco delle vaccinazioni obbligatorie per i minori, operando una revisione delle relative sanzioni e modificando la disciplina sugli effetti dell'inadempimento dei suddetti obblighi relativamente ai servizi educativi, alle scuole ed ai centri di formazione professionale regionale.

Passando all'esame delle disposizioni contenute nel provvedimento, l'articolo 1 (modificato in modo consistente nel corso dell'esame al Senato) stabilisce l'obbligatorietà per i minori di età compresa tra zero e 16 anni, e per tutti i minori stranieri non accompagnati, di 10 vaccinazioni, a carattere gratuito, indicate in base al Calendario vaccinale nazionale riferito a ciascuna coorte di nascita. La finalità della norma è quella di assicurare la tutela della salute pubblica e il mantenimento di adeguate condizioni di sicurezza epidemiologica in termini di profittabilità e di copertura vaccinale, garantendo il conseguimento degli obiettivi prioritari del Piano Nazionale della Prevenzione Vaccinale (PNPV) 2017/2019, ed il rispetto degli obblighi assunti a livello europeo ed internazionale. In proposito si ricorda che la previsione del PNPV è contenuta all'articolo 8, comma 6, della legge n. 131 del 2003. Va ricordato che il testo iniziale del decreto-legge, prevedeva 12 vaccinazioni obbligatorie. Le modifiche approvate dal Senato hanno espunto l'obbligo delle vaccinazioni anti-meningococcica B e anti-meningococcica C e hanno previsto una revisione periodica (triennale) sugli obblighi di vaccinazione relativi al morbillo, alla rosolia, alla parotite, alla varicella, che può dar luogo alla soppressione di uno o più dei suddetti obblighi (mediante decreto del Ministro della salute, emanato sulla base dei dati e secondo la procedura ivi indicati) ovvero alla presentazione alle Camere, da parte del Ministro della salute, di una relazione in materia.

Le vaccinazioni obbligatorie sono le seguenti: anti-poliomielitica (lett. *a*)); anti-difterica (lett. *b*)); anti-tetanica (lett. *c*)); anti-epatite B (lett. *d*)); anti-pertosse (lett. *e*)); anti-*Haemophilus influenzae* tipo b (lett. *f*). Il comma 1-*bis* prevede il predetto obbligo, per i medesimi soggetti, per le seguenti vaccinazioni: anti-morbillo (lett. *i*)); anti-rosolia (lett. *l*)); anti-parotite (lett. *m*)); anti-varicella (lett. *n*)).

Il comma 1-*ter* prevede la possibilità, per il Ministero della salute, di disporre la cessazione dell'obbligatorietà per uno o più delle vaccinazioni previste al comma 1-*bis*, sulla base della verifica dei dati epidemiologici, delle eventuali reazioni avverse segnalate in attuazione delle vigenti disposizioni di legge, delle coperture vaccinali raggiunte, nonché degli eventuali eventi avversi segnalati, effettuata dalla Commissione per il monitoraggio dell'attuazione dei nuovi LEA, istituita con decreto ministeriale del 19 gennaio 2017. A tale scopo si provvede con un decreto da adottare decorsi 3 anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e successivamente con cadenza triennale, sentiti il Consiglio superiore di sanità, l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) e la Conferenza Stato-regioni, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari. Se gli schemi di decreto non vengono presentati alle Camere nei termini sopra previsti, il Ministro della salute è chiamato a trasmettere alle stesse una relazione con le motivazioni della mancata presentazione, oltre che i dati epidemiologici e quelli sulle coperture vaccinali.

Il comma 1-*quater* prevede, con riferimento ai minori di età compresa tra 0-16 anni, per le vaccinazioni anti-meningococcica B e anti-meningococcica C (non più obbligatorie a seguito di modifiche approvate nel corso dell'esame al Senato rispetto al testo iniziale del decreto) e per la anti-pneumococcica e la anti-rotavirus (queste ultime non previste nel testo iniziale del decreto) che deve essere assicurata, da parte delle regioni e delle province autonome, l'« offerta attiva e gratuita », in base alle indicazioni del Calendario vaccinale

nazionale relativo a ciascuna coorte di nascita. Viene infine previsto il compito (comma 1-*quinquies*), da parte del Ministero della salute, di fornire « indicazioni operative », sentito l'ISS, per l'attuazione di tale « offerta attiva e gratuita », anche sulla base della verifica dei dati epidemiologici e delle coperture vaccinali raggiunte, effettuata dalla Commissione per il monitoraggio nuovi LEA. Le indicazioni operative dovranno essere fornite entro 10 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto e, successivamente, con cadenza semestrale.

I commi 2 e 3 dello stesso articolo 1 individuano due fattispecie di esclusione dagli obblighi di vaccinazione. Il comma 2 prevede il citato esonero nei casi di avvenuta immunizzazione a séguito di malattia naturale, comprovata dalla notifica effettuata in base alla disciplina vigente dal medico curante (notifica all'autorità sanitaria competente circa la sussistenza della malattia infettiva o diffusiva) o dagli esiti dell'analisi sierologica. Conseguentemente il soggetto immunizzato adempie all'obbligo vaccinale di cui all'articolo in esame di norma, e comunque nei limiti delle disponibilità del Servizio sanitario nazionale, con vaccini in formulazione monocomponente o combinata in cui sia assente l'antigene per la malattia infettiva per la quale sussiste immunizzazione.

Viene poi specificato dal comma 2-*bis* che ai fini sopraindicati le procedure accentrate di acquisto (di cui all'articolo 9 del decreto-legge n. 66 del 2014 ed all'articolo 1, comma 548 della legge n. 208 del 2015 – legge di stabilità per il 2016), con riguardo ai vaccini obbligatori riguardano anche i vaccini in formulazione monocomponente.

Viene quindi stabilito (comma 2-*ter*) che l'AIFA annualmente pubblica sul proprio sito istituzionale i dati relativi alla disponibilità dei vaccini in formulazione monocomponente e parzialmente combinata. Il comma 3 dispone inoltre che, salvo quanto previsto al comma 2, nei casi di pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestata dal medico di medicina generale

o dal pediatra di libera scelta, le vaccinazioni possono essere omesse o differite, a seconda dei casi.

Il comma 3-*bis*, prevede la predisposizione da parte dell'AIFA, che si avvale della Commissione tecnico-scientifica, all'uopo integrata da esperti, e in collaborazione con l'Istituto superiore di sanità, e la trasmissione al Ministero della salute, di una relazione annuale sui risultati del sistema di farmacovigilanza e sui dati degli eventi avversi inerenti alle vaccinazioni. Il Ministro della salute trasmette poi la relazione al Parlamento.

Il primo periodo del comma 4 prevede che in caso di mancata osservanza dell'obbligo vaccinale di cui al presente articolo, i genitori esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori e i soggetti affidatari siano convocati dall'azienda sanitaria locale territorialmente competente per un colloquio al fine di fornire ulteriori informazioni sulle vaccinazioni e di sollecitarne l'effettuazione. In caso di mancata osservanza dell'obbligo di effettuare le vaccinazioni di cui all'articolo in esame viene poi comminata una sanzione amministrativa pecuniaria, da 100 a 500 euro (il testo originario del decreto prevedeva una sanzione da 500 a 7.500 euro). Le sanzioni quindi riguardano sia le vaccinazioni già obbligatorie nella disciplina finora vigente – rispetto alla quale si verificano, dunque, un elevamento ed un'unificazione delle stesse – sia le nuove vaccinazioni obbligatorie. Tuttavia il terzo periodo del comma 4 prevede una preventiva fase di contestazione, da parte dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente, con conseguente esclusione della sanzione qualora il vaccino o la prima dose vaccinale siano somministrati nel termine indicato nell'atto di contestazione ed il ciclo sia completato nel rispetto della tempistica stabilita da parte del « decisore territoriale » nella schedula vaccinale in relazione all'età. Le sanzioni in oggetto sono comminate a carico dei genitori esercenti la responsabilità genitoriale o dei tutori ovvero dei soggetti affidatari.

Il quarto periodo del comma 4 fa rinvio, per l'accertamento, la contestazione

e l'irrogazione delle sanzioni in esame, alle norme generali (in quanto compatibili) sulle sanzioni amministrative di cui al capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni. Anche in base a tale rinvio, facendo la suddetta disciplina generale riferimento agli organi addetti al controllo sull'osservanza delle norme di settore (articolo 13 della legge n. 689 del 1981), – norme che, nel caso in esame, afferiscono al Servizio sanitario regionale –, viene disposto che all'accertamento, alla contestazione ed all'irrogazione provvedono gli organi competenti secondo la disciplina regionale (o delle province autonome).

Il comma 6 fa salva l'adozione da parte dell'autorità sanitaria di interventi di urgenza, ai sensi dell'articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (il quale attribuisce allo Stato, alle regioni ed ai comuni, a seconda delle fattispecie, le funzioni amministrative inerenti a interventi di urgenza nel settore della sanità e dell'igiene pubblica).

Il comma 6-*bis* prevede che il prezzo dei vaccini indicati dal calendario vaccinale nazionale sia determinato mediante contrattazione tra l'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) ed i produttori, secondo il principio già stabilito, per i prezzi di determinazione successiva al 31 dicembre 2003, dalla normativa generale sui medicinali rimborsati dal Servizio sanitario nazionale.

Il comma 6-*ter*, dispone, con riferimento al rispetto degli obiettivi del calendario vaccinale nazionale, di operare un richiamo a: le attività – da parte della « Commissione per il monitoraggio dell'attuazione del decreto del Presidente de Consiglio dei Ministri di definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza », istituita con decreto del Ministero della salute del 19 gennaio 2017 – sia di verifica dell'attuazione (del suddetto calendario) sia di individuazione, nei casi di mancata, ritardata o non corretta applicazione, di procedure e strumenti congrui; l'esercizio dei poteri sostitutivi da parte del Governo, in pre-

senza di specifiche condizioni di rischio per la salute pubblica, secondo la disciplina generale sui poteri di sostituzione (da parte del Governo) rispetto ad organi di enti territoriali, di cui all'articolo 120, secondo comma della Costituzione e secondo le procedure di cui all'articolo 8 della legge n. 131 del 2003.

L'articolo 2, al comma 1, prevede che, a decorrere dal 1° luglio 2017, il Ministero della salute promuova – secondo la disciplina sulle « attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni » di cui alla legge 7 giugno 2000, n. 150 – iniziative per illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni di cui al presente decreto, nonché per diffondere – nella popolazione e tra gli esercenti le professioni sanitarie – la cultura della vaccinazione, senza nuovi maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le iniziative citate sono svolte anche con la collaborazione dei medici di medicina generale, dei pediatri di libera scelta e dei farmacisti delle farmacie del territorio, sentite le rispettive rappresentanze ordinistiche e le associazioni di categoria.

Il comma 1-*bis*, inserito durante l'esame al Senato, attribuisce ai consultori familiari (di cui alla legge 29 luglio 1975, n. 405) il compito di diffondere le informazioni relative alle norme di cui al presente decreto. In base al successivo comma 2, il Ministero della salute ed il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per l'anno scolastico 2017-2018, avviano iniziative di formazione del personale docente ed educativo nonché di educazione delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti sui temi della prevenzione sanitaria e, in particolare, delle vaccinazioni, anche con il coinvolgimento delle associazioni dei genitori e delle associazioni di categoria delle professioni sanitarie. Per il finanziamento delle iniziative di cui al comma 2, il comma 3 reca un'autorizzazione di spesa pari a 200.000 euro per l'anno 2017 ed il comma 4 prevede che, per gli anni 2017 e 2018, le somme derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al precedente articolo 1, comma 4, siano riassegnate (dal conto in entrata del bilancio statale) per

metà allo stato di previsione del Ministero della salute e per metà allo stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Per gli anni 2019 e seguenti le somme derivanti dalle suddette sanzioni restano acquisite al conto in entrata del bilancio statale.

Gli articoli 3, 3-*bis*, 4 e 5 concernono la disciplina sugli effetti dell'inadempimento degli obblighi di vaccinazione relativamente ai servizi educativi, alle scuole ed ai centri di formazione professionale regionale. La disciplina di cui al comma 1 dell'articolo 3 e all'articolo 5 – disciplina che l'articolo 3-*bis*, inserito al Senato propone di circoscrivere temporalmente, con la sostituzione con una nuova procedura dal 2019 – prevede che i dirigenti scolastici delle scuole (ivi comprese quelle private, anche se non paritarie) ed i responsabili dei servizi educativi per l'infanzia e dei centri di formazione professionale regionale siano tenuti, all'atto dell'iscrizione del minore di età compresa tra zero e sedici anni e del minore straniero non accompagnato, a richiedere ai genitori esercenti la responsabilità genitoriale, ai tutori ovvero ai soggetti affidatari la presentazione, entro il termine di scadenza per l'iscrizione – ovvero, per l'anno 2017, entro il 10 settembre 2017, in riferimento ai servizi educativi per l'infanzia e alle scuole dell'infanzia, ed entro il 31 ottobre 2017 in riferimento alle scuole appartenenti agli altri gradi di istruzione ed ai centri di formazione professionale regionale – di una delle seguenti documentazioni: idonea documentazione, relativa all'effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie (o all'esonero, omissione o differimento delle stesse, ai sensi dei commi 2 e 3 del precedente articolo 1); dichiarazione sostitutiva della suddetta documentazione, con successiva presentazione di quest'ultima entro il 10 luglio di ciascun anno – ovvero, per l'anno 2017, entro il 10 marzo 2018 –; richiesta delle vaccinazioni presentata all'azienda sanitaria locale territorialmente competente, la quale dovrà eseguire le vaccinazioni obbligatorie indicate nella schedula vaccinale in

relazione all'età ed entro la fine dell'anno scolastico ovvero entro la conclusione del calendario annuale per i servizi educativi per l'infanzia o dei corsi per i centri di formazione professionale regionale. Riguardo ai casi in cui le iscrizioni siano operate di ufficio, con una modifica inserita al Senato, viene previsto che il suddetto termine più ampio del 10 luglio si applichi senza necessità della previa presentazione di una dichiarazione sostitutiva; restano fermi, per il 2017, i termini specifici summenzionati (di cui all'articolo 5) e la necessità di presentazione di una dichiarazione sostitutiva per godere del relativo termine più ampio. Si ricorda che, per ogni ordine e grado di scuola, le iscrizioni nelle classi successive alla prima (ad eccezione delle iscrizioni alla classe terza del liceo artistico e alla classe terza degli istituti tecnici e professionali), nonché le iscrizioni dei soggetti che debbano ripetere la prima classe, si effettuano d'ufficio. Le nuove norme in oggetto fanno riferimento, in ogni caso, alla sola fattispecie dell'iscrizione (mentre l'articolo 47 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1518 del 1967, e successive modificazioni, concerne anche le ipotesi di richiesta di ammissione all'esame, come nel caso del minore che provveda all'istruzione in ambito familiare e sostenga, quindi, gli esami annui). In base al comma 2 dell'articolo 3, la mancata presentazione di una delle documentazioni alternative – nonché della documentazione successiva all'eventuale dichiarazione sostitutiva – deve essere segnalata, entro i successivi dieci giorni, dai dirigenti e responsabili suddetti all'azienda sanitaria locale, ai fini degli adempimenti di competenza, ove non già svolti dalla medesima o da un'altra azienda sanitaria locale ed ivi compresi quelli di cui al precedente articolo 1, commi 4 e 5. Rispetto alla summenzionata disciplina finora vigente – posta dall'articolo 47 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1518 del 1967, e successive modificazioni, articolo che viene abrogato dal

successivo articolo 6 –, si sopprime la previsione della comunicazione (da parte del dirigente scolastico) anche al Ministero della salute.

Con il comma 3-*bis*, inserito nel corso dell'esame al Senato, è stato disposto che entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione, gli operatori scolastici, i sanitari e gli operatori sociosanitari presentano agli istituti scolastici ed alle aziende sanitarie in cui prestano servizio una dichiarazione sostitutiva (ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000) comprovante la propria situazione vaccinale. Tale articolo 3-*bis* stabilisce che, a decorrere dall'anno scolastico 2019-2020 e dal calendario relativo al 2019-2020 dei servizi educativi per l'infanzia e dei corsi per i centri di formazione professionale regionale, si applichi una nuova procedura. Essa consiste: nella trasmissione alle aziende sanitarie locali, da parte dei suddetti dirigenti scolastici e responsabili dei servizi educativi per l'infanzia e dei centri di formazione professionale regionale, entro il 10 marzo, dell'elenco degli iscritti di età compresa tra zero e sedici anni e minori stranieri non accompagnati per l'anno scolastico (o per il calendario) successivo – quindi, la prima applicazione di questa procedura è posta con riferimento alle iscrizioni per l'anno scolastico (o per il calendario) 2020-2021; nella restituzione di tali elenchi, da parte delle aziende sanitarie locali, entro il 10 giugno, con l'indicazione dei soggetti che risultino non in regola con gli obblighi vaccinali, che non rientrino nelle situazioni di esonero, omissione o differimento delle vaccinazioni (di cui ai commi 2 e 3 del precedente articolo 1) e che non abbiano presentato formale richiesta di vaccinazione; nell'invito, nei dieci giorni successivi all'acquisizione degli elenchi, da parte dei suddetti dirigenti scolastici e responsabili dei servizi educativi per l'infanzia, dei centri di formazione professionale regionale e delle scuole private non paritarie, ai genitori, ai tutori ed ai soggetti affidatari, a depositare, entro il 10 luglio, la documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni ovvero

l'esonero, l'omissione o il differimento delle stesse, o la presentazione della formale richiesta di vaccinazione alla ASL competente; nella trasmissione, entro il 20 luglio, da parte dei dirigenti scolastici e dei responsabili sopraccitati all'azienda sanitaria locale della documentazione pervenuta o della comunicazione dell'eventuale mancato deposito, in modo che l'azienda medesima – qualora la stessa o altra azienda non si sia già attivata in ordine alla violazione del medesimo obbligo – provveda agli adempimenti di competenza e, ricorrendone i presupposti, a quelli di cui all'articolo 1, comma 4 (vale a dire all'applicazione delle conseguenti sanzioni) nella conferma che l'eventuale effetto di preclusione all'accesso, e la conseguente eventuale decadenza dall'iscrizione, si determina solo per i servizi educativi per l'infanzia e per le scuole dell'infanzia, mentre per gli altri gradi di istruzione e per i centri di formazione professionale la mancata presentazione non determina la decadenza dall'iscrizione né impedisce la partecipazione agli esami.

L'articolo 4 concerne l'inserimento nelle classi (delle scuole e dei centri di formazione professionale regionale) dei minori che non abbiano effettuato le vaccinazioni obbligatorie; riguardo all'ambito soggettivo di tali minori, il comma 1 fa riferimento esclusivamente alle ipotesi di omissione o differimento delle vaccinazioni, di cui al precedente articolo 1, comma 3, vale a dire ai casi di omissione o differimento delle vaccinazioni in caso di accertato pericolo per la salute in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico o dal pediatra), mentre il comma 2 dello stesso articolo 4 fa riferimento in generale ai minori non vaccinati.

Ai sensi del comma 1 del presente articolo 4, i minori in oggetto sono inseriti, di norma, in classi nelle quali siano presenti solo minori vaccinati o immunizzati, fermi restando il numero delle classi determinato secondo le disposizioni vigenti ed i limiti delle dotazioni organiche del personale derivanti dalle norme ivi richiamate.

Il successivo comma 2 prevede che i dirigenti ed i responsabili summenzionati comunichino all'azienda sanitaria locale, entro il 31 ottobre di ogni anno, le classi nelle quali siano presenti più di due minori « non vaccinati ».

L'articolo 4-*bis*, inserito durante l'esame al Senato, prevede che, con decreto del Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, sia istituita presso il Ministero della salute, l'anagrafe nazionale vaccini – anagrafe già prevista dal Piano nazionale prevenzione vaccinale 2017-2019, approvato mediante intesa sancita il 19 gennaio 2017 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome –, nella quale sono registrati i soggetti vaccinati e da sottoporre a vaccinazione, quelli esonerati da vaccinazione o per i quali è stata consentita l'omissione e il differimento della medesima (ai sensi dell'articolo 1, commi 2 e 3 del decreto-legge), nonché le dosi ed i tempi di somministrazione delle vaccinazioni effettuate e gli eventuali effetti indesiderati. L'anagrafe citata raccoglie i dati delle Anagrafi regionali esistenti, i dati relativi alle notifiche effettuate dal medico curante (riguardanti tutti i casi di malattie diffuse pericolose per la salute pubblica), nonché i dati concernenti gli eventuali effetti indesiderati delle vaccinazioni che confluiscono nella rete nazionale di farmacovigilanza, di cui al decreto del Ministro della salute 30 aprile 2015, in attuazione dell'articolo 1, comma 344 della legge n. 228 del 2012 (legge di stabilità per il 2013). Agli oneri derivanti dalla disposizione in esame, quantificati in 300 mila euro per l'anno 2018 e 10 mila euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a) del decreto-legge n. 81 del 2004 (Interventi urgenti per fronteggiare situazioni di pericolo per la salute pubblica), che riguarda l'istituzione presso il Ministero della salute del Centro nazionale per la prevenzione e il controllo delle malattie

con analisi e gestione dei rischi, previamente quelli legati alle malattie infettive e diffuse e al bioterrorismo.

L'articolo 4-ter, inserito durante l'esame al Senato, prevede che entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto, il Ministro della salute, con proprio decreto, per le finalità di prevenzione e gestione delle emergenze sanitarie in materia di malattie infettive, integra gli obiettivi e la composizione revisione dell'unità di crisi permanente, già istituita presso l'Ufficio di Gabinetto del medesimo Ministero (ai sensi del decreto ministeriale del 27 marzo 2015), al fine di renderli funzionali alle esigenze di coordinamento tra tutti i soggetti istituzionali competenti in materia di prevenzione delle malattie infettive nonché di regia sulle azioni da adottare in condizioni di rischio o di allarme. La partecipazione all'Unità di crisi è a titolo gratuito e ai componenti non sono corrisposti gettoni, compensi o altri emolumenti comunque denominati.

L'articolo 5 detta disposizioni transitorie ed è stato in parte già illustrato congiuntamente all'articolo 3. Esso dispone che per l'anno scolastico 2017/2018 la documentazione comprovante l'effettuazione dei vaccini ovvero l'omissione, l'esonero o il differimento delle stesse debba avvenire entro il 10 settembre 2017 presso i servizi educativi per l'infanzia e le scuole dell'infanzia, ed entro il 31 ottobre 2017 presso le istituzioni del sistema nazionale di istruzione e i centri di formazione professionale regionale. In caso di presentazione di dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), la documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie deve essere presentata entro il 10 marzo 2018. Il comma 1-bis, introdotto durante l'esame al Senato, prevede che, al fine di agevolare gli adempimenti vaccinali introdotti dalla legge di conversione del decreto in esame, le regioni e le province autonome possono prevedere che la prenotazione gratuita

delle vaccinazioni di cui all'articolo 1, avvenga, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, presso le farmacie convenzionate aperte al pubblico mediante il centro unificato di prenotazione (di cui al decreto legislativo n. 153 del 2009 e al decreto ministeriale dell'8 luglio 2011).

L'articolo 5-bis, introdotto durante l'esame al Senato, prevede che l'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) sia un litisconsorte necessario nei procedimenti giudiziari (civili e amministrativi) relativi a controversie aventi ad oggetto domande di riconoscimento di indennizzo da vaccinazione (di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210), o a ogni altra controversia intesa al riconoscimento del danno da vaccinazione, oppure a controversie aventi ad oggetto domande di autorizzazione alla somministrazione di presunti farmaci, non oggetto di sperimentazione almeno di fase 3 e da porre economicamente a carico del Servizio sanitario nazionale o di enti o strutture sanitarie pubblici. Viene poi posta una disposizione transitoria diretta a stabilire che tale previsione si applica esclusivamente nei giudizi introdotti in primo grado a partire dal trentesimo giorno successivo a quello della pubblicazione in *Gazzetta ufficiale* della legge di conversione del decreto-legge.

L'articolo 5-ter, introdotto durante l'esame al Senato, consente al Ministero della salute, per le esigenze della Direzione generale della vigilanza sugli enti e della sicurezza delle cure, di avvalersi di un contingente fino a 20 unità di personale di altri Dicasteri in posizione di comando, da individuare prioritariamente tra quello in possesso di professionalità giuridico amministrativa e economico contabile, al fine di definire le procedure intese al ristoro dei soggetti danneggiati da trasfusioni con sangue infetto, da somministrazione di emoderivati infetti o da vaccinazioni obbligatorie. Ai fini della copertura degli oneri finanziari derivanti dall'impiego del contingente in oggetto, quantificati in 359.000 Euro per l'anno 2017 e 1.076.000 euro per l'anno 2018 viene ridotta in misura corrispondente l'autorizzazione di spesa per le transazioni da stipulare con

soggetti talassemici, affetti da altre emoglobinopatie o da anemie ereditarie, emofilici ed emotrasfusi occasionali danneggiati da trasfusione con sangue infetto o da somministrazione di emoderivati infetti e con soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie.

L'articolo 5-*quater*, introdotto durante l'esame al Senato, propone un richiamo esplicito alla legge n. 210 del 1992 (Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati), disponendo che essa si applichi a tutti i soggetti che, a causa delle vaccinazioni indicate nell'articolo 1, abbiano riportato lesioni o infermità dalle quali sia derivata una menomazione permanente dell'integrità psicofisica.

L'articolo 6 dispone l'abrogazione, a decorrere dall'entrata in vigore del decreto-legge: del citato articolo 47 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1518 del 1967, e successive modificazioni, che disciplina gli adempimenti dei direttori delle scuole e dei capi degli istituti di istruzione pubblica e privata, all'atto dell'ammissione alla scuola o agli esami, in tema di accertamento dell'effettuazione delle vaccinazioni; dell'articolo 3, comma 2, della legge n. 51 del 1966 (Obbligatorietà della vaccinazione antipoliomielitica), che dispone la sanzione amministrativa pecuniaria applicabile in caso di mancata osservanza dell'obbligo della relativa vaccinazione; dell'articolo 3, secondo comma, della legge 20 marzo 1968, n. 419 (Modificazioni alla legge 5 marzo 1963, n. 292, recante provvedimenti per la vaccinazione antitetanica obbligatoria), anch'esso diretto a definire la sanzione amministrativa pecuniaria applicabile in caso di mancata osservanza dell'obbligo della relativa vaccinazione; dell'articolo 7, comma 2, della legge n. 165 del 1991 (Obbligatorietà della vaccinazione contro l'epatite virale B), in tema di sanzioni.

Quanto al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite il decreto-legge in esame adotta misure ido-

nee ad estendere e rendere effettivi gli obblighi vaccinali vigenti dato che la consistente diminuzione del ricorso alle vaccinazioni, sia obbligatorie che raccomandate, ha comportato la ricomparsa di malattie ormai debellate mettendo a rischio la salute di molti cittadini. La materia trattata, pertanto, appare riconducibile sia alla « tutela della salute », rientrando nella potestà legislativa concorrente ai sensi dell'articolo 117, comma 3, della Costituzione, sia alla « determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale » nonché alla « profilassi internazionale », rientranti nella potestà legislativa esclusiva, ai sensi dell'articolo 117, comma 2, della Costituzione, lettere *m*) e *q*). Formula pertanto una proposta di parere favorevole (*vedi allegato*).

Andrea CECCONI (M5S) si sarebbe aspettato che la relatrice nella sua proposta di parere avesse fatto riferimento all'esigenza di valutare l'incidenza del provvedimento in esame sul diritto all'istruzione; fa notare, infatti, che il fatto di aver previsto una mera sanzione amministrativa per il mancato adempimento all'obbligo dei vaccini non esclude l'incidenza su tale diritto. Sottolinea, peraltro, come il testo, nel caso di inadempimento a tale obbligo, preveda l'esclusione dall'accesso alle scuole dell'infanzia, che costituiscono oggetto dell'attività di programmazione del Ministero, rientrando pertanto nel percorso di istruzione, seppur in connessione al pre-inserimento scolastico. Evidenzia, infine, che il provvedimento in esame rischia di incidere negativamente sul diritto alla *privacy*, dal momento che chiama in causa il trattamento di dati sensibili, che possono riguardare anche gravi patologie. Preannuncia, infine, il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dalla relatrice.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere della relatrice.

La seduta termina alle 15.05.

ALLEGATO

**DL 73/2017: Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale
(C. 4595 Governo, approvato dal Senato).****PARERE APPROVATO**

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il testo del disegno di legge C. 4595 Governo, approvato dal Senato, di conversione del decreto-legge n. 73 del 2017 recante « Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale »;

rilevato, quanto al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, che la materia trattata dal provvedimento in esame è riconducibile sia alla « tutela della salute », rientrando nella potestà legislativa concorrente ai sensi dell'articolo 117, comma terzo, della Costituzione, sia alla « determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale » nonché alla « profi-lassi internazionale », rientranti nella potestà legislativa esclusiva, ai sensi dell'articolo 117, comma secondo, della Costituzione, lettere *m*) e *q*);

ricordate, in tema di vaccinazioni obbligatorie, le sentenze della Corte costituzionale n. 307 del 1990, n. 132 del 1992, n. 258 del 1994, n. 118 del 1996, n. 27 del 1998 e n. 107 del 2012;

evidenziato, in particolare, che la Corte costituzionale ha avuto modo di affermare, sin dalla citata sentenza n. 307 del 1990 – pronunciata in materia di vaccinazione antipoliomielitica per i bambini entro il primo anno di vita, all'epoca prevista come obbligatoria – che « la legge impositiva di un trattamento sanitario non è incompatibile con l'articolo 32 della Costituzione se il trattamento sia diretto non solo a migliorare o preservare lo stato

di salute di chi vi è assoggettato, ma anche a preservare lo stato di salute degli altri, giacché è proprio tale ulteriore scopo, attinente alla salute come interesse della collettività, a giustificare la compressione di quella autodeterminazione dell'uomo che inerisce al diritto di ciascuno alla salute in quanto diritto fondamentale ». Ma se il rilievo costituzionale della salute come interesse della collettività – si soggiunge – esige che, « in nome di esso, e quindi della solidarietà verso gli altri, ciascuno possa essere obbligato, restando così legittimamente limitata la sua autodeterminazione, a un dato trattamento sanitario, anche se questo importi un rischio specifico », tuttavia esso « non postula il sacrificio della salute di ciascuno per la tutela della salute degli altri ». Ne deriva che « un corretto bilanciamento fra le due suindicate dimensioni del valore della salute – e lo stesso spirito di solidarietà (da ritenere ovviamente reciproca) fra individuo e collettività che sta a base dell'imposizione del trattamento sanitario – implica il riconoscimento, per il caso che il rischio si avveri, di una protezione ulteriore a favore del soggetto passivo del trattamento. In particolare finirebbe con l'essere sacrificato il contenuto minimale proprio del diritto alla salute a lui garantito, se non gli fosse comunque assicurato, a carico della collettività, e per essa dello Stato che dispone il trattamento obbligatorio, il rimedio di un equo ristoro del danno patito »;

evidenziata, inoltre, la citata sentenza n. 258 del 1994 che ha precisato che le leggi che prevedono l'obbligatorietà delle

vaccinazioni sono compatibili con l'articolo 32 della Costituzione: « se il trattamento sia diretto non solo a migliorare o a preservare lo stato di salute di chi vi è assoggettato, ma anche a preservare lo stato di salute degli altri, giacché è proprio tale ulteriore scopo, attinente alla salute come interesse della collettività, a giustificare la compressione di quella autodeterminazione dell'uomo che inerisce al diritto di ciascuno alla salute in quanto diritto fondamentale (cfr. sentenza 1990 n. 307); se vi sia « la previsione che esso non incida negativamente sullo stato di salute di colui che vi è assoggettato, salvo che per quelle sole conseguenze, che, per la loro temporaneità e scarsa entità, appaiano normali di ogni intervento sanitario e, pertanto, tollerabili » (ivi); se nell'ipotesi di danno ulteriore alla salute del soggetto sottoposto al trattamento obbligatorio – ivi compresa la malattia contratta per contagio causato da vaccinazione profilattica – sia prevista comunque la corresponsione di una « equa indennità » in favore del danneggiato (cfr. sentenza 307 del 1990 cit. e legge n. 210 del 1992);

rilevato che in caso di mancata osservanza dell'obbligo di effettuare le vaccinazioni di cui all'articolo 1, comma 4, secondo periodo, viene poi comminata una sanzione amministrativa pecuniaria, da 100 a 500 euro;

osservato che il medesimo comma 4, quarto periodo, fa rinvio, per l'accertamento, la contestazione e l'irrogazione delle sanzioni in esame, alle norme generali (in quanto compatibili) sulle sanzioni amministrative di cui al capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni;

rilevato che la suddetta disciplina generale fa riferimento agli organi addetti al controllo sull'osservanza delle norme di settore (articolo 13 della legge n.689 del 1981), norme che, nel caso in esame, afferiscono al Servizio sanitario regionale;

osservato che il richiamato articolo 1, comma 4, ultimo periodo, dispone che

all'accertamento, alla contestazione ed all'irrogazione provvedono gli organi competenti secondo la disciplina regionale (o delle province autonome);

rilevato, altresì, che per i minori di età compresa tra zero e sedici anni e per tutti i minori stranieri non accompagnati sono obbligatorie e gratuite le vaccinazioni indicate all'articolo 1 del provvedimento in esame;

ricordato che ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, per minore straniero non accompagnato si intende lo straniero (cittadino di Stati non appartenenti all'Unione europea e apolide), di età inferiore ai diciotto, che si trova, per qualsiasi causa, nel territorio nazionale, privo di assistenza e rappresentanza legale;

sottolineata l'esigenza che la Commissione di merito valuti la differenza di disciplina tra i minori di età compresa tra zero e sedici anni e tutti i minori stranieri non accompagnati alla luce della consolidata giurisprudenza della Corte costituzionale (*ex multis* sentenza n. 163 del 1993) secondo cui « il principio di eguaglianza comporta che a una categoria di persone, definita secondo caratteristiche identiche o ragionevolmente omogenee in relazione al fine obiettivo cui è indirizzata la disciplina normativa considerata, deve essere imputato un trattamento giuridico identico od omogeneo, ragionevolmente commisurato alle caratteristiche essenziali in ragione delle quali è stata definita quella determinata categoria di persone. Al contrario, ove i soggetti considerati da una certa norma, diretta a disciplinare una determinata fattispecie, diano luogo a una classe di persone dotate di caratteristiche non omogenee rispetto al fine obiettivo perseguito con il trattamento giuridico ad essi riservato, quest'ultimo sarà conforme al principio di eguaglianza soltanto nel caso che risulti ragionevolmente differenziato in relazione alle distinte caratteristiche proprie delle sottocategorie di persone che quella classe compongono »;

preso atto che l'articolo 2, comma 1, stabilisce che, a decorrere dal 1° luglio

2017, il Ministero della salute promuova iniziative per illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni del decreto-legge in esame, per promuovere un'adesione volontaria e consapevole alla vaccinazioni previste dal Piano nazionale nonché per diffondere nella popolazione e tra gli esercenti le professioni sanitarie la cultura della vaccinazione;

evidenziata, in proposito, l'opportunità di valutare forme di collaborazione con le regioni nello svolgimento delle campagne di informazione concernenti la tu-

tela della salute dei cittadini, come rilevato anche dal parere espresso dalla Conferenza Stato-Regioni sul provvedimento;

considerato che il successivo articolo 2, comma 4, destina al bilancio dello Stato le somme derivanti da tali sanzioni;

richiamata l'opportunità di definire le modalità di versamento delle stesse somme dalle regioni al bilancio statale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate. C. 1039-1138-1189-2580-2737-2786-2956-B approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	24
Modifica all'articolo 20 della legge 23 febbraio 1999, n. 44, concernente la rateizzazione del debito per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura. C. 4073 Vecchio (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	25
ALLEGATO (<i>Emendamenti</i>)	30

SEDE CONSULTIVA:

DL 73/2017: Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale. C. 4595 Governo, approvato dal Senato (Parere alla XII Commissione) (<i>Esame e conclusione</i>)	26
Nuove norme per la concessione della Stella al merito del lavoro. C. 3211 Gnechchi (Parere alla I Commissione) (<i>Esame e conclusione</i>)	28

SEDE REFERENTE

Martedì 25 luglio 2017. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la Giustizia Gennaro Migliore.

La seduta comincia alle 14.05.

Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate. C. 1039-1138-1189-2580-2737-2786-2956-B approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 19 luglio 2017.

Riccardo NUTI (Misto) chiede che la Commissione avvii un rapido ciclo di audizioni sul provvedimento in titolo.

Donatella FERRANTI, *presidente*, nel replicare al collega Nuti, fa presente che il provvedimento in discussione, giunto alla Camera in terza lettura complessiva, è stato già oggetto di una approfondita attività conoscitiva svoltasi presso sia la Commissione Giustizia della Camera che l'omologa Commissione del Senato. Ricorda, inoltre, che sui temi oggetto del provvedimento è stata compiuta una approfondita istruttoria anche dalla Commissione d'inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali,

che ha portato all'approvazione di una « relazione sulle prospettive di riforma del sistema di gestione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata ». Ciò premesso, si riserva di convocare l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, per valutare piuttosto l'opportunità di chiedere eventuali osservazioni scritte in relazione ad aspetti specifici del provvedimento stesso.

Giulia SARTI (M5S), associandosi alla richiesta del collega Nuti, fa presente che il testo in esame ha subito su alcuni punti rilevanti modifiche da parte dell'altro ramo del Parlamento, come ad esempio quelle sull'applicazione delle misure di prevenzione ai reati contro la pubblica amministrazione, sulle quali ritiene opportuno che la Commissione espleti un'ulteriore attività conoscitiva.

Donatella FERRANTI, *presidente*, nel prendere atto delle richieste dei colleghi del Movimento Cinque Stelle, ribadisce che le stesse saranno valutate dall'ufficio di presidenza. In ogni caso, fa presente che la Commissione procederà ad acquisire gli atti dell'indagine conoscitiva espletata presso l'altro ramo del Parlamento, anche per verificare le ragioni che hanno portato il Senato a modificare la disposizione della Camera sull'applicazione delle misure di prevenzione ad alcuni reati contro la pubblica amministrazione, prevedendo che tale estensione sia possibile purché sussista il vincolo associativo di cui all'articolo 416 del codice penale.

Davide MATTIELLO (PD), *relatore*, concorda con la presidente.

Giulia SARTI (M5S) ritiene che sia comunque necessario procedere a delle audizioni.

Donatella FERRANTI, *presidente*, ribadendo che la questione sarà sottoposta all'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, invita i gruppi a trasmettere entro la giornata di domani le indicazioni in merito alle questioni che

potrebbero essere oggetto di approfondimento, specificando i soggetti eventualmente da audire.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifica all'articolo 20 della legge 23 febbraio 1999, n. 44, concernente la rateizzazione del debito per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura.

C. 4073 Vecchio.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 22 giugno 2017.

Donatella FERRANTI, *presidente*, comunica che sono state presentate alcune proposte emendative riferite al provvedimento in titolo (*vedi allegato*).

Giulia SARTI (M5S) chiede che sia fissato un ulteriore termine per la presentazione di proposte subemendative agli emendamenti del relatore.

Andrea COLLETTI (M5S) si associa alla richiesta della collega Sarti.

Donatella FERRANTI, *presidente*, nel prendere atto della richiesta, precisa che, trattandosi di emendamenti del relatore pervenuti entro il termine già fissato, la prassi non prevede la fissazione di un termine ulteriore per la presentazione di proposte subemendative. Fa notare, inoltre, come tali emendamenti non vadano a modificare l'impianto complessivo della proposta di legge in esame, come invece era fatto da quegli emendamenti dei relatori (in alcuni casi sostitutivi di interi articoli), in relazione ai quali, in passato, sono stati fissati i termini per la presentazione di subemendamenti nonostante che si trattasse di emendamenti presentati nei termini prefissati.

Davide MATTIELLO (PD), *relatore*, rileva che i suoi emendamenti sono diretti

ad ampliare la materia oggetto della proposta di legge in discussione, recependo le osservazioni e i rilievi espressi nel corso dell'attività conoscitiva espletata dalla Commissione dal prefetto Cuttaia, Commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative antiracket ed antiusura. Per tali ragioni, non ravvisa elementi ostativi in merito all'eventuale riapertura del termine per la presentazione di proposte emendative al provvedimento in discussione.

Giulia SARTI (M5S) fa presente che l'esigenza di presentare subemendamenti agli emendamenti del relatore deriva dalla circostanza che questi emendamenti, per quanto rientranti nell'ambito della materia della proposta di legge, affrontano comunque tematiche nuove non strettamente riguardanti le disposizioni di tale proposta di legge.

Donatella FERRANTI, *presidente*, nel prendere atto che un gruppo di opposizione insiste nella richiesta di poter avere il tempo per presentare subemendamenti agli emendamenti del relatore e che non vi è l'urgenza di concludere l'esame in sede referente, considerato che la proposta di legge non è iscritta nel calendario dei lavori dell'Assemblea, ritiene di accogliere la richiesta del gruppo Movimento 5 Stelle, fissando il termine per la presentazione di ulteriori emendamenti, oltre che di subemendamenti agli emendamenti del relatore, alle ore 14 di martedì 5 settembre prossimo. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.25.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 25 luglio 2017. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la Giustizia Gennaro Migliore.

La seduta comincia alle 14.25.

DL 73/2017: Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale.

C. 4595 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla XII Commissione).

(Esame e conclusione).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Walter VERINI (PD), *relatore*, fa presente che il decreto-legge in esame, approvato con modificazioni dal Senato nella seduta del 20 luglio, si compone di 15 articoli e reca «Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale», ampliando l'elenco delle vaccinazioni obbligatorie per i minori, operando una revisione delle relative sanzioni e modificando la disciplina sugli effetti dell'inadempimento dei suddetti obblighi relativamente ai servizi educativi, alle scuole ed ai centri di formazione professionale regionale.

Con particolare riferimento ai profili di stretta competenza della Commissione giustizia, segnala che l'articolo 1 del provvedimento, sensibilmente modificato dall'altro ramo del Parlamento, stabilisce l'obbligatorietà per i minori di età compresa tra zero e 16 anni, e per tutti i minori stranieri non accompagnati, di 10 vaccinazioni, a carattere gratuito, indicate in base al Calendario vaccinale nazionale riferito a ciascuna coorte di nascita. La finalità della norma è quella di assicurare la tutela della salute pubblica e il mantenimento di adeguate condizioni di sicurezza epidemiologica in termini di profilassi e di copertura vaccinale, garantendo il conseguimento degli obiettivi prioritari del Piano Nazionale della Prevenzione Vaccinale (PNPV) 2017/2019, ed il rispetto degli obblighi assunti a livello europeo ed internazionale.

Le vaccinazioni obbligatorie sono le seguenti: anti-poliomielitica (lett. *a*)); anti-difterica (lett. *b*)); anti-tetanica (lett. *c*)); anti-epatite B (lett. *d*)); anti-pertosse (lett. *e*)); anti-Haemophilus influenzae tipo b (lett. *f*)).

Rammenta che il comma 1-*bis* prevede il predetto obbligo, per i medesimi soggetti,

per le seguenti vaccinazioni: anti-morbillo (lett. *i*); anti-rosolia (lett. *l*); anti-parotite (lett. *m*); anti-varicella (lett. *n*)).

Evidenzia che il primo periodo del comma 4, prevede che in caso di mancata osservanza dell'obbligo vaccinale di cui al medesimo articolo, i genitori esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori e i soggetti affidatari siano convocati dall'azienda sanitaria locale territorialmente competente per un colloquio al fine di fornire ulteriori informazioni sulle vaccinazioni e di sollecitarne l'effettuazione. In caso di mancata osservanza dell'obbligo di effettuare le vaccinazioni di cui all'articolo in esame viene poi comminata una sanzione amministrativa pecuniaria, da 100 a 500 euro (il testo originario del decreto prevedeva una sanzione da 500 a 7.500 euro).

Rammenta che, nel corso dell'esame al Senato, è stata soppressa la previsione che incaricava l'azienda sanitaria locale territorialmente competente di segnalare le violazioni alla procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni per gli eventuali adempimenti di competenza (quale l'eventuale presentazione del ricorso al medesimo tribunale ai fini della pronuncia della decadenza dalla responsabilità genitoriale).

Osserva che le sanzioni quindi riguardano sia le vaccinazioni già obbligatorie nella disciplina finora vigente, rispetto alla quale si verificano, dunque, un elevamento ed un'unificazione delle stesse, sia le nuove vaccinazioni obbligatorie. Tuttavia il terzo periodo del comma 4 prevede una preventiva fase di contestazione, da parte dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente, con conseguente esclusione della sanzione qualora il vaccino o la prima dose vaccinale siano somministrati nel termine indicato nell'atto di contestazione ed il ciclo sia completato nel rispetto della tempistica stabilita da parte del « decisore territoriale » nella schedula vaccinale in relazione all'età.

Ricorda che la circolare del Ministero della salute del 10 giugno 2017 stabilisce, inoltre, che la preventiva fase di contestazione sopracitata è, a sua volta, preceduta

da due atti, adottati (nei casi di accertamento dell'inadempimento dell'obbligo vaccinale) dall'azienda sanitaria locale (e rivolti ai genitori o al tutore). Essi sono costituiti da un invito scritto alla vaccinazione e (in caso di mancata adesione all'invito) da una convocazione con raccomandata A/R per un colloquio; in caso di mancata presentazione al colloquio o di esito negativo dello stesso, l'azienda sanitaria locale procede alla suddetta fase di contestazione.

Fa presente che le sanzioni in oggetto sono comminate a carico dei genitori esercenti la responsabilità genitoriale o dei tutori ovvero dei soggetti affidatari. Il quarto periodo del comma 4 fa rinvio, per l'accertamento, la contestazione e l'irrogazione delle sanzioni in esame, alle norme generali (in quanto compatibili) sulle sanzioni amministrative di cui al capo I, sezioni I e II, della L. 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni. Anche in base a tale rinvio, facendo la suddetta disciplina generale riferimento agli organi addetti al controllo sull'osservanza delle norme di settore (norme che, nel caso in esame, afferiscono al Servizio sanitario regionale), viene disposto che all'accertamento, alla contestazione ed all'irrogazione provvedono gli organi competenti secondo la disciplina regionale (o delle province autonome).

Evidenzia che l'articolo 5-bis, introdotto durante l'esame al Senato, prevede che l'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) sia un litisconsorte necessario nei procedimenti giudiziari (civili e amministrativi) relativi a controversie aventi ad oggetto domande di riconoscimento di indennizzo da vaccinazione (di cui alla L. 25 febbraio 1992, n. 210), o a ogni altra controversia intesa al riconoscimento del danno da vaccinazione, oppure a controversie aventi ad oggetto domande di autorizzazione alla somministrazione di presunti farmaci, non oggetto di sperimentazione almeno di fase 3 e da porre economicamente a carico del Servizio sanitario nazionale o di enti o strutture sanitarie pubblici. Viene poi posta una disposizione transitoria diretta a stabilire che tale previsione si applica

esclusivamente nei giudizi introdotti in primo grado a partire dal trentesimo giorno successivo a quello della pubblicazione in Gazzetta ufficiale della legge di conversione del decreto-legge.

Ciò premesso, propone di esprimere parere favorevole sul provvedimento in titolo.

Andrea COLLETTI (M5S), nel manifestare netta contrarietà sul complessivo impianto del provvedimento in discussione, evidenzia preliminarmente come non siano ravvisabili i profili di necessità ed urgenza richiesti dall'articolo 77 della Costituzione per l'emanazione dei decreti legge, in secondo luogo, richiama l'attenzione sul fatto che nel provvedimento in esame non sia minimamente affrontata la questione relativa al cosiddetto « consenso informato ». In terzo luogo, esprime rilevanti perplessità in ordine alle disposizioni di cui all'articolo 5-*bis* del provvedimento, introdotto dal Senato, che prevedono che l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) sia un litisconsorte necessario nelle cause relative a controversie che hanno ad oggetto le domande di riconoscimento di indennizzo o di risarcimento del danno da vaccinazione. A tale riguardo, in particolare, ritiene che il ruolo dell'AIFA potrebbe apparire quello di « difensore » in giudizio degli interessi delle grandi case farmaceutiche. Per tali ragioni, rileva la necessità che sia soppresso il richiamato articolo 5-*bis*.

Riccardo NUTI (Misto) si associa alle considerazioni del collega Colletti in merito all'articolo 5-*bis* del provvedimento.

Walter VERINI (PD), *relatore*, fa presente che trova comunque applicazione, laddove sia possibile, la normativa vigente sul consenso informato. Tuttavia, alla luce delle considerazioni del collega Colletti, osserva come, in effetti, all'esito di una più approfondita valutazione, il provvedimento in discussione, per evitare qualsiasi dubbio interpretativo, avrebbe potuto anche contemplare disposizioni di coordina-

mento con la disciplina in materia di consenso informato.

Donatella FERRANTI, *presidente*, concorda con il relatore. Quanto all'articolo 5 bis del provvedimento, fa notare come lo stesso, attraverso l'ampliamento della platea dei soggetti che devono essere citati in giudizio, sia diretto a introdurre disposizioni di maggiore tutela dei pazienti che abbiano riportato danni da vaccinazione.

Andrea COLLETTI (M5S) chiede al relatore se sia prevista una copertura finanziaria delle disposizioni di cui al richiamato articolo 5-*bis*.

Walter VERINI (PD), relatore, nel replicare al collega Colletti, evidenzia come la questione esuli del tutto dalle competenze della Commissione Giustizia.

Vittorio FERRARESI (M5S) preannuncia il voto contrario dei deputati del suo gruppo sulla proposta di parere favorevole del relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta del relatore.

Nuove norme per la concessione della Stella al merito del lavoro.

C. 3211 Gneccchi.

(Parere alla I Commissione).

(*Esame e conclusione*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Giuseppe GUERINI (PD), *relatore*, fa presente che la proposta di legge in discussione, come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente, modifica la disciplina per la concessione della decorazione « Stella al merito del lavoro », istituita con il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3167, e attualmente regolamentata dalla legge 5 febbraio 1992, n. 143, con l'obiettivo princi-

pale di aggiornare il quadro normativo vigente al mutato contesto socio-economico e del mondo del lavoro.

Nel soffermarsi sui soli profili strettamente attinenti alle competenze della Commissione giustizia, segnala che l'articolo 1 determina le categorie dei beneficiari dell'onorificenza, precisando rispetto alla vigente disciplina legislativa che la decorazione è concessa « esclusivamente » ai lavoratori subordinati, « con esclusione dei lavoratori autonomi », dipendenti da imprese pubbliche e private « operanti nei settori dell'industria, del commercio dei servizi e dell'agricoltura », anche se soci di imprese cooperative, da aziende o da stabilimenti dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni e degli enti pubblici, nonché ai lavoratori dipendenti da organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro e dalle associazioni legalmente riconosciute a livello nazionale.

Rammenta che l'articolo 2 disciplina i titoli, stabilendo che la decorazione è concessa ai lavoratori che si siano particolarmente distinti per singolari meriti di perizia, laboriosità e buona condotta morale e che abbiano perseguito almeno uno dei seguenti obiettivi: abbiano con invenzioni o innovazioni nel campo tecnico e produttivo migliorato l'efficienza degli strumenti, delle macchine e dei metodi di lavorazione; abbiano contribuito in modo significativo al perfezionamento delle misure di sicurezza del lavoro; si siano prodigati per avviare le nuove generazioni all'attività professionale nel rispetto del principio di legalità.

Evidenzia che l'articolo 9 riproduce i divieti attualmente stabiliti dall'articolo 10 della legge n. 143 del 1992, per cui è vietato il conferimento a lavoratori dipendenti, di onorificenze, di decorazioni o di altre distinzioni per meriti di lavoro, sotto

qualsiasi forma e denominazione, da parte di enti, associazioni o privati. Il divieto non si applica alle attestazioni rilasciate direttamente dalle aziende ai propri dipendenti. L'unica novità è rappresentata dalla sanzione amministrativa pecuniaria prevista in caso di violazione del divieto, che viene ridotta, essendo determinata in un ammontare che va da 1.000 a 5.000 euro (mentre attualmente è da euro 5.000 a euro 10.000).

Segnala che l'articolo 11 introduce la possibilità di revoca della decorazione, non contemplata dalla disciplina vigente. La revoca viene disposta con decreto del Presidente della Repubblica nei casi in cui l'insignito se ne renda indegno o subisca condanne penali definitive che comportino l'interdizione perpetua dai pubblici uffici. Coloro che sono stati condannati all'interdizione temporanea dai pubblici uffici, durante il tempo dell'interdizione non possono essere insigniti della decorazione e, se l'hanno conseguita antecedentemente, non possono fregiarsene durante il periodo dell'interdizione. Lo stesso articolo prevede altresì una specifica procedura, in base alla quale la proposta di revoca è presentata dal Ministro del lavoro ed è comunicata all'interessato affinché, entro trenta giorni dal suo ricevimento, presenti per iscritto le difese da sottoporre alla valutazione dello stesso Ministro, che esprime il proprio parere nei successivi sessanta giorni.

Ciò premesso, propone di esprimere sul provvedimento in discussione parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta del relatore.

La seduta termina alle 14.45.

ALLEGATO

Modifica all'articolo 20 della legge 23 febbraio 1999, n. 44, concernente la rateizzazione del debito per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura. C. 4073 Vecchio.

EMENDAMENTI

ART. 1.

All'articolo, premettere il seguente:

ART. 01.

1. Al comma 3 dell'articolo 13 della legge 23 febbraio 1999, n. 44, le parole: « centoventi giorni » sono sostituite dalle seguenti: « un anno ».

2. Al comma 5 dell'articolo 14 della legge 7 marzo 1996, n. 108, le parole: « sei mesi » sono sostituite dalle seguenti: « un anno ».

01. 01. Colletti, Sarti.

Al comma 1, premettere il seguente:

0.1. All'articolo 13 della legge 23 febbraio 1999, n. 44, le parole: « centoventi giorni » sono sostituite dalle seguenti: « ventiquattro mesi » e, al comma 5, dell'articolo 14, legge n. 108 del 1996, sostituire la parola: « sei » con la seguente: « ventiquattro ».

1. 6. Il Relatore.

Al comma 1, premettere il seguente:

0.1. All'articolo 14 della legge 23 febbraio 1999, n. 44, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

« 1-bis. L'intero ammontare dell'elargizione di cui al comma precedente può essere erogato, qualora dalla disponibilità

della intera somma dipenda la possibilità di riattivare in maniera efficiente l'attività imprenditoriale, dopo il decreto che dispone il rinvio a giudizio relativo all'evento delittuoso posto a base dell'istanza, nel caso in cui dall'esito delle risultanze istruttorie siano emersi fondati elementi probatori connessi al medesimo evento delittuoso ».

1. 5. Il Relatore.

Al comma 1, premettere il seguente:

0.1. Al comma 1, dell'articolo 20 della legge 23 febbraio 1999, n. 44, le parole: « dalle rispettive scadenze per la durata di trecento giorni » sono sostituite dalle seguenti: « per la durata di due anni a decorrere dal provvedimento di sospensione ».

1. 2. Colletti, Sarti.

Al comma 1, premettere il seguente:

0.1. Al comma 2, dell'articolo 20 della legge 23 febbraio 1999, n. 44, le parole: « dalle rispettive scadenze per la durata di tre anni » sono sostituite dalle seguenti: « per la durata di tre anni a decorrere dal provvedimento di proroga ».

1. 3. Colletti, Sarti.

Al comma 1, capoverso 7-quater, sostituire la parola: contratto con la seguente: accumulato.

1. 1. Colletti, Sarti.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 20 della legge 23 febbraio 1999, n. 44, le parole: « trecento giorni » sono sostituite dalle seguenti: « due anni a decorrere dal provvedimento di sospensione. Non sono dovuti interessi di mora nel frattempo eventualmente maturati ».

1. 4. Il Relatore.

Dopo l'articolo 1 è aggiunto il seguente:

« Dopo l'articolo 7 della legge 23 febbraio 1999, n. 44 è inserito il seguente:

ART. 7-bis.

(Elargizione a soggetti vittime di sfruttamento).

1. L'elargizione è altresì concessa ai soggetti, diversi da quelli indicati negli articoli 3 e 6, che sono vittime del delitto di cui all'articolo 603-bis c.p., purché abbiano denunciato il reato medesimo o abbiano comunque collaborato alle indagini.

2. L'elargizione è concessa alle medesime condizioni stabilite per l'esercente l'attività.

3. Ai fini della quantificazione dell'elargizione si tiene conto del mancato guadagno ovvero di quello derivante da lesioni personali ».

1. 020. Il Relatore.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

1. Alla legge 23 febbraio 1999, n. 44, articolo 13, comma 2, secondo periodo,

sostituire le parole: « tenuto a cura del prefetto » con le seguenti: « unico nazionale tenuto presso il Ministero dell'interno ».

1. 010. Nuti, Di Vita.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

1. Alla legge 23 febbraio 1999, n. 44, articolo 13, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

« 2-bis. Non possono far parte dell'elenco tenuto a cura del prefetto di cui al comma 2, associazioni ed organizzazioni che, al momento della domanda di iscrizione e ogni anno dal momento dell'accettazione della stessa, non abbiano presentato una informazione antimafia liberatoria di cui al Libro II del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 ».

1. 09. Nuti, Di Vita.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

1. Alla legge 23 febbraio 1999, n. 44, articolo 19, sostituire il comma 1 con il seguente:

« 1. Presso il Ministero dell'interno è istituito il Comitato di solidarietà per le vittime dell'estorsione e dell'usura. Il Comitato è presieduto dal Commissario per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura, nominato dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, anche al di fuori del personale della pubblica amministrazione, tra persone di comprovata esperienza nell'attività di contrasto al fenomeno delle estorsioni e dell'usura e di solidarietà nei confronti delle vittime, che non si siano candidati ad alcuna competizione elettorale che si svolga nel territorio nazionale nei precedenti 20 anni. Il Comitato è composto:

a) da un rappresentante del Ministero dell'interno;

b) da due rappresentanti del Ministero della giustizia;

c) da un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico;

d) da un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze;

e) da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per gli affari sociali;

f) da un rappresentante della Concessionaria di servizi assicurativi pubblici Spa (CONSAP), senza diritto di voto ».

1. 0200. Nuti, Di Vita.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

1. Alla legge 23 febbraio 1999, n. 44, articolo 19, comma 2, sopprimere le parole: « per più di una volta ».

1. 050. Nuti, Di Vita.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

1. Alla legge 23 febbraio 1999, n. 44, articolo 19, comma 1, dopo il secondo periodo, aggiungere in fine le seguenti: « , che non si siano candidati ad alcuna competizione elettorale che si svolga nel territorio nazionale nei precedenti 20 anni ».

1. 03. Nuti, Di Vita.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

1. Alla legge 23 febbraio 1999, n. 44, articolo 19, comma 1, sostituire le lettere da a) a e) con le seguenti:

« a) da un rappresentante del Ministero dell'interno;

b) da due rappresentanti del Ministero della giustizia;

c) da un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico;

d) da un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze;

e) da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per gli affari sociali;

f) da un rappresentante della Concessionaria di servizi assicurativi pubblici Spa (CONSAP), senza diritto di voto ».

1. 04. Nuti, Di Vita.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

1. Alla legge 23 febbraio 1999, n. 44, articolo 19, comma 1, sopprimere la lettera d).

1. 01. Nuti, Di Vita.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

1. Alla legge 23 febbraio 1999, n. 44, articolo 19, comma 1, sostituire la lettera d), con la seguente:

« d) da tre membri delle associazioni od organizzazioni iscritte da almeno tre anni consecutivi nell'elenco di cui all'articolo 13, comma 2, estratti a sorte in pubblica adunanza. I membri rimangono in carica per due anni e non possono ricoprire nuovamente l'incarico di membro del Comitato per i successivi 10 anni ».

1. 07. Nuti, Di Vita.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

1. Alla legge 23 febbraio 1999, n. 44, articolo 19, comma 1, lettera d), aggiungere in fine le seguenti parole: « I membri

di cui alla presente lettera devono astenersi da prendere parte all'attività del Comitato, incluse eventuali votazioni, quando sono chiamati ad esprimersi su richiedenti l'accesso al fondo di cui all'articolo 18 i quali sono, ovvero sono stati, nei 10 anni precedenti membri delle loro associazioni ovvero abbiano ricevuto supporto in sede di giudizio dalle medesime associazioni. Ogni decisione assunta in violazione di quanto previsto dal precedente periodo è da considerarsi nulla ».

1. 08. Nuti, Di Vita.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

1. Alla legge 23 febbraio 1999, n. 44, articolo 19, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

« 1-bis. In un'apposita sezione del sito *web* del Ministero dell'interno sono pub-

blicati i decreti di nomina dei componenti di cui al comma 1 lettera *d*) ».

1. 06. Nuti, Di Vita.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

1. Alla legge 23 febbraio 1999, n. 44, articolo 19, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

« 1-bis. In un'apposita sezione del sito *web* del Ministero dell'interno sono pubblicati verbali delle riunioni del Comitato di cui al comma 1 e tutti i documenti adottati dallo stesso ».

b) sopprimere il comma 5.

1. 0110. Nuti, Di Vita.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni di Enrico Giovannini, professore ordinario di Statistica presso l'Università Tor Vergata di Roma, di Maurizio Franzini, professore ordinario di Politica economica presso l'Università La Sapienza di Roma, di Mario Pianta, professore ordinario di Politica economica presso l'Università di Urbino, di Carlotta Balestra, economista dell'OCSE e di Francesco Lamperti, rappresentante del Progetto ISIGrowth, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto ministeriale recante individuazione degli indicatori di benessere equo e sostenibile (Atto n. 428)	35
---	----

SEDE CONSULTIVA:

Variazione nella composizione della Commissione	35
Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale, concernenti i delitti di frode patrimoniale in danno di soggetti vulnerabili e di circonvenzione di persona incapace. C. 4130-A (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Nulla osta – Parere su emendamenti</i>)	35
Introduzione dell'articolo 293-bis del codice penale, concernente il reato di propaganda del regime fascista e nazifascista. C. 3343-A (Parere all'Assemblea) (<i>Parere su emendamenti</i>) ...	36
Disposizioni in materia di criteri per l'esecuzione di procedure di demolizione di manufatti abusivi. C. 1994-B, approvata dal Senato, modificata dalla Camera e nuovamente modificata dal Senato (Parere alla II Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	37
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla cooperazione militare e di difesa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica gabonese, fatto a Roma il 19 maggio 2011. C. 4464 Governo, approvato dal Senato (Parere alla II Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	38
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dell'Ecuador in materia di cooperazione nel campo della difesa, fatto a Roma il 18 novembre 2009 e a Quito il 20 novembre 2009. C. 4465 Governo, approvato dal Senato (Parere alla II Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	38
DL 73/2017: Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale. C. 4595 Governo, approvato dal Senato (Parere alla XII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	39
ALLEGATO (<i>Relazione tecnica aggiornata</i>)	56
Disposizioni in materia di abolizione dei vitalizi e nuova disciplina dei trattamenti pensionistici dei membri del Parlamento e dei consiglieri regionali. C. 3225-A/R (Parere all'Assemblea) (<i>Parere su emendamenti</i>)	47
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/87/Euratom che modifica la direttiva 2009/71/Euratom che istituisce un quadro comunitario per la sicurezza nucleare degli impianti nucleari. Atto n. 424 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	51

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento concernente i criteri di riparto tra i soggetti beneficiari e le procedure di erogazione delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione in favore delle emittenti televisive e radiofoniche locali. Atto n. 429 (Rilievi alle Commissioni VII e IX) (*Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio*) 54

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia di abolizione dei vitalizi e nuova disciplina dei trattamenti pensionistici dei membri del Parlamento e dei consiglieri regionali. C. 3225 e abb.-A/R (Parere all'Assemblea) (*Parere su emendamenti*) 54

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 25 luglio 2017.

Audizioni di Enrico Giovannini, professore ordinario di Statistica presso l'Università Tor Vergata di Roma, di Maurizio Franzini, professore ordinario di Politica economica presso l'Università La Sapienza di Roma, di Mario Pianta, professore ordinario di Politica economica presso l'Università di Urbino, di Carlotta Balestra, economista dell'OCSE e di Francesco Lamperti, rappresentante del Progetto ISI-Growth, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto ministeriale recante individuazione degli indicatori di benessere equo e sostenibile (Atto n. 428).

Le audizioni informali si sono svolte dalle 11.15 alle 13.45.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 25 luglio 2017. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene la sottosegretaria per l'economia e le finanze Paola De Micheli.

La seduta comincia alle 14.30.

Variazione nella composizione della Commissione.

Francesco BOCCIA, *presidente*, comunica che entrano a far parte della Commissione l'onorevole Enrico COSTA e l'onorevole Giovanni MONCHIERO, cui porge i migliori auguri di buon lavoro. Comunica, altresì, che cessa di far parte della Commissione l'onorevole Raffaello

VIGNALI, che ringrazia per il lavoro svolto.

Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale, concernenti i delitti di frode patrimoniale in danno di soggetti vulnerabili e di circonvensione di persona incapace.

C. 4130-A.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione — Nulla osta — Parere su emendamenti).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Ernesto PREZIOSI (PD), *relatore*, avverte che il provvedimento in titolo, di iniziativa parlamentare e non corredato di relazione tecnica, in prima lettura alla Camera, si compone di 5 articoli.

Segnala in particolare che l'articolo 1 introduce nel codice penale l'articolo 643-bis, che tipizza il nuovo delitto di frode patrimoniale in danno di soggetti vulnerabili, consistente nella condotta di chiunque, con mezzi fraudolenti, induca una persona che versi in situazioni di vulnerabilità psicofisica, in ragione dell'età avanzata, a dare o promettere indebitamente a sé o ad altri denaro, beni o altra utilità, fissandone la relativa pena nella reclusione da 2 a 6 anni e nella multa da 400 a 3.000 euro e prevedendo talune specifiche aggravanti.

L'articolo 2 introduce nel codice penale l'articolo 643-ter, con l'obiettivo di limitare i casi di applicazione della sospensione condizionale della pena ai condannati per circonvensione di incapaci e frode in

danno di soggetti vulnerabili, di cui rispettivamente agli articoli 643 e 643-bis del codice penale.

L'articolo 3 prevede che, in relazione al nuovo reato di frode in danno di soggetti vulnerabili, possa applicarsi la misura della custodia cautelare in carcere anche se il giudice ritiene che, all'esito del giudizio, la pena detentiva irrogata non sarà superiore a tre anni.

L'articolo 4 prevede invece l'arresto obbligatorio in flagranza dei delitti di circonvenzione di incapace e di frode in danno di soggetti vulnerabili.

L'articolo 5, infine, innalza la pena stabilita per il delitto di circonvenzione di persone incapaci, prevedendo la reclusione da 2 a 7 anni e la multa da 1.302 a 3.500 euro.

Poiché il testo, come modificato nel corso dell'esame in sede referente, non appare presentare profili problematici dal punto di vista finanziario, in ragione del carattere ordinamentale delle disposizioni da esso recate, propone di esprimere sul medesimo un parere di nulla osta.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ernesto PREZIOSI (PD), *relatore*, comunica che, in data odierna, l'Assemblea ha trasmesso il fascicolo n. 1 degli emendamenti. In proposito, giacché le proposte emendative in esso contenute non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario, propone di esprimere sulle stesse un parere di nulla osta.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Introduzione dell'articolo 293-bis del codice penale, concernente il reato di propaganda del regime fascista e nazifascista.

C. 3343-A.

(Parere all'Assemblea).

(*Parere su emendamenti*).

La Commissione inizia l'esame degli emendamenti riferiti al provvedimento in oggetto.

Francesco BOCCIA, *presidente*, in sostituzione della relatrice, comunica che l'Assemblea, in data 20 luglio 2017, ha trasmesso il fascicolo n. 5 degli emendamenti che, rispetto alle proposte emendative contenute nel fascicolo n. 4, su cui la Commissione bilancio ha già espresso un parere di nulla osta, contiene le ulteriori proposte emendative Sisto 1.1 e Fabrizio Di Stefano 1.41.

Al riguardo rileva che l'emendamento Fabrizio Di Stefano 1.41 prevede tra l'altro che, al fine di individuare i monumenti presenti sul territorio nazionale che richiamano regimi totalitari e che possono offendere la suscettibilità dei passanti, sia istituito un Comitato parlamentare presieduto dal Presidente della Camera dei deputati. La proposta emendativa prevede inoltre che per i monumenti individuati in tal modo dal Comitato è disposta la demolizione. Al riguardo reputa opportuno acquisire l'avviso del Governo sugli eventuali effetti finanziari negativi derivanti dalla proposta emendativa.

Fa presente inoltre che l'emendamento Sisto 1.1 non presenta profili problematici dal punto di vista finanziario.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI esprime parere contrario sull'emendamento Fabrizio Di Stefano 1.41, in quanto suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura, ed esprime nulla osta sull'emendamento Sisto 1.1.

Francesco BOCCIA, *presidente*, in sostituzione della relatrice, preso atto dei chia-

rimenti forniti dal Governo, propone di esprimere parere contrario sull'emendamento 1.41, in quanto suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura e di esprimere nulla osta sulle restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 5 e non comprese nel fascicolo n. 4.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Disposizioni in materia di criteri per l'esecuzione di procedure di demolizione di manufatti abusivi.

C. 1994-B, approvata dal Senato, modificata dalla Camera e nuovamente modificata dal Senato.

(Parere alla II Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 18 luglio 2017.

Francesco BOCCIA, *presidente*, ricorda che nella seduta dello scorso 18 luglio la rappresentante del Governo si era riservata di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI chiarisce che agli oneri derivanti dalla costituzione della Banca di dati nazionale sull'abusivismo edilizio di cui all'articolo 4, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2017, trattandosi di spesa di investimento, si provvederà mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di conto capitale, relativo al bilancio 2017-2019, di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze.

Per quanto concerne invece gli oneri di funzionamento della medesima Banca di dati nazionale, evidenzia che ad essi si provvederà, a decorrere dall'anno 2018,

nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in conformità a quanto previsto dalla clausola di invarianza di cui al comma 7 del predetto articolo 4.

Dario PARRINI (PD), *relatore*, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il progetto di legge C. 1994-B, recante Disposizioni in materia di criteri per l'esecuzione di procedure di demolizione di manufatti abusivi, approvato dal Senato, modificato dalla Camera e nuovamente modificato dal Senato;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

agli oneri derivanti dalla costituzione della Banca di dati nazionale sull'abusivismo edilizio di cui all'articolo 4, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2017, trattandosi di spesa di investimento, si provvederà mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di conto capitale, relativo al bilancio 2017-2019, di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze;

per quanto concerne invece gli oneri di funzionamento della medesima Banca di dati nazionale, ad essi si provvederà, a decorrere dall'anno 2018, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in conformità a quanto previsto dalla clausola di invarianza di cui al comma 7 del predetto articolo 4,

esprime

PARERE FAVOREVOLE ».

La sottosegretaria Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla cooperazione militare e di difesa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica gabonese, fatto a Roma il 19 maggio 2011.

C. 4464 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla II Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 19 luglio 2017.

Francesco BOCCIA, *presidente*, ricorda che nella seduta del 19 luglio 2017 la rappresentante del Governo si era riservata di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI evidenzia che il primo incontro periodico con il Paese controparte si terrà in Gabon nel corso dell'anno 2017.

Segnala poi che le riunioni che si terranno in Italia non determineranno oneri aggiuntivi, giacché saranno tenute presso le strutture del Ministero della difesa e ad esse prenderà parte personale del predetto Ministero che svolge abitualmente attività di cooperazione internazionale nelle varie materie oggetto di riunione.

Conclude sottolineando che qualunque costo associato alla partecipazione alle citate riunioni di personale della controparte rimarrà a carico della controparte stessa.

Giampiero GIULIETTI (PD), *relatore*, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il progetto di legge C. 4464 Governo, approvato dal Senato, recante Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla cooperazione militare e di difesa tra il

Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica gabonese, fatto a Roma il 19 maggio 2011;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

il primo incontro periodico con il Paese controparte si terrà in Gabon nel corso dell'anno 2017;

le riunioni che si terranno in Italia non determineranno oneri aggiuntivi, giacché saranno tenute presso le strutture del Ministero della difesa e ad esse prenderà parte personale del predetto Ministero che svolge abitualmente attività di cooperazione internazionale nelle varie materie oggetto di riunione;

qualunque costo associato alla partecipazione alle citate riunioni di personale della controparte rimarrà a carico della controparte stessa;

nel presupposto che, pur in mancanza di un'espressa previsione al riguardo, il Ministro dell'economia e delle finanze si intenda autorizzato ad appor- tare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio;

esprime

PARERE FAVOREVOLE ».

La sottosegretaria Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dell'Ecuador in materia di cooperazione nel campo della difesa, fatto a Roma il 18 novembre 2009 e a Quito il 20 novembre 2009.

C. 4465 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla II Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 19 luglio 2017.

Francesco BOCCIA, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta del 19 luglio 2017 la rappresentante del Governo si era riservata di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI chiarisce che il primo incontro periodico con il Paese controparte si terrà in Ecuador nel corso dell'anno 2017.

Fa quindi presente che le riunioni che si terranno in Italia non determineranno oneri aggiuntivi, giacché saranno tenute presso le strutture del Ministero della difesa e ad esse prenderà parte personale del predetto Ministero che svolge abitualmente attività di cooperazione internazionale nelle varie materie oggetto di riunione.

Assicura infine che qualunque costo associato alla partecipazione alle citate riunioni di personale della controparte rimarrà a carico della controparte stessa.

Giampiero GIULIETTI (PD), *relatore*, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il progetto di legge C. 4465 Governo, approvato dal Senato, recante Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dell'Ecuador in materia di cooperazione nel campo della difesa, fatto a Roma il 18 novembre 2009 e a Quito il 20 novembre 2009;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

il primo incontro periodico con il Paese controparte si terrà in Ecuador nel corso dell'anno 2017;

le riunioni che si terranno in Italia non determineranno oneri aggiuntivi, giacché saranno tenute presso le strutture del Ministero della difesa e ad esse prenderà parte personale del predetto Ministero che svolge abitualmente attività di cooperazione internazionale nelle varie materie oggetto di riunione;

qualunque costo associato alla partecipazione alle citate riunioni di personale della controparte rimarrà a carico della controparte stessa;

nel presupposto che, pur in mancanza di un'espressa previsione al riguardo, il Ministro dell'economia e delle finanze si intenda autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio;

esprime

PARERE FAVOREVOLE ».

La sottosegretaria Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

DL 73/2017: Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale.

C. 4595 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla XII Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Francesco BOCCIA, *presidente*, in sostituzione della relatrice, fa presente che il disegno di legge, già approvato dal Senato e corredato di relazione tecnica, dispone la conversione del decreto-legge n. 73 del 7 giugno 2017, recante disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, rilevando che al momento non risulta pervenuta la relazione tecnica riferita al testo approvato dal Senato.

Passando all'esame delle norme considerate dalla documentazione tecnica, nonché delle altre disposizioni che presentano profili di carattere finanziario, segnala quanto segue.

Circa l'articolo 1, commi da 1 a 3, recante disposizioni in materia di vaccini, nel prendere atto delle indicazioni contenute nella relazione tecnica riferita al

testo originario del provvedimento e del complesso delle valutazioni e delle informazioni rese dal Governo nel corso dell'esame presso il Senato, ai fini di una verifica della non onerosità delle disposizioni, asserita dalla relazione tecnica riferita al testo originario del decreto-legge e dall'ulteriore documentazione tecnica consegnata nel corso dell'esame presso il Senato, ritiene opportuno acquisire chiarimenti dal Governo in merito ai profili di seguito evidenziati:

per quanto attiene ai vaccini già somministrati gratuitamente in base alla normativa previgente al decreto-legge in esame e resi obbligatori dal provvedimento in esame, le relazioni tecniche presentate assumono l'invarianza finanziaria della previsione di obbligatorietà sulla base delle risorse già stanziare nell'ambito del Servizio sanitario nazionale – SSN (con l'unica eccezione del vaccino anti-varicella, per il quale la relazione tecnica fornisce una nuova stima delle relative esigenze finanziarie). Peraltro, ai fini di una conferma della neutralità delle disposizioni, andrebbe verificato se le risorse già stanziare e riferite ai vigenti LEA siano compatibili con l'obiettivo di copertura vaccinale al 95 per cento richiamato dalla relazione tecnica per i vaccini obbligatori;

per quanto riguarda i minori stranieri non accompagnati, la relazione tecnica riferita al testo originario considera tale categoria già inclusa nell'ambito applicativo del decreto-legge, senza peraltro precisare se tale inclusione riguardi esclusivamente i soggetti fino a sedici anni di età. Poiché il testo approvato dal Senato esplicita il riferimento ai minori stranieri non accompagnati, ma senza limitazioni di carattere anagrafico, andrebbe verificato se le stime della relazione tecnica incorporino l'intera categoria in questione, evidenziando, in caso contrario, gli eventuali effetti finanziari derivanti dalle modifiche approvate dal Senato.

In merito all'articolo 1, comma 3-bis, riguardante la relazione annuale sui risultati del sistema di farmacovigilanza,

ritiene che andrebbero acquisiti chiarimenti in merito agli effetti finanziari dell'integrazione con esperti della Commissione tecnico-scientifica dell'AIFA, tenuto conto che la norma non esclude espressamente la corresponsione di emolumenti e rimborsi spese.

Ritiene che andrebbe inoltre acquisita conferma che anche l'Istituto superiore di sanità possa far fronte ai compiti indicati con le risorse già ad esso assegnate in base alla vigente normativa.

Riguardo all'articolo 1, commi da 4 a 6, recante disposizioni applicabili in caso di mancata osservanza dell'obbligo vaccinale, tenuto conto che le modifiche approvate dal Senato prevedono nuovi adempimenti a carico delle ASL, ritiene che andrebbero acquisiti elementi di valutazione idonei a verificare se le medesime strutture possano adempiere agli obblighi previsti sulla base delle risorse esistenti. Formula analoghe considerazioni in ordine all'AIFA, in ragione dei compiti ad essa affidati.

In ordine all'articolo 2, concernente iniziative di comunicazione e informazione sulle vaccinazioni, per quanto attiene alle iniziative informative, ritiene che andrebbe verificato se l'ampliamento delle finalità di tali iniziative, previsto dalle modifiche approvate dal Senato, sia compatibile con il limite di spesa costituito dalle risorse già disponibili per tali attività in base alla vigente normativa.

Con riferimento all'articolo 3, riguardante gli adempimenti vaccinali in ambito scolastico, tenuto conto del complesso degli adempimenti posti a carico delle strutture scolastiche, evidenzia la necessità di acquisire dal Governo dati ed elementi di valutazione al fine di verificare l'impatto organizzativo e logistico delle disposizioni ed i conseguenti riflessi di carattere finanziario.

In relazione all'articolo 3-bis, recante misure di semplificazione per gli adempimenti vaccinali in ambito scolastico a decorrere dall'anno 2019, richiama le considerazioni già svolte con riferimento ai precedenti articoli riguardo alla necessità di acquisire elementi di valutazione sul possibile impatto organizzativo e sui con-

nessi riflessi di carattere finanziario, derivanti dal complesso delle attività previste a carico delle strutture scolastiche. Ciò anche con riguardo alla strumentazione necessaria per l'acquisizione, la conservazione e la trasmissione dei dati. Reputa necessari analoghi elementi con riferimento agli obblighi posti a carico delle ASL.

A proposito dell'articolo 4, riguardante ulteriori adempimenti delle istituzioni scolastiche ed educative, non ha osservazioni da formulare, tenuto conto dell'espresso rinvio, contenuto nella norma, alle vigenti disposizioni relative al numero ed ai limiti per la formazione delle classi.

Circa l'articolo 4-*bis*, concernente l'Anagrafe nazionale vaccini, non ha osservazioni da formulare per i profili di quantificazione, alla luce dei chiarimenti forniti dalla relazione tecnica.

In merito ai profili di copertura finanziaria, osserva che, in base alle disposizioni di cui ai commi 3 e 4, alla copertura degli oneri derivanti dalla istituzione dell'Anagrafe nazionale vaccini presso il Ministero della salute – quantificati in 300 mila euro per l'anno 2018 e in 10 mila euro a decorrere dall'anno 2019 – si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge n. 81 del 2004. In proposito, fa presente che tale ultima disposizione ha istituito presso il predetto Ministero il Centro nazionale per la prevenzione e il controllo delle malattie, all'uopo prevedendo un apposito stanziamento di bilancio che, per gli anni 2017 e 2018, risulta rispettivamente pari a circa 9,9 milioni di euro e a circa 7,2 milioni di euro (capitolo 4393 dello stato di previsione del Ministero della salute). In merito ai profili di copertura finanziaria non ha osservazioni da formulare nel presupposto, sul quale giudica opportuno acquisire una conferma da parte del Governo, che l'utilizzo delle risorse ivi previste non sia comunque suscettibile di pregiudicare la realizzazione delle finalità cui risulta destinata l'autorizzazione di spesa in parola, ciò tanto più in considerazione del fatto che

quest'ultima è volta ad assicurare non solo lo svolgimento delle attività del citato Centro nazionale bensì anche il funzionamento dello stesso, comprese le spese per il personale, che rivestono natura di onere inderogabile.

Sul piano meramente formale osserva inoltre, da un lato, che la « quantificazione » degli oneri di cui al comma 3 dell'articolo in commento dovrebbe correttamente interpretarsi – a prescindere dal tenore letterale della citata espressione – nel senso della introduzione di uno specifico limite massimo di spesa, dall'altro, che l'onere previsto a regime con decorrenza dal 2019 rivesta carattere annuale.

Con riferimento invece alla clausola di neutralità finanziaria di cui al successivo comma 4, non ha osservazioni da formulare nel presupposto, sul quale reputa opportuno acquisire la conferma del Governo, che l'invarianza ivi prevista è da intendersi riferita alle risorse « umane, finanziarie e strumentali » disponibili a legislazione vigente.

In merito all'articolo 4-*ter*, concernente l'Unità di crisi, non ha osservazioni da formulare nel presupposto – sul quale ritiene opportuna una conferma – che l'integrazione dell'unità di crisi possa effettivamente essere realizzata senza nuovi oneri, come espressamente previsto dalla norma, e senza corresponsione ai suoi componenti di compensi o altri emolumenti.

In merito ai profili di copertura finanziaria, riguardo all'integrazione della composizione dell'Unità di crisi permanente di cui al decreto del Ministro della salute 27 marzo 2015, non ha osservazioni da formulare nel presupposto, sul quale considera necessaria una conferma da parte del Governo, che la gratuità della partecipazione alla medesima Unità di crisi non comporta la corresponsione di eventuali rimborsi spese, oltre che di « gettoni, compensi o altri emolumenti, comunque denominati », come attualmente previsto dal testo.

Con riferimento all'articolo 5, recante disposizioni transitorie, con riferimento al

comma 1, richiama le considerazioni già svolte con riferimento agli articoli 3 e 3-bis, in merito all'impatto sulle strutture scolastiche degli adempimenti previsti dal testo.

Riguardo al comma 1-bis, ritiene che andrebbe acquisita la valutazione del Governo in merito all'effettiva possibilità di dare attuazione alle disposizioni ad invarianza di oneri.

Con riferimento all'articolo 5-bis, riguardante le controversie in materia di riconoscimento del danno da vaccino e somministrazione di farmaci, non ha osservazioni da formulare, alla luce dei chiarimenti forniti dalla relazione tecnica presentata al Senato.

In merito all'articolo 5-ter, concernente il contingente di personale in posizione di comando, prende atto degli elementi di quantificazione forniti dalla relazione tecnica, riferiti al comando di 20 unità. Considerato peraltro che tale misura riguarda personale del comparto ministeri da assegnare ad altri uffici ministeriali, osserva che la stessa non sembrerebbe suscettibile determinare effetti di saldi. In proposito ritiene che andrebbe comunque acquisita la valutazione del Governo.

Segnala inoltre che la relazione tecnica allegata all'emendamento introduttivo dell'articolo in esame fa riferimento alla circostanza che l'aumento del numero delle vaccinazioni obbligatorie recato dal decreto-legge in esame possa comportare presumibilmente un incremento di pretese indennitarie e risarcitorie. Nel rinviare in proposito alle considerazioni svolte anche con riferimento al successivo articolo 5-quater, ritiene che andrebbe verificato se le risorse già stanziare in bilancio per tali finalità possano considerarsi sufficienti anche in relazione all'ipotesi di incremento delle predette pretese, menzionata dalla relazione tecnica.

In merito ai profili di copertura finanziaria, osserva che il comma 2 provvede alla copertura degli oneri derivanti dall'autorizzazione concessa al Ministero della salute ad avvalersi di un contingente fino a 20 unità di personale in posizione di comando – pari a 359.000 euro per

l'anno 2017 e a 1.076.000 euro per l'anno 2018 – mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 361, della legge n. 244 del 2007. In proposito, segnala che tale ultima disposizione ha stanziato le risorse occorrenti alla stipula di transazioni con soggetti talassemici, affetti da altre emoglobinopatie o da anemie ereditarie, emofilici ed emotrasfusi occasionali danneggiati da trasfusione con sangue infetto o da somministrazione di emoderivati infetti e con soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie che hanno instaurato azioni di risarcimento danni tuttora pendenti. Segnala, altresì, che le citate risorse risultano iscritte sul capitolo n. 2401 dello stato di previsione del Ministero della salute che, in base al vigente bilancio 2017-2019, reca uno stanziamento pari a circa 144 milioni di euro per ciascun anno del predetto triennio. Ciò posto, non ha pertanto osservazioni da formulare in merito ai profili di copertura finanziaria nel presupposto, sul quale reputa comunque opportuno acquisire una conferma da parte del Governo, che l'utilizzo delle risorse ivi previste non sia comunque suscettibile di pregiudicare il rispetto di impegni giuridicamente vincolanti eventualmente già assunti a valere sulle risorse stanziare sul citato capitolo di spesa.

In relazione all'articolo 5-quater, riguardante gli indennizzi in favore dei soggetti danneggiati da complicanze irreversibili da vaccinazioni, ritiene che andrebbe precisata l'effettiva portata applicativa della norma, che appare suscettibile di estendere l'ambito di applicazione della legge n. 210 del 1992.

In particolare, andrebbe in primo luogo verificato se la norma, facendo riferimento a lesioni o infermità dalle quali « sia derivata » una menomazione, sia idonea a determinare effetti retroattivi potenzialmente onerosi, estendendo gli indennizzi di cui alla legge n. 210 del 1992 anche ai soggetti che – in conseguenza di vaccinazioni indicate all'articolo 1 del provvedimento in esame – abbiano già riportato lesioni o infermità, non indennizzabili in base alla normativa attualmente in vigore.

Inoltre, anche per quanto attiene alle lesioni e alle infermità non ancora verificatesi, la norma, richiamando indistintamente le « vaccinazioni indicate nell'articolo 1 », appare suscettibile di estendere l'ambito applicativo della legge n. 210 del 1992 sia alle vaccinazioni prima facoltative e ora considerate obbligatorie (ai sensi dei commi 1 e 1-bis dell'articolo 1 del decreto-legge in esame), sia alle vaccinazioni da erogare gratuitamente, ma non obbligatorie (ai sensi del comma 1-*quater* dello stesso articolo 1).

Tenuto conto che non sono stanziati ulteriori risorse per gli indennizzi previsti dalla legge n. 210 del 1992, ritiene necessario acquisire la valutazione del Governo in merito ai possibili effetti onerosi derivanti dall'articolo in esame.

A proposito dell'articolo 7, recante disposizioni finanziarie, non ha osservazioni da formulare in relazione ai profili di quantificazione.

In merito ai profili di copertura finanziaria, rileva che la norma prevede, al comma 1, che agli oneri derivanti dall'articolo 2, comma 3, pari ad euro 200.000 per l'anno 2017, si provveda mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 della legge 18 dicembre 1997, n. 440. Il successivo comma 2 stabilisce che, ad eccezione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 3, dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il comma 3, infine, autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Al riguardo, osserva che l'articolo in commento provvede alla copertura degli oneri pari a 200.000 euro per l'anno 2017 – derivanti dalle specifiche iniziative di formazione del personale docente ed educativo nonché di educazione degli studenti sui temi della prevenzione sanitaria e in particolare delle vaccinazioni, avviate per l'anno scolastico 2017/2018 a cura dei Ministeri della salute e dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ai sensi dell'articolo 2, commi 2 e 3, del presente

provvedimento – mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 della legge 18 dicembre 1997, n. 440.

In proposito, segnala che tale ultima disposizione ha istituito il Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi, le cui risorse sono poi confluite, ai sensi dell'articolo 7, comma 7, lettera a), del decreto-legge n. 95 del 2012, nel Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, che reca stanziamenti assai cospicui allocati su una pluralità di capitoli di spesa. Ciò posto, non ha osservazioni da formulare in merito ai profili di copertura finanziaria nel presupposto, sul quale ritiene comunque opportuno acquisire una conferma da parte del Governo, che l'utilizzo delle risorse ivi previste non sia comunque suscettibile di compromettere la realizzazione di interventi eventualmente già programmati a valere sugli stanziamenti di bilancio del citato Fondo.

Rammenta peraltro che all'attuazione delle predette iniziative di formazione concorreranno altresì, ai sensi del comma 4 dell'articolo 2 del presente provvedimento, i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 1, comma 4, del provvedimento in esame, che – previo versamento ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato – saranno successivamente riassegnati a ciascuno degli stati di previsione del Ministero della salute e del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in una misura rispettivamente pari al cinquanta per cento degli importi acquisiti.

Rileva infine che, per effetto delle modifiche introdotte dal Senato, la clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 7, comma 2, al di là della sua formulazione letterale, deve intendersi riferita a tutte le disposizioni del provvedimento ad esclusione di quelle onerose, ossia non solo dell'articolo 2, comma 3 (oneri per iniziative di formazione), ma anche degli articoli 4-bis, comma 3 (oneri per l'istituzione e il funzionamento dell'anagrafe nazionale

vaccini), e 5-ter, comma 2 (oneri per l'assunzione di personale presso il Ministero della salute).

Circa l'articolo 7-bis, recante una clausola di salvaguardia, non ha osservazioni da formulare per i profili di quantificazione.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI deposita agli atti della Commissione la relazione tecnica aggiornata sul testo approvato dal Senato, ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009 (vedi allegato).

Francesco CARIELLO (M5S) chiede al Presidente di sospendere la seduta per consentire ai Commissari di esaminare nel dettaglio la documentazione depositata dalla rappresentante del Governo.

Francesco BOCCIA, *presidente*, ricorda che il testo della relazione tecnica in oggetto è stato già inviato in tarda mattinata ai componenti della Commissione tramite posta elettronica.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI, per agevolare la valutazione di quanto riportato nella relazione tecnica depositata, si sofferma sugli aspetti emersi nell'intervento testé svolto dal relatore.

Assicura quindi che le risorse stanziare e riferite ai vigenti LEA risultano compatibili con l'obiettivo di copertura vaccinale al 95 per cento richiamato dalla relazione tecnica anche per quanto attiene ai vaccini già somministrati gratuitamente in base alla normativa previgente e resi obbligatori dal provvedimento in esame.

Chiarisce che il richiamo ai minori stranieri non accompagnati contenuto nell'articolo 1, commi 1 e 1-bis, deve intendersi riferito a tutti i minori non accompagnati di età compresa tra zero e sedici anni, in coerenza con quanto previsto per gli altri minori.

Evidenzia quindi che l'integrazione con esperti della Commissione tecnico-scientifica dell'AIFA, prevista dall'articolo 1, comma 3-bis, non determinerà nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pub-

blica, posto che all'eventuale corrispondenza di compensi e rimborsi spese l'AIFA provvederà nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Analoghe considerazioni valgono per gli adempimenti posti a carico delle ASL e dell'AIFA, ai sensi dei commi da 4 a 6 dell'articolo 1, recanti disposizioni applicabili in caso di mancata osservanza dell'obbligo vaccinale, che saranno svolti nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Fa presente che le iniziative di comunicazione e informazione sulle vaccinazioni di cui all'articolo 2, comma 1, come modificato nel corso dell'esame presso il Senato, non sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, anche in considerazione della apposita clausola di invarianza di cui al medesimo comma 1, e che le disposizioni di cui agli articoli 3 e 3-bis, recanti rispettivamente adempimenti vaccinali in ambito scolastico e misure di semplificazione per gli adempimenti vaccinali in ambito scolastico a decorrere dall'anno 2019, non sono suscettibili di determinare conseguenze di carattere finanziario, anche tenendo conto delle modifiche apportate nel corso dell'esame presso il Senato.

Assicura che l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 81 del 2004, utilizzata a copertura degli oneri derivanti dalla istituzione dell'Anagrafe nazionale vaccini e quantificati, dall'articolo 4-bis, comma 3, in termini di limite massimo di spesa, reca le occorrenti disponibilità e la sua riduzione non è comunque suscettibile di pregiudicare la realizzazione delle finalità previste a legislazione vigente a valere sulle risorse medesime. Osserva inoltre che il citato articolo 4-bis sarà attuato dal Ministero della salute nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali già disponibili a legislazione vigente, salvo quanto previsto ai sensi del comma 3 del medesimo articolo.

Evidenzia che l'integrazione della composizione dell'Unità di crisi permanente di cui al decreto del Ministro della salute 27 marzo 2015, prevista ai sensi dell'articolo 4-ter, comma 1, del presente provvedi-

mento, non determinerà nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, posto che la partecipazione alla medesima avrà luogo a titolo gratuito e non comporterà la corresponsione di gettoni, compensi o altri emolumenti comunque denominati e che, comunque, al funzionamento della predetta Unità di crisi si provvederà nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Segnala che le disposizioni transitorie di cui all'articolo 5, come modificato nel corso dell'esame presso il Senato, non sono suscettibili di determinare conseguenze di carattere finanziario, anche in riferimento agli adempimenti ivi previsti a carico delle strutture scolastiche.

Conferma poi che l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 361, della legge n. 244 del 2007, utilizzata a copertura degli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 5-ter, comma 1, che autorizza il Ministero della salute ad avvalersi di un contingente fino a 20 unità di personale al fine di definire le procedure di ristoro dei soggetti danneggiati da trasfusione, da emoderivati infetti o da vaccinazioni obbligatorie, reca le occorrenti disponibilità e la sua riduzione non è comunque suscettibile di pregiudicare il rispetto di impegni vincolanti eventualmente già assunti a valere sulle risorse medesime.

Sottolinea quindi che l'articolo 5-*quater*, in materia di indennizzi a favore dei soggetti danneggiati da complicanze irreversibili da vaccinazioni, contiene una disposizione meramente ricognitiva dei soggetti ai quali si applica la legge n. 210 del 1992 e, come tale, non innova rispetto a quanto già previsto a legislazione vigente.

Chiarisce inoltre che l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 della legge n. 440 del 1997, utilizzata a copertura degli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 2, comma 3, concernente lo svolgimento di iniziative di formazione del personale docente ed educativo nonché di educazione degli alunni e degli studenti sui temi della prevenzione sanitaria e delle vaccinazioni, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 7, comma 1, reca le occorrenti disponibilità

e la sua riduzione non è comunque suscettibile di pregiudicare la realizzazione degli interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse medesime.

Evidenzia infine che la clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 7, comma 2, per effetto delle modifiche introdotte nel corso dell'esame presso il Senato, deve intendersi riferita – a prescindere dal tenore letterale della medesima – a tutte le disposizioni del provvedimento ad esclusione di quelle onerose, ossia non solo all'articolo 2, comma 3, bensì anche agli articoli 4-*bis*, comma 3, e 5-*ter*, comma 2.

Francesco BOCCIA, *presidente*, in sostituzione della relatrice, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il progetto di legge C. 4595 Governo, approvato dal Senato, di conversione in legge del decreto-legge n. 73 del 2017, recante Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo e della relazione tecnica trasmessa ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009, da cui si evince che:

le risorse stanziata e riferite ai vigenti LEA risultano compatibili con l'obiettivo di copertura vaccinale al 95 per cento richiamato dalla relazione tecnica anche per quanto attiene ai vaccini già somministrati gratuitamente in base alla normativa previgente e resi obbligatori dal provvedimento in esame;

il richiamo ai minori stranieri non accompagnati contenuto nell'articolo 1, commi 1 e 1-*bis*, deve intendersi riferito a tutti i minori non accompagnati di età compresa tra zero e sedici anni, in coerenza con quanto previsto per gli altri minori;

l'integrazione con esperti della Commissione tecnico-scientifica dell'AIFA, prevista dall'articolo 1, comma 3-*bis*, non

determinerà nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, posto che all'eventuale corresponsione di compensi e rimborsi spese l'AIFA provvederà nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente;

gli adempimenti posti a carico delle ASL e dell'AIFA, ai sensi dei commi da 4 a 6 dell'articolo 1, recanti disposizioni applicabili in caso di mancata osservanza dell'obbligo vaccinale, saranno svolti nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente;

le iniziative di comunicazione e informazione sulle vaccinazioni di cui all'articolo 2, comma 1, come modificato nel corso dell'esame presso il Senato, non sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, anche in considerazione della apposita clausola di invarianza di cui al medesimo comma 1;

le disposizioni di cui agli articoli 3 e 3-*bis*, recanti rispettivamente adempimenti vaccinali in ambito scolastico e misure di semplificazione per gli adempimenti vaccinali in ambito scolastico a decorrere dall'anno 2019, non sono suscettibili di determinare conseguenze di carattere finanziario, anche tenendo conto delle modifiche apportate nel corso dell'esame presso il Senato;

l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge n. 81 del 2004, utilizzata a copertura degli oneri derivanti dalla istituzione dell'Anagrafe nazionale vaccini e quantificati, dall'articolo 4-*bis*, comma 3, in termini di limite massimo di spesa, reca le occorrenti disponibilità e la sua riduzione non è comunque suscettibile di pregiudicare la realizzazione delle finalità previste a legislazione vigente a valere sulle risorse medesime;

il citato articolo 4-*bis* sarà attuato dal Ministero della salute nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali già disponibili a legislazione vigente, salvo quanto previsto ai sensi del comma 3 del medesimo articolo;

l'integrazione della composizione dell'Unità di crisi permanente di cui al decreto del Ministro della salute 27 marzo 2015, prevista ai sensi dell'articolo 4-*ter*, comma 1, del presente provvedimento, non determinerà nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, posto che la partecipazione alla medesima avrà luogo a titolo gratuito e non comporterà la corresponsione di gettoni, compensi o altri emolumenti comunque denominati e che, comunque, al funzionamento della predetta Unità di crisi si provvederà nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente;

le disposizioni transitorie di cui all'articolo 5, come modificato nel corso dell'esame presso il Senato, non sono suscettibili di determinare conseguenze di carattere finanziario, anche in riferimento agli adempimenti ivi previsti a carico delle strutture scolastiche;

l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 361, della legge n. 244 del 2007, utilizzata a copertura degli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 5-*ter*, comma 1, che autorizza il Ministero della salute ad avvalersi di un contingente fino a 20 unità di personale al fine di definire le procedure di ristoro dei soggetti danneggiati da trasfusione, da emoderivati infetti o da vaccinazioni obbligatorie, reca le occorrenti disponibilità e la sua riduzione non è comunque suscettibile di pregiudicare il rispetto di impegni vincolanti eventualmente già assunti a valere sulle risorse medesime;

l'articolo 5-*quater*, in materia di indennizzi a favore dei soggetti danneggiati da complicanze irreversibili da vaccinazioni, contiene una disposizione meramente ricognitiva dei soggetti ai quali si applica la legge n. 210 del 1992 e, come tale, non innova rispetto a quanto già previsto a legislazione vigente;

l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 della legge n. 440 del 1997, utilizzata a copertura degli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 2, comma 3, concernente lo svolgimento di iniziative di

formazione del personale docente ed educativo nonché di educazione degli alunni e degli studenti sui temi della prevenzione sanitaria e delle vaccinazioni, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 7, comma 1, reca le occorrenti disponibilità e la sua riduzione non è comunque suscettibile di pregiudicare la realizzazione degli interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse medesime;

la clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 7, comma 2, per effetto delle modifiche introdotte nel corso dell'esame presso il Senato, deve intendersi riferita – a prescindere dal tenore letterale della medesima – a tutte le disposizioni del provvedimento ad esclusione di quelle onerose, ossia non solo all'articolo 2, comma 3, bensì anche agli articoli 4-*bis*, comma 3, e 5-*ter*, comma 2;

esprime

PARERE FAVOREVOLE ».

Francesco CARIELLO (M5S), sottolineando nuovamente la scarsità del tempo concesso ai componenti della Commissione per l'esame della relazione tecnica trasmessa ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009, preannuncia il voto contrario del proprio gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Disposizioni in materia di abolizione dei vitalizi e nuova disciplina dei trattamenti pensionistici dei membri del Parlamento e dei consiglieri regionali. C. 3225-A/R.

(Parere all'Assemblea).

(Parere su emendamenti).

La Commissione inizia l'esame degli emendamenti riferiti al provvedimento in oggetto.

Maino MARCHI (PD), *relatore*, fa presente che l'Assemblea ha trasmesso, in data 11 luglio 2017, il fascicolo n. 5 degli emendamenti.

Segnala quindi le seguenti proposte emendative la cui quantificazione o copertura appare carente o inidonea:

Menorello 2.27, che prevede il versamento presso le casse di previdenza alle quali i parlamentari risultino iscritti delle somme non utilizzabili ai fini del regime ordinario, in caso di opzione, da parte dei parlamentari, per i trattamenti erogati dalle medesime casse. L'emendamento appare suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri, dovuti ai versamenti imposti alle Camere a beneficio delle casse di previdenza, con conseguenti nuovi o maggiori oneri privi di quantificazione e copertura;

Cecconi 2.01, che aumenta da 15 a 20 il numero dei giorni in base ai quale viene calcolata la diaria ai sensi dell'articolo 2, primo comma, della legge n. 1261 del 1965, con conseguenti maggiori oneri privi di idonea quantificazione e copertura;

D'Alia 4.50, che imputa eventuali maggiori oneri, che derivano dalla possibilità di accesso, riconosciuta ai membri del Parlamento, alle disposizioni sul cumulo dei periodi assicurativi, all'articolo 5, comma 2, che prevede l'iscrizione nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito delle spese per gli organi costituzionali, delle risorse finanziarie necessarie per il pagamento dei trattamenti previdenziali dei parlamentari per ciascun anno di riferimento. Ricorda al riguardo che la Commissione bilancio nella seduta del 20 luglio 2017 ha espresso parere favorevole sul testo del provvedimento, prescrivendo la soppressione dell'articolo 5 ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione;

Marchi 5.5, Turco 5.2 e 5.9, che riguardano il trasferimento all'INPS della gestione previdenziale dei parlamentari, presentando quindi profili problematici

sul piano finanziario analoghi a quelli dell'articolo 5 del testo, la cui soppressione è stata prevista dalla condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, posta nel parere espresso dalla Commissione bilancio nella seduta del 20 luglio 2017;

Meloni 6.1, che prevede l'applicazione ai parlamentari delle norme generali che disciplinano la possibilità di totalizzazione e di cumulo dei periodi contributivi per i lavoratori dipendenti, autonomi e liberi professionisti che hanno versato contributi in diverse casse, gestioni o fondi previdenziali;

Giacobbe 6.54, che prevede, tra l'altro, la possibilità di conseguire il trattamento previdenziale al compimento del requisito anagrafico di 63 anni, qualora il trattamento sia calcolato interamente con il sistema contributivo, purché risulti accreditato e versato, presso le gestioni previdenziali presso cui è iscritto, un totale di contribuzione di almeno 20 annualità e l'ammontare mensile non sia inferiore ad un importo minimo stabilito ai sensi della legislazione vigente. Si prevede altresì che, a decorrere dal perfezionamento dei predetti requisiti per la pensione del proprio fondo di iscrizione, la quota percepita dal fondo parlamentare sia considerata come pensione supplementare. La disposizione presenta profili problematici laddove fa riferimento ad un fondo previdenziale parlamentare di cui è stata chiesta la soppressione con una condizione formulata ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione nel parere reso, sul testo del provvedimento, dalla Commissione bilancio in data 20 luglio 2017;

identici Russo 6.5 e Menorello 6.16, i quali prevedono la possibilità di accedere al trattamento previdenziale anche a coloro che, pur non avendo esercitato il mandato parlamentare per almeno 5 anni, abbiano comunque versato volontariamente la contribuzione per un pari periodo, senza provvedere alla quantificazione degli oneri e alla relativa copertura finanziaria;

Melilla 6.50, che prevede, tra l'altro, la possibilità di conseguire il trattamento

previdenziale al compimento del requisito anagrafico di 63 anni, qualora il trattamento sia calcolato interamente con il sistema contributivo, purché risultino accreditati e versati, presso le gestioni previdenziali presso cui è iscritto, un totale di contribuzione di almeno 20 annualità e l'ammontare mensile non sia inferiore ad un importo minimo stabilito ai sensi della legislazione vigente. Inoltre per gli eletti che cessino il mandato parlamentare nella XVII legislatura o siano cessati in una delle legislature precedenti, ai fini della corresponsione di un anticipo pensionistico, con una riduzione del 4 per cento per ciascun anno di anticipo rispetto ai requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia, il requisito dei versamenti contributivi è ridotto a 10 anni e quello dell'età anagrafica è ridotto a 60 anni. La disposizione è suscettibile di determinare maggiori oneri laddove comporta un anticipo dell'età pensionabile al compimento del requisito anagrafico di 60 anni senza prevedere il requisito dell'esercizio di almeno 5 anni di mandato. Si prevede altresì che a decorrere dal perfezionamento dei predetti requisiti per la pensione del proprio fondo di iscrizione, la quota percepita dal fondo parlamentare è considerata come pensione supplementare. La proposta emendativa presenta profili problematici laddove fa riferimento ad un fondo previdenziale parlamentare di cui si è invece chiesta la soppressione con una condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, posta nel già citato parere espresso dalla Commissione bilancio;

Menorello 6.17 e Russo 6.4, che prevedono che è fatta comunque salva la facoltà di ricongiungimento dei periodi di esercizio del mandato di presidente di regione o di consigliere regionale e dei relativi periodi contributivi, anche ai fini del raggiungimento delle condizioni per l'accesso al trattamento previdenziale dei parlamentari, con ciò estendendo la possibilità di conseguire il trattamento previdenziale anche a coloro che abbiano effettuato meno di cinque anni di mandato

parlamentare, senza provvedere alla quantificazione degli oneri e alla relativa copertura finanziaria;

Marotta 6.15, che prevede che abbiano altresì accesso al trattamento previdenziale, nell'ambito delle rispettive casse di previdenza, coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano esercitato il mandato elettivo in altre assemblee legislative, nel corso del quale siano stati eletti al Parlamento, a condizione che abbiano versato la contribuzione volontaria fino a concorrenza di cinque anni, con ciò estendendo la possibilità di conseguire il trattamento previdenziale anche a coloro che abbiano effettuato meno di cinque anni di mandato parlamentare, senza provvedere alla quantificazione degli oneri e alla relativa copertura finanziaria;

Sisto 6.3, che prevede che per coloro che hanno esercitato il mandato parlamentare per almeno tre legislature – a prescindere dalla durata di ciascuna di esse – il trattamento previdenziale sia corrisposto al compimento del sessantesimo anno di età. La disposizione potrebbe risultare più favorevole rispetto alla disciplina vigente, che prevede invece che l'accesso al trattamento previdenziale a 60 anni si verifichi a seguito dell'esercizio del mandato parlamentare per almeno 10 anni;

Russo 13.16 e Menorello 13.18, che prevedono la possibilità di riscatto dei periodi assicurativi per i quali non risultino versati contributi nonché degli anni di laurea e di quelli corrispondenti alla prestazione del servizio militare, anche ai fini del ricongiungimento del trattamento previdenziale, provvedendo alla copertura dei relativi oneri a valere sui risparmi derivanti dall'applicazione delle disposizioni della presente legge, che tuttavia sono di incerta quantificazione, come emerso nel corso dell'esame del testo del provvedimento da parte della Commissione bilancio;

Misuraca 13.022 e Sisto 13.017, che prevedono la possibilità di restituzione dei

contributi versati per il parlamentare che dovesse rinunciare al trattamento previdenziale maturato, senza provvedere alla quantificazione degli oneri e alla relativa copertura finanziaria;

Pisicchio 2.8, che prevede l'attribuzione di una misura di sostegno economico al nucleo familiare, al fine di consentire ai parlamentari di conciliare l'esercizio del mandato con i doveri parentali, senza provvedere alla quantificazione degli oneri e alla relativa copertura finanziaria;

Pisicchio 2.7, che attribuisce ai deputati appartenenti alle minoranze linguistiche un contributo mensile per il rimborso delle spese di traduzione ed interpretariato sostenute nell'esercizio delle funzioni, senza provvedere alla quantificazione degli oneri e alla relativa copertura finanziaria;

Turco 2.09, che prevede che ai parlamentari sia attribuita un'indennità per la cessazione del mandato secondo la disciplina di cui all'articolo 2120 del codice civile, con ciò implicitamente prevedendo oneri a carico delle Camere senza indicare la quantificazione dell'onere e la relativa copertura finanziaria;

Mannino 5.8, che prevede che siano iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 5 i parlamentari eletti per la prima volta nella XVIII legislatura. La proposta emendativa, poiché si ricollega all'articolo 5, di cui la Commissione bilancio ha richiesto la soppressione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione nel parere espresso in data 20 luglio 2017, appare suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri privi di idonea quantificazione e copertura;

Turco 6.26 e 6.10, che prevedono, ai fini dell'accesso al trattamento previdenziale, il versamento di contributi per un periodo pari rispettivamente a 250 e a 260 settimane, prevedendo al tempo stesso la soppressione del requisito anagrafico per l'accesso al trattamento medesimo di cui

al comma 2 dell'articolo 6, determinando con ciò nuovi o maggiori oneri privi di idonea quantificazione e copertura.

Evidenzia poi che le restanti proposte emendative trasmesse non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI esprime parere contrario su tutte le proposte emendative testé puntualmente richiamate dal relatore, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura, ed esprime nulla osta su tutte le restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 5.

Maino MARCHI (PD), *relatore*, preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, propone di esprimere parere contrario sugli emendamenti 2.7, 2.8, 2.27, 4.50, 5.2, 5.5, 5.8, 5.9, 6.1, 6.3, 6.4, 6.5, 6.10, 6.15, 6.16, 6.17, 6.26, 6.50, 6.54, 13.16 e 13.18 e sugli articoli aggiuntivi 2.01, 2.09, 13.017 e 13.022, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura, nonché di esprimere nulla osta sulle restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 5 trasmesso dall'Assemblea.

Gianni MELILLA (MDP) sottolinea come sia molto difficoltoso, se non impossibile, esprimere un parere sui profili finanziari delle proposte emendative in esame, in assenza della relazione tecnica sul testo del provvedimento al quale esse si riferiscono.

Segnala inoltre che l'emendamento a sua prima firma 6.50 è diretto ad estendere ai parlamentari l'anticipo pensionistico – APE, applicabile ai lavoratori dipendenti ai sensi dell'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge n. 232 del 2016, rilevando come l'inclusione di tale emendamento nell'elenco delle proposte emendative la cui quantificazione o copertura appare carente o inidonea e il parere contrario sullo stesso testé espresso dalla

rappresentante del Governo siano un'ulteriore prova dell'accanimento con il quale si intendono disciplinare i trattamenti pensionistici dei membri del Parlamento.

Maino MARCHI (PD), *relatore*, chiarisce che le criticità dianzi evidenziate in relazione all'emendamento Melilla 6.50 possono essere meglio apprezzate nel raffronto con la disciplina attualmente vigente in materia di requisiti per l'accesso al trattamento pensionistico dei membri del Parlamento.

Gianni MELILLA (MDP) rammenta che una deliberazione dell'Ufficio di Presidenza della Camera – risalente, se non erra, al 2006 – ha già stabilito che, laddove la durata della legislatura non raggiunga i cinque anni, decade il diritto del parlamentare di procedere al versamento volontario dei contributi, diritto viceversa riconosciuto alla generalità dei cittadini titolari di trattamenti previdenziali. Rammenta altresì che, con successiva delibera dell'organo di autogoverno della Camera adottata nel gennaio 2012, è stato altresì stabilito che, nel caso in cui la legislatura non duri almeno 4 anni e 6 mesi, decade il diritto alla percezione del vitalizio, con successiva acquisizione al bilancio dei contributi sino a quel momento versati. Lungi da sé l'intenzione di creare motivi di fraintendimento con i colleghi del Movimento 5 Stelle, nei confronti dei quali nutre un sentimento di sincera stima, tiene a precisare che da parte sua non vi è alcuna contrarietà rispetto alla rideterminazione, sulla base del sistema contributivo, degli importi dei vitalizi e dei trattamenti previdenziali già in essere, di cui all'articolo 13 del presente provvedimento, tuttavia osserva come, per evitare una disparità di trattamento a danno dei parlamentari, se effettivamente si volesse percorrere tale indirizzo, tale rideterminazione delle pensioni con il sistema contributivo dovrebbe riguardare tutti i cittadini italiani e non solo i parlamentari. A suo avviso, infatti, risulta indispensabile salvaguardare la corretta attuazione del principio di eguaglianza

davanti alla legge tra tutti i cittadini stabilito dall'articolo 3 della Costituzione, mentre le norme del provvedimento in esame, introducendo una disciplina particolare in tema di trattamenti previdenziali dei membri del Parlamento, appaiono contrastare con il citato principio di ordine costituzionale, così passandosi, paradossalmente, da un eccesso all'altro. Rileva quindi che un risultato sostanzialmente analogo sotto il profilo dei risparmi di spesa attesi si sarebbe potuto ottenere, ad esempio, applicando ai trattamenti previdenziali dei parlamentari un prelievo di solidarietà.

Rocco PALESE (FI-PdL), fermo ritenendo che la questione meriterebbe dal punto di vista generale ben altro approfondimento, prende atto del clima di ostilità ampiamente diffuso nel Paese nei confronti del ceto politico, che ad oggi risulta oggetto, in quanto tale, di un giudizio di totale censura. Non aggiunge ulteriori considerazioni, rinviando alle valutazioni svolte dal relatore nel corso della precedente seduta dello scorso 20 luglio, laddove si è chiarito come l'eventuale applicazione dei criteri in materia di regime previdenziale dei membri del Parlamento, proposti con il presente provvedimento, alla generalità dei cittadini titolari di trattamenti previdenziali avrebbe inevitabilmente determinato un insostenibile effetto di «macelleria sociale», al solo scopo peraltro di ottenere la ribalta mediatica sui mezzi di informazione. Ciò posto, osserva inoltre che, in merito alle questioni oggetto del presente dibattito, sui quotidiani è apparso un articolo dal contenuto offensivo nei confronti del relatore, senza che abbia fatto seguito, al riguardo, una presa di posizione netta da parte dei competenti organi parlamentari.

Maino MARCHI (PD), *relatore*, nel confermare pienamente le considerazioni già svolte nella scorsa seduta del 20 luglio, rileva come gli emendamenti Giacobbe 6.54 e Melilla 6.50, per quanto formalmente riferiti all'articolo 6, recano tuttavia modalità gestionali dal punto di vista pre-

videnziale assimilabili a quelle contenute all'articolo 5 del provvedimento in esame, alla cui soppressione è stato condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, il parere favorevole espresso dalla Commissione bilancio nella citata seduta, ciò anche a prescindere dal merito delle predette proposte emendative che, in astratto, potrebbero anche essere considerate virtuose, già solo tenendo conto dell'innalzamento del requisito anagrafico da esse recato.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 5 trasmesso dall'Assemblea.

Francesco BOCCIA, *presidente*, si riserva di convocare nuovamente nella giornata odierna la Commissione, al fine di consentire l'esame delle ulteriori proposte emendative presentate sul provvedimento in titolo dalla Commissione affari costituzionali, già preannunziate dall'Assemblea ma non ancora trasmesse.

La seduta termina alle 15.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 25 luglio 2017. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene la sottosegretaria per l'economia e le finanze Paola De Micheli.

La seduta comincia alle 15.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/87/Euratom che modifica la direttiva 2009/71/Euratom che istituisce un quadro comunitario per la sicurezza nucleare degli impianti nucleari.

Atto n. 424.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione — Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

Gianfranco LIBRANDI (Misto-CI), *relatore*, rileva preliminarmente che il provvedimento, corredato di relazione tecnica, è adottato in attuazione della delega contenuta nella legge n. 114 del 2015 e reca lo schema di decreto legislativo riguardante l'attuazione della direttiva 2014/87/Euratom del Consiglio dell'8 luglio 2014, che modifica la direttiva 2009/71/Euratom istitutiva di un quadro comunitario per la sicurezza nucleare degli impianti nucleari.

Pur prendendo atto degli elementi forniti dalla relazione tecnica, evidenzia l'opportunità di acquisire ulteriori indicazioni al fine di verificare la congruità delle risorse assegnate all'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (ISIN), rispetto ai nuovi compiti ed alle attività ascritti complessivamente alla medesima struttura.

Con specifico riferimento alle risorse aggiuntive di personale (fino a 30 unità), prende atto della stima degli oneri contenuta nella relazione tecnica, pur rilevando che, trattandosi di disposizioni in materia di pubblico impiego, occorrerebbe acquisire le proiezioni finanziarie, almeno decennali, riferite a tali spese nonché gli ulteriori elementi prescritti dalla legge di contabilità e finanza pubblica.

Per quanto attiene alle fonti di finanziamento, per complessivi 3,81 milioni, degli oneri per le nuove funzioni attribuite all'ISIN – derivanti dalla voce A2 degli oneri di sistema nelle bollette elettriche, con corrispondente riduzione della quota destinata alla Sogin, a decorrere dal 2018 – ritiene necessario acquisire una conferma che tale trasferimento di risorse non incida su attività e progetti affidati, in base alla legislazione vigente, alla stessa Sogin e finanziati a valere sulle medesime risorse.

Con riferimento alla possibilità per l'ISIN di concludere accordi bilaterali, di cui all'articolo 1, comma 15, di cooperazione con altre autorità degli Stati membri in materia di sicurezza nucleare, pur tenendo conto delle fonti di autofinanziamento dell'Ispettorato, ritiene opportuno acquisire una conferma che gli accordi medesimi possano essere conclusi

senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Infine, relativamente alla convenzione non onerosa mediante la quale l'ISPRA trasferisce risorse all'ISIN, di cui al comma 12 del medesimo articolo 1, pur prendendo atto del correlativo trasferimento di compiti e funzioni, sarebbe comunque necessaria, a suo avviso, una valutazione riguardo agli eventuali effetti, per l'ISPRA, derivanti dalla riduzione di risorse in relazione ai compiti che restano in capo a tale ente.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI conferma che le risorse assegnate all'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (ISIN) per i nuovi compiti attribuiti a tale struttura sono state valutate e determinate in modo prudentiale e pertanto, anche in proiezione futura, si devono ritenere congrue.

Fa quindi presente che per le nuove funzioni attribuite all'ISIN, la copertura, a valere sulla voce A2 degli oneri di sistema nelle bollette elettriche, decorre dal 2018 e SOGIN, a cui tali risorse sono assegnate, ne dovrà tener conto in sede di programmazione.

Assicura che la disposizione di cui all'articolo 1, comma 15, che prevede la possibilità per l'ISIN di concludere accordi bilaterali con le Autorità di regolamentazione competenti degli Stati membri nelle vicinanze di un impianto nucleare per regolare le attività di cooperazione sulla sicurezza nucleare degli impianti nucleari, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto i compiti e le attività di informazione sono già previsti dalla normativa vigente:

il trasferimento di risorse dall'ISPRA all'ISIN, di cui all'articolo 1, comma 12, è direttamente collegato alle funzioni e compiti attribuiti all'ISIN e pertanto non potrà determinare effetti sulle risorse che l'ISPRA destina alle attività che essa continua a svolgere;

ai fini della quantificazione degli oneri relativi agli organi dell'ISIN sono stati utilizzati i seguenti parametri: per il fuori ruolo del direttore generale si è preso a riferimento il limite massimo stabilito dalla legge; per l'Organismo indipendente di valutazione (OIV) e il collegio dei revisori sono stati utilizzati i parametri di riferimento utilizzati da altri soggetti pubblici e enti pubblici non economici;

Infine, per quanto riguarda gli oneri di funzionamento, precisa che il calcolo riportato è a regime in quanto per l'avvio saranno utilizzate le risorse finanziarie (1.205.000 euro) già assegnate all'ISPRA dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi del comma 15 dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 45 del 2014.

Gianfranco LIBRANDI (Misto-CI), *relatore*, formula la seguente proposta di parere.

« La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato lo Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/87/Euratom che modifica la direttiva 2009/71/Euratom che istituisce un quadro comunitario per la sicurezza nucleare degli impianti nucleari (atto n. 424),

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

le risorse assegnate all'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (ISIN) per i nuovi compiti attribuiti a tale struttura sono state valutate e determinate in modo prudenziale e pertanto, anche in proiezione futura, si devono ritenere congrue;

per le nuove funzioni attribuite all'ISIN, la copertura a valere sulla voce A2 degli oneri di sistema nelle bollette elettriche decorre dal 2018 e SOGIN, a cui tali risorse sono assegnate, ne dovrà tener conto in sede di programmazione;

la disposizione di cui all'articolo 1, comma 15, che prevede la possibilità per l'ISIN di concludere accordi bilaterali con

le Autorità di regolamentazione competenti degli Stati membri nelle vicinanze di un impianto nucleare per regolare le attività di cooperazione sulla sicurezza nucleare degli impianti nucleari, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto i compiti e le attività di informazione sono già previste dalla normativa vigente;

il trasferimento di risorse dall'ISPRA all'ISIN, di cui all'articolo 1, comma 12, è direttamente collegato alle funzioni e compiti attribuiti all'ISIN e pertanto non potrà determinare effetti sulle risorse che l'ISPRA destina alle attività che essa continua a svolgere;

ai fini della quantificazione degli oneri relativi agli organi dell'ISIN sono stati utilizzati i seguenti parametri: per il fuori ruolo del direttore generale si è preso a riferimento il limite massimo stabilito dalla legge; per l'Organismo indipendente di valutazione (OIV) e il collegio dei revisori sono stati utilizzati i parametri di riferimento utilizzati da altri soggetti pubblici e enti pubblici non economici;

per quanto riguarda gli oneri di funzionamento si precisa che il calcolo riportato è a regime in quanto per l'avvio saranno utilizzate le risorse finanziarie (1.205.000 euro) già assegnate all'ISPRA dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi del comma 15 dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 45 del 2014;

esprime

PARERE FAVOREVOLE ».

La sottosegretaria Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 15.05.

**DELIBERAZIONE DI RILIEVI
SU ATTI DEL GOVERNO**

Martedì 25 luglio 2017. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene la sottosegretaria per l'economia e le finanze Paola De Micheli.

La seduta comincia alle 15.05.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento concernente i criteri di riparto tra i soggetti beneficiari e le procedure di erogazione delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione in favore delle emittenti televisive e radiofoniche locali.

Atto n. 429.

(Rilievi alle Commissioni VII e IX).

(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto del Presidente della Repubblica in oggetto.

Alberto LOSACCO (PD), *relatore*, osserva che il provvedimento, corredato di relazione tecnica, è adottato in attuazione dell'articolo 1, comma 163, della legge n. 208 del 2015 e reca lo schema di decreto del Presidente della Repubblica relativo al regolamento concernente i criteri di riparto tra i soggetti beneficiari e le procedure di erogazione delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione in favore delle emittenti televisive e radiofoniche locali.

In merito agli articoli da 1 a 11, che prevedono i criteri di riparto e le procedure di erogazione delle risorse del Fondo, non ha osservazioni da formulare per i profili di quantificazione, considerato che il provvedimento in esame è volto a disciplinare la ripartizione di contributi pubblici nei limiti delle risorse già assegnate a tali finalità e che le attività di istruttoria e di controllo in capo alla pubblica amministrazione sono già previste a legislazione vigente.

Ritiene che andrebbe peraltro confermato che l'erogazione, a seguito dell'entrata in vigore del provvedimento in esame, dei contributi riferiti all'esercizio 2016 sia conforme alle dinamiche di spesa effettivamente scontate ai fini dei tendenziali e non determini quindi effetti sui saldi di cassa. Tale conferma appare opportuna tenuto conto che il prospetto riepilogativo allegato alla legge di stabilità 2016 scontava l'erogazione per cassa delle risorse nel medesimo esercizio finanziario di competenza.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore nel corso di altra seduta.

Francesco BOCCIA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.10.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 25 luglio 2017. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Paola De Micheli.

La seduta comincia alle 16.50.

Disposizioni in materia di abolizione dei vitalizi e nuova disciplina dei trattamenti pensionistici dei membri del Parlamento e dei consiglieri regionali. C. 3225 e abb.-A/R.

(Parere all'Assemblea).

(Parere su emendamenti).

Maino MARCHI (PD), *relatore*, comunica che l'Assemblea ha trasmesso gli emendamenti della Commissione 3.200, 3.201, 3.202, 6.200, 7.200, 10.200, 10.201, 13.200 e 13.201. Poiché le citate proposte emendative non appaiono presentare profili problematici dal punto di vista finan-

ziario, propone di esprimere sulle stesse un parere di nulla osta.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere del relatore.

Tea ALBINI (MDP) dichiara l'astensione del suo gruppo sulla proposta di parere testé formulata dal relatore.

Giampaolo GALLI (PD) preannunzia il proprio voto favorevole sulla proposta di parere testé formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 16.55.

ALLEGATO

**DL 73/2017: Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale.
C. 4595 Governo, approvato dal Senato.**

RELAZIONE TECNICA AGGIORNATA

156416



*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPETTORATO GENERALE PER LA SPESA SOCIALE
UFFICIO II

Roma, 25 LUG. 2017

All'Ufficio Legislativo Economia
SEDE
e, p.c.

All'Ufficio del Coordinamento Legislativo
SEDE

Prot. N. 153764
Rif. Prot. Entrata N.
Allegati: 1
Risposta a nota:

OGGETTO: AC 4595 – Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73 recante disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale. Relazione tecnica.

Si fa riferimento al provvedimento in oggetto, nel testo approvato dal Senato e ora all'esame della Camera (AC 4595).

Al riguardo, nel comunicare di non avere osservazioni da formulare circa l'ulteriore corso del provvedimento, si restituisce positivamente verificata la relazione tecnica.

Il Ragioniere Generale dello Stato

Relazione tecnica

La presente relazione tecnica attiene ai contenuti del decreto-legge n. 73 del 2017, come modificato dal Senato in sede di conversione.

Per quanto attiene **all'articolo 1** si rappresenta quanto segue.

Al comma 1 (come modificato dall'**emendamento 1.1500**) è previsto che per i minori di età compresa tra zero e sedici anni **sono obbligatorie e gratuite, in via permanente**, in base alle specifiche indicazioni del Calendario vaccinale nazionale relativo a ciascuna coorte di nascita, **le sei vaccinazioni indicate di seguito:**

- a) anti-poliomielitica;
- b) anti-difterica;
- c) anti-tetanica;
- d) anti-epatite B;
- e) anti-pertosse;
- f) anti-*Haemophilus influenzae* tipo b.

Il comma 1-bis (introdotto dall'**emendamento 1.1500**) dell'articolo 1, prevede, inoltre, che sempre per i minori di età compresa tra zero e sedici anni **sono obbligatorie e gratuite**, in base alle specifiche indicazioni del Calendario vaccinale nazionale relativo a ciascuna coorte di nascita, **anche le vaccinazioni:**

- a) anti-morbillo;
- b) anti-rosolia;
- c) anti-parotite;
- d) anti-varicella.

Il comma 1-ter (introdotto dall'**emendamento 1.1500**) del medesimo articolo prevede che per una o più delle vaccinazioni di cui al comma 1-bis – a seguito di un monitoraggio effettuato dalla Commissione per il monitoraggio dell'attuazione del dPCM di definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, istituita con decreto del Ministro della salute 19 gennaio 2017, sulla base della verifica dei dati epidemiologici e delle coperture vaccinali raggiunte e delle eventuali ragioni avverse segnalate in attuazione delle vigenti disposizioni – potrà essere disposta la cessazione dell'obbligatorietà, con decreto del Ministro della salute, da adottare decorsi tre anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge e successivamente con cadenza triennale, sentiti il Consiglio superiore di sanità, l'Agenzia Italiana del Farmaco, l'Istituto superiore di sanità e la Conferenza Stato-regioni e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari. In caso di mancata presentazione alle Camere degli schemi di decreto nei termini di cui al precedente periodo, il Ministro della salute trasmette alle Camere una relazione recante le motivazioni della mancata presentazione, nonché i dati epidemiologici e quelli sulle coperture vaccinali.

Ciò premesso, fatta salva l'applicazione delle disposizioni di cui al successivo comma 3:

1. i nati dal 2001 al 2004 avranno l'obbligo di effettuare, ove non abbiano già provveduto, le quattro vaccinazioni già imposte per legge (anti-epatite B; anti-tetano; anti-poliomielite; anti-difterite) e l'anti-morbillo, l'anti-parotite, l'anti-rosolia, l'anti-pertosse e l'anti-*Haemophilus influenzae* tipo b, che sono vaccinazioni raccomandate dal Calendario vaccinale di cui al D.M. 7 aprile 1999, "Nuovo

calendario delle vaccinazioni obbligatorie e raccomandate per l'età evolutiva" e dal Piano Nazionale Vaccini 1999-2000 (Accordo Stato-Regioni del 18 giugno 1999 – G.U. Serie Generale n. 176 del 29 luglio 1999, suppl. n. 144);

2. **per i nati dal 2005 al 2011** sarà obbligatorio attenersi al Calendario vaccinale incluso nel Piano Nazionale Vaccini 2005-2007 (Accordo Stato-Regioni del 3 marzo 2005 – G.U. Serie Generale n. 86 del 14 aprile 2005, suppl. n. 63), che prevede, oltre alle quattro vaccinazioni già imposte per legge, anche l'anti-morbillo, l'anti-parotite, l'anti-rosolia, l'anti-pertosse e l'anti-*Haemophilus influenzae* tipo b;
3. **i nati dal 2012 al 2016** dovranno attenersi al Calendario vaccinale incluso nel Piano Nazionale Prevenzione Vaccinale 2012-2014 (Intesa Stato-Regioni del 22 febbraio 2012 – G.U. Serie Generale n. 60 del 12 marzo 2012, suppl. n. 47), e, quindi, effettuare oltre alle quattro vaccinazioni già imposte per legge, anche l'anti-morbillo, l'anti-parotite, l'anti-rosolia, l'anti-pertosse e l'anti-*Haemophilus influenzae* tipo b;
4. **i nati dal 2017**, dal momento che il 19 gennaio 2017 è stato approvato, con Intesa in Conferenza Stato-Regioni il nuovo Piano Nazionale Prevenzione Vaccinale 2017-2019 (G.U. Serie Generale n. 41 del 18 febbraio 2017), dovranno rispettare il Calendario vaccinale in esso incluso; quindi, oltre alle quattro vaccinazioni già imposte per legge, ai fini del presente decreto-legge, bisognerà effettuare l'anti-morbillo, l'anti-parotite, l'anti-rosolia, l'anti-pertosse, l'anti-*Haemophilus influenzae* tipo b e l'anti-varicella.

Al riguardo, si evidenzia che ogni minore di anni sedici sarà obbligato ad effettuare vaccinazioni già gratuite, in quanto imposte da provvedimenti legislativi già vigenti alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 73/2017 (anti-epatite B; anti-tetano; anti-poliomielite; anti-difterite) oppure previste nei precedenti Calendari vaccinali e nei livelli essenziali di assistenza, i cui relativi oneri sono finanziati nell'ambito del Fondo sanitario nazionale.

In particolare, oltre alle quattro vaccinazioni già obbligatorie, delle ulteriori sei previste con il presente emendamento, cinque (anti-morbillo, anti-parotite, anti-rosolia, anti-pertosse e anti-*Haemophilus influenzae* b), rientrano nei livelli essenziali di assistenza (LEA) fin dal 2001, ai sensi del d.P.C.M. 29 novembre 2001, pubblicato nella G.U. 8 febbraio 2002, n. 33.

Per quanto attiene alla copertura degli oneri derivanti dall'erogazione dei predetti vaccini – dettagliatamente illustrata di seguito – si rappresenta che la presente relazione tecnica fa riferimento ad un obiettivo di copertura vaccinale pari al 95% che costituisce la soglia raccomandata dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) per raggiungere la c.d. immunità di gregge, in quanto se la quota di individui vaccinati all'interno di una popolazione raggiunge questo valore, si arresta la circolazione dell'agente patogeno.

In coerenza con quanto indicato dall'OMS, tale percentuale è stata considerata anche nella relazione tecnica al d.P.C.M. 12 gennaio 2017, recante "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502", quale obiettivo di copertura vaccinale.

Va, inoltre, evidenziato che la suddetta percentuale può ritenersi prudentiale, atteso che non sarà sottoposta a vaccinazione l'intera coorte di popolazione di riferimento, in quanto, come previsto dal presente emendamento:

1. il minore di anni sedici è esonerato dall'obbligo di vaccinazione nell'ipotesi di avvenuta immunizzazione a seguito di malattia naturale;
2. al di fuori delle ipotesi di esonero, le vaccinazioni obbligatorie possono comunque essere omesse o differite in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta.

Per l'**anti-varicella**, che riguarda i soli nati dal 2017, visto che - come detto - l'offerta è riferita alle indicazioni contenute nel Calendario allegato al Piano Nazionale di Prevenzione Vaccinale 2017-2019, l'intervento normativo proposto afferisce agli stanziamenti previsti dall'articolo 1, comma 408, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (cfr. relazione tecnica al citato d.P.C.M. 12 gennaio 2017 recante "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 65 del 18 marzo 2017).

In particolare, gli oneri derivanti dalle vaccinazioni raccomandate dal PNPV 2017-2019 hanno trovato copertura finanziaria nell'articolo 1, comma 408, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, che, a decorrere dall'anno 2017, nell'ambito del finanziamento del Servizio sanitario nazionale, prevede una specifica finalizzazione, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2017, a 127 milioni di euro per l'anno 2018 e a 186 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019.

Tale stanziamento **copre il raggiungimento degli obiettivi di copertura vaccinale di tutte le vaccinazioni rese obbligatorie**, ad eccezione dell'**anti-varicella**, per la quale nel d.P.C.M. 12 gennaio 2017 e nel PNPV era definito un obiettivo di copertura vaccinale pari al 60% per l'anno 2017, al 75% per l'anno 2018, nonché la copertura vaccinale indicata dall'OMS a decorrere dall'anno 2019.

Considerando che è resa obbligatoria la vaccinazione anti-varicella per i nati a partire dall'anno 2017, occorre stimare gli oneri connessi all'erogazione di tale vaccino con riferimento ad un obiettivo di copertura vaccinale più alto di quello previsto dal d.P.C.M. 12 gennaio 2017 e dal PNPV 2017-2019, e precisamente del 95% (soglia raccomandata dall'OMS per la c.d. immunità di gregge).

In particolare, per l'**anti-varicella** l'incremento dell'obiettivo di copertura vaccinale è pari al 20% per l'anno 2018 (in quanto passa dal 75% al 95%), atteso che tale vaccinazione è obbligatoria per i soli nati a partire dall'anno 2017 e va somministrata, sulla base delle indicazioni del Calendario Vaccinale del PNPV 2017-2019, nel secondo anno di vita. Per tale vaccinazione - non dovendo la stessa essere effettuata dai nati a partire dall'anno 2017 nel corso del medesimo anno - non sussiste alcun incremento dell'obiettivo di copertura vaccinale nell'anno 2017.

Sempre con specifico riguardo all'**anti-varicella**, si rappresenta che per i nati nel 2016 che devono vaccinarsi nel secondo anno di vita (anno 2017), tale vaccinazione non deve essere effettuata obbligatoriamente, ma è erogata secondo quanto previsto dalle disposizioni del d.P.C.M. 12 gennaio 2017, di definizione e aggiornamento dei LEA. Difatti i nati dal 2012

al 2016 dovranno attenersi al Calendario vaccinale incluso nel PNPV 2012-2014 e, quindi, effettuare obbligatoriamente solo le vaccinazioni di cui al punto 3, di pag. 2 della presente relazione.

In sede di valutazione degli oneri occorre aggiornare i parametri utilizzati nella relazione tecnica del DPCM del 12 gennaio 2017, atteso che in tale relazione è stata utilizzata la popolazione dei nati nel 2013 e il prezzo medio per vaccino rilevato nel 2013. Pertanto, occorre rideterminarli tenendo conto dei seguenti dati atualizzati:

- a) **riduzione della coorte di popolazione interessata dalle predette vaccinazioni.** Prendendo in considerazione il numero di nati vivi negli ultimi quattro anni (dal 2013 al 2016), si registra un *trend* di decrescita medio annuo pari al 2,34%. Precisamente, il numero di nati vivi nel 2013 (509.053 bambini) – al quale faceva riferimento la relazione tecnica del d.P.C.M. 12 gennaio 2017 – risulta superiore al numero di nati vivi negli anni successivi (cfr. dati ISTAT):

- anno 2014: 502.596
- anno 2015: 486.000
- anno 2016: 474.000

Applicando la suddetta variazione percentuale media annua al 2017, si stima un numero di nati vivi pari a 462.908 (tale dato si considera, in via prudenziale, invariato anche per l'anno 2018). Si rappresenta, altresì, che – nonostante le iniziative avviate al fine di incrementare la fertilità – sia realistico prevedere una decrescita della coorte di popolazione di riferimento, in quanto si ritiene che le predette iniziative non determinino effetti sin dall'anno 2017. In via prudenziale e proprio in ragione delle richiamate iniziative di promozione della fertilità, tale percentuale di decrescita della popolazione di riferimento non è stata applicata all'anno 2018;

- b) **riduzione del prezzo dei vaccini.** Dai dati relativi alle gare effettuate nel 2016 per l'acquisto dei vaccini anti-varicella, risulta che il prezzo medio è sceso (rispetto al prezzo medio delle gare effettuate nel corso del 2013) da 36,92 euro a 34,00 euro a dose.

Pertanto, in ragione di quanto riportato ai punti a) e b), per l'anti-varicella:

- per l'anno 2017, **non sussiste alcun onere aggiuntivo;**
- per l'anno 2018, pur considerato l'incremento dell'obiettivo di copertura vaccinale (dal 75% al 95%) – moltiplicando la coorte di popolazione di riferimento per il prezzo delle dosi di vaccini da somministrare – **si stima un onere leggermente superiore alla copertura prevista a legislazione vigente (cfr. Tabella 1), che tuttavia è compensato dal minor costo per gli altri vaccini erogati dal Servizio sanitario nazionale ove si utilizzino i dati aggiornati della popolazione.**

Il richiamato onere è compensato dal minor costo degli altri vaccini, anche considerando il solo vaccino anti-meningococco B, che, pur non essendo obbligatorio, è attivamente e gratuitamente offerto dalle Regioni e dalle province autonome ai nati a partire dal 2017, ai sensi dell'articolo 1, comma 1-quater (cfr. infra). Per tale vaccino, va considerata, come illustrato nella Tabella 1:

- la riduzione della coorte di popolazione interessata dalla vaccinazione (cfr. supra: punto a);
- la riduzione del prezzo delle relative dosi, da 66,00 euro a 55,00 euro a dose (per cicli da quattro dosi);
- la circostanza che – sebbene il ciclo vaccinale si componga di quattro dosi, da somministrarsi a 3 mesi, 4 mesi, 6 mesi e 13 mesi di vita – tenuto conto della data di entrata in vigore del decreto-legge n. 73/2017 – il numero di dosi da somministrarsi ai nati nell'anno 2017 sarà massimo tre, dovendo necessariamente la quarta dose (da effettuare al 13esimo mese) essere somministrata nell'anno 2018.

Tabella 1

DPCM LEA 12-1- 2017		DL vaccini		
Anno 2017				
Meningo B	Copertura vaccinale	60%	Copertura vaccinale	95%
			Popolazione stima 2017	462.908
			Costo per dose	55
			Numero dosi annue	3
	Onere stimato in RT (coperto)	76.602.295	Onere DL vaccini	72.560.892
Anno 2018				
Meningo B	Copertura vaccinale	75%	Copertura vaccinale	95%
			Popolazione stima 2017	462.908
			Costo per dose	55
			Numero dosi annue	4
	Onere stimato in RT (coperto)	95.752.869	Onere DL vaccini	96.747.856
Varicella	Copertura vaccinale	75%	Copertura vaccinale	95%
			Popolazione stima 2017	462.908
			Costo per dose	34
			Numero dosi annue	1
	Onere stimato in RT (coperto)	14.102.747	Onere DL vaccini	14.951.941

Infine, può considerarsi che – a differenza dell'attuale formulazione del decreto-legge n. 73 del 2017 – nel presente emendamento le vaccinazioni anti-meningococcica B e anti-meningococcica C non rientrano tra le vaccinazioni obbligatorie. Pertanto, gli oneri derivanti dall'obbligatorietà vaccinale prevista dal presente emendamento saranno necessariamente inferiori a quelli stimati con riferimento alle disposizioni del decreto-legge.

Le disposizioni di cui ai commi 1 e 1-bis si applicano anche a tutti i minori stranieri non accompagnati (**emendamento 1.1500/5**).

Al riguardo, si rappresenta che da tale previsione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, atteso che gli oneri relativi alle vaccinazioni da somministrare ai minori stranieri non accompagnati, come definiti dall'articolo 2 della legge 17 aprile 2017, n. 47, trovano già copertura nell'ambito del finanziamento previsto per il Servizio sanitario nazionale.

In particolare, il vigente quadro normativo prevede che i minori stranieri non accompagnati siano obbligatoriamente iscritti al Servizio sanitario nazionale e sia loro assicurata parità di trattamento e piena uguaglianza di diritti e doveri rispetto ai cittadini italiani per quanto attiene all'assistenza erogata in Italia dal Servizio sanitario nazionale e alla sua validità temporale, anche nelle more del rilascio del permesso di soggiorno, a

seguito delle segnalazioni di legge dopo il loro ritrovamento nel territorio nazionale (articolo 34, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dall'articolo 14, legge 17 aprile 2017, n. 47).

Inoltre, il comma 3 dell'articolo 35 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, rubricato Assistenza sanitaria per gli stranieri non iscritti al Servizio sanitario nazionale, prevede che ai cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale, non in regola con le norme relative all'ingresso ed al soggiorno sono estesi i programmi di medicina preventiva a salvaguardia della salute individuale e collettiva. Sono, in particolare garantiti (...):

- c) le vaccinazioni secondo la normativa e nell'ambito di interventi di campagne di prevenzione collettiva autorizzati dalle regioni;
- d) gli interventi di profilassi internazionale;
- e) la profilassi, la diagnosi e la cura delle malattie infettive ed eventuale bonifica dei relativi focolai presenti sul territorio nazionale.

Con riferimento al **comma 1-ter**, inoltre, gli **emendamenti 1.1500/40 e 1.1500/42** prevedono che il decreto del Ministro della salute di cessazione dell'obbligatorietà di una o più delle vaccinazioni di cui al comma 1-bis sia adottato sulla base della verifiche – oltre che dei dati epidemiologici e delle coperture vaccinali raggiunte – anche delle eventuali reazioni ed eventi avversi segnalati in attuazione delle vigenti disposizioni di legge. Entrambi gli emendamenti, aventi carattere meramente ordinamentale, non incidono sugli aspetti economico finanziari del decreto-legge.

Con riferimento sempre al **comma 1-ter**, nonché ai successivi **commi 1-quinquies e 6-ter** del medesimo articolo 1, gli **emendamenti 1.1500 e 1.159** disciplinano le attività della Commissione per il monitoraggio dell'attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza. Al riguardo, si rappresenta che – come espressamente previsto dal decreto del Ministro della salute 19 gennaio 2017, istitutivo della stessa – al funzionamento della Commissione si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il **comma 1-quater** (introdotto dall'**emendamento 1.1500**) prevede, inoltre, che per i minori di età compresa tra zero e sedici anni, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano **assicurano l'offerta attiva e gratuita**, in base alle specifiche indicazioni del Calendario vaccinale nazionale relativo a ciascuna coorte di nascita, delle vaccinazioni di seguito indicate:

- a) anti-meningococcica B;
- b) anti-meningococcica C;
- c) anti-pneumococcica;
- d) anti-rotavirus.

Con riferimento al comma 1-quater, si rappresenta che le vaccinazioni **anti-meningococcica B, anti-meningococcica C, anti-pneumococcica e anti-rotavirus** – per le quali le regioni e le province autonome assicurano un'offerta attiva e gratuita per i minori di età compresi tra zero e sedici anni – sono già gratuitamente offerte "in base alle specifiche indicazioni del Calendario vaccinale nazionale relativo a ciascuna coorte di nascita". Pertanto:

1. ai nati dal 2012 al 2016, in base al Calendario vaccinale incluso nel Piano Nazionale Prevenzione Vaccinale 2012-2014, sono offerte gratuitamente la vaccinazione anti-meningococcica C e anti-pneumococcica;
2. ai nati dal 2017, in base al Calendario vaccinale incluso nel nuovo Piano Nazionale Prevenzione Vaccinale 2017-2019 (G.U. Serie Generale n. 41 del 18 febbraio 2017), sono offerte gratuitamente tutte le quattro le vaccinazioni richiamate (anti-meningococcica B, anti-meningococcica C, anti-pneumococcica e anti-rotavirus).

Al riguardo, con particolare riferimento alle **vaccinazioni anti-meningococcica B e anti-meningococcica C** – come anticipato sopra – si rappresenta che le stesse sono individuate dall'articolo 1 del decreto-legge n. 73 del 2017 tra le vaccinazioni obbligatorie, per le quali è già stata stimata l'assenza di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Pertanto, l'eliminazione di tali vaccinazioni dall'elenco delle vaccinazioni obbligatorie non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto la copertura vaccinale derivante dall'offerta "attiva e gratuita" delle stesse non potrà sicuramente essere maggiore di quella determinata dall'esistenza di un obbligo vaccinale.

Inoltre, le vaccinazioni **anti-meningococcica B, anti-meningococcica C, anti-pneumococcica e anti-rotavirus** rientrano nei nuovi livelli essenziali di assistenza (d.P.C.M. 12 gennaio 2017, recante "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502"). Gli oneri correlati all'erogazione di tali vaccinazioni da parte del Sistema sanitario nazionale sono, pertanto, già stati stimati nella relazione tecnica al richiamato dPCM 12 gennaio 2017.

In particolare, come indicato nella predetta relazione tecnica, la **vaccinazione anti-pneumococcica** è offerta gratuitamente in tutte le Regioni dal 2012 (Intesa Stato -Regioni del 22 febbraio 2012) e – tenuto conto che la copertura vaccinale ottimale attesa è già parzialmente raggiunta dalle singole regioni in maniera diversificata – ne sono stati stimati gli oneri con riferimento al raggiungimento di un obiettivo di copertura vaccinale pari al 95% sin dall'anno 2017.

Con riferimento alla vaccinazione **anti-rotavirus** la relazione tecnica al dPCM LEA, nonché la relazione tecnica al PNPV 2017-2019 stimano gli oneri con riferimento ad una gradualità nella copertura vaccinale pari al 60% per l'anno 2017, al 75% per l'anno 2018 e al 95% per l'anno 2019. Al riguardo si rappresenta che:

1. l'articolo 1, comma 1-quater, precisa che l'offerta attiva e gratuita delle richiamate vaccinazioni sia effettuata in base alle specifiche indicazioni del Calendario vaccinale nazionale relativo a ciascuna coorte di nascita, e, pertanto, anche con riferimento alla gradualità delle coperture vaccinali ivi previste;
2. i richiamati obiettivi di copertura vaccinale risultano del tutto congrui, anche tenuto conto che, all'ultima rilevazione disponibile (dati al 31.12.2016 relativi alla coorte 2014), la copertura vaccinale media nazionale è pari al 10,55%. Pertanto, pare inverosimile che le coperture vaccinali attese possano superare quelle già previste nel PNPV 2017-2019. Ciò, in particolare, per l'anno 2017 anche tenuto conto che la legge di conversione entrerà in vigore oltre la metà dell'anno in corso.

In aggiunta, occorre considerare l'incidenza di altri fattori che nel tempo potrebbero comportare una riduzione degli oneri connessi al nuovo Calendario vaccinale – allo stato attuale – non quantificabile:

- a) leggi di mercato che portano nel tempo ad un graduale decremento del prezzo dei vaccini;
- b) meccanismi negoziali che permettano di diminuire il costo unitario del vaccino in proporzione al raggiungimento di tassi di copertura progressivamente più elevati, determinando una diminuzione del costo di approvvigionamento del vaccino (cfr. a pag. 10 anche l'emendamento 1.157 concernente la negoziazione obbligatoria dell'AIFA);
- c) l'inclusione dei vaccini tra le categorie merceologiche oggetto del dPCM 24 dicembre 2015, recante "Individuazione delle categorie merceologiche ai sensi dell'articolo 9, comma 3 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, unitamente all'elenco concernente gli oneri informativi", che individua i beni e i servizi oggetto delle procedure centralizzate di acquisto da parte dei soggetti aggregatori di riferimento regionali, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.

Il comma 2 prevede che:

1. l'avvenuta immunizzazione, comprovata dalla notifica effettuata dal medico curante ovvero dagli esiti dell'analisi sierologica, esonera dall'obbligo della relativa vaccinazione;
2. conseguentemente il soggetto immunizzato adempie all'obbligo vaccinale, di norma, con vaccini in formulazione monocomponente o combinata, in cui sia assente l'antigene per la malattia infettiva per la quale sussiste immunizzazione (emendamento 1.1600).

Con riferimento a tale seconda previsione, si rappresenta che tale disposizione non riveste carattere precettivo, bensì introduce una mera indicazione tendenziale e, pertanto, derogabile. Essa non radica un diritto assoluto in capo al soggetto cui è indirizzato l'obbligo vaccinale, ma si limita a prevedere che – ove sia disponibile un vaccino in formulazione monocomponente o un vaccino combinato in cui sia assente un determinato antigene – sia preferibile la somministrazione dello stesso al soggetto già immunizzato.

Ne consegue, che la disposizione è ovviamente applicabile ove tali vaccini siano disponibili sul mercato e ove gli enti del Servizio sanitario nazionale riescano ad acquistarli con le risorse disponibili a legislazione vigente.

Inoltre, la norma – prevedendo che il soggetto immunizzato non debba ripetere la vaccinazione con riferimento all'antigene o agli antigeni relativi alla patologia o alle patologie per le quali già sussiste l'immunizzazione – è potenzialmente suscettibile di determinare risparmi di spesa.

Ciò in quanto, ove l'immunizzato non ripeta una o più vaccinazioni con riferimento agli antigeni per i quali già sussiste l'immunizzazione, il Servizio sanitario nazionale non dovrà sostenere il costo di tali vaccinazioni; costo che, al contrario, dovrebbe sostenere ove

al soggetto immunizzato sia somministrato anche l'antigene per il quale sussiste l'immunizzazione.

Il **comma 2-bis** (introdotto dall'**emendamento 1.1600**), proprio per dare applicazione alla disposizione di cui al comma 2, specifica che le procedure accentrate di acquisto dei vaccini obbligatori (di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 e di cui all'articolo 1, comma 548 della legge 28 dicembre 2015, n. 208) riguardano anche i vaccini in formulazione monocomponente.

Le richiamate disposizioni prevedono, difatti, che – al fine di garantire l'effettiva realizzazione degli interventi di razionalizzazione della spesa – gli enti del Servizio sanitario nazionale sono tenuti ad approvvigionarsi delle categorie merceologiche del settore sanitario avvalendosi, in via esclusiva, delle centrali regionali di committenza di riferimento ovvero della Consip S.p.A.

A tal fine, le categorie merceologiche del settore sanitario sono individuate (ai sensi del richiamato articolo 9, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66) dal d.P.C.M. 24 dicembre 2015, il quale elenca anche i "vaccini" tra le categorie di beni e servizi da acquisire mediante procedure accentrate.

Ciò premesso, l'emendamento proposto si limita a specificare che i "vaccini" da acquistare mediante le richiamate procedure accentrate non sono unicamente i vaccini in formulazione combinata (o poli-valente) contenenti antigeni diversi, ma anche ai vaccini in formulazione monocomponente, contenenti un unico antigene.

Viene, quindi, specificato che le due tipologie di vaccino (combinata e monovalente) saranno – fermo restando le risorse economiche a disposizione – parimenti acquisite mediante procedure aggregate di acquisto dagli enti del Servizio sanitario nazionale, i quali, nell'individuazione dei fabbisogni vaccinali per la popolazione di riferimento, possono valutare anche la possibilità che alcuni cittadini richiedano la vaccinazione in formulazione monocomponente.

Tale emendamento, avente carattere meramente ricognitivo della vigente disciplina in materia di acquisto delle categorie merceologiche nel settore sanitario, non innova i contenuti del decreto-legge sotto un profilo economico finanziario.

Pertanto, lo stesso non introduce nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il **comma 2-ter**, introdotto dall'**emendamento 1.1600 testo 2/27**, prevede che l'AIFA pubblichi sul proprio sito istituzionale i dati relativi alla disponibilità dei vaccini in formulazione monocomponente e parzialmente combinati. Tali dati sono già in possesso dell'Agenzia Italiana del Farmaco che, pertanto, potrà svolgere tale attività avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Con riferimento al **comma 3-bis** dell'articolo 1 – introdotto dall'**emendamento 1.98 (testo 2)**, si rappresenta che la disposizione non innova i contenuti del decreto-legge sotto un profilo economico finanziario, essendo espressamente previsto che l'attività dell'AIFA (predisposizione e trasmissione al Ministero della salute di una relazione annuale sui risultati del sistema di farmacovigilanza e sui dati degli eventi avversi) sia effettuata senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Alla corresponsione di eventuali

compensi e rimborsi spese agli esperti provvederà l'AIFA nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

In riferimento all'articolo 1, **comma 4**, preliminarmente – come evidenziato nella relazione tecnica di accompagnamento al decreto-legge – si precisa che le attività che si dispone svolgano le aziende sanitarie locali non comportano nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto rientrano tra gli adempimenti istituzionali di competenza delle stesse a legislazione vigente e sono previsti, tra l'altro, dal Piano Nazionale di Prevenzione Vaccinale 2017-2019 (cfr. Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano - Rep. atti n. 10/CSR del 19 gennaio 2017).

Inoltre, con riferimento alle modifiche apportate all'articolo 1, **comma 4**, dal Senato in sede di conversione si rappresenta quanto segue:

- l'**emendamento 1.110 (testo 3)** si limita ad esplicitare in norma di legge quanto già previsto dal Piano Nazionale di Prevenzione Vaccinale e che, cioè, in caso di mancata osservanza dell'obbligo vaccinale, i genitori, i tutori e gli affidatari siano convocati dalla ASL competente per un colloquio informativo in merito all'importanza delle vaccinazioni;
- con l'**emendamento 1.112 (testo 3)** viene ridotto l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria, che viene rideterminato in una somma minima di 100 fino ad un massimo di 500 euro;
- con l'**emendamento 1.116** viene inserito il riferimento ai soggetti affidatari, tra coloro a cui può essere comminata la sanzione amministrativa in caso di mancata osservanza dell'obbligo vaccinale;
- con l'**emendamento 1.134** viene specificato che all'accertamento, alla contestazione e all'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria provvedono gli organi competenti, in base alla normativa delle regioni e delle province autonome.

Tali disposizioni, aventi carattere meramente ordinamentale, non incidono, sotto il profilo economico-finanziario, sui contenuti del decreto-legge.

Il **comma 5** dell'articolo 1 è stato soppresso in sede di conversione (**emendamento 1.135**) e il **comma 6** del medesimo articolo – disposizione di carattere ricognitivo della vigente disciplina, che non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica – è rimasto invariato.

Il **comma 6-bis** dell'articolo 1, introdotto dall'**emendamento 1.157**, non innova i contenuti del decreto-legge sotto un profilo economico finanziario, in quanto la negoziazione obbligatoria costituisce un'attività che rientra tra i compiti dell'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA), come definiti dall'articolo 48, comma 33, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269. Tale meccanismo negoziale può, anzi, consentire una diminuzione del costo unitario del vaccino, determinando una diminuzione del relativo costo di approvvigionamento.

Per quanto attiene **all'articolo 2**, si rappresenta quanto segue.

Per quanto concerne l'articolo 2, **comma 1** – come illustrato nella relazione tecnica al decreto-legge – si fa presente che le relative iniziative di comunicazione e informazione

istituzionale per illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni di cui al presente decreto che il Ministero della salute promuoverà, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, a decorrere dal 1° luglio 2017, saranno realizzate nel rispetto di quanto previsto dalla legge 7 giugno 2000, n. 150 - mediante i messaggi di utilità sociale ovvero di pubblico interesse, che la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo può trasmettere a titolo gratuito (articolo 3) oppure attraverso i progetti di comunicazione a carattere pubblicitario, utilizzando a tal fine le risorse disponibili nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri (articolo 14).

Inoltre, con riferimento alle modifiche apportate all'articolo 2, **comma 1**, dal Senato in sede di conversione si rappresenta quanto segue:

- l'**emendamento 2.3 (testo 3)** prevede che, per la promozione di iniziative di comunicazione e di informazione istituzionale, il Ministero della salute si avvalga della collaborazione dei medici di medicina generale, dei pediatri di libera scelta e dei farmacisti delle farmacie del territorio, sentite le rispettive rappresentanze ordinistiche e le associazioni di categoria;
- gli **emendamenti 2.4 bis e 2.7 (testo 2)** prevedono che gli obiettivi delle richiamate iniziative di comunicazione e informazione istituzionale siano – tra l'altro – la promozione di una adesione volontaria e consapevole alle vaccinazioni prevista dal PNPV, nonché la diffusione della cultura delle vaccinazioni nella popolazione e tra gli esercenti le professioni sanitarie.

Tali emendamenti non incidono sugli aspetti economico-finanziari delle disposizioni del decreto legge. In particolare, l'emendamento 2.7 (che chiude il disposto del comma 1) prevede espressamente l'assenza di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Allo stesso modo, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica l'**emendamento 2.5**, che – introducendo all'articolo 2, il **comma 1-bis** – affida ai consultori iniziative di informazione.

L'articolo 2, **comma 2**, prevede che il Ministero della salute e il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per l'anno scolastico 2017/2018, avviano iniziative di formazione del personale docente ed educativo, nonché di educazione degli alunni e degli studenti sui temi della prevenzione sanitaria e, in particolare, delle vaccinazioni, anche con il coinvolgimento delle associazioni dei genitori e (**emendamento 2.11 testo 2**) delle associazioni di categoria delle professioni sanitarie. Fermo restando quanto rappresentato sopra, tale disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In ordine a tale disposizione, il successivo **comma 3** prevede per l'anno 2017, un'autorizzazione di spesa di euro 200.000,00 alla cui copertura si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, della legge 18 dicembre 1997, n. 440, si evidenzia che le attività di formazione saranno effettuate per diciotto Regioni, essendo Trentino Alto Adige e Valle d'Aosta sottoposte ad altra specifica normativa regionale.

Trattasi di attività formative riconducibili all'obbligo formativo previsto dall'articolo 1, comma 124, della legge n. 107/2015, che stabilisce che nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è

obbligatoria, permanente e strutturale. Pertanto le attività saranno svolte al di fuori dell'orario di servizio dei docenti universitari che impartiscono le lezioni e del personale docente delle autonomie scolastiche a cui la formazione è rivolta.

Per quanto concerne la stima degli oneri derivanti dall'attività di formazione, si riporta la tabella con le indicazioni analitiche delle voci di spesa, applicando gli importi dei compensi orari previsti dal decreto interministeriale del 12 ottobre 1995, n. 326.

Descrizione della voce di spesa	Durata	Onere
Attività di direzione, organizzazione e controllo	6 ore	$41,32 \times 6 = 247.92$
Attività di coordinamento e progettazione scientifico	6 ore	$41,32 \times 6 = 247.92$
Attività di docenza (universitario)	6 ore	$51.65 \times 6 = 309.90$
Totale generale		805.74

L'intervento formativo riguarderà le istituzioni scolastiche del primo ciclo. In particolare un docente per autonomia scolastica, che a sua volta sensibilizzerà sulle tematiche per le quali è stato formato gli altri colleghi dell'istituzione scolastica di appartenenza. Considerato che ci sono 472 circoli didattici e 4869 istituti comprensivi, saranno coinvolte 5431. Poiché, come anticipato, la formazione deve essere rivolta ad un docente per autonomia scolastica, si determina un onere finanziario complessivo pari a 805,74 euro x 5.341 docenti: 22 docenti per classe = 195.600 euro Lordo Stato che trovano adeguata copertura con gli stanziamenti previsti dall'articolo 2, comma 3, pari ad euro 200.000,00).

Il Ministero della salute parteciperà alle attività formative di cui all'articolo 2, comma 2, sui temi della prevenzione sanitaria e in particolare delle vaccinazioni, utilizzando le risorse stanziare nello stato di previsione della spesa del Ministero della salute, capitolo 5510 pg. 12 ovvero capitolo 5510 pg. 18.

In particolare, l'attività del Ministero della salute consisterà nel coadiuvare il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, predisponendo e fornendo materiale informativo alle istituzioni scolastiche, le quali provvederanno ad incaricare un docente dell'attività di sensibilizzazione nei confronti degli altri colleghi dell'istituzione scolastica di appartenenza.

A tale attività, il Ministero della salute e il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca faranno fronte con gli importi acquisiti a seguito della irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 1, comma 4, che, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, saranno versate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato.

In particolare, il cinquanta per cento dell'importo così acquisito sarà riassegnato, **per gli anni 2017 e 2018** allo stato di previsione del Ministero della salute, nello specifico capitolo 5510 pg. 12 ovvero nel capitolo 5510 pg. 18.

Per il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il cinquanta per cento dell'importo così acquisito sarà riassegnato, **per gli anni 2017 e 2018**, allo stato di previsione del Ministero nello specifico capitolo 2173 pg 7.

Per quanto attiene **all'articolo 3**, si rappresenta quanto segue.

L'articolo 3 – pur come modificato al Senato in sede di conversione – non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, atteso che disciplina gli adempimenti vaccinali a carico di genitori, dei tutori e degli affidatari per l'iscrizione dei minori a scuola.

Con particolare riferimento alle modifiche apportate in sede di conversione, si rappresenta quanto segue.

Al comma 1 – come modificato dall'**emendamento 3.7 (testo 2)** – è inserito il riferimento al minore straniero non accompagnato. Al riguardo, si rinvia a quanto rappresentato a pag. 7 in ordine al contenuto dell'emendamento 1.1500/5.

Al comma 1 sono apportate, inoltre, le seguenti modificazioni:

- **l'emendamento 3.9** aggiunge il riferimento ai soggetti affidatari, tra i soggetti a cui i dirigenti scolastici richiederanno la documentazione attestante la c.d. "situazione vaccinale" del minore all'atto dell'iscrizione a scuola;
- **l'emendamento 3.13** specifica che, nel caso in cui sia stata presentata la dichiarazione sostitutiva delle avvenute vaccinazioni, la relativa documentazione – per i minori che frequentano i servizi educativi per l'infanzia e i centri di formazione professionale regionale – deve essere presentata entro la conclusione del calendario annuale;
- **l'emendamento 3.19 (testo 3)** chiarisce le modalità di presentazione della documentazione nel caso in cui l'iscrizione avvenga d'ufficio.

Tali disposizioni, poiché introducono solo precisazioni di talune previsioni contenute nel testo del decreto-legge, non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al comma 2, è apportata una modifica di mero coordinamento (**emendamento 1.135**).

Anche al **comma 3**, **l'emendamento 3.46 (testo corretto)** ha introdotto disposizioni finalizzate a precisare il contenuto di talune previsioni del decreto-legge, inserendo il riferimento ai centri di formazione professionale regionali.

Il comma 3-bis – introdotto dall'**emendamento 3.48 (testo 3)** – prevede che gli operatori scolastici e gli operatori socio sanitari presentino, entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 73 del 2017 – agli istituti scolastici e alle aziende sanitarie nelle quali prestano servizio – una dichiarazione, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, comprovante la propria situazione vaccinale.

Tale disposizione non innova, da un punto di vista finanziario, le previsioni contenute nel decreto-legge. L'emendamento, difatti, non estende l'obbligo di vaccinazione anche agli operatori sanitari e agli operatori scolastici. Esso si limita a prevedere che i richiamati operatori comprovino la propria situazione vaccinale al fine di consentire al proprio datore di lavoro l'adozione di eventuali misure protettive per la salute dello stesso. Tali misure potranno consistere, con tutta evidenza, in quelle già previste dalla legislazione vigente e, segnatamente, in quelle indicate dall'art. 279 del d.lgs. 81 del 2008.

Ciò premesso, l'emendamento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Per quanto attiene **all'articolo 3-bis**, si rappresenta quanto segue.

Tale articolo, di cui all'emendamento 3.0.1000 (testo 2) – introducendo disposizioni relative a misure di semplificazione delle procedure relative agli adempimenti vaccinali ai fini dell'iscrizione alle istituzioni scolastiche – non innova, da un punto di vista finanziario, i contenuti delle disposizioni del decreto-legge.

La proposta emendativa prevede che, a decorrere dall'anno scolastico 2019/2020 entri a regime un'importante semplificazione amministrativa per le istituzioni scolastiche e altre istituzioni educative e formative citate dalla disposizione.

In particolare, le stesse non dovranno acquisire e esaminare la documentazione riguardante tutti gli alunni iscritti, ma saranno tenute a trasmettere entro il dieci marzo all'azienda sanitaria territorialmente competente, unicamente l'elenco degli iscritti (elenchi generalmente predisposti dalle stesse anche per l'esercizio di altre funzioni), per acquisire successivamente la documentazione comprovante la situazione vaccinale solo relativamente ai minori che saranno segnalati dalle ASL perché non risultanti in regola con gli obblighi vaccinali e non ricadenti nelle condizioni di esonero, omissione o differimento delle stesse e che non abbiano presentato "formale" richiesta di vaccinazione.

L'utilizzo del termine "formale" richiesta di vaccinazione (comma 3) è ripreso dal disposto dell'articolo 3, comma 1, che – analogamente all'emendamento in esame – disciplina gli adempimenti vaccinali per l'iscrizione a scuola.

Ulteriore misura di semplificazione è la mera trasmissione alle ASL, della documentazione che i genitori dei suddetti minori dovranno presentare presso le istituzioni scolastiche, educative e formative entro il 10 luglio, con l'onere di segnalare specificatamente i casi di mancata presentazione della documentazione.

Appare evidente che la procedura impostata sulla trattazione collettiva dei dati, la trasmissione della documentazione, e la focalizzazione delle azioni sui singoli minori da parte delle istituzioni scolastiche, educative e formative, unicamente nei confronti dei minori non vaccinati, comporta sul piano della gestione, una notevole semplificazione delle procedure amministrative e conseguentemente non determina oneri ulteriori sul piano finanziario rispetto ai contenuti delle disposizioni presenti nel decreto legge.

Anche tale emendamento prevede il riferimento ai minori stranieri non accompagnati di età compresa tra zero e sedici anni, per il quale si rinvia alle osservazioni espresse a pag. 7, con riferimento all'emendamento 1.1500/5.

Per quanto attiene **all'articolo 4**, si rappresenta quanto segue.

L'articolo 4, comma 1, (anche a seguito della modifica di *drafting* apportata con l'emendamento 4.7) prevede che i minori a cui non possono essere somministrate le vaccinazioni per accertato pericolo per la salute (ipotesi prevista dall'articolo 1, comma 3) siano inseriti, di norma, in classi nelle quali sono presenti solo minori vaccinati o immunizzati. Trattasi di un criterio organizzativo che l'istituzione scolastica sarà tenuta ad applicare sempre che non determini un aumento del numero delle classi, come si evince

dal richiamo, espressamente contenuto nella norma, alla normativa vigente riguardante i limiti della dotazione organica. Pertanto, l'articolo non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Per quanto attiene **all'articolo 4-bis**, si rappresenta quanto segue.

Tale articolo, introdotto dall'**emendamento 4.0.3 (testo 2)**, consente di monitorare l'attuazione dei programmi vaccinali sul territorio nazionale. Si prevede, infatti, che con decreto del Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, sia istituita, presso il Ministero della salute – anche attraverso il riuso di sistemi informatici o di parti di essi già realizzati da altre amministrazioni sanitarie (**emendamento 4.0.3 testo 2/2**) – l'Anagrafe nazionale vaccini, nella quale sono registrati sia i soggetti vaccinati sia i soggetti da sottoporre a vaccinazione, le dosi, i tempi di somministrazione delle vaccinazioni effettuate e gli eventuali eventi avversi. Nell'Anagrafe nazionale vaccini confluiranno i dati delle Anagrafi regionali esistenti, i dati relativi alle notifiche effettuate dal medico curante, nonché i dati concernenti gli eventuali eventi avversi delle vaccinazioni che già confluiscono nella Rete nazionale di farmacovigilanza di cui al decreto del Ministro della salute 30 aprile 2015.

L'onere per la realizzazione dell'Anagrafe nazionale vaccini è valutato per l'anno 2018, in circa 300.000 euro, una tantum, per l'implementazione del sistema e in circa 10.000 euro a decorrere dall'anno 2019 per i costi di gestione, cui si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a) del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 81, convertito con modificazioni dalla legge 26 maggio 2004, n. 138, concernenti il Centro nazionale per la prevenzione e il controllo delle malattie (CCM), afferenti al capitolo di bilancio 4393-CCM, del quale si riportano i relativi stanziamenti:

Anno 2017 € 9.923.600
Anno 2018 € 7.199.671;
Anno 2019 € 9.923.600.

Gli interventi di sviluppo software hanno lo scopo di realizzare un sistema, nell'ambito del Nuovo Sistema Informativo Sanitario, per la gestione dell'Anagrafe nazionale vaccini. Il predetto sistema ha l'obiettivo di implementare una Anagrafe nazionale che consenta di conoscere la storia vaccinale di ogni singolo soggetto, calcolare le coperture vaccinali per tutte le vaccinazione in soggetti di qualunque età e supportare le analisi per il monitoraggio degli eventi avversi e gli studi di efficacia vaccinale. Tale Anagrafe sarà alimentata dalle Regioni mediante l'invio al Ministero della salute di un flusso di dati, su base individuale, relativi alle vaccinazioni effettuate sul territorio regionale e sarà interoperabile con le anagrafi vaccinali regionali.

Lo sviluppo e la messa in esercizio dell'Anagrafe nazionale vaccini prevede le seguenti attività:

- la raccolta, la definizione e l'analisi dei requisiti, già avviata in collaborazione con l'ufficio competente della Direzione generale della prevenzione sanitaria e le regioni. Tale attività è preliminare allo sviluppo del software e consente di individuare i contenuti informativi da rilevare nell'anagrafe vaccinale, con l'obiettivo di rappresentare lo standard informativo di riferimento da garantire da parte delle Regioni per rispondere alle esigenze informative locali e centrali. Inoltre

saranno individuate le funzionalità da realizzare e gli eventuali vincoli che il sistema informativo dovrà prevedere per soddisfare le esigenze individuate;

- la realizzazione del software applicativo in base alle specifiche dei requisiti prodotta nell'attività precedente;
- la gestione operativa del software applicativo realizzato e messo in esercizio all'interno dell'infrastruttura tecnologica del Ministero della salute.

I costi previsti per la realizzazione e gestione su base annuale dell'Anagrafe nazionale vaccinale sono riportati nella seguente tabella.

Ai sensi del comma 4 dell'emendamento in esame, il Ministero della salute provvede a sostenere tali costi con le risorse disponibili a legislazione vigente.

Attività	Importo senza IVA	Importo con IVA
Raccolta, definizione e analisi dei requisiti	€ 72.917,16	€ 88.958,93
Realizzazione del sistema informativo per l'acquisizione dei dati dell'Anagrafe nazionale vaccinale	€ 170.140,04	€ 207.570,85
TOTALE SVILUPPO	€ 243.057,20	€ 296.529,78
Gestione del sistema, su base annua, (Hosting, gestione operativa, help desk I livello program management, manutenzione correttiva, ...)	€ 7.787,00	€ 9.500,14
TOTALE GESTIONE ANNUA	€ 7.787,00	€ 9.500,14

Per quanto attiene all'articolo 4-ter, si rappresenta quanto segue.

Tale articolo, introdotto dall'emendamento 4.0.5 (testo 2), in relazione all'esigenza di assicurare il raggiungimento degli obiettivi di prevenzione e gestione delle emergenze concernenti le malattie infettive, interviene sull'Unità di crisi permanente, istituita presso il Ministero della salute con DM 27 marzo 2015, integrandone gli obiettivi e la composizione, al fine di renderli più funzionali e coerenti, anche in relazione alle necessità di fronteggiare eventi di particolare gravità in materia di malattie infettive e rendere in tal modo più efficiente e immediata l'azione del Ministero della salute e delle altre istituzioni competenti.

Il predetto emendamento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto si limita a prevedere una integrazione della composizione dell'Unità di crisi.

Al funzionamento dell'Unità di crisi si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

E' stato peraltro ribadito nel testo dell'emendamento ciò che è già espressamente previsto dall'articolo 3 del DM istitutivo dell'organismo, e che, cioè, la partecipazione all'Unità di crisi è a titolo gratuito e ai componenti non sono corrisposti gettoni, compensi o altri emolumenti comunque denominati. Anche sotto questo profilo, dunque, la nuova disposizione non è incline a determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Da ultimo si evidenzia che l'Unità di crisi è composta da rappresentanti delle amministrazioni pubbliche e, in particolare, attualmente, del Ministero della salute, del Comando Carabinieri per la Tutela della salute, dell'Agenas dell'ISS, e della Conferenza delle regioni e province autonome e che la partecipazione all'Unità di Crisi costituisce l'assolvimento di ordinari compiti istituzionali.

Per quanto attiene **all'articolo 5**, si rappresenta quanto segue.

L'**articolo 5** – pur come modificato al Senato in sede di conversione – non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Con particolare riferimento alle modifiche apportate in sede di conversione, si rappresenta quanto segue.

L'**emendamento 5.9 (testo corretto)** inserisce una disposizione di coordinamento tra le disposizioni dell'articolo 5 e quelle dell'articolo 3, modificando unicamente il termine per la presentazione della documentazione presso le istituzioni del sistema nazionale di istruzione e i centri di formazione professionale.

L'**emendamento 5.10** inserisce una disposizione di coordinamento tra le disposizioni dell'articolo 5 e quelle dell'articolo 4.

L'**emendamento 5.20**, come modificato dai **subemendamenti 5.20 testo 2/3, 5.20/1, 5.20/2, 5.20/3 (testo 2) e 5.20/4**, consente, al fine di agevolare i nuovi adempimenti vaccinali, che le regioni e le province autonome possano prevedere la prenotazione gratuita delle vaccinazioni di cui all'articolo 1 presso le farmacie convenzionate aperte al pubblico attraverso il Centro Unificato di Prenotazione (Sistema CUP).

Tale disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, atteso che si inserisce nel sistema vigente dei nuovi servizi erogati dalle farmacie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, così come delineato dal decreto legislativo n. 153/2009, di attuazione della delega di cui all'articolo 11 della legge n. 69/2009 e dei relativi decreti attuativi, e sul presupposto recato dalla predetta legge delega, di non prevedere oneri aggiuntivi per il Servizio sanitario nazionale, atteso che, come a suo tempo disposto, la spesa relativa ai nuovi servizi affidati alle farmacie deve essere contenuta nell'ambito dello stesso finanziamento del Servizio sanitario nazionale.

Peraltro, sempre sul presupposto dell'invarianza della spesa, lo stesso decreto legislativo n. 153/2009, ha consentito alle farmacie di poter effettuare e anche prenotare prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale presso le strutture sanitarie pubbliche e private accreditate, secondo le modalità disciplinate dal DM 8 luglio 2011, recante "Erogazione da parte delle farmacie, di attività di prenotazione delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, pagamento delle relative quote di partecipazione alla spesa a carico del cittadino e ritiro dei referti relativi a prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale". Quindi, le farmacie operano già quali canali di accesso al Sistema CUP di prenotazione, pertanto, le prenotazioni anche delle vaccinazioni, essendo, peraltro, limitata in via

sperimentale all'anno scolastico 2017/2018, si inserisce nell'ambito dei nuovi servizi già erogati dalle farmacie.

Per quanto attiene **all'articolo 5-bis**, si rappresenta quanto segue.

L'**articolo 5-bis** - come introdotto dall'**emendamento 5.0.2 (testo 3)** prevede che l'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) sia litisconsorte necessario nei procedimenti relativi a controversie aventi ad oggetto domande di riconoscimento di indennizzo da vaccinazioni e a ogni altra controversia volta al riconoscimento del danno da vaccinazione, nonché in controversie aventi ad oggetto domande di autorizzazione alla somministrazione di presunti farmaci non oggetto di sperimentazione almeno di fase 3 e da porre a carico del SSN. Tale articolo, tenuto conto che l'Agenzia, come ogni altra pubblica amministrazione, si avvale del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica: condizione, questa, peraltro espressamente ribadita al comma 3 del medesimo articolo.

Per quanto attiene **all'articolo 5-ter** - introdotto in sede di conversione dall'**emendamento 5.0.1000 (testo corretto)** - si rappresenta quanto segue.

La legge 25 febbraio 1992, n. 210 - rubricata "Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati" - riconosce il diritto a percepire un indennizzo, vitalizio, da parte dello Stato ai soggetti che hanno riportato danni irreversibili a seguito di trasfusioni di sangue infetto, somministrazione di emoderivati o vaccinazioni obbligatorie.

A seguito del d.P.C.M. 26 maggio 2000, le funzioni e le risorse in materia di indennizzi sono state trasferite alle Regioni, ad eccezione della Regione Sicilia che a differenza delle altre Regioni, dotate di autonomia speciale, non ha ancora provveduto a modificare il proprio statuto con la previsione di tali competenze.

Pertanto il Ministero gestisce, in via amministrativa, quasi 9000 posizioni che riguardano sia gli indennizzati i cui ruoli di spesa fissa sono stati aperti antecedentemente al trasferimento delle funzioni alle Regioni, sia le pratiche dei residenti nella Regione Sicilia.

In materia di danni irreversibili alla salute, come è noto, negli ultimi anni si è verificato un considerevole e costante incremento del contenzioso in materia gravante sul dicastero, dovuto essenzialmente alla concomitanza di due fattori che di seguito si illustrano.

Il primo è quello per cui, per giurisprudenza avallata dalla suprema Corte di Cassazione, il Ministero è sempre e comunque ritenuto legittimato passivo nei giudizi in materia di legge 25 febbraio 1992, n. 210, anche quando la competenza amministrativa delle pratiche è incardinata in capo alle regioni, che erogano circa 16.000 indennizzi. Analogamente nei confronti del Ministero si incardina il contenzioso volto ad ottenere anche il risarcimento del danno derivante da trasfusione di sangue infetto, da somministrazione di emoderivati infetti e da vaccinazioni obbligatorie, istituto non alternativo all'indennizzo di cui alla citata legge.

Il secondo fattore è correlato alla sentenza n. 293/2011 della Corte Costituzionale in materia di rivalutazione della indennità integrativa speciale di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210. Infatti, a seguito di tale pronuncia - che ha dichiarato incostituzionale l'art. articolo 11, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 che, al comma 13, disponeva "il comma

2 dell'art. 2 della legge 25 febbraio 1992, n. 210 e successive modificazioni si interpreta nel senso che la somma corrispondente all'importo dell'indennità integrativa speciale non è rivalutata secondo il tasso di inflazione" - si è verificato, a partire dal dicembre 2011, un aumento esponenziale dei giudizi instaurati al fine di ottenere la pretesa riconosciuta dalla Consulta.

In conseguenza di quanto sopra esposto, al competente Ufficio ministeriale sono pervenuti da fine 2011 a fine 2014 - in base alle stime fornite dallo stesso - circa 14.000 titoli giudiziari di condanna o di ingiunzione alla corresponsione degli arretrati della rivalutazione della indennità integrativa speciale, alla corresponsione dell'indennizzo nonché al pagamento degli importi riconosciuti a titolo di risarcimento del danno e tutti i pagamenti connessi al contenzioso, quali spese legali, spese dei consulenti tecnici e spese degli avvocati dello Stato.

Dal un punto di vista organizzativo l'Amministrazione ha dato avvio, a partire dal 2015, ad appositi progetti interdirezionali, che hanno previsto la possibilità per l'Ufficio competente in materia di avvalersi della parziale collaborazione di alcune unità di personale in servizio presso altre strutture ministeriali e che hanno consentito di raddoppiare, rispetto agli esercizi precedenti, l'importo complessivo di liquidazione di titoli giudiziari (da circa 60 a circa 120 milioni annui).

Tali iniziative non risultano tuttavia risolutive delle gravi criticità sopra esposte, atteso che, in conseguenza del suddetto arretrato, mensilmente sono comunicate o notificate al dicastero, oltre a numerose sentenze di condanna emesse dall'autorità giudiziaria ordinaria, in media n. 140 pronunce con cui i competenti Tribunali Amministrativi Regionali intimano all'Amministrazione di dare esecuzione, in ristretti termini, a sentenze pregresse su cui si è, nel frattempo, formato il giudicato.

Peraltro, l'aumento del numero delle vaccinazioni obbligatorie da 4 a 10, recato dal decreto-legge in esame, potrebbe comportare presumibilmente un incremento delle pretese indennitarie e risarcitorie e del correlato contenzioso, che graverà sul menzionato Ufficio, nella cui sfera di attribuzioni rientrano, altresì, le procedure concernenti:

- la già ricordata gestione di 8844 posizioni che riguardano sia gli indennizzati di cui alla legge n. 210 del 1992, i cui ruoli di spesa fissa sono stati aperti antecedentemente al trasferimento delle funzioni alle Regioni, sia le pratiche dei residenti nella Regione Sicilia (successivamente alla menzionata decisione della Corte Costituzionale, l'Ufficio ha dovuto provvedere all'adeguamento mensile dell'indennizzo vitalizio di tutti detti soggetti a decorrere dal 1° gennaio 2012 nonché al pagamento degli arretrati maturati a tale titolo, in attuazione anche del piano d'azione presentato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri a seguito della sentenza della Corte Europea dei diritti dell'Uomo del 3 settembre 2013, intervenuta nelle more dell'avvio dei provvedimenti di liquidazione);
- il riconoscimento e la corresponsione dell'indennizzo previsto dalla legge 29 ottobre 2005, n. 229, per i danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, residenti su tutto il territorio nazionale;
- il riconoscimento e la corresponsione degli indennizzi a favore dei soggetti affetti da sindrome da talidomide, residenti su tutto il territorio nazionale;

- i ricorsi amministrativi avverso il diniego di riconoscimento di indennizzi di competenza anche regionale;
- le transazioni di cui alle leggi 29 novembre 2007, n. 222 e 24 dicembre 2007, n. 244 - da stipulare con soggetti talassemici, affetti da altre emoglobinopatie o da anemie ereditarie, emofilici ed emotrasfusi occasionali danneggiati da trasfusione con sangue infetto o da somministrazione di emoderivati infetti e con soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie che hanno instaurato azioni di risarcimento (sono pervenute 6949 domande di adesione a tali procedure transattive entro il prescritto termine del 19 gennaio 2010);
- le procedure di riconoscimento della c.d. equa riparazione introdotta dal legislatore con l'art. 27-bis del decreto legge 90/2014 convertito in legge 114 dell'11 agosto 2014. In particolare è stata prevista la corresponsione di una somma a titolo di equa riparazione per i danneggiati da trasfusione con sangue infetto o emoderivati infetti o vaccinazioni obbligatorie (o per i loro aventi causa, in caso decesso) che abbiano presentato domanda di adesione alla procedura transattiva di cui alla legge 24 dicembre 2007, n. 244 entro il 19 gennaio 2010 e che sono in possesso dei soli requisiti individuati dall'art. 2, lettera a) e lettera b) del regolamento del 28 aprile 2009 (esistenza di un danno ascrivibile alle categorie di cui alla tabella A annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981 n. 834 ed esistenza del nesso causale tra il danno e la trasfusione con sangue infetto o la somministrazione di emoderivati infetti o la vaccinazione obbligatoria) previa verifica della ricevibilità dell'istanza. La corresponsione della somma è subordinata, in ogni caso, alla formale rinuncia all'azione risarcitoria intrapresa, ivi comprese le procedure transattive, e ad ogni ulteriore pretesa di carattere risarcitorio nei confronti dello Stato anche in sede sovranazionale.

Pertanto, atteso che, al fine di arginare un ulteriore aumento esponenziale dell'arretrato e di limitare le maggiori spese derivanti dalla tardiva esecuzione di titoli esecutivi, si rende necessario acquisire ulteriori risorse umane e che le reiterate riduzioni delle dotazioni organiche non consentono di reperirle nell'ambito del Ministero, con la norma in commento è stata prevista l'utilizzazione di un contingente fino a 20 unità di personale in posizione di comando c.d. obbligatorio, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, per un costo complessivo (calcolato utilizzando come fattore il costo unitario, comprensivo di oneri riflessi, di dipendente appartenente alla fascia intermedia – F 3 – dell'area apicale – III – del comparto ministeri) in misura non superiore ad euro 359.000 per l'anno 2017 e ad euro 1.076.000 per il 2018, alla cui copertura si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'autorizzazione di spesa recata dall'art. 2, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n.244, per transazioni da stipulare con soggetti talassemici, affetti da altre emoglobinopatie o da anemie ereditarie, emofilici ed emotrasfusi occasionali danneggiati da trasfusione con sangue infetto o da somministrazione di emoderivati infetti e con soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie che hanno instaurato azioni di risarcimento danni. Ciò in considerazione sia della non obbligatorietà di tali spese per transazioni sia della capienza del pertinente capitolo n. 2401 dello stato di previsione del Ministero della salute per il triennio 2017 – 2019, che reca stanziamenti annuali per competenza pari a euro 144.629.376,00.

Si riporta un prospetto che specifica le voci di spesa su base annua:

AREA III – F3	
STIPENDIO	17.947,67
IIS	7.090,72
IND. AMMIN.	3.112,08
I.V.C.	187,85
ONERI 38,38 %	10.876,25
Totale stipendio	39.214,57
COMPETENZE ACCESSORIE	11.000,00
ONERI 32,70%	3.597,00
Totale competenze accessorie	14.597,00
TOTALE COSTO LORDO UNITARIO	53.811,57
TOTALE COSTO LORDO 20 UNITA'	1.076.231,34

L'onere relativo al 2017 è stato calcolato prevedendo un utilizzo del personale in posizione di comando obbligatorio per un quadrimestre (settembre-dicembre).

L'**articolo 5-quater** – introdotto dall'**emendamento 5.0.2000** – contiene una disposizione meramente ricognitiva dei soggetti ai quali si applica la legge n. 210/1992, che non innova quanto già previsto a legislazione vigente.

L'**articolo 6** disciplina le abrogazioni e l'**emendamento 6.2 (id. a 6.3)**, introdotto in sede di conversione, abroga la disposizione in materia di trattamento sanzionatorio previsto per l'inadempimento dell'obbligo della vaccinazioni anti-tetanica. Pertanto, tale articolo non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'**articolo 7** disciplina, invece, le disposizioni finanziarie.

L'articolo 7-bis – introdotto dall'**emendamento 7.0.1** – fa salva la peculiarità delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano. Pertanto, la disposizione che non incide sugli aspetti economico-finanziari del decreto-legge.

In conclusione, per tutto quanto sopra rappresentato, dal decreto-legge n. 73 del 2017, come modificato dal Senato in sede di conversione, fermo quanto disposto dall'articolo 2, comma 3, dall'articolo 4-bis e dall'articolo 5-ter, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.


La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito



POSITIVO

NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato



' 25 LUG. 2017 '

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione degli Emendamenti all'Accordo istitutivo del Fondo comune dei prodotti di base. C. 4470 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (*Esame e rinvio*) 79

Norme in materia di domini collettivi. C. 4522, approvata dal Senato (Parere alla XIII Commissione) (*Esame e rinvio*) 82

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulle tematiche relative all'impatto della tecnologia finanziaria sul settore finanziario, creditizio e assicurativo (*Deliberazione*) 87

ALLEGATO (*Programma deliberato dalla Commissione*) 88

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione dei rappresentanti di Confindustria, nell'ambito della discussione della risoluzione 7-01191 Fregolent, relativa a interventi in materia fiscale, assicurativa e finanziaria sulle tematiche ambientali 87

SEDE CONSULTIVA

Martedì 25 luglio 2017. — Presidenza del presidente Maurizio BERNARDO.

La seduta comincia alle 13.50.

Ratifica ed esecuzione degli Emendamenti all'Accordo istitutivo del Fondo comune dei prodotti di base.

C. 4470 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Emanuele LODOLINI (PD), *relatore*, rileva come la Commissione sia chiamata a esaminare, ai fini del parere alla III Commissione Affari esteri, il disegno di legge C. 4470, approvato dal Senato, recante ratifica ed esecuzione degli emendamenti all'Accordo istitutivo del Fondo comune dei prodotti di base del 27 giugno 1980, adottati a L'Aja l'11 dicembre 2014.

Rileva preliminarmente come il Fondo comune dei prodotti di base (*Common Fund for Commodities - CFC*), con sede ad Amsterdam, sia un organismo finanziario intergovernativo il cui accordo istitutivo, negoziato in seno all'UNCTAD (*United Nation Conference on Trade and Development*) tra il 1976 ed il 1980, fu firmato a Ginevra il 27 giugno 1980 ed è in vigore dal 19 giugno 1989.

Fanno parte del CFC 113 componenti: 103 Paesi, 12 dei quali appartenenti all'Ue (oltre all'Italia, Bulgaria, Danimarca, Finlandia, Germania, Grecia, Irlanda, Olanda, Portogallo, Regno Unito, Spagna e Svezia) e 10 organizzazioni internazionali, tra le quali l'Unione Europea, l'Unione Africana, il Mercato Comune dei Caraibi (CARI-COM), il Mercato Comune per il Sud-Est dell'Africa (COMESA) e la Comunità Economica Eurasiatica (EAEC).

Finalità primaria del CFC è il consolidamento dello sviluppo socio-economico dei Paesi in via di sviluppo (PVS) e dei Paesi meno avanzati (PMA) produttori di materie prime, attraverso il finanziamento o cofinanziamento di progetti pilota nel settore delle materie prime destinati al miglioramento della produzione e del commercio di tali prodotti, rilevanti per le economie dei Paesi produttori. L'obiettivo è il miglioramento sia della capacità produttiva e qualitativa in un quadro di sostenibilità ambientale, sia dell'accesso al mercato.

Il CFC è inoltre finalizzato allo sviluppo di prodotti innovativi e al raggiungimento di condizioni stabili di operatività sui mercati per migliorare e sostenere le esigenze dei PVS e PMA, all'industrializzazione del settore produttivo nei paesi più poveri per incrementarne le quote di *export*, all'ottimizzazione dell'intera filiera delle materie prime.

Gli organismi dirigenti del Fondo sono: il Consiglio dei Governatori, che ha il compito di valutare le delibere presentate dal Consiglio Esecutivo sulle diverse tematiche inerenti il Fondo, il Comitato Consultivo, composto da esperti, che ha il compito di selezionare i progetti presentati al CFC per la richiesta di finanziamento, nonché l'Amministratore Delegato, che presiede il Consiglio dei Governatori.

Il Consiglio esecutivo del Fondo, nel corso sessione tenutasi a L'Aja il 10-11 dicembre 2014, ha raggiunto l'intesa su alcuni emendamenti all'Accordo istitutivo, i quali implicano un'ampia modifica del testo originario e rispondono all'esigenza di porre il Fondo comune dei prodotti di

base in condizione di reperire risorse presso la comunità dei donatori su base volontaria, dal momento che si sono esaurite le contribuzioni degli Stati membri.

Al riguardo la relazione illustrativa del disegno di legge evidenzia come, da tempo, gli Stati membri, in particolare i Paesi OCSE, tra cui l'Italia, avessero manifestato l'indisponibilità a ulteriori contribuzioni in assenza di una riforma globale del Fondo, della sua configurazione e dei suoi obiettivi. Gli emendamenti in questione, secondo la predetta relazione illustrativa non comportano versamenti da parte degli Stati membri, prevedendo, al contrario, la cancellazione delle 10.000 *payable shares* (azioni esigibili) e dei corrispondenti debiti contratti per la loro sottoscrizione da parte dei Membri: per l'Italia, in particolare, si tratta della cancellazione di azioni per 2.723.930 unità di conto, che comporta l'eliminazione di un onere potenziale per il nostro Paese.

Passando a illustrare il contenuto delle più rilevanti modifiche apportate dagli emendamenti al predetto Accordo istitutivo del Fondo comune dei prodotti di base, il quale, come risultante dall'adozione degli emendamenti, consta di un preambolo, 58 articoli, raggruppati in 12 capitoli e 6 allegati, rileva innanzitutto come nell'ambito del Capitolo II, all'articolo 2, lettera *b*), si introduca un nuovo obiettivo del Fondo, consistente nella promozione e sostegno dello sviluppo del settore dei prodotti di base in una prospettiva di sostenibilità delle tre dimensioni sociale, economica ed ambientale.

Sempre nel Capitolo II dell'Accordo, la nuova formulazione dell'articolo 3 conferisce al Fondo la responsabilità di mobilitare risorse, operare come un fornitore di servizi, stimolare la cooperazione internazionale nel settore, diffondere conoscenze e informazioni su approcci innovativi nel campo dei prodotti di base, esercitare ulteriori funzioni sulla base delle decisioni di volta in volta assunte dal Consiglio dei Governatori del Fondo.

Le modifiche al Capitolo III dell'Accordo comportano l'estensione della possibilità di diventare membro del CFC non più solo alle organizzazioni intergovernative che si occupano di integrazione economica regionale ma anche a qualsiasi organizzazione intergovernativa la cui competenza attenga alle attività del Fondo.

I Capitoli I, IV e V dell'Accordo prevedono inoltre una nuova procedura più stringente per l'aumento delle quote di capitale, che implica l'approvazione della decisione a maggioranza qualificata da parte del Consiglio dei Governatori e l'entrata in vigore della decisione solo a seguito dell'accettazione della stessa da parte di tutti gli Stati membri.

Con riferimento agli ambiti di interesse della Commissione Finanze segnala, nell'ambito del Capitolo IV dell'Accordo, la nuova formulazione dell'articolo 7 dell'Accordo, il quale disciplina l'unità di conto del Fondo.

In tale ambito viene fatto rinvio all'allegato F dell'Accordo, il quale stabilisce il valore dell'unità di conto con riferimento a un valore prestabilito di conversione delle seguenti monete: Euro, Dollaro USA, Yen giapponese e Lira sterlina.

L'articolo 7 prevede inoltre che nessun membro del fondo applicherà o imporrà restrizioni alle disponibilità, all'impiego o allo scambio, da parte del Fondo, di monete utilizzabili provenienti:

- a) dal pagamento di sottoscrizioni di azioni di capitale;
- b) dal pagamento di contributi volontari;
- c) da prestiti;
- d) da pagamenti a titolo di capitale, di introiti, di interessi o altre commissioni riguardanti prestiti o investimenti effettuati mediante prelievo.

Viene inoltre previsto che il Consiglio di amministrazione fissi il criterio di valutazione delle monete utilizzabili, nei confronti dell'unità di conto, secondo la prassi monetaria internazionale vigente.

Sempre nel contesto del Capitolo IV, la nuova formulazione dell'articolo 10 trasferisce dal Comitato esecutivo al Consiglio dei Governatori la facoltà di decidere a maggioranza qualificata il versamento delle quote di capitale sottoscritte dai Membri al momento dell'adesione al Fondo. Viene inoltre eliminata la previsione di concedere doni (« grants »).

Il CFC potrà accettare risorse finanziarie messe a disposizione su base volontaria da uno o più membri allo scopo di stabilire Fondi fiduciari per la realizzazione degli obiettivi del Fondo; le risorse destinate ai *Trust Funds* dovranno essere gestite separatamente dalle altre risorse del CFC, sulla base delle decisioni del Consiglio esecutivo e di appositi accordi siglati caso per caso.

In relazione alle risorse finanziarie, i due strumenti operativi del CFC, primo conto (*First Account*) e secondo conto (*Second Account*) sono rinominati rispettivamente Conto capitale (*Capital Account*) e Conto operazioni (*Operations Account*).

Quanto all'utilizzo delle risorse del *Capital Account*, se ne prevede l'utilizzo esclusivamente a copertura delle spese amministrative del Fondo, alla riserva di garanzia ovvero in ogni altro modo che il Consiglio dei governatori del Fondo deciderà a norma dell'articolo 13, paragrafo 2 lettera a), e 3.

Sempre con riferimento agli aspetti di competenza della Commissione Finanze segnala la nuova formulazione dell'articolo 47 dell'Accordo, contenuto nel Capitolo IX, che interviene in materia di immunità fiscale. In particolare, segnala il paragrafo 3 del nuovo articolo 47, il quale prevede che nessuna imposta viene percepita dagli Stati Membri sugli stipendi, emolumenti o altre forme di remunerazione che il Fondo versa ai Governatori, agli amministratori, ai loro supplenti, ai Membri del comitato consultivo, al Direttore generale, al personale e agli esperti che svolgono funzioni per il Fondo, che non siano cittadini, sudditi o soggetti di tali Stati membri.

A seguito delle modifiche apportate, il medesimo paragrafo 3 dell'articolo 47 prevede inoltre che, ai fini delle predette disposizioni in materia di immunità fiscale, ogni soggetto che in virtù del proprio domicilio o dimora abituale è sottoposto alle leggi fiscali di uno Stato membro, è considerato come stabilito nel territorio dello Stato membro interessato.

Nell'ambito del Capitolo XII dell'Accordo, la nuova formulazione dell'articolo 54 introduce una specifica previsione sulla revisione periodica dell'Accordo, in base alla quale il Consiglio dei Governatori è tenuto a proporre una revisione dell'Accordo ogni dieci anni a partire dal 2024.

Per quanto riguarda il contenuto del disegno di legge di ratifica, gli articoli 1 e 2 concernono, rispettivamente l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dei due Accordi.

L'articolo 3 prevede l'entrata in vigore della legge il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il provvedimento è corredato dalla relazione tecnica, nella quale viene segnalato come la cancellazione delle azioni esigibili disposta dal testo dell'Accordo emendato «elimina un onere potenziale per il bilancio pubblico» e che dalle varie attività dell'Accordo non deriveranno nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

Si riserva quindi di formulare una proposta di parere sul provvedimento.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già prevista per la giornata di domani, nel corso della quale si procederà a porre in votazione la proposta di parere che sarà formulata dal relatore.

Norme in materia di domini collettivi.

C. 4522, approvata dal Senato.

(Parere alla XIII Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Sara MORETTO (PD), *relatrice*, rileva come la Commissione sia chiamata a esaminare, ai fini del parere alla XIII Commissione Agricoltura, il disegno di legge C. 4522, approvato dal Senato, recante norme in materia di domini collettivi.

Sottolinea in primo luogo come il provvedimento abbia il merito di fornire un inquadramento normativo all'istituto dei domini collettivi, il quale costituisce un'eredità del passato ma riveste ancora un'importanza fondamentale per la tutela del territorio. Al riguardo, nel rammentare che l'estensione delle proprietà collettive in Italia è di grande rilevanza, essendo pari a circa il 9 per cento della superficie agricola totale in Italia, evidenzia come il riconoscimento giuridico dato dal provvedimento abbia un'impostazione sia conservativa, nel senso di preservare il quadro esistente, sia dinamica, nell'ottica della valorizzazione ed evoluzione nella gestione delle aree rurali e montane interessate.

In tale quadro rileva preliminarmente come, non essendovi una definizione normativa dei domini collettivi, con tale termine si intenda, generalmente, indicare una situazione giuridica in cui una determinata estensione di terreno (di proprietà pubblica o privata) è oggetto di godimento da parte di una collettività determinata, abitualmente per uso agrosilvopastorale. Le difficoltà di inquadramento sistematico dei domini collettivi, appartenenti originariamente a una comunità, derivano anche dall'irriducibilità dell'istituto all'attuale concezione privatistica, di derivazione romanistica, basata sul concetto di proprietà privata. I domini collettivi costituiscono, in particolare, i beni oggetto del diritto di uso civico.

A tale riguardo ricorda che gli usi civici integrano un residuo di antiche figure di diritti *sui generis* a contenuto reale, spettanti a una collettività organizzata e insediata su di un territorio e

a ogni suo membro che può quindi esercitarlo *uti singulus*. La finalità dell'istituto consiste nel trarre utilità da terre di appartenenza pubblica o privata per il perseguimento di finalità di interesse generale; tali utilità consistono generalmente nella raccolta di legna, di erba o di funghi, nell'uso di acque, semina, pascolo, caccia.

Con riferimento agli ambiti di interesse della Commissione Finanze segnala come nella pronunce della Corte di Cassazione sia frequente l'assimilazione del bene gravato da uso civico a quello demaniale, talvolta con semplice avvicinamento del relativo regime, più spesso con una equiparazione tendenzialmente piena tra i due regimi. Nello stesso senso il TAR della Sardegna, con la sentenza n. 546 del 17 luglio 2013, ha ritenuto principio consolidato che «l'espressa previsione dell'inalienabilità, (...) prima del completamento dei procedimenti di liquidazione o cosiddetta sclassificazione, connota il regime giuridico dei beni di uso civico dei caratteri propri della demanialità». I beni assoggettati a uso civico possono perdere tale loro qualità soltanto mediante i procedimenti di liquidazione o liberazione dagli usi civici, i quali sono disciplinati dalla legge n. 1766 del 1927. Non è pertanto immaginabile l'applicazione della cosiddetta sdemanializzazione di fatto o tacita.

Come ribadito nella sentenza della Corte di Cassazione n. 19792 del 2011, il regime di circolazione di tali beni prevede quindi rigorose limitazioni: l'espressa previsione dell'inalienabilità prima del completamento dei predetti procedimenti di liquidazione o sclassificazione fa sì che detti beni siano da reputarsi inalienabili e incommerciabili, nonché insuscettibili di usucapione. Soltanto una volta completate le procedure volte a far perdere all'immobile la sua destinazione all'uso civico sorge in favore del possessore, quand'anche abusivo, un diritto soggettivo di natura privatistica: i beni perdono la natura di beni assoggettati a proprietà collettiva e il diritto di

uso civico degrada, secondo l'interpretazione della giurisprudenza, al rango di diritto affievolito.

Sempre nella citata sentenza della Corte di Cassazione del 2011 viene affermato che tale complessivo regime comporta che i beni gravati da uso civico non sono suscettibili di espropriazione forzata: l'incommerciabilità di tali beni comporta che, al di fuori dei procedimenti di liquidazione dell'uso civico e prima del loro formale completamento, la preminenza del pubblico interesse che ha impresso al bene immobile il vincolo dell'uso civico stesso ne vieti qualunque circolazione, compresa quella derivante dal processo esecutivo, quest'ultimo essendo posto a tutela dell'interesse del singolo creditore e dovendo quest'ultimo recedere dinanzi al carattere, *lato sensu*, pubblicistico dell'interesse che ha legittimato l'imposizione dell'uso civico.

Sul piano quantitativo, i dati statistici sull'estensione delle proprietà collettive in Italia, ricavabili dal censimento ISTAT del 2010 con la collaborazione della Consulta Nazionale della Proprietà Collettiva, indicano che, dei quasi 17 milioni di ettari di superficie agricola totale in Italia, ben 1,668 milioni di ettari (il 9,77 per cento) risulta appartenere a «Comunanze, Università Agrarie, Regole o Comune che gestisce le Proprietà Collettive».

Passando a illustrare il contenuto del provvedimento, il quale si compone di 3 articoli, l'articolo 1, al comma 1, riconosce i domini collettivi come ordinamento giuridico primario delle comunità originarie.

Per quanto riguarda le caratteristiche connotative dei domini collettivi, la lettera a) prevede che essi costituiscono un ordinamento giuridico primario soggetto alla Costituzione e trovano il loro fondamento nell'articolo 2, che riconosce le formazioni sociali dove l'individuo svolge la sua personalità, nell'articolo 9, il quale assegna alla Repubblica la tutela del paesaggio e del patrimonio storico e artistico della Nazione, nell'articolo 42, secondo comma, che riconosce la funzione

sociale della proprietà privata, e nell'articolo 43 della stessa Costituzione, secondo il quale possono essere riservate originariamente o trasferite allo Stato, ad enti pubblici o a comunità di lavoratori ed utenti determinate imprese che si riferiscono a servizi pubblici essenziali, a fonti di energia o a situazioni di monopolio ed abbiano carattere di preminente interesse generale.

Ai sensi della lettera *b)* i domini collettivi sono dotati della capacità di normarsi autonomamente, mentre la lettera *c)* stabilisce che essi sono dotati della capacità di gestione del patrimonio naturale, economico e culturale che coincide con la base territoriale della proprietà collettiva.

La lettera *d)* stabilisce che essi si caratterizzano per l'esistenza di una collettività la quale è proprietaria collettivamente dei beni e che esercita, individualmente o congiuntamente, i diritti di godimento sui terreni sui quali insistono tali diritti; in tale ambito viene specificato che tali terreni sono amministrati dal Comune, salvo che la comunità non abbia la proprietà pubblica o collettiva degli stessi.

Il comma 2 prevede che gli enti esponenziali delle collettività titolari del diritto d'uso civico e della proprietà collettiva hanno personalità giuridica di diritto privato e autonomia statutaria.

L'articolo 2, al comma 1, riconosce come compito della Repubblica quello di valorizzare i beni collettivi di godimento in quanto:

fondamentali per lo sviluppo delle collettività locali;

strumentali per la tutela del patrimonio ambientale nazionale; insistenti su territori che hanno costituito la base di istituzioni storiche finalizzate alla salvaguardia del patrimonio culturale e naturale degli stessi territori;

fondativi di strutture eco-paesistiche del paesaggio agro-silvo-pastorale nazionale;

fonte di risorse rinnovabili da utilizzare a favore delle collettività locali degli aventi diritto.

Ai sensi del comma 2 la Repubblica riconosce e tutela i diritti di uso e di gestione collettivi preesistenti allo costituzione dello Stato italiano. La norma precisa, altresì, che le comunioni familiari esistenti nei territori montani mantengono il diritto a godere e a gestire i beni in esame conformemente a quanto previsto negli statuti e nelle consuetudini relativi.

Il comma 3 stabilisce che il diritto sulle terre di collettivo godimento ha ad oggetto lo sfruttamento del fondo dal quale ricavare una qualche utilità ed è riservato ai componenti della comunità, salvo diversa decisione dell'ente collettivo.

Il comma 4 precisa che i beni di proprietà collettiva e i beni gravati da usi civici sono amministrati dagli enti esponenziali delle collettività le quali ne sono titolari, ovvero, in mancanza, dai comuni (con amministrazione separata), ferma restando la possibilità, per le popolazioni interessate, di costituire comitati per l'amministrazione separata di uso civico.

Il comma 5 reca la clausola di salvaguardia dell'autonomia statutaria delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano.

Con riferimento agli ambiti di interesse della Commissione Finanze segnala l'articolo 3, il quale, al comma 1, nell'ambito della definizione dei beni collettivi, alla lettera *d)* indica le terre di proprietà di soggetti pubblici o privati, sulle quali i residenti del comune o della frazione esercitano usi civici non ancora liquidati.

Inoltre, il comma 1 qualifica come beni collettivi anche i seguenti beni:

le terre di originaria proprietà collettiva della generalità degli abitanti del territorio di un comune o di una frazione, imputate o possedute da comuni, frazioni o associazioni agrarie comunque denominate;

le terre, con le costruzioni di pertinenza, assegnate in proprietà collettiva agli abitanti di un comune o di una frazione, a seguito della liquidazione dei diritti di uso civico e di qualsiasi altro diritto di promiscuo godimento esercitato su terre di soggetti pubblici e privati;

le terre derivanti da scioglimento delle promiscuità ai sensi dell'articolo 8 della legge n. 1766 del 1927, sul riordinamento degli usi civici; la norma fa riferimento alla disposizione che ha sciolto senza compenso tutte le comunioni per servitù reciproche e per condominio attribuendo a ciascun Comune o a ciascuna frazione una parte delle terre in piena proprietà, corrispondente in valore all'entità ed estensione dei reciproci diritti sulle terre, tenuto conto della popolazione, del numero degli animali mandati a pascolare e dei bisogni di ciascun Comune e di ciascuna frazione;

le terre derivanti da conciliazioni nelle materie regolate dalla predetta legge n. 1766 del 1927, la quale, all'articolo 29, prevede la possibilità, in ogni fase del procedimento di liquidazione degli usi civici, di promuovere un esperimento di conciliazione, sia per iniziativa del commissario, sia per richiesta delle parti, le quali, per questo oggetto, potranno farsi rappresentare da persona di loro fiducia munita di speciale mandato;

le terre derivanti dallo scioglimento di associazioni agrarie;

le terre derivanti dall'acquisto ai sensi dell'articolo 22 della legge n. 1766 del 1927 e dell'articolo 9 della legge n. 1102 del 1971: il riferimento all'articolo 22 della legge del 1927 richiama la possibilità, in caso di terreni poco estesi e di necessità di divisione tra più famiglie, di aumentare la massa da dividere, consentendo a Comuni e associazioni di fruire delle agevolazioni per l'acquisto di nuovi terreni; l'articolo 9 della legge n. 1102 del 1971 prevede invece che le Regioni, le Comunità montane e i comuni

possano acquistare ed espropriare terreni compresi nei rispettivi territori montani non più utilizzati a coltura agraria o nudi o cespugliati o anche parzialmente boscati per destinarli alla formazione di boschi, prati, pascoli o riserve naturali;

le terre derivanti da operazioni e provvedimenti di liquidazione o da estinzione di usi civici;

le terre derivanti da permuta o donazione;

le terre collettive e le comunioni familiari montane;

i corpi idrici su cui si esercitano usi civici.

In base al comma 2, tutti i beni indicati al comma 1, con la sola eccezione delle terre di proprietà pubblica o privata sui quali gli usi civici non siano stati ancora liquidati, di cui alla lettera d), costituiscono il patrimonio antico dell'ente collettivo, detto anche patrimonio civico o demanio civico.

I commi 3 e 6 definiscono il regime giuridico dei beni collettivi prevedendo la loro inalienabilità, indivisibilità, inusufruttibilità, perpetua destinazione agro-silvo-pastorale e la loro sottoposizione a vincolo paesaggistico.

Il comma 4 stabilisce che, in relazione alle proprietà collettive di organizzazioni montane, anche unite in comunanze, comunque denominate, ivi comprese le comunioni familiari montane e le «regole cadorine» (con tale ultima nozione viene fatto riferimento all'antica istituzione, diffusa nell'area montana veneta del Cadore, nella quale le famiglie originarie del luogo, proprietarie – per allodio, cioè in libera proprietà – in modo indiviso e collettivo dei beni fondiari, sono chiamate a gestire direttamente tali proprietà attraverso gli organi statutari), sono fatte salve le previsioni dell'articolo 11, terzo comma, della legge n. 1102 del 1971. In merito ricorda che il primo comma del predetto articolo 11 stabilisce l'inalienabilità

bilità, indivisibilità e vincolatività delle attività agro-silvo-pastorali come patrimonio antico delle comunioni, trascritto o intavolato nei libri fondiari; il riferimento alla salvezza delle previsioni del terzo comma dell'articolo 11 riguarda la possibilità di libera contrattazione dei soli beni acquistati dalle comunioni montane dopo il 1952; per tutti gli altri beni la legge regionale determinerà limiti, condizioni, controlli intesi a consentire la concessione temporanea di usi diversi dai forestali, che dovranno comunque essere autorizzati anche dall'autorità forestale della regione.

Sempre nell'ambito dell'articolo 3, con riferimento agli aspetti di competenza della Commissione Finanze segnala il comma 5, il quale prevede che l'utilizzazione del demanio civico dovrà essere effettuata in conformità alla destinazione dei beni e secondo le regole d'uso stabilite dal dominio collettivo.

Il comma 7 stabilisce che, entro un anno dall'entrata in vigore della legge, nell'ambito del riordino della disciplina delle comunità montane di cui al comma 4 le regioni debbano, nel rispetto degli statuti di tali organizzazioni, esercitare le competenze loro attribuite dalla legge n. 97 del 1994, disciplinando con legge i seguenti aspetti:

1) le condizioni per autorizzare una destinazione, caso per caso, di beni comuni ad attività diverse da quelle agro-silvopastorali, assicurando comunque al patrimonio antico la primitiva consistenza agro-silvopastorale compreso l'eventuale maggior valore che ne derivasse dalla diversa destinazione dei beni;

2) le garanzie di partecipazione alla gestione comune dei rappresentanti liberamente scelti dalle famiglie originarie stabilmente stanziate sul territorio sede dell'organizzazione;

3) forme specifiche di pubblicità dei patrimoni collettivi vincolati, con annotazioni nel registro dei beni immobili, nonché degli elenchi e delle deliberazioni concernenti i nuclei familiari e gli utenti aventi diritto;

4) le modalità e i limiti del coordinamento tra organizzazioni, comuni e comunità montane, garantendo appropriate forme sostitutive di gestione, preferibilmente consortile, dei beni in proprietà collettiva.

La norma specifica che, decorso il prescritto termine annuale, ai citati adempimenti provvedono con atti amministrativi gli enti esponenziali delle collettività titolari sul territorio dei beni collettivi.

Il comma 7 dispone inoltre l'abrogazione della norma transitoria di cui al comma 2 dell'articolo 3 della legge n. 97 del 1994, il quale prevede che, fino alla data di entrata in vigore delle norme regionali indicate al comma 1, continuano ad applicarsi le norme vigenti alla data di entrata in vigore della stessa legge n. 97 del 1994, in quanto con essa compatibili.

Il comma 8 stabilisce che nell'assegnazione di terre-beni collettivi ai sensi della legge in esame, gli enti esponenziali delle collettività debbano dare priorità ai giovani agricoltori, come definiti a sensi della normativa UE.

Si riserva quindi di formulare una proposta di parere sul provvedimento.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già prevista per la giornata di domani, nel corso della quale si procederà a porre in votazione la proposta di parere che sarà formulata dalla relatrice.

La seduta termina alle 14.

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 25 luglio 2017. — Presidenza del presidente Maurizio BERNARDO.

La seduta comincia alle 14.

Indagine conoscitiva sulle tematiche relative all'impatto della tecnologia finanziaria sul settore finanziario, creditizio e assicurativo.

(Deliberazione).

Maurizio BERNARDO, *presidente*, avverte che, sulla base di quanto convenuto nella riunione dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, del 28 giugno scorso, è stata acquisita l'intesa con la Presidente della Camera, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, per lo svolgimento di un'indagine conoscitiva sulle tematiche relative all'impatto della tecnologia finanziaria sul settore finanziario, creditizio e assicurativo.

Propone pertanto di procedere alla deliberazione della predetta indagine cono-

scitiva, nei tempi e con le modalità illustrate nel relativo programma (*vedi allegato*).

La Commissione approva la proposta del Presidente.

La seduta termina alle 14.05.

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 25 luglio 2017.

Audizione dei rappresentanti di Confindustria, nell'ambito della discussione della risoluzione 7-01191 Fregolent, relativa a interventi in materia fiscale, assicurativa e finanziaria sulle tematiche ambientali.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.05 alle 14.35.

ALLEGATO

Indagine conoscitiva sulle tematiche relative all'impatto della tecnologia finanziaria sul settore finanziario, creditizio e assicurativo.**PROGRAMMA DELIBERATO DALLA COMMISSIONE**

L'affermarsi e lo svilupparsi della tecnologia finanziaria (*financial technology* o « *fintech* »), legata essenzialmente alla digitalizzazione dei servizi finanziari, costituisce uno dei fenomeni più significativi degli ultimi anni, nonché uno dei fattori più importanti per il futuro dei mercati finanziari, creditizi e assicurativi, nonché dell'intera economia mondiale, e merita dunque un approfondimento molto attento.

La rilevanza dell'impatto che il modello organizzativo e di *business* della « *fintech* » sta avendo e avrà è del resto ampiamente dimostrato anche dal confronto con altri settori economici che si sono già confrontati con la rivoluzione digitale: basti pensare a musica, viaggi e video, dove, in soli 10 anni, sono nati e si sono imposti alla quotidianità siti quali *iTunes* o *Spotify*, *Expedia* o *Booking*, *Netflix*, e dove i soggetti imprenditoriali che per primi hanno colto le opportunità fornite da questo fenomeno hanno visto crescere i profitti, dando vita a un mercato molto concentrato.

Con particolare riferimento al settore finanziario, in Cina, ad esempio, società come *Alipay* e *Tencent* hanno ormai un numero di clienti paragonabile a quelli degli istituti di pagamento tradizionali e gli investimenti privati in società « *fintech* », che nel 2010 erano pari a 1,8 miliardi di dollari, nel 2015 sono cresciuti sino alla cifra di 19 miliardi. Tale evoluzione ha inciso molto non solo dal lato dell'offerta di servizi, ma anche dal lato della domanda: infatti, se nel 2009 il 70 per cento dei clienti utilizzava le filiali bancarie, oggi due contatti su tre con le banche avven-

gono in via digitale e, secondo alcuni analisti, entro il 2021 quasi 3 miliardi di utenti potranno accedere ai servizi bancari al dettaglio tramite *smartphone*, *tablet*, PC e *smartwatches*, con una crescita del 53 per cento rispetto al 2017.

In questo contesto è necessario che il legislatore, così come il Governo e le Autorità di vigilanza, si interrogolino, in modo responsabile e lungimirante, sulle conseguenze della crescita del settore « *fintech* » rispetto al sistema delle banche e dei mercati finanziari e assicurativi nel loro complesso, nonché rispetto all'ordinamento settoriale vigente.

Occorre infatti verificare l'adeguatezza del sistema normativo e di vigilanza rispetto a tale evoluzione, da un lato, al fine di scongiurare lacune e carenze, e, dall'altro, evitare al tempo stesso che un eccesso di regolamentazione finisca per rendere l'economia italiana inospitale per questo settore, con la conseguenza negativa di avvantaggiare nazioni più competitive.

In tale prospettiva appare opportuno tenere conto di due aspetti: quello sociale e quello « industriale ».

Per ciò che attiene al primo aspetto, è necessario cogliere la grande opportunità di incrementare l'inclusione finanziaria sia per le persone fisiche sia per le imprese: ad esempio, il *peer to peer lending* o il *crowdfunding* consentono l'accesso al credito a soggetti non bancabili o diversamente bancabili; il cosiddetto *roboadvisor* può rendere più accessibile (in termini di costo/efficienza) la gestione del *personal finance*; i servizi di *money transfer* e di *payment* rendono meno onerosi e più

semplici pagamenti e scambi di denaro, dando un ulteriore impulso all'*e-commerce* e rispondendo all'esigenza dei clienti di avere sempre a disposizione la propria disponibilità finanziaria. Un altro settore che potrà avvalersi dell'apporto di tali tecnologie è quello assicurativo, nella prospettiva della cosiddetta *insurtech*: lo sviluppo dell'*information technology* e l'analisi dei *big data* consentiranno infatti una personalizzazione spinta dei profili di rischio, e quindi di prezzo, dei prodotti assicurativi.

Sotto il profilo « industriale » lo Stato deve governare tali cambiamenti, con lo scopo di mantenere, o meglio accrescere, il benessere della collettività, ripensando necessariamente il modello di sviluppo e le politiche di fronte alla nascita di nuovi settori, nuovi lavori, nuovi modelli di servizio.

Occorre altresì considerare come tra le banche tradizionali e gli operatori *fintech* la strada della collaborazione è inevitabile, poiché, ad oggi, le prime dispongono delle risorse di cui hanno bisogno i secondi e viceversa: infatti gli operatori *fintech* hanno bisogno di clientela, reputazione, capitale, mentre le banche tradizionali necessitano di semplicità, velocità, innovazione.

Tali nuovi paradigmi, mercati e canali necessitano di un adeguato contesto normativo, al fine di garantire la tutela dei risparmiatori, la *privacy* dei dati personali trattati, i processi di conoscenza dei clienti e i presidi per il contrasto al riciclaggio di denaro, nonché l'elaborazione di una cornice regolamentare in grado di garantire la pacifica convivenza tra operatori tradizionali e le nuove *startup* del settore *fintech*.

Inoltre all'orizzonte si intravede uno scenario che potrebbe creare ulteriori opportunità: l'*hub fintech* europeo per eccellenza è ora situato a Londra, poiché in quella sede vi sono tutti i quartier generali delle banche mondiali ed ogni banca ha al suo interno un « acceleratore » di impresa. A seguito dell'uscita della Gran Bretagna dall'Unione europea si presume verranno a maturare le condizioni per cui le banche e le istituzioni finanziarie non troveranno

più conveniente mantenere lo *status quo* e lasceranno in massa la *City*, aprendo una grande contesa su dove potrà essere creato il nuovo *hub*. L'Italia non può non cogliere l'opportunità di candidarsi a nuovo *hub fintech* europeo, in quanto ciò significherebbe afflusso di capitali stranieri, creazione di posti di lavoro sostenibili, importazione di risorse con caratteristiche di eccellenza internazionalmente riconosciuti, indotto per tutto il settore dell'innovazione, internazionalizzazione delle imprese italiane.

Occorre altresì considerare come dal prossimo anno il recepimento della direttiva PSD2 abatterà definitivamente ogni barriera residuale all'operatività delle società « *fintech* », con la conseguenza che ogni spazio lasciato libero dalle banche tradizionali sarà certamente occupato dalle nuove società « *fintech* », permettendo a nuovi attori di affacciarsi sul mercato e consentendo loro di accedere a informazioni e iniziare ad operare sui conti dei clienti.

In questo ampio e articolato panorama appare dunque necessario approfondire tali tematiche attraverso un'indagine conoscitiva, nel corso della quale ascoltare gli operatori di mercato, le istituzioni finanziarie e creditizie, i soggetti finanziatori (quali fondi di *venture capital*, *business angels*) e i soggetti pubblici competenti, al fine di acquisire conoscenza del settore, del suo impatto sull'ecosistema finanziario-bancario, nonché degli interventi normativi da realizzare per tutelare i risparmiatori, ridurre i rischi sistemici, creare un contesto favorevole per l'ingresso di nuovi capitali dall'estero e favorire lo sviluppo dell'innovazione nel settore.

L'indagine conoscitiva, che avrebbe una durata di 7 mesi, si articolerebbe secondo il seguente programma di audizioni:

Ministero dell'economia e delle finanze;

Ministero dello sviluppo economico;

Banca d'Italia;

CONSOB;

IVASS; Autorità garante per la protezione dei dati personali; ABI; ANIA; soggetti operanti nel settore della tec- nologia finanziaria;	istituzioni bancarie e finanziarie; soggetti finanziatori; associazioni di tutela dei consuma- tori; esperti e studiosi del settore.
--	--

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 73/2017: Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale. C. 4595 Governo, approvato dal Senato (Parere alla XII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	91
ALLEGATO (<i>Parere approvato</i>)	99
AVVERTENZA	98

SEDE CONSULTIVA

Martedì 25 luglio 2017. — Presidenza della presidente Flavia PICCOLI NARDELLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca, Gabriele Toccafondi.

La seduta comincia alle 14.05.

DL 73/2017: Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale.

C. 4595 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla XII Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Anna ASCANI (PD), *relatrice*, espone che il decreto-legge in esame, approvato con modificazioni dal Senato nella seduta del 20 luglio, si compone di 15 articoli e reca « Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale », ampliando l'e-

lenco delle vaccinazioni obbligatorie per i minori, operando una revisione delle relative sanzioni e modificando la disciplina sugli effetti dell'inadempimento dei suddetti obblighi relativamente ai servizi educativi, alle scuole ed ai centri di formazione professionale regionale. Ricorda che in questi mesi, nel dibattito pubblico, la polemica sul tema delle campagne vaccinali è stata particolarmente accesa. La re-introduzione dell'obbligatorietà dei vaccini (dieci, entro i 16 anni) quale condizione per l'iscrizione ai servizi educativi per l'infanzia e alle scuole dell'infanzia ha, per certi versi, aperto il conflitto tra diritto individuale all'istruzione e interesse collettivo alla salute. Nel bilanciamento tra le posizioni giuridiche in favore della prevalenza della tutela della salute (sancita dall'articolo 32 della Costituzione) e quella del diritto allo studio (articolo 34 della Costituzione), si potrebbe replicare, affermando che, in questo caso, il prevalente interesse collettivo alla salute coincide con la tutela del diritto alla salute del minore laddove la vaccinazione costituisce esplicitazione

del *best interests of the child*. Ricorda, altresì, che in Italia l'adempimento degli obblighi vaccinali, quale requisito necessario per l'accesso alle scuole di ogni ordine e grado, è venuto meno con il decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1999, n. 355. Dal 1999, dunque, era possibile frequentare la scuola anche senza essere vaccinati; fino a quell'anno, in virtù dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1967, n. 1518, i direttori delle scuole e i capi degli istituti di istruzione pubblica o privata non potevano ammettere alla scuola o agli esami gli alunni che non comprovassero, con la presentazione del certificato rilasciato ai sensi di legge, di essere stati sottoposti alle vaccinazioni obbligatorie. Dal 1999 questo obbligo è stato trasformato in una facoltà, in quanto il direttore della scuola, nel caso di mancata presentazione della certificazione, aveva solo il compito di comunicare il fatto entro cinque giorni, per gli opportuni e tempestivi interventi, all'azienda sanitaria locale di appartenenza dell'alunno ed al Ministero della sanità. Sottolinea che la scelta di reintrodurre l'obbligatorietà delle vaccinazioni è legata alla rilevazione del loro progressivo calo, giunto al di sotto della soglia del 95 per cento, ovvero la soglia della cosiddetta «immunità di gregge», raccomandata dall'Organizzazione mondiale della sanità (OMS). Oggi, in Italia, sono previste quattro vaccinazioni obbligatorie (per la difterite, il tetano, la poliomielite e l'epatite B), mentre le altre sono raccomandate. Come evidenziato dall'Istituto superiore di sanità, la differenza tra le vaccinazioni obbligatorie e quelle raccomandate ha causato problemi crescenti, data la diffidenza di gran parte della popolazione e di una parte degli operatori sanitari nei confronti delle vaccinazioni raccomandate, senza tener conto del fatto che anche queste ultime sono fondamentali per ridurre le relative malattie. Fa presente che il forte calo riscontrato nell'effettuazione delle vaccinazioni è in parte legato all'atteggiamento dei cittadini che, in balia dell'alluvione di

informazioni più o meno credibili sul tema, sono fortemente intimoriti dai rischi connessi alle reazioni avverse. Paradossalmente, inoltre, proprio il successo delle campagne vaccinali – che ha comportato una diminuzione di frequenza delle malattie debellate – ha provocato una riduzione della loro percezione e della loro gravità all'interno della società. Tuttavia, a causa del progressivo calo del numero dei soggetti vaccinati, è nuovamente emerso il rischio di sviluppo di focolai epidemici di malattie attualmente sotto controllo e, addirittura, di ricomparsa di malattie considerate debellate nel nostro Paese. La questione è molto complessa e dibattuta: l'espansione del fenomeno del *vaccine hesitancy* (cd. «esitazione vaccinale») è legato al ruolo attivo e consapevole del paziente, sempre meno disposto ad essere in balia dell'autorità medica e sempre più partecipativo nella costruzione del percorso e delle scelte intorno alla propria salute. La facilità di accesso ai canali informativi ha peraltro portato all'attenzione dell'opinione pubblica gli effetti indesiderati dei vaccini, spesso però tralasciando ogni confronto con il passato, quando malattie come poliomielite, difterite e morbillo mietevano migliaia di vittime ed erano ben pochi a ritenere che non valesse la pena correre qualche rischio per ottenere i benefici assicurati dalle vaccinazioni. Com'è noto, le malattie infettive possono essere controllate solo se una percentuale ampia della popolazione risulta vaccinata e, dato che i minori sono spesso più vulnerabili alle malattie, la massima copertura dei vaccini va raccomandata proprio nella prima infanzia, quando cioè il vaccino è più efficace.

Passando alle disposizioni principali del decreto in esame e, quindi, alle disposizioni di interesse della VII Commissione, l'articolo 1 (modificato in modo consistente nel corso dell'esame al Senato), stabilisce l'obbligatorietà per i minori di età compresa tra zero e 16 anni, e per tutti i minori stranieri non accompagnati, di 10 vaccinazioni, a carattere gratuito, indicate in base al Calen-

dario vaccinale nazionale riferito a ciascuna coorte di nascita. La finalità della norma è quella di assicurare la tutela della salute pubblica e il mantenimento di adeguate condizioni di sicurezza epidemiologica in termini di profilassi e di copertura vaccinale, garantendo il conseguimento degli obiettivi prioritari del Piano Nazionale della Prevenzione Vaccinale (PNPV) 2017/2019, ed il rispetto degli obblighi assunti a livello europeo ed internazionale. Ricorda che il testo iniziale del decreto-legge, prevedeva 12 vaccinazioni obbligatorie; le modifiche approvate dal Senato hanno espunto l'obbligo delle vaccinazioni antimeningococcica B e anti-meningococcica C. Le vaccinazioni obbligatorie per i minori di età compresa tra zero e sedici anni e per tutti i minori stranieri non accompagnati sono le seguenti: anti-poliomielitica, anti-difterica, anti-tetanica, anti-epatite B, anti-pertosse, anti-*Haemophilus influenzae* tipo b. Il comma 1-bis prevede il predetto obbligo, per i medesimi soggetti, per le seguenti vaccinazioni: anti-morbillo, anti-rosolia, anti-parotite, anti-varicella. Il comma 1-ter prevede la possibilità, per il Ministero della salute, di disporre la cessazione dell'obbligatorietà per uno o più delle vaccinazioni previste al comma 1-bis, sulla base della verifica dei dati epidemiologici, delle eventuali reazioni avverse segnalate in attuazione delle vigenti disposizioni di legge, delle coperture vaccinali raggiunte, nonché degli eventuali eventi avversi segnalati, effettuata dalla Commissione per il monitoraggio dell'attuazione dei nuovi LEA, istituita con decreto ministeriale del 19 gennaio 2017. Il comma 1-quater prevede, tra l'altro, con riferimento ai minori di età compresa tra 0-16 anni, per le vaccinazioni anti-meningococcica B e anti-meningococcica C (non più obbligatorie a seguito di modifiche approvate nel corso dell'esame al Senato rispetto al testo iniziale del decreto) e per la antipneumococcica e la anti-rotavirus (queste ultime non previste nel testo iniziale del decreto) che deve essere assicurata, da parte delle regioni e delle province autonome, l'«of-

ferta attiva e gratuita», in base alle indicazioni del Calendario vaccinale nazionale relativo a ciascuna coorte di nascita. I commi 2 e 3 dello stesso articolo 1 individuano due fattispecie di esclusione dagli obblighi di vaccinazione. Il comma 4 prevede che in caso di mancata osservanza dell'obbligo vaccinale, i genitori esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori e i soggetti affidatari siano convocati dall'azienda sanitaria locale territorialmente competente per un colloquio al fine di fornire ulteriori informazioni sulle vaccinazioni e di sollecitarne l'effettuazione. In caso di mancata osservanza dell'obbligo di effettuare le vaccinazioni di cui all'articolo in esame viene poi comminata una sanzione amministrativa pecuniaria, da 100 a 500 euro (il testo originario del decreto prevedeva una sanzione da 500 a 7.500 euro). Nel corso dell'esame al Senato è stata soppressa la previsione che incaricava l'azienda sanitaria locale territorialmente competente di segnalare le violazioni alla procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni per gli eventuali adempimenti di competenza (quale l'eventuale presentazione del ricorso al medesimo tribunale ai fini della pronuncia della decadenza dalla responsabilità genitoriale). Le sanzioni in oggetto sono comminate a carico dei genitori esercenti la responsabilità genitoriale o dei tutori ovvero dei soggetti affidatari. L'articolo 2, al comma 1, prevede che, a decorrere dal 1° luglio 2017, il Ministero della salute promuova iniziative per illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni del decreto, nonché per diffondere – nella popolazione e tra gli esercenti le professioni sanitarie – la cultura della vaccinazione, senza nuovi maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le iniziative citate sono svolte anche con la collaborazione dei medici di medicina generale, dei pediatri di libera scelta e dei farmacisti delle farmacie del territorio, sentite le rispettive rappresentanze ordinarie e le associazioni di categoria. Il comma 1-bis, inserito durante l'esame al Senato, attribuisce ai consultori familiari

il compito di diffondere le informazioni relative alle norme di cui al presente decreto. In base al successivo comma 2, il Ministero della salute ed il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per l'anno scolastico 2017-2018, avviano iniziative di formazione del personale docente ed educativo nonché di educazione delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti sui temi della prevenzione sanitaria e, in particolare, delle vaccinazioni, anche con il coinvolgimento delle associazioni dei genitori e delle associazioni di categoria delle professioni sanitarie. Per il finanziamento di tali iniziative, è disposta un'autorizzazione di spesa pari a 200.000 euro per l'anno 2017.

Con riferimento alle disposizioni di interesse della VII Commissione, segnala che gli articoli 3, 3-*bis*, 4 e 5 concernono la disciplina sugli effetti dell'inadempimento degli obblighi di vaccinazione relativamente ai servizi educativi, alle scuole ed ai centri di formazione professionale regionale. In merito all'accesso, il decreto opera, al comma 3 dell'articolo 3, una distinzione tra i servizi educativi per l'infanzia e le scuole dell'infanzia o cosiddette materne (ivi incluse quelle private, anche se non paritarie), da un lato, e le restanti scuole nonché, i centri di formazione professionale regionale dall'altro. Per il primo ambito di strutture, la presentazione della documentazione costituisce requisito di accesso, mentre per il secondo ambito la mancata presentazione non preclude l'accesso alla scuola o agli esami, né l'accesso ai centri di formazione professionale regionale. La disciplina di cui al comma 1 dell'articolo 3 e all'articolo 5 – prevede che i dirigenti scolastici delle scuole (ivi comprese quelle private, anche se non paritarie) ed i responsabili dei servizi educativi per l'infanzia e dei centri di formazione professionale regionale siano tenuti, all'atto dell'iscrizione del minore di età compresa tra zero e sedici anni e del minore straniero non accompagnato, a richiedere ai genitori esercenti la responsabilità genitoriale, ai tutori ovvero ai soggetti af-

fidatari la presentazione, entro il termine di scadenza per l'iscrizione – ovvero, per l'anno 2017, entro il 10 settembre 2017, in riferimento ai servizi educativi per l'infanzia e alle scuole dell'infanzia, ed entro il 31 ottobre 2017 in riferimento alle scuole appartenenti agli altri gradi di istruzione ed ai centri di formazione professionale regionale –, di una delle seguenti documentazioni: idonea documentazione, relativa all'effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie (o all'esonero, omissione o differimento delle stesse; dichiarazione sostitutiva della suddetta documentazione, con successiva presentazione di quest'ultima entro il 10 luglio di ciascun anno – ovvero, per l'anno 2017, entro il 10 marzo 2018 –; richiesta delle vaccinazioni presentata all'azienda sanitaria locale territorialmente competente, la quale dovrà eseguire le vaccinazioni obbligatorie indicate nella schedula vaccinale in relazione all'età ed entro la fine dell'anno scolastico ovvero entro la conclusione del calendario annuale per i servizi educativi per l'infanzia o dei corsi per i centri di formazione professionale regionale. Riguardo ai casi in cui le iscrizioni siano operate di ufficio, con una modifica inserita al Senato, recependo una delle osservazioni contenute nel parere della Commissione VII, viene previsto che il suddetto termine più ampio del 10 luglio si applichi senza necessità della previa presentazione di una dichiarazione sostitutiva; restano fermi, per il 2017, i termini specifici summenzionati (di cui al successivo articolo 5) e la necessità di presentazione di una dichiarazione sostitutiva per godere del relativo termine più ampio. In base al comma 2 dell'articolo 3, la mancata presentazione di una delle documentazioni deve essere segnalata, entro i successivi dieci giorni, dai dirigenti e responsabili suddetti all'azienda sanitaria locale. Con il comma 3-*bis*, inserito nel corso dell'esame al Senato, è stato disposto che entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione, gli operatori scolastici, i sanitari e gli operatori sociosanitari presentano agli istituti scolastici ed

alle aziende sanitarie in cui prestano servizio una dichiarazione sostitutiva comprovante la propria situazione vaccinale. Nel corso dell'esame al Senato, è stato introdotto l'articolo 3-bis, il quale prevede che, a decorrere dall'anno scolastico 2019-2020, si applichi una nuova procedura. Essa consiste: nella trasmissione alle aziende sanitarie locali, da parte dei suddetti dirigenti scolastici e responsabili dei servizi educativi per l'infanzia e dei centri di formazione professionale regionale, entro il 10 marzo, dell'elenco degli iscritti di età compresa tra zero e sedici anni e minori stranieri non accompagnati per l'anno scolastico successivo – quindi, la prima applicazione di questa procedura è posta con riferimento alle iscrizioni per l'anno scolastico 2020-2021; nella restituzione di tali elenchi, da parte delle aziende sanitarie locali, entro il 10 giugno, con l'indicazione dei soggetti che risultino non in regola con gli obblighi vaccinali, che non rientrino nelle situazioni di esonero, omissione o differimento delle vaccinazioni e che non abbiano presentato formale richiesta di vaccinazione; nell'invito, nei dieci giorni successivi all'acquisizione degli elenchi, da parte dei suddetti dirigenti scolastici e responsabili dei servizi educativi per l'infanzia, dei centri di formazione professionale regionale e delle scuole private non paritarie, ai genitori, ai tutori ed ai soggetti affidatari, a depositare, entro il 10 luglio, la documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni ovvero l'esonero, l'omissione o il differimento delle stesse, o la presentazione della formale richiesta di vaccinazione alla ASL competente; nella trasmissione, entro il 20 luglio, da parte dei dirigenti scolastici e dei responsabili sopraccitati all'azienda sanitaria locale della documentazione pervenuta o della comunicazione dell'eventuale mancato deposito, per gli adempimenti di competenza e, ricorrendone i presupposti, per l'applicazione delle sanzioni); nella conferma che l'eventuale effetto di preclusione all'accesso, e la conseguente eventuale decadenza dall'iscrizione, si determina solo

per i servizi educativi per l'infanzia e per le scuole dell'infanzia, mentre per gli altri gradi di istruzione e per i centri di formazione professionale la mancata presentazione non determina la decadenza dall'iscrizione né impedisce la partecipazione agli esami. L'articolo 4 concerne l'inserimento nelle classi (delle scuole e dei centri di formazione professionale regionale) dei minori che non abbiano effettuato le vaccinazioni obbligatorie. Ai sensi del comma 1, i minori in oggetto sono inseriti, di norma, in classi nelle quali siano presenti solo minori vaccinati o immunizzati, fermi restando il numero delle classi determinato secondo le disposizioni vigenti ed i limiti delle dotazioni organiche del personale. Il successivo comma 2 prevede che i dirigenti ed i responsabili summenzionati comunichino all'azienda sanitaria locale, entro il 31 ottobre di ogni anno, le classi nelle quali siano presenti più di due minori « non vaccinati ». L'articolo 4-bis, inserito durante l'esame al Senato, prevede che, con decreto del Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, sia istituita presso il Ministero della salute, l'anagrafe nazionale vaccini – anagrafe già prevista dal Piano nazionale prevenzione vaccinale 2017-2019 nella quale sono registrati i soggetti vaccinati e da sottoporre a vaccinazione, quelli esonerati da vaccinazione o per i quali è stata consentita l'omissione e il differimento della medesima nonché le dosi ed i tempi di somministrazione delle vaccinazioni effettuate e gli eventuali effetti indesiderati. L'articolo 5 detta disposizioni transitorie. Esso dispone che per l'anno scolastico 2017/2018 la documentazione comprovante l'effettuazione dei vaccini ovvero l'omissione, l'esonero o il differimento delle stesse debba avvenire entro il 10 settembre 2017 presso i servizi educativi per l'infanzia e le scuole dell'infanzia, ed entro il 31 ottobre 2017 presso le istituzioni del sistema nazionale di istruzione e i centri di formazione professionale regionale. In caso di presentazione di dichiarazione sostitutiva, la documentazione comprovante l'effettua-

zione delle vaccinazioni obbligatorie deve essere presentata entro il 10 marzo 2018. Il comma 1-*bis*, introdotto durante l'esame al Senato, dispone in materia di agevolazioni degli adempimenti vaccinali. Si prevede la possibilità della prenotazione gratuita delle vaccinazioni, presso le farmacie convenzionate aperte al pubblico.

Concludendo, afferma che il provvedimento tiene insieme in maniera equilibrata i due fondamentali diritti costituzionali, quello alla salute e quello all'istruzione. Sottolineare la necessità di un concreto coinvolgimento della cittadinanza, spiegando il perché delle scelte effettuate che sono state pensate a beneficio dell'intera collettività. Bisogna colmare la mancanza di soggetti tecnico-scientifici autorevoli, accreditati ad attestare le notizie su questo tema e rimedino al sostanziale passo indietro che, in questi ultimi decenni, è stato compiuto a discapito dell'intera popolazione in tema di vaccinazioni. Le campagne informative dovranno perciò fornire doverose risposte alla diffusa diffidenza nei confronti delle vaccinazioni, spiegare bene che, in alcuni casi, malattie che sembrano banali, come il morbillo, se contratte in età adulta, possono portare a serie complicanze, e rassicurando in merito a questo intervento normativo, che rappresenta un passo avanti per la vita civile del Paese e per il futuro delle nuove generazioni.

Antonio PALMIERI (FI-PdL), dopo aver rimarcato che il suo Gruppo ha votato a favore del provvedimento al Senato e che voterà a favore in questa sede, sottolinea che il testo iniziale conteneva disposizioni punitive, poi fortunatamente espunte, nei confronti dei genitori che avessero scelto di non vaccinare i figli. Ritiene che l'aver posto la questione di fiducia sul decreto abbia strozzato un dibattito che, potendosi protrarre fino al 6 agosto, avrebbe consentito ulteriori miglioramenti del testo, come già avvenuto al Senato con il contributo di diverse forze politiche.

Marisa NICCHI (MDP) trova che il decreto affronti in modo molto contro-

verso questioni assai complesse, con diversi riflessi sugli aspetti di competenza della VII Commissione. Si dichiara personalmente favorevole alle vaccinazioni, che considera una conquista della civiltà e un beneficio da incentivare. Trova però sbagliato introdurre un'obbligatorietà che può risultare inefficace poiché finisce per aumentare il livello di diffidenza nei confronti dei vaccini. Il decreto, peraltro, non rafforza i servizi preposti alle vaccinazioni e non affronta il tema delle file interminabili, delle lunghe liste d'attesa e del costo del *ticket* il cui peso è tutto a carico delle famiglie. Sostiene che i cittadini debbano essere convinti, non obbligati, in assenza di un'emergenza che possa giustificare tale obbligatorietà. Quanto all'accesso ai servizi educativi per l'infanzia e alla scuola dell'infanzia o materna, sottolinea la disparità contenuta nelle previsioni che ne precludono l'inserimento mentre, per i successivi cicli scolastici e per i centri di formazione professionale l'accesso è consentito salvo il pagamento di una sanzione amministrativa.

Giuseppe BRESCIA (M5S) si domanda perché prevedere un obbligo quando non risulta alcuna epidemia in corso. Il Governo ha emanato questo decreto-legge sperando che l'*iter* della sua conversione si rivelasse una Caporetto per il Movimento 5 Stelle, proprio come il caso Banca Etruria lo è stato per il PD. La contrarietà del suo gruppo al provvedimento investe diversi profili. Segnala, in particolare, il divieto di accesso ai servizi educativi e scolastici per la fascia d'età da 0 a 6 anni, i troppi adempimenti a carico dei genitori, i loro dubbi rimasti irrisolti e le loro domande ancora inevase. Al riguardo, stigmatizza che, in luogo di una puntuale campagna informativa, sia stata scelta la strada della coazione, che finirà per favorire la diffidenza. Riferisce che l'obbligo vaccinale è previsto proprio nei paesi meno scolarizzati, mentre laddove si è preferito perseguire un percorso informativo accurato, non si è registrato alcun *trend* negativo sul fronte del numero delle vaccinazioni. Dopo aver sottolineato la sua

perplessità in merito alla previsione del vaccino anti-rosolia per i bambini di sesso maschile o anche all'obbligo di vaccinarsi contro malattie ormai debellate, ricorda che il decreto interveniva pesantemente anche in materia di sanzioni in quanto, oltre a prevedere multe fino a 7.500 euro, giungeva perfino a disporre la revoca della responsabilità genitoriale. Sui temi di interesse della VII Commissione, osserva che le norme prevedono pesanti adempimenti a carico dei dirigenti scolastici senza apporre risorse che ne consentano lo svolgimento. Conclude, affermando che quello delle vaccinazioni è un tema delicato che tocca nel vivo le famiglie, alle quali dovrebbe essere spiegato perché i figli debbano essere messi al centro di giochi politici per loro incomprensibili.

Filippo CRIMÌ (PD), ricorda che, in base alla vigente normativa, quattro vaccinazioni sono già obbligatorie e che forme di controllo da parte delle scuole sulla loro effettuazione sono già previste, mentre mancavano gli strumenti affinché tale obbligo potesse essere fatto valere. Dopo aver riferito alcuni dati relativi ai rischi connessi alla contrazione del morbillo, cita una recente sentenza della Corte di cassazione che esclude il nesso causale tra la vaccinazione e la patologia di autismo. Sottolinea che la salute non deve costituire terreno di scontro politico e che i provvedimenti in sua tutela vanno adottati prima che insorga un'emergenza. Fosse stato per lui, avrebbe introdotto la produzione nazionale dei farmaci da parte dell'Istituto farmaceutico militare. Quanto all'aspetto dell'obbligatorietà, fa presente che la facoltà di scegliere se vaccinarsi e se vaccinare i propri figli, ha determinato un sensibile calo che può comportare un serio rischio epidemico nei prossimi anni. Invita i colleghi a considerare il diritto dei bambini che – per altra patologia – non possono vaccinarsi, a pretendere intorno a loro un ambiente salubre con soggetti vaccinati che non trasmettano loro malattie. Ci si deve preoccupare di proteggere gli altri, in particolar modo i bambini: non si possono sconfessare le conoscenze

scientifiche acquisite e i vaccini ormai sono sicuri.

Mara CAROCCI (PD), dopo aver dichiarato il suo voto a favore del decreto, esprime disappunto per l'enorme mole di lavoro posta a carico delle istituzioni scolastiche, anziché delle Asl, per la verifica dell'effettuazione delle vaccinazioni, che si concentrerà soprattutto nella fase iniziale di attuazione della legge.

Anna ASCANI (PD), dopo aver riassunto i principali contenuti del dibattito, propone di esprimere parere favorevole con un'osservazione (*vedi allegato*).

Laura COCCIA (PD) osserva che si deve tenere conto della necessità di tutelare non solo i propri figli, ma anche i figli degli altri.

Maria Grazia ROCCHI (PD) e Camilla SGAMBATO (PD) si associano alla collega Carocci.

Gianluca VACCA (M5S), condividendo pienamente l'intervento del collega Brescia, ribadisce la posizione di assoluta contrarietà del suo gruppo al provvedimento. Ritiene che il parere dovrebbe recare una condizione volta sia ad incrementare le risorse previste per la formazione e l'informazione, sia ad escludere che a queste siano poste a carico del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi, come previsto dal provvedimento.

Giancarlo GIORDANO (SI-SEL-POS), dopo aver preannunziato la propria astensione, esprime disappunto sull'utilizzo dei provvedimenti a mo' di clava in vista delle prossime elezioni. Concorda con quanto osservato dalla collega Carocci e ritiene che l'eccessiva semplificazione del rapporto tra il diritto alla salute e il diritto alla libertà sia espressione di una classe politica inadeguata ad affrontare un tema complesso come quello dei vaccini. Rileva che la delicatezza dell'argomento dovrebbe

suggerire altrettanta cautela di intervento e non un approccio ideologico che non rispetta le diverse posizioni.

Francesco D'UVA (M5S) esprime anch'egli contrarietà al provvedimento di cui rileva molti aspetti critici. Afferma di credere nelle vaccinazioni, ma non nella coazione alla loro effettuazione di cui rifiuta la logica, specialmente in considerazione del fatto che nelle nazioni ove quest'obbligo è assente, non si registrano cali nel numero delle somministrazioni. Annunzia quindi il suo voto contrario.

La Commissione approva la proposta di parere della deputata Ascani.

Roberto RAMPI (PD), intervenendo sull'ordine dei lavori, osserva che la discus-

sione ha offerto importanti spunti di riflessione che la Commissione dovrebbe approfondire.

La seduta termina alle 15.05.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE CONSULTIVA

Misure per favorire l'invecchiamento attivo attraverso attività di utilità sociale e di formazione permanente.

Testo unificato C. 104 Binetti e abbinato. (Parere alla XII Commissione).

ALLEGATO

**DL 73/2017: Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale.
C. 4595 Governo, approvato dal Senato.**

PARERE APPROVATO

La VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione),

esaminato, nella seduta del 25 luglio 2017, il disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, recante « Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale » (C. 4595 Governo, approvato dal Senato);

uditi la relazione della deputata Ascani e l'ampio dibattito svoltosi;

considerata la necessità di non gravare le strutture amministrative delle isti-

tuzioni scolastiche di adempimenti eccessivi nella verifica dell'effettuazione delle vaccinazioni,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di inserire una disposizione volta a prevenire adempimenti eccessivi nella verifica dell'effettuazione delle vaccinazioni, stante la necessità di non gravare le strutture amministrative delle istituzioni scolastiche.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia di criteri per l'esecuzione di procedure di demolizione di manufatti abusivi. C. 1994-B, approvata dal Senato, modificata dalla Camera e nuovamente modificata dal Senato (Parere alla II Commissione) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	100
ALLEGATO 1 (<i>Proposta di parere presentata dalla relatrice</i>)	106
ALLEGATO 2 (<i>Proposta di parere alternativa presentata dal Gruppo MDP</i>)	107
ALLEGATO 3 (<i>Proposta di parere alternativa presentata dal Gruppo M5S</i>)	108
ALLEGATO 4 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	109
Norme in materia di domini collettivi. C. 4522, approvata dal Senato (Parere alla XIII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	102

SEDE CONSULTIVA

Martedì 25 luglio 2017. — Presidenza del presidente Ermete REALACCI.

La seduta comincia alle 14.05.

Disposizioni in materia di criteri per l'esecuzione di procedure di demolizione di manufatti abusivi. C. 1994-B, approvata dal Senato, modificata dalla Camera e nuovamente modificata dal Senato.
(Parere alla II Commissione).

(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato nella seduta del 19 luglio scorso.

Chiara BRAGA (PD), *relatrice*, illustra una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*), precisando che, pur limitandosi

l'esame alle uniche due modifiche introdotte dal Senato con riguardo alla dotazione finanziaria del provvedimento, ha ritenuto comunque di tenere conto nelle premesse della proposta di parere delle questioni emerse dal dibattito nonché di alcuni dei rilievi evidenziati nella proposta alternativa di parere presentata dai colleghi del gruppo MDP (*vedi allegato 2*). Segnala in particolare come nella proposta di parere abbia voluto evidenziare l'opportunità di garantire, attraverso l'attività delle forze di polizia ed il coinvolgimento degli enti locali, l'immediata interruzione di opere abusive in corso di realizzazione, al fine di prevenire il consolidarsi di condizioni di abuso edilizio. Da ultimo ricorda che, come risulta anche dai resoconti delle sedute dell'Assemblea, nel corso dell'esame in prima lettura alla Camera dei deputati erano state espresse considerazioni favorevoli all'intervento di demolizione degli immobili abusivi in corso di costruzione.

Ermete REALACCI, *presidente*, avverte che è stata presentata una proposta alternativa di parere da parte dei componenti del gruppo M5S (*vedi allegato 3*).

Massimo Felice DE ROSA (M5S), nell'illustrare la proposta alternativa di parere presentata dal suo gruppo, esprime la contrarietà dei componenti del gruppo M5S al provvedimento in esame, nel quale ravvisa forti elementi critici che lo configurano come un premio all'illegalità e un incentivo al fenomeno già molto diffuso in Italia dell'abusivismo edilizio. In particolare esprime la convinzione che l'ordine di priorità per le demolizioni introdotto dal provvedimento, nonché il riferimento all'abusivismo di necessità, impediranno, in sostanza, l'avvio effettivo degli abbattimenti degli immobili realizzati illegalmente. Nel ritenere che il provvedimento in esame rischia di produrre effetti peggiori di un condono edilizio che, per quanto negativo, comporta almeno un introito per le casse dello Stato, sottolinea inoltre lo stretto legame tra abusivismo e incendi dolosi che neanche la legge n. 353 del 2000 è riuscita a spezzare. Pertanto ritiene che chi si esprime in senso favorevole al provvedimento debba assumersi la responsabilità della distruzione del nostro territorio, ritenendo particolarmente grave che a farlo siano i componenti della Commissione Ambiente, essendo in gioco ben di più delle strette competenze di merito. Da ultimo manifesta la propria delusione per il fatto che, contrariamente alle sue convinzioni, non ha trovato il sostegno dei colleghi della maggioranza su temi così rilevanti.

Ermete REALACCI, *presidente*, nell'ammettere che, al momento della sua presentazione da parte del senatore Falanga, la proposta di legge si configurava come un segnale di tolleranza verso l'abusivismo edilizio, ricorda tuttavia che l'impegno della Commissione Giustizia della Camera dei deputati, con la stretta collaborazione della Commissione Ambiente, ha consentito di invertire la direzione, tanto da provocare le minacce personali espresse

nei suoi confronti nell'aula del Senato dal presentatore del testo originario. Nel ritenere che il collega De Rosa operi una forzatura esprimendo la convinzione che il provvedimento in esame sia più pericoloso di un condono, propone alla relatrice di integrare la proposta di parere nel senso di sottolineare la necessità di rafforzare l'attività di demolizione degli abusi edilizi esistenti anche ai fini di un'azione preventiva del fenomeno, utilizzando a tale fine le risorse stanziare dal provvedimento.

Chiara BRAGA (PD), *relatrice*, con riferimento alle considerazioni legittimamente espresse dal collega De Rosa, tiene a precisare che il testo del provvedimento non contiene alcun riferimento all'abusivismo di necessità e che l'occupazione di un alloggio abusivamente costruito non costituisce in alcun modo un criterio per non procedere alla sua demolizione. Quanto al mancato sostegno da parte dei colleghi della maggioranza, ricorda che nel corso dell'esame in seconda lettura da parte della Camera, il testo è stato migliorato con il significativo contributo oltre che del gruppo del PD anche dei colleghi del gruppo M5S, considerato che delle cinque proposte emendative approvate, due portavano la firma della deputata Mannino.

Enrico BORGHI (PD) nel ritenere che le puntualizzazioni del presidente e della relatrice abbiano chiarito il quadro, fornendo rassicurazioni rispetto alle preoccupazioni espresse dai colleghi, esprime la convinzione che il combinato disposto del caldo e dell'incipiente campagna elettorale abbia determinato il mutamento della discussione, travisandone i contenuti. Nel ribadire che le osservazioni del presidente e della relatrice, oltre a corrispondere a verità, danno conto del notevole lavoro svolto, che ha consentito di modificare strutturalmente la natura del provvedimento, riterrebbe decisamente strano che i componenti del gruppo del PD a questo punto si esprimessero in senso contrario su un provvedimento rispetto al quale in precedenza hanno votato in senso favore-

vole. Da ultimo precisa che il provvedimento, non investendo la natura giuridica del bene, che rimane un abuso edilizio, non può in alcun modo essere accostato ad un condono o ad una sanatoria, limitandosi a introdurre criteri di priorità allo scopo di rendere funzionale la norma e di distinguere la portata e le dimensioni dell'intervento abusivo.

Massimo Felice DE ROSA (M5S), nel ringraziare il collega Borghi per aver sostenuto in forma elegante che a causa del caldo e a fini elettoralistici il gruppo del M5S fa osservazioni non veritiere, ribadisce che, nonostante il contributo importante fornito al miglioramento del testo, permane la criticità rappresentata dai criteri di priorità, che costituiscono nelle mani degli avvocati un grimaldello per bloccare le azioni di demolizione. Ritiene inoltre paradossale che il provvedimento in esame, presentato da un senatore all'epoca all'opposizione e sul quale il gruppo del PD non aveva manifestato alcun entusiasmo, prosegua il suo *iter* senza difficoltà mentre il disegno di legge voluto dal Governo e volto al contenimento del consumo di suolo giace al Senato.

Ermate REALACCI, *presidente*, manifesta la propria soddisfazione per il fatto che il collega De Rosa si esprima finalmente, diversamente dal passato, in senso favorevole sul provvedimento per il contenimento del consumo di suolo.

Chiara BRAGA (PD), *relatrice*, anche alla luce dell'intervento del presidente, riformula la proposta di parere presentata (*vedi allegato 4*).

Ermate REALACCI, *presidente*, avverte che sarà posta in votazione la proposta di parere favorevole, come riformulata dalla relatrice, e che, in caso di approvazione della stessa, risulteranno precluse le proposte alternative di parere presentate dai gruppi MDP e M5S.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole, come riformulata dalla

relatrice, risultando pertanto precluse le proposte alternative di parere presentate dai gruppi MDP e M5S.

Norme in materia di domini collettivi.

C. 4522, approvata dal Senato.

(Parere alla XIII Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Oreste PASTORELLI (Misto-PSI-PLI), *relatore*, ricorda che la Commissione è chiamata ad esaminare, ai fini del prescritto parere, la proposta di legge che reca norme in materia di domini collettivi, approvata in prima lettura dal Senato il 31 maggio 2017 e assegnata in sede referente alla Commissione agricoltura.

Fa presente preliminarmente come, nonostante la loro storia millenaria, non esista una definizione normativa dei « domini collettivi » ma che con tale termine si indica generalmente una situazione giuridica in cui una determinata estensione di terreno (di proprietà sia pubblica che privata) è oggetto di godimento da parte di una collettività, abitualmente per uso agrosilvopastorale.

La proposta di legge all'esame interviene dunque a conferire certezza a situazioni giuridiche soggettive dai contorni incerti, perché sedimentate nel tempo, confermando che i domini collettivi si contraddistinguono per l'esercizio, da parte dei singoli, di soli diritti di godimento, di utilizzazione e di uso, mantenendo in ogni caso in capo a tali beni – inusufruibili e intransferibili – la loro natura pubblica, ciò anche nel presupposto che la conservazione degli usi civici svolga un ruolo importantissimo per contribuire alla salvaguardia dell'ambiente e del paesaggio.

A tal fine, l'articolo 1, comma 1, della proposta di legge riconosce i domini collettivi come ordinamento giuridico primario delle comunità originarie, soggetti alla Costituzione (lettera *a*) del comma 1). Essi

trovano il loro fondamento negli articoli 2 (che riconosce le formazioni sociali dove l'individuo svolge la sua personalità), 9 (il quale assegna alla Repubblica la tutela del paesaggio e del patrimonio storico e artistico della Nazione), 42, secondo comma (il quale riconosce la funzione sociale della proprietà privata), e 43 della Costituzione (secondo il quale possono essere riservate originariamente o trasferite allo Stato, ad enti pubblici o a comunità di lavoratori ed utenti determinate imprese che si riferiscono a servizi pubblici essenziali, a fonti di energia o a situazioni di monopolio ed abbiano carattere di preminente interesse generale). Essi sono inoltre dotati di capacità di produrre norme vincolanti valide sia per l'amministrazione soggettiva e oggettiva, sia per l'amministrazione vincolata e discrezionale (lettera *b*) e hanno la gestione del patrimonio naturale, economico e culturale che coincide con la base territoriale della proprietà collettiva (lettera *c*). Si caratterizzano inoltre per l'esistenza di una collettività che è proprietaria dei beni e che esercita, individualmente o congiuntamente, i diritti di godimento sui terreni sui quali insistono tali diritti (lettera *d*).

Il comma 2 prevede che gli enti esponenziali delle collettività titolari del diritto d'uso civico e della proprietà collettiva hanno personalità giuridica di diritto privato ed autonomia statutaria. Il dominio collettivo partecipa dunque della natura sia del bene privato in quanto il proprietario gode del bene in esclusività sia del bene pubblico in quanto il bene non può essere utilizzato in modo da sottrarre il godimento ai singoli membri della comunità. Si distingue da entrambe per la assoluta indisponibilità.

L'articolo 2, comma 1, riconosce come compito della Repubblica quello di valorizzare i beni collettivi di godimento in quanto: fondamentali per lo sviluppo delle collettività locali; strumentali per la tutela del patrimonio ambientale nazionale; insistenti su territori che hanno costituito la base di istituzioni storiche finalizzate alla salvaguardia del patrimonio culturale e naturale degli stessi territori; fondativi di

strutture eco-paesistiche del paesaggio agro-silvo-pastorale nazionale; patrimonio di risorse rinnovabili da utilizzare a favore della collettività degli aventi diritto. Il comma 2 del medesimo articolo stabilisce che la Repubblica riconosce e tutela i diritti di uso e di gestione collettivi preesistenti alla costituzione dello Stato italiano. Sono, altresì, riconosciute le comunità familiari esistenti nei territori montani le quali mantengono il diritto a godere e a gestire i beni in esame conformemente a quanto previsto negli statuti e nelle consuetudini loro riguardanti. Come stabilito dal comma 3, il diritto sulle terre di collettivo godimento sussiste quando: ha ad oggetto lo sfruttamento non eccezionale del fondo dal quale ricavare una qualche utilità; è riservato ai componenti della comunità, salvo diversa decisione dell'ente collettivo. Sulla base del comma 4 dell'articolo 2, i beni di proprietà collettiva e i beni gravati da diritti di uso civico sono amministrati dagli enti esponenziali delle collettività titolari o, in mancanza di tali enti, sono gestiti dai comuni con amministrazione separata. Resta nella facoltà delle popolazioni interessate costituire i comitati per l'amministrazione separata dei beni di uso civico frazionali. Il comma 5 stabilisce che i principi del presente provvedimento si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano in conformità ai rispettivi statuti e alle relative norme di attuazione.

Venendo all'articolo 3, che rappresenta il cuore della proposta di legge, fa presente che il comma 1 definisce quali tipologie di terre o di beni costituiscono beni collettivi. Si tratta nello specifico: delle terre di originaria proprietà collettiva della generalità degli abitanti del territorio di un comune o di una frazione, imputate o possedute da comuni, frazioni o associazioni agrarie comunque denominate (lettera *a*); delle terre, con le costruzioni di pertinenza, assegnate in proprietà collettiva agli abitanti di un comune o di una frazione, a seguito della liquidazione dei diritti di uso civico e di qualsiasi altro diritto di promiscuo godimento esercitato

su terre di soggetti pubblici e privati (lettera *b*); delle terre derivanti da scioglimento delle promiscuità o da conciliazioni ai sensi della legge n. 1766 del 1927, sul riordinamento degli usi civici; delle terre derivanti dallo scioglimento di associazioni agrarie; delle terre derivanti dall'acquisto da parte di regioni, comuni, comunità montane o associazioni ai sensi dell'articolo 22 della medesima legge n. 1766 del 1927 e dell'articolo 9 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102 (il riferimento all'articolo 22 della legge del 1927 richiama la possibilità, in caso di terreni poco estesi da dividere tra più famiglie, di aumentare la massa da dividere, consentendo a comuni e associazioni di fruire delle agevolazioni per l'acquisto di nuovi terreni; l'articolo 9 della legge del 1971 prevede che le regioni, le comunità montane e i comuni possano acquistare ed espropriare terreni compresi nei rispettivi territori montani non più utilizzati a coltura agraria o nudi o cespugliati o anche parzialmente boscati per destinarli alla formazione di boschi, prati, pascoli o riserve naturali); delle terre derivanti da operazioni e provvedimenti di liquidazione o da estinzione di usi civici; delle terre derivanti da permuta o da donazione (lettera *c*); delle terre di proprietà di soggetti pubblici o privati, su cui i residenti del comune e della frazione esercitano usi civici non ancora liquidati (lettera *d*); delle terre collettive comunque denominate, appartenenti a famiglie discendenti dagli antichi originari del luogo, nonché delle terre collettive disciplinate dalle norme per le zone montane (leggi 25 luglio 1952, n. 991; 3 dicembre 1971, n. 1102, e 31 gennaio 1994, n. 97) (lettera *e*); dei corpi idrici sui quali i residenti del comune o della frazione esercitano usi civici (lettera *f*). In base al comma 2, tutti tali beni, con la sola eccezione delle terre di proprietà pubblica o privata sui quali gli usi civici non siano stati ancora liquidati (lettera *d*), costituiscono il patrimonio antico dell'ente collettivo, detto anche patrimonio civico o demanio civico. L'utilizzazione di tale patrimonio dovrà essere effettuata in conformità alla destinazione dei beni e secondo le regole d'uso stabilite

dal dominio collettivo (comma 5). I commi 3 e 6 definiscono il regime giuridico dei beni collettivi prevedendone: l'inalienabilità; l'indivisibilità; l'inusufruttabilità; la perpetua destinazione agro-silvo-pastorale nonché la sottoposizione a vincolo paesaggistico. L'articolo 142 del codice dei beni culturali (decreto legislativo n. 42 del 2004), appositamente richiamato, prevede infatti che siano di interesse paesaggistico e sottoposti alla disciplina della tutela e valorizzazione dei beni paesaggistici, « le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici » (comma 1, lettera *h*). Il provvedimento all'esame precisa che, con l'imposizione del vincolo paesaggistico sulle zone gravate da usi civici, l'ordinamento giuridico garantisce l'interesse della collettività generale alla conservazione degli usi civici per contribuire alla salvaguardia dell'ambiente e del paesaggio. Inoltre, la proposta di legge precisa che il vincolo è mantenuto sulle terre anche in caso di liquidazione degli usi civici. Il comma 4 stabilisce che, in relazione alle proprietà collettive di organizzazioni montane, anche unite in comunanze, comunque denominate, ivi comprese le comunioni familiari montane e le regole cadorine, è consentita la libera contrattazione dei soli beni acquistati dalle comunioni montane dopo il 1952, come previsto dall'articolo 11, terzo comma, della legge n. 1102 del 1971. Il comma 7 prevede che, entro un anno dall'entrata in vigore del provvedimento in esame – nell'ambito del riordino della disciplina delle comunità montane di cui al comma 4 – le regioni debbano, nel rispetto degli statuti di tali organizzazioni, esercitare le competenze loro attribuite dalla legge n. 97 del 1994 e cioè disciplinare con legge i profili relativi a: condizioni per poter autorizzare una destinazione, caso per caso, di beni comuni ad attività diverse da quelle agrosilvopastorali; garanzie di partecipazione alla gestione comune dei rappresentanti liberamente scelti dalle famiglie originarie stabilmente stanziate sul territorio; forme specifiche di pubblicità dei patrimoni collettivi vincolati; modalità e limiti del coordinamento tra organizza-

zioni, comuni e comunità montane, nonché garanzie del loro coinvolgimento nelle scelte urbanistiche e di sviluppo locale e nei procedimenti avviati per la gestione forestale e ambientale e per la promozione della cultura locale. Decorso il citato termine annuale, ai suddetti adempimenti provvedono con atti amministrativi – poi resi esecutivi con deliberazione della Giunta regionale – gli enti esponenziali delle collettività titolari sul territorio dei beni collettivi. Il comma 7 stabilisce, infine, l'abrogazione della norma transitoria di cui al comma 2 dell'articolo 3 della citata legge n. 97 del 1994. Il comma 8 stabilisce infine che nell'assegnazione di beni collettivi ai sensi della legge in esame, gli enti esponenziali delle collettività debbano dare priorità ai giovani agricoltori, come definiti ai sensi della normativa dell'Unione europea.

Tutto ciò premesso, invita i colleghi a sottoporgli eventuali rilievi, in vista della predisposizione della proposta di parere.

Enrico BORGHI (PD) interviene per sollecitare una riflessione sul provvedimento in esame, considerato che esso incide su porzioni significative del territorio nazionale, in particolare sui beni collettivi che nel nostro Paese assumono diversa natura giuridica e che derivano nella maggior parte dei casi da impianti medievali. Allo scopo di segnalare ai colleghi la rilevanza di tali beni, non soltanto dal punto di vista sociale o economico, ma anche con riguardo all'identità del paese, ricorda che la foresta di Fiemme, da cui è ricavato il legno per realizzare i violini Stradivari, così come gli impianti sciistici di Madonna di Campiglio e di Cortina nonché le cave di marmo di Carrara ricadono su beni collettivi. Nel sottolineare inoltre che l'economista Elinor Ostrom ha

vinto il premio Nobel nel 2009 per il suo studio sui beni comuni, invita ad affrontare con grande cautela la questione, che investe competenze dello Stato, delle regioni e dei comuni e che interviene su situazioni ormai consolidate, ravvisando il rischio di ricorsi in sede giurisdizionale oltre che di un inutile incremento della normativa, considerato che il provvedimento in esame contiene costanti rimandi a diverse leggi vigenti in materia. Sollevando in particolare dubbi circa l'appropriatezza dell'intervento recato dal comma 7 dell'articolo 3, ritiene che, se l'obiettivo dell'intervento legislativo è quello di dare la priorità ai giovani agricoltori nell'assegnazione di beni collettivi, si sarebbe potuto evitare di costruire una simile impalcatura normativa. Sulla base di tali considerazioni, chiede al presidente che la Commissione Ambiente si esprima soltanto dopo aver valutato il contenuto dei pareri delle Commissioni Affari costituzionali, Giustizia e Questioni regionali.

Ermete REALACCI, *presidente*, nel ritenere che con il suo appassionato intervento il collega Borghi abbia posto temi delicati, ritiene opportuno utilizzare il tempo a disposizione per un attento approfondimento del testo, avendo preventivamente verificato gli intendimenti dei colleghi della Commissione Agricoltura, cui il provvedimento è assegnato in sede referente, circa le eventuali osservazioni che la Commissione Ambiente dovesse avanzare. Rinvia in ogni caso la discussione alla seduta dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, fissato per la giornata di domani.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.55.

ALLEGATO 1

Disposizioni in materia di criteri per l'esecuzione di procedure di demolizione di manufatti abusivi. C. 1994-B, approvata dal Senato, modificata dalla Camera e nuovamente modificata dal Senato.

PROPOSTA DI PARERE PRESENTATA DALLA RELATRICE

La VIII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il testo della proposta di legge C. 1994-B, approvata dal Senato, modificata dalla Camera e nuovamente modificata dal Senato, recante Disposizioni in materia di criteri per l'esecuzione di procedure di demolizione di manufatti abusivi;

condivise le specifiche e circoscritte modifiche introdotte dal Senato;

considerato che:

l'articolo 1 rispetta pienamente il dettato dell'articolo 112 della Costituzione, che sancisce l'obbligatorietà dell'azione penale e riduce l'insorgenza di eventuale contenzioso e di incidenti di esecuzione;

nell'ambito di ciascuna tipologia di cui alla lettera *c-bis*) dell'articolo 1, ai

sensi della lettera *b*) del medesimo articolo, la priorità è attribuita di regola agli immobili in corso di costruzione in quanto risulta evidente la volontà di intervenire prioritariamente su questa tipologia al fine di non arrivare ad ulteriori conseguenze che porterebbero ad un consolidamento dell'abuso stesso;

appare comunque opportuno garantire, attraverso l'attività delle forze di polizia ed il coinvolgimento degli enti locali, l'immediata interruzione di opere abusive in corso di realizzazione, al fine di prevenire il consolidarsi di condizioni di abuso edilizio;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

ALLEGATO 2

Disposizioni in materia di criteri per l'esecuzione di procedure di demolizione di manufatti abusivi. C. 1994-B, approvata dal Senato, modificata dalla Camera e nuovamente modificata dal Senato.

**PROPOSTA DI PARERE ALTERNATIVA
PRESENTATA DAL GRUPPO MDP**

La VIII Commissione,

esaminato per le parti competenza il testo della proposta di legge C. 1994-B approvata dal Senato recante « Disposizioni in materia di criteri di priorità per l'esecuzione di procedure di demolizione di manufatti abusivi »;

considerato che la disposizione recata dalla lettera *b*) del comma 1 dell'articolo 1 del disegno di legge che, introducendo un comma aggiuntivo *6-bis* all'articolo 1 del decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106, prevede che nei vari casi in cui si proceda alla demolizione di opere abusive o alla rimessione in pristino dei luoghi, si debba dare priorità, di regola, agli immobili in corso di costruzione o comunque non ultimati alla data della sentenza di primo grado e agli immobili non stabilmente abitati;

tale disposizione, in netto contrasto con quelle che sono le dichiarate finalità dell'intervento normativo, rischia seriamente di incentivare ulteriormente l'abusivismo edilizio, poiché una costruzione abusiva, una volta terminata e abitata, avrà la garanzia di non essere soggetta ad iniziative di demolizione in via prioritaria. Una norma, questa, che sancisce per legge il passaggio dai così detti condoni « dormienti » alle demolizioni « dormienti »;

ritenuto che le risorse economiche stanziare dalla proposta di legge, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2017-2020, siano estremamente esigue e non sufficienti per fare fronte alla mole di interventi di demolizione che dovrebbero essere posti in essere in particolare in alcune regioni d'Italia;

esprime

PARERE CONTRARIO

ALLEGATO 3

Disposizioni in materia di criteri per l'esecuzione di procedure di demolizione di manufatti abusivi. C. 1994-B, approvata dal Senato, modificata dalla Camera e nuovamente modificata dal Senato.

**PROPOSTA DI PARERE ALTERNATIVA
PRESENTATA DAL GRUPPO M5S**

La Commissione Ambiente,

premesso che:

la proposta di legge n. 1994-B rappresenta in sostanza una sorta di premio per l'illegalità. In Italia si registra un numero enorme di immobili abusivi 70.000 unità abitative secondo alcune stime, senza tenere conto dei tantissimi immobili condonati con le sanatorie che si sono succedute ciclicamente;

l'escamotage del cosiddetto « ordine di priorità per le demolizioni » altro non è che l'introduzione di un meccanismo dilatorio che impedirà, in sostanza, l'avvio effettivo degli abbattimenti degli immobili realizzati illegalmente;

è sufficiente leggere i criteri di priorità previsti dalla legge, tra cui il cosiddetto abusivismo di necessità, per capire quanto sarà difficile concretamente procedere agli abbattimenti. Addirittura questo meccanismo incentiverà il completamento degli immobili, visto che, una volta occupate le abitazioni, sarà pressoché impossibile intervenire;

sotto alcuni aspetti c'è addirittura il rischio che la norma abbia effetti ancora

più deleteri di un condono edilizio. Atto gravissimo da parte della pubblica amministrazione incapace di gestire e governare il territorio, ma che almeno – in linea teorica – dovrebbe permettere di recuperare risorse con le quali cercare di realizzare infrastrutture e servizi che senza una corretta pianificazione verrebbero a mancare. In questo caso invece l'autore dell'abuso non ha nessun interesse a sanare l'immobile, gravando senza alcun corrispettivo sul bilancio della collettività;

senza considerare il forte e persistente legame che ancora c'è tra incendi e abusivismo, visto che nemmeno la legge n. 353 del 2000, nata proprio per evitare che gli incendi dolosi potessero avvantaggiare speculatori senza scrupoli, riesce ad arginare il drammatico fenomeno. Chi vota questa legge si assume la responsabilità di lasciare il territorio italiano – o quel che ne rimane – all'impunita devastazione. E non basterà promuovere qualche convegno su ambiente e territorio per lavarsi la coscienza;

esprime

PARERE CONTRARIO

ALLEGATO 4

Disposizioni in materia di criteri per l'esecuzione di procedure di demolizione di manufatti abusivi. C. 1994-B, approvata dal Senato, modificata dalla Camera e nuovamente modificata dal Senato.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VIII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il testo della proposta di legge C. 1994-B, approvata dal Senato, modificata dalla Camera e nuovamente modificata dal Senato, recante « Disposizioni in materia di criteri per l'esecuzione di procedure di demolizione di manufatti abusivi »;

condivise le specifiche e circoscritte modifiche introdotte dal Senato;

considerato che:

l'articolo 1 rispetta pienamente il dettato dell'articolo 112 della Costituzione, che sancisce l'obbligatorietà dell'azione penale e riduce l'insorgenza di eventuale contenzioso e di incedenti di esecuzione;

nell'ambito di ciascuna tipologia di cui alla lettera *c-bis*) del comma 6 dell'articolo 1 del decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106, come inserita dall'articolo 1, la priorità è attribuita di regola – ai sensi del comma 6-*bis*) dell'articolo 1

del decreto legislativo n. 106 del 2006, come introdotto dallo stesso articolo 1 – agli immobili in corso di costruzione, in quanto risulta evidente la volontà di intervenire prioritariamente su questa tipologia al fine di non arrivare ad ulteriori conseguenze che porterebbero ad un consolidamento dell'abuso stesso;

appare comunque opportuno garantire, attraverso l'attività delle forze di polizia ed il coinvolgimento degli enti locali, l'immediata interruzione di opere abusive in corso di realizzazione, al fine di prevenire il consolidarsi di condizioni di abuso edilizio;

appare necessario rafforzare l'attività di demolizione degli abusi edilizi esistenti anche ai fini di un'azione preventiva del fenomeno, utilizzando a tale fine le risorse stanziato dal provvedimento;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI:

Variazione nella composizione della Commissione	110
Sulla pubblicità dei lavori	110
5-09059 Latronico: Disagi ai cittadini e ai lavoratori, in specie della regione Basilicata, provocati dal progetto di recapito a giorni alterni da parte di Poste Italiane.	
5-10413 De Lorenzis: Disagi ai cittadini e ai lavoratori, in specie della zona salentina, provocati dal progetto di recapito a giorni alterni da parte di Poste Italiane	110
ALLEGATO 1 (Testo integrale della risposta)	112
5-09219 Spessotto: Concessione in esclusiva a Poste italiane dei servizi di notifica e comunicazione di atti giudiziari e di notifiche per violazioni al codice della strada.	
5-09481 Spessotto: Concessione in esclusiva a Poste italiane dei servizi di notifica e comunicazione di atti giudiziari e di notifiche per violazioni al codice della strada	111
ALLEGATO 2 (Testo integrale della risposta)	115
5-09304 Ginefra: Riorganizzazione dei servizi di Poste italiane e conseguenti ricadute sull'organizzazione del lavoro e questioni connesse	111
ALLEGATO 3 (Testo integrale della risposta)	117

INTERROGAZIONI

Martedì 25 luglio 2017. — Presidenza del presidente Michele Pompeo META. — Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico Antonello Giacomelli.

La seduta comincia alle 13.25.

Variazione nella composizione della Commissione.

Michele Pompeo META, *presidente*, comunica che la deputata Elisa SIMONI, già componente della Commissione, ha cessato di farne parte.

Desidera esprimere un sentito ringraziamento per il proficuo lavoro svolto dalla collega presso la nostra Commissione.

Sulla pubblicità dei lavori.

Michele Pompeo META, *presidente*, comunica che è stata avanzata la richiesta

che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

5-09059 Latronico: Disagi ai cittadini e ai lavoratori, in specie della regione Basilicata, provocati dal progetto di recapito a giorni alterni da parte di Poste Italiane.

5-10413 De Lorenzis: Disagi ai cittadini e ai lavoratori, in specie della zona salentina, provocati dal progetto di recapito a giorni alterni da parte di Poste Italiane.

Michele Pompeo META, *presidente*, avverte che le interrogazioni in titolo, vertendo sulla medesima materia, saranno svolte congiuntamente.

Il sottosegretario Antonello GIACOMELLI risponde alle interrogazioni in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Diego DE LORENZIS (M5S), replicando, si dichiara insoddisfatto della risposta, che adombra come causa delle inefficienze di Poste la scelta parlamentare – ma che in realtà ricade sul solo Partito democratico – di sottrarre le funzioni di vigilanza al Ministero per intraprendere la strada della privatizzazione ed indirizzare Poste Italiane verso attività del tutto estranee alla sua funzione storica.

Critica, in particolare, l'affermazione secondo cui vi sarebbe una sorta di concertazione con gli enti locali sulle forme di erogazione del servizio che, nei fatti, gli risulta coinvolgere pochissime realtà territoriali.

Nel rimarcare come la presenza capillare sia una risorsa di Poste italiane da non disperdere, ricorda nuovamente la gravità dei disagi arrecati dai ritardi nella consegna della corrispondenza – in particolare in un bacino abitativo di dimensioni rilevanti, come la provincia di Lecce – che inevitabilmente porteranno conseguenze di tipo contenzioso, senza che si intravedano iniziative per un loro definitivo superamento.

Cosimo LATRONICO (Misto-DI), replicando, evidenzia come la risposta non smentisce la situazione di disagio che le modalità di recapito postale hanno generato nella regione Basilicata. Rimarca, al riguardo l'esigenza di garantire il principio dell'universalità del servizio postale, soprattutto al fine di non pregiudicare l'auspicata tendenza al reinsediamento abitativo in alcune realtà periferiche.

5-09219 Spessotto: Concessione in esclusiva a Poste italiane dei servizi di notifica e comunicazione di atti giudiziari e di notifiche per violazioni al codice della strada.

5-09481 Spessotto: Concessione in esclusiva a Poste italiane dei servizi di notifica e comunicazione di atti giudiziari e di notifiche per violazioni al codice della strada.

Il sottosegretario Antonello GIACOMELLI, richiamando le premesse di ca-

rattere generale già enunciate in replica al precedente quesito, risponde alle interrogazioni in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Arianna SPESSOTTO (M5S), replicando, si dichiara insoddisfatta di una risposta che indica come soluzione alle questioni poste una disposizione contenuta nel disegno di legge annuale per il mercato e la concorrenza, ormai arrivato alla quarta lettura parlamentare, circostanza che testimonia lo scarso interesse della maggioranza e del Governo al suo definitivo varo.

Ove realmente avesse voluto intervenire, il Governo avrebbe potuto mettere in campo ben più efficaci azioni normative. E ciò sarebbe stato doveroso alla luce delle numerose sollecitazioni che, a partire dall'AGCOM, sono pervenute alle Istituzioni affinché si ponga fine ad un servizio esclusivo che risulta fruttare a Poste italiane circa 329 milioni di euro, che potrebbero invece essere immessi sul mercato a vantaggio di imprese più dinamiche e con significativi risparmi dei cittadini.

Infine, si riserva di valutare lo stato di attuazione e gli esiti del piano operativo di Poste, citato nella risposta del rappresentante del Governo.

5-09304 Ginefra: Riorganizzazione dei servizi di Poste italiane e conseguenti ricadute sull'organizzazione del lavoro e questioni connesse.

Michele Pompeo META, *presidente*, in assenza del presentatore, impossibilitato ad essere presente alla seduta odierna, su richiesta di quest'ultimo, sottoscrive l'interrogazione in titolo al fine di evitare che essa decada.

Il sottosegretario Antonello GIACOMELLI, risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Michele Pompeo META, *presidente*, dichiara quindi concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 13.50.

ALLEGATO 1

5-09059 Latronico: Disagi ai cittadini e ai lavoratori, in specie della regione Basilicata, provocati dal progetto di recapito a giorni alterni da parte di Poste Italiane.

5-10413 De Lorenzis: Disagi ai cittadini e ai lavoratori, in specie della zona salentina, provocati dal progetto di recapito a giorni alterni da parte di Poste Italiane.

TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA

Rispondo ai quesiti posti dagli onorevoli interroganti rappresentando quanto segue.

In via preliminare, rilevo che il settore postale, a livello nazionale e comunitario, è stato interessato negli ultimi anni da profondi cambiamenti che hanno riguardato il contesto normativo, ed in particolare il passaggio delle funzioni di regolamentazione e di vigilanza dal Ministero dello sviluppo economico all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (Agcom) per effetto del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito nella legge 22 dicembre 2011, n. 214.

Spetta all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, lettera c) e lettera e) del decreto legislativo n. 261 del 1999, rispettivamente la « adozione di provvedimenti regolatori in materia di qualità e caratteristiche del servizio postale universale » e lo « svolgimento, anche attraverso soggetti terzi, dell'attività di monitoraggio, controllo e verifica del rispetto di *standard* di qualità del servizio postale universale ».

Con particolare riferimento alle modalità di consegna, il nuovo modello di recapito a giorni alterni (previsto dal decreto legislativo n. 261/1999 di derivazione comunitaria) è stato autorizzato dall'AGCOM con Delibera 395/15/CONS e prevede la sua graduale implementazione, articolata in tre fasi successive, in quei

comuni in cui ricorrano particolari situazioni di natura infrastrutturale o geografica.

Rammento che la predetta delibera è intervenuta a seguito delle modifiche introdotte dal Parlamento, nell'ambito della legge di stabilità 2015, al quadro normativo relativo al servizio postale universale, riguardanti anche le modalità di recapito e tese a bilanciare la sostenibilità economica dell'onere del servizio universale con le mutate esigenze degli utenti.

In attuazione della citata delibera, a partire dal mese di febbraio 2018, termine di attuazione di tale modello di consegna, l'AGCOM, in base alle criticità riscontrate e alla coerenza dei risultati raggiunti con il piano industriale aziendale, ha la facoltà di valutare la sussistenza delle condizioni per prorogarne l'autorizzazione.

Il Ministero è in più occasioni intervenuto, pur avendo perso, come detto in premessa, le proprie funzioni di regolamentazione e di vigilanza, affinché ogni intervento di Poste Italiane fosse preceduto da una fase di effettivo confronto con le regioni e gli enti locali. Tale attività del Ministero ha dato luogo ad una effettiva modifica del piano di Poste italiane che si è basata su accordi realizzati nei diversi territori con i rappresentanti degli enti locali e delle regioni così come in più occasioni riconosciuto e apprezzato da questi ultimi.

Il Ministero si è inoltre attivato nella fase di definizione del nuovo contratto di programma, nell'ottica di evitare ove possibile l'attuazione del piano di rimodulazione e razionalizzazione degli sportelli, ed ha concluso una fase di negoziazione con Poste Italiane che ha dato luogo ad una rilevante modifica del contratto stesso, nel quale si è scelto, con reciproco scambio di consenso sul testo finale, di ribaltare la prospettiva sinora tenuta assumendo una vera e propria linea di « politica industriale ».

La nuova impostazione si basa, infatti, sull'assunto che la capillarità della presenza di Poste non debba essere considerata più un peso o un onere bensì un *asset* strategico, un valore: dunque ogni chiusura, per quanto giustificata e dentro le regole del servizio universale, impoverirebbe un *asset* della società. In particolare, all'articolo 5, comma 5, del Contratto di Programma, Poste Italiane – anche tenuto conto del perseguimento di obiettivi di coesione sociale ed economica – si è impegnata a ricercare e valutare prioritariamente ogni possibilità di potenziamento complessivo dei servizi, anche attraverso accordi con le regioni e gli enti locali; dando seguito all'indicazione del Ministero secondo cui l'ipotesi di intervento in riduzione debba essere confinata come estrema ratio dopo aver considerato possibilità alternative.

In particolare, Poste dovrà valutare, prioritariamente alla decisione di rimodulazione e razionalizzazione, iniziative proposte da enti e istituzioni territoriali in grado di aumentare la redditività della rete degli uffici postali in un ambito territoriale. Tali proposte dovranno pervenire, a regime, entro il 30 settembre di ogni anno. La Società è tenuta a trasmettere il suddetto Piano all'Autorità entro l'inizio di ogni anno di riferimento.

Nella logica del potenziamento e di una maggiore efficienza dei servizi, Poste dovrà valutare il rapporto costi-ricavi non sulla base del singolo ufficio postale ma in un ambito territoriale più ampio fino anche, ad esempio, a coprire una scala regionale.

Al fine di seguire direttamente il nuovo processo di interazione tra gli enti locali e Poste Italiane, il Ministero ha inviato, nel corso del 2016, una lettera a tutti i Presidenti delle Regioni italiane, cui è demandato il compito di promuovere le suddette iniziative, invitando ad attivarsi, con sollecitudine, affinché siano tutelati i diritti dei cittadini soprattutto nelle zone maggiormente svantaggiate.

Il Ministero dello sviluppo economico continuerà a prestare la massima attenzione alla concertazione con i rappresentanti degli Enti locali, nell'ambito delle problematiche in discussione.

Riguardo alla vicenda della riorganizzazione del servizio di recapito, richiamata dagli Interroganti, la società Poste Italiane ha riferito che la riorganizzazione di tale funzione è stata definita nell'ambito delle intese sindacali del 25 settembre 2015 e del 24 febbraio 2016.

La società ha inoltre evidenziato che rispetto agli investimenti nel settore del recapito, sono state previste specifiche azioni finalizzate a rafforzare le infrastrutture e le dotazioni strumentali e tecnologiche necessarie all'efficace svolgimento del servizio di consegna della corrispondenza (quali ad esempio, la fornitura di computer palmari per i portalettere), precisando che tali interventi risultano sostanzialmente in linea con quanto previsto nelle intese citate.

Ritengo che il tema complessivo dell'organizzazione del servizio di recapito vada oggi considerato nella prospettiva delle valutazioni che saranno svolte, nell'ambito della predisposizione del nuovo piano industriale, da parte del *management* appena insediato alla guida della società, che risulta orientato ad avviare un'analisi e riflessione focalizzata su vari campi di attività della società, incluso il servizio di recapito e la logistica, con l'obiettivo di rafforzarne l'efficienza e recuperare competitività.

Per quanto attiene la provincia di Lecce, alla quale fa riferimento l'onorevole De Lorenzis, Poste rileva che questa è stata interessata dal Piano di recapito a giorni alterni tra agosto e settembre 2016,

e al momento è servito da 289 portalettere stabili e da 24 unità con contratto a tempo determinato, che assicurano una copertura pari al 114 per cento.

In particolare, nella menzionata provincia, il progetto di riorganizzazione del recapito ha interessato dal 1° agosto 2016 i centri di distribuzione di Casarano, Gallipoli, Maglie, Poggiardo, Tricase e dal 12 settembre 2016, i restanti centri di Campi Salentina, Galatina, Copertino, Martano e Nardo.

Dal 12 settembre dello scorso anno, è stato sottoposto alla riorganizzazione anche il centro di distribuzione Master di Lecce, San Cesario di Lecce, Surbo, Cavallino, Lequile, San Pietro in Lamis e Lizzanello.

L'implementazione del recapito a giorni alterni ha riguardato complessivamente 27 Comuni della Provincia in esame.

Poste rileva che l'avvio del nuovo modello, al pari di ogni altra riorganizzazione ha avuto impatto sui centri direttamente interessati, facendo talvolta registrare criticità acute in alcuni contesti territoriali, dalle carenze che presenta la toponomastica, alle quali in passato sopperivano la conoscenza diretta del territorio e degli abitanti da parte dei portalettere.

La società riferisce che sono in corso contatti con le Istituzioni locali, finalizzati alla definizione di piani sinergici di intervento quali, il ridisegno della toponomastica, l'assegnazione dei numeri civici, la distribuzione di avvisi congiunti ai clienti, l'installazione di cassette modulari.

In merito ai disagi rappresentati dall'onorevole Latronico, Poste Italiane ha comunicato che nella regione Basilicata si è registrato un lieve incremento (0,3 per cento) dei reclami presentati da clienti residenti nei comuni lucani, in concomitanza con l'implementazione del servizio a giorni alterni.

La società, al fine di migliorare l'accesso della clientela ai propri servizi, ha riferito di aver sviluppato opportunità di servizio alternative, con possibilità di

fruirne direttamente da casa. A tale riguardo, è già stato avviato il progetto del cosiddetto « Postino Telematico » che prevede la progressiva dotazione di ciascun portalettere di computer palmare in grado di supportare nuovi servizi, quali l'accettazione di invii di posta raccomandata « Raccomandata da Te » al domicilio dei clienti.

In particolare, Poste Italiane ha precisato che i due interventi previsti nel Piano riguardanti il territorio in argomento, uno di chiusura dell'ufficio di Pisticci Scalo, nel Comune di Pisticci, l'altro di rimodulazione oraria dell'ufficio Nova Siri nel comune omonimo, sono stati entrambi attuati senza che sia stato presentato alcun ricorso all'Autorità Giudiziaria avverso le decisioni aziendali.

La massima attenzione alla concertazione con i rappresentanti degli enti locali è stata peraltro oggetto di più interventi da parte del Ministero dello sviluppo economico che, pur non avendo più competenze in materia di regolamentazione e di vigilanza ha avuto riguardo, nel Contratto di programma con Poste Italiane, di prevedere un effettivo confronto di Poste Italiane con le regioni e gli enti locali per garantire una presenza più articolata nelle aree territoriali disagiate.

In tale ambito presso il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri, è attivo un tavolo di confronto sui problemi relativi alle modalità di consegna, da parte di Poste Italiane, della corrispondenza nei piccoli comuni italiani.

Per completezza di informazione si rappresenta che l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ha, altresì, assicurato che proseguirà nell'attività di vigilanza a tutela della qualità e continuità del servizio universale, provvedendo a monitorare l'attuazione del modello di recapito a giorni alterni ed intervenire ove si riscontrino disagi o disservizi, nei territori indicati dagli Interroganti, a danno degli utenti.

ALLEGATO 2

5-09219 Spessotto: Concessione in esclusiva a Poste italiane dei servizi di notifica e comunicazione di atti giudiziari e di notifiche per violazioni al codice della strada.

5-09481 Spessotto: Concessione in esclusiva a Poste italiane dei servizi di notifica e comunicazione di atti giudiziari e di notifiche per violazioni al codice della strada.

TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA

Rispondo congiuntamente agli atti presentati dall'onorevole interrogante, in quanto di analogo argomento.

In via preliminare, rilevo che il settore postale, a livello nazionale e comunitario, è stato interessato negli ultimi anni da profondi cambiamenti che hanno riguardato il contesto normativo, ed in particolare il passaggio delle funzioni di regolamentazione e di vigilanza dal Ministero dello sviluppo economico all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (Agcom) per effetto del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito nella legge 22 dicembre 2011, n. 214.

Spetta all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, lettera c) e lettera e) del decreto legislativo n. 261 del 1999, rispettivamente la « adozione di provvedimenti regolatori in materia di qualità e caratteristiche del servizio postale universale » e lo « svolgimento, anche attraverso soggetti terzi, dell'attività di monitoraggio, controllo e verifica del rispetto di *standard* di qualità del servizio postale universale ».

Per quanto riguarda i servizi di notifica e comunicazione degli atti giudiziari nonché dei servizi connessi alle notifiche delle violazioni del codice della strada, essi sono affidati in esclusiva a Poste Italiane, ai sensi dell'articolo 4 del de-

creto legislativo n. 261 del 1999, provvedimento, di derivazione comunitaria, che disciplina il settore postale.

L'esclusiva, come noto, trova il suo fondamento nelle direttive comunitarie sui servizi postali ed in particolare, la direttiva n. 97/67/CE che riconosce agli Stati membri, « per ragioni di ordine pubblico e di pubblica sicurezza » « il diritto di scegliere gli organismi responsabili per il servizio di corrispondenza registrata cui si ricorre nell'ambito di procedure giudiziarie o amministrative conformemente alla legislazione nazionale ».

Preciso che l'esclusiva in parola riguarda unicamente le notifiche a mezzo posta, essendo già possibile per il notificante avvalersi, nei casi previsti dalla legge, di altri sistemi di notifica, quali la PEC o il messo notificatore, quest'ultimo servizio spesso svolto dagli stessi operatori privati.

Per quanto riguarda, inoltre, i costi delle notifiche rappresento che gli stessi sono determinati dall'AGCom, sulla base dei principi stabiliti con la delibera 728/13/CONS, quali la ragionevolezza, l'accessibilità per l'utenza, la trasparenza e non discriminazione.

In merito all'affidamento in esclusiva di tali servizi, vale evidenziare che il disegno di legge sulla concorrenza, attualmente all'esame del Senato per la seconda let-

tura, contempla una disposizione (articolo 1, commi 57 e 58) tesa a portare a compimento il processo di liberalizzazione del mercato postale avviato con la citata direttiva 97/67/CE, cogliendo la segnalazione dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

La norma prevede, infatti, l'eliminazione della riserva di Poste Italiane relativa alle notificazioni di atti giudiziari e le comunicazioni ad essi connesse nonché i servizi riguardanti le notificazioni a mezzo della posta previste dal codice della strada, abrogando il richiamato articolo 4 del decreto legislativo n. 261 del 1999, a decorrere dal prossimo 10 settembre.

Tale disposizione apre alla concorrenza questo settore di attività ed allinea la disciplina nazionale del settore postale a quella degli altri stati dell'Unione Europea che, come rilevato dall'interrogante, hanno già liberalizzato tali servizi.

Sotto l'aspetto procedurale, la norma prevede per l'offerta di tali servizi la subordinazione a specifici obblighi del servizio universale con riguardo alla sicurezza, alla qualità, alla continuità, alla disponibilità ed all'esecuzione, stabilendo che i requisiti e gli obblighi previsti a carico di coloro che richiedono il titolo

abilitativo per la fornitura di tali servizi saranno determinati dall'AGCom, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del disegno di legge in esame.

Si tratta di un intervento legislativo promosso dal Ministero dello sviluppo economico, che è favorevole alla liberalizzazione del mercato dei servizi postali, in aderenza ai principi ed alle modalità indicate nelle direttive europee e nel rispetto delle esigenze di tutela dell'utenza.

Con riguardo, infine, alla vicenda concernente le segnalazioni pervenute all'AGCom in merito a disservizi inerenti l'attività di notifica di atti giudiziari, riferita dall'interrogante, evidenzio che, secondo quanto indicato dall'Autorità, a seguito della diffida notificata a Poste Italiane con la delibera 366/16/CONS, il piano operativo richiesto con tale provvedimento è stato presentato dalla società nel terzo trimestre del 2016 ed è stato giudicato idoneo a risolvere le problematiche riscontrate.

L'AGCom ha inoltre informato che nel primo trimestre del 2017 è stata avviata dalla società l'attuazione dei progetti e delle soluzioni operative previste dal suddetto piano, che sarà oggetto di verifica da parte dell'Autorità.

ALLEGATO 3

5-09304 Ginefra: Riorganizzazione dei servizi di Poste italiane e conseguenti ricadute sull'organizzazione del lavoro e questioni connesse.**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

Rispondo ai quesiti posti dagli onorevoli interroganti rappresentando quanto segue.

In via preliminare, rilevo che il settore postale, a livello nazionale e comunitario, è stato interessato negli ultimi anni da profondi cambiamenti che hanno riguardato il contesto normativo, ed in particolare il passaggio delle funzioni di regolamentazione e di vigilanza dal Ministero dello sviluppo economico all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (Agcom) per effetto del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito nella legge 22 dicembre 2011, n. 214.

Spetta all'Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, lettera c) e lettera e) del decreto legislativo n. 261 del 1999, rispettivamente la « adozione di provvedimenti regolatori in materia di qualità e caratteristiche del servizio postale universale » e lo « svolgimento, anche attraverso soggetti terzi dell'attività di monitoraggio, controllo e verifica del rispetto di *standard* di qualità del servizio postale universale ».

Con particolare riferimento alle modalità di consegna, il nuovo modello di recapito a giorni alterni (previsto dal decreto legislativo n. 261 del 1999 di derivazione comunitaria) è stato autorizzato dall'AGCOM con delibera n. 95/15/CONS e prevede la sua graduale implementazione, articolata in tre fasi successive, in quei Comuni in cui ricorrano particolari situazioni di natura infrastrutturale o geografica.

Rammento che la predetta delibera è intervenuta a seguito delle modifiche in-

trodotte dal Parlamento nell'ambito della legge di stabilità 2015, al quadro normativo relativo al servizio postale universale riguardanti anche le modalità di recapito e tese a bilanciare la sostenibilità economica dell'onere del servizio universale con le mutate esigenze degli utenti.

In attuazione della citata delibera, a partire dal mese di febbraio 2018, termine di attuazione di tale modello di consegna, l'Agcom in base alle criticità riscontrate e alla coerenza dei risultati raggiunti con il piano industriale aziendale, ha la facoltà di valutare la sussistenza delle condizioni per prorogarne l'autorizzazione.

Il Ministero è in più occasioni intervenuto, pur avendo perso come detto in premessa, le proprie funzioni di regolamentazione e di vigilanza, affinché ogni intervento di Poste Italiane fosse preceduto da una fase di effettivo confronto con le regioni e gli enti locali. Tale attività del Ministero ha dato luogo ad una effettiva modifica del piano di Poste italiane che si è basata su accordi realizzati nei diversi territori con i rappresentanti degli enti locali e delle regioni così come in più occasioni riconosciuto e apprezzato da questi ultimi.

Il Ministero si è inoltre attivato nella fase di definizione del nuovo contratto di programma, nell'ottica di evitare ove possibile l'attuazione del piano di rimodulazione e razionalizzazione degli sportelli, ed ha concluso una fase di negoziazione con Poste Italiane che ha dato luogo ad una rilevante modifica del contratto stesso, nel quale si è scelto, con reciproco scambio di consenso sul testo finale, di ribaltare la

prospettiva sinora tenuta assumendo una vera e propria linea di « politica industriale ».

La nuova impostazione si basa, infatti, sull'assunto che la capillarità della presenza di Poste non debba essere considerata più un peso o un onere bensì un *asset* strategico, un valore: dunque ogni chiusura, per quanto giustificata e dentro le regole del servizio universale, impoverirebbe un *asset* della società. In particolare, all'articolo 5, comma 5, del Contratto di Programma. Poste Italiane – anche tenuto conto del perseguimento di obiettivi di coesione sociale ed economica – si è impegnata a ricercare e valutare prioritariamente ogni possibilità di potenziamento complessivo dei servizi, anche attraverso accordi con le regioni e gli enti locali: dando seguito all'indicazione del Ministero secondo cui l'ipotesi di intervento in riduzione debba essere confinata come estrema ratio dopo aver considerato possibilità alternative.

In particolare, Poste dovrà valutare, prioritariamente alla decisione di rimodulazione e razionalizzazione, iniziative proposte da enti e istituzioni territoriali in grado di aumentare la redditività della rete degli uffici postali in un ambito territoriale. Tali proposte dovranno pervenire, a regime entro il 30 settembre di ogni anno. La Società è tenuta a trasmettere il suddetto Piano all'Autorità entro l'inizio di ogni anno di riferimento.

Nella logica del potenziamento e di una maggiore efficienza dei servizi. Poste dovrà valutare il rapporto costi-ricavi noti sulla base del singolo ufficio postale ma in un ambito territoriale più ampio fino anche, ad esempio, a coprire una scala regionale.

Al fine di seguire direttamente il nuovo processo di interazione tra gli enti locali e Poste Italiane, il Ministero ha inviato, nel corso del 2016. una lettera a tutti i Presidenti delle Regioni italiane cui è demandato il compito di promuovere le suddette iniziative, invitando ad attuarsi,

con sollecitudine, affinché siano tutelati i diritti dei cittadini soprattutto nelle zone maggiormente svantaggiate.

Il Ministero dello sviluppo economico continuerà a prestare la massima attenzione alla concertazione con i rappresentanti degli Enti locali nell'ambito delle problematiche in discussione.

Riguardo alla vicenda della riorganizzazione del servizio di recapito, richiamata dagli interroganti, la società Poste Italiane ha riferito che la riorganizzazione di tale funzione è stata definita nell'ambito delle intese sindacali del 25 settembre 2015 e del 24 febbraio 2016.

La società ha inoltre evidenziato che, rispetto agli investimenti nel settore del recapito, sono state previste specifiche azioni finalizzate a rafforzare le infrastrutture e le dotazioni strumentali e tecnologiche necessarie all'efficace svolgimento del servizio di consegna della corrispondenza (quali ad esempio, la fornitura di computer palmari per i portalettere), precisando che tali interventi risultano sostanzialmente in linea con quanto previsto nelle intese citate.

Con riferimento all'accordo sindacale del 12 giugno 2015, la società Poste italiane ha indicato che le trasformazioni previste dall'accordo, ossia la conversione di 480 posti di lavoro da *part time* in *full time*, sono state tutte effettuate nei tempi indicati nell'intesa (luglio e settembre 2015), secondo i criteri ivi contemplati.

Ritengo che il tema complessivo dell'organizzazione del servizio di recapito vada oggi considerato nella prospettiva delle valutazioni che saranno svolte, nell'ambito della predisposizione del nuovo piano industriale, da parte del *management* appena insediato alla guida della società, che risulta orientato ad avviare un'analisi e riflessione focalizzata su vari campi di attività della società, incluso il servizio di recapito e la logistica, con l'obiettivo di rafforzarne l'efficienza e di recuperare competitività.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti del Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti (CNCU) e di rappresentanti dell'Associazione per i diritti degli utenti e dei consumatori (ADUC) nell'ambito dell'esame della Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che conferisce alle Autorità garanti della concorrenza degli Stati membri poteri di applicazione più efficace e assicura il corretto funzionamento del mercato interno (COM(2017) 142 final)	119
--	-----

INTERROGAZIONI:

5-06764 Vallasca: Utilizzo delle risorse previste dall'articolo 3 della legge n. 140/1999 per gli anni dal 2011 al 2015	120
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	124
5-11499 Giacobbe: Criteri per la definizione dei costi di riattivazione della fornitura del gas	120
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	130

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione del Protocollo sui privilegi e le immunità del tribunale unificato dei brevetti, fatto a Bruxelles il 29 giugno 2016. C. 4469 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	120
--	-----

SEDE REFERENTE:

Disciplina della qualificazione professionale per l'esercizio dell'attività di estetista. C. 2182 Della Valle, C. 4169 Donati, C. 4350 Vignali e C. 4413 Allasia (<i>Seguito esame e rinvio – Adozione del testo base</i>)	123
<i>ALLEGATO 3 (Testo unificato elaborato dal relatore adottato come testo base)</i>	132
Modifiche alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, concernente la disciplina del settore termale, e istituzione della Giornata nazionale delle terme d'Italia. C. 4407 Fanucci (<i>Rinvio del seguito dell'esame</i>)	123

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 25 luglio 2017.

Audizione di rappresentanti del Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti (CNCU) e di rappresentanti dell'Associazione per i diritti degli utenti e dei consumatori (ADUC) nell'ambito dell'esame della Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che conferisce alle Autorità garanti della concorrenza degli Stati membri poteri di applica-

zione più efficace e assicura il corretto funzionamento del mercato interno (COM(2017) 142 final.

L'audizione informale è stata svolta dalle 12.35. alle 13.20.

INTERROGAZIONI

Martedì 25 luglio 2017 — Presidenza del presidente Guglielmo EPIFANI. — Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico, Ivan Scalfarotto.

La seduta comincia alle 13.20.

5-06764 Vallasca: Utilizzo delle risorse previste dall'articolo 3 della legge n. 140/1999 per gli anni dal 2011 al 2015

Il sottosegretario Ivan SCALFAROTTO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Andrea VALLASCAS (M5S), replicando, prende atto della risposta. Osservato che in Italia manca ormai da tempo una seria politica sollecita il Governo, pur nella consapevolezza delle problematiche derivanti dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato, a investire maggiori risorse nel sostegno alle imprese.

5-11499 Giacobbe: Criteri per la definizione dei costi di riattivazione della fornitura del gas.

Il sottosegretario Ivan SCALFAROTTO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Lorenzo BASSO (PD) dichiara di aver sottoscritto l'interrogazione in titolo.

Prende atto della risposta. Osserva che nell'atto ispettivo si tratta di un caso di morosità incolpevole e sottolinea che la società di distribuzione, pur avendo formalmente rispettato i termini della procedura prevista, ha agito con un abnorme aggravio di spesa nei confronti di un soggetto debole. Osservato che è opportuno trasmettere anche alle società di distribuzione le indicazioni puntuali fornite nella risposta del Governo, assicura che continuerà le situazioni segnalate nell'atto ispettivo che gravano unicamente su utenti deboli.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, ritiene opportuno trovare una soluzione per le situazioni evidenziate nell'atto ispettivo che, pur formalmente rispettose delle procedure previste, penalizzano in maniera abnorme soggetti deboli responsabili di morosità incolpevole.

Dichiara infine concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 13.25.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 25 luglio 2017. — Presidenza del presidente Guglielmo EPIFANI.

La seduta comincia alle 13.25.

Ratifica ed esecuzione del Protocollo sui privilegi e le immunità del tribunale unificato dei brevetti, fatto a Bruxelles il 29 giugno 2016.

C. 4469 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Chiara SCUVERA (PD), *relatrice*, illustra i contenuti del provvedimento in titolo.

Il provvedimento in esame è destinato a completare le previsioni dell'Accordo istitutivo del TUB, disciplinando gli aspetti relativi ai privilegi fiscali e alle immunità dalla giurisdizionale per le diverse sedi del tribunale – attualmente previste in Francia, Germania, Regno Unito e Lussemburgo – nonché per le eventuali divisioni locali e regionali attraverso cui il tribunale possa trovarsi ad operare.

Ricorda in proposito che l'Accordo istitutivo del tribunale unificato dei brevetti è stato firmato il 19 febbraio 2013 da 25 Stati membri dell'Unione europea, parte di una cooperazione rafforzata formalizzata nel marzo 2011. I 25 paesi (tutti tranne Polonia e Spagna, mentre la Croazia non faceva all'epoca ancora parte dell'UE) avevano convenuto di istituire il tribunale unificato dei brevetti quale organo giurisdizionale con competenza sulle controversie in materia di brevetto europeo con effetto unitario, la cui creazione era finalizzata a completare il quadro normativo formato dai regolamenti

(UE) n. 1257/2012 e n. 1260/2012 relativi, appunto, alla istituzione di una tutela brevettuale unitaria europea ed al suo regime linguistico. La posizione dell'Italia, inizialmente indisponibile ad accettare il trilinguismo (inglese, francese, tedesco) previsto dai regolamenti e dall'Accordo istitutivo del TUB, è successivamente mutata conducendo, il 2 luglio 2015, all'adesione alla cooperazione rafforzata ed all'avvio del processo di ratifica dell'Accordo stesso, alla luce degli interessi nazionali; si è infatti ritenuto che l'adesione alla cooperazione rafforzata consenta agli operatori innovativi italiani che puntano all'internazionalizzazione di avvalersi dei brevetti europei con effetto unitario. Con la ratifica dell'Accordo, infatti, l'effetto unitario – grazie al quale i brevetti avranno efficacia e protezione in tutti gli Stati parte della cooperazione rafforzata – e la competenza del TUB si estendono anche all'Italia, con ricadute positive sulla sua attrattiva verso investimenti esteri ad elevato contenuto d'innovazione.

La ratifica dell'Accordo su un tribunale unificato dei brevetti, con Allegati, fatto a Bruxelles il 19 febbraio 2013 è dunque intervenuta ai sensi della legge n. 214 del 2016. L'Accordo istitutivo prevede la creazione di un Tribunale di primo grado – avente una divisione centrale a Parigi, con sezioni a Londra e Monaco di Baviera –, una Corte d'appello (Lussemburgo), Centro di mediazione e arbitrato per i brevetti (Lubiana e Lisbona), Training Centre (Budapest), lasciando agli Stati parte la possibilità di chiedere l'apertura di una divisione, locale o regionale, del Tribunale di primo grado sul proprio territorio.

Nella relazione illustrativa che accompagna il provvedimento si sottolinea che, allo stato, il brevetto europeo si limita a offrire agli operatori la possibilità di una unica procedura centralizzata di concessione, da convalidarsi, però, presso le autorità nazionali dei singoli Paesi in cui si intende farlo valere. Non esistono inoltre una procedura centralizzata di mantenimento in vita del brevetto, né rimedi giurisdizionali in caso di controversie, che rimangono quindi competenze nazionali.

Con l'entrata in vigore dell'Accordo che istituisce il TUB inizieranno ad essere applicati anche i citati regolamenti UE n. 1257/2012 e n. 1260/2012, in base ai quali ai brevetti europei potrà essere conferito, con un'unica procedura, un effetto unitario, grazie al quale essi avranno efficacia e protezione in tutti gli Stati parte della cooperazione rafforzata, con evidenti vantaggi in termini economici e di oneri burocratici. Ciò si tradurrà in significativi benefici per gli operatori economici italiani più propensi all'innovazione e all'internazionalizzazione, stimolando le attività di ricerca e lo sviluppo di produzioni all'avanguardia.

Il Protocollo in esame si articola in un preambolo e 19 articoli.

Il preambolo, richiamato l'Accordo del 19 febbraio 2013, che istituisce il Tribunale unificato dei brevetti conferendogli personalità giuridica in tutti gli Stati membri, richiama gli obblighi in capo agli Stati membri contraenti che ne ospitano le sedi (Francia, Germania, Regno Unito e Lussemburgo), sia in materia di sedi, che di personale, e definisce il regime giuridico che si applica ai giudici del Tribunale medesimo.

L'articolo 1 è riservato alla definizione della terminologia utilizzata nel testo del Protocollo.

L'articolo 2 stabilisce che il tribunale beneficia, nel territorio di ciascuno Stato parte, dei privilegi e delle immunità necessari allo svolgimento delle sue attività ufficiali. Con l'articolo 3 è stabilita l'inviolabilità delle sedi del tribunale, fatte salve le diverse determinazioni che potranno essere concordate con gli Stati ospitanti. Inviolabili sono anche, ai sensi dell'articolo 4, gli archivi del tribunale e tutti i suoi atti e documenti.

L'articolo 5 disciplina le immunità del tribunale, stabilendo, in primo luogo, che il TUB gode (salvo le eccezioni espressamente indicate) di piena immunità dai procedimenti legali e da misure quali perquisizioni o espropri, e che, per quanto necessario all'espletamento delle sue attività ufficiali, esso è esente da restrizioni di qualsivoglia natura nei confronti delle sue proprietà, beni e risorse

finanziarie. Ai sensi dell'articolo 6, le immunità si estendono ai rappresentanti degli Stati parte che compongono i Comitati amministrativo, di bilancio e consultivo ed ai loro atti ufficiali e documenti. L'articolo 7 dispone in tema di esenzioni fiscali e l'articolo 8 in materia di esenzione dalle restrizioni valutarie necessarie allo svolgimento delle attività istituzionali del Tribunale.

L'articolo 9, relativo a privilegi e immunità dei giudici e del Cancelliere, rinvia al Protocollo sui privilegi e le immunità dell'Unione europea, che si applica a entrambe le figure professionali. L'articolo 10 riguarda immunità e privilegi del restante personale. Al tribunale è concesso, in base all'articolo 11, il diritto di esporre il proprio stemma e la propria bandiera, salvo diverso accordo con lo Stato Parte interessato.

L'articolo 12 puntualizza che coloro che godono dei privilegi e delle immunità di cui agli articoli 6, 9 e 10 sono comunque chiamati a rispettare leggi e regolamenti degli Stati parte nel cui territorio operano.

L'articolo 13 ricorda che il solo scopo dei privilegi e delle immunità offerte dal Protocollo è quello di garantire, in tutte le circostanze, la libertà di azione del TUB e la completa indipendenza dei suoi funzionari, ma che le immunità possono essere rimosse dall'organo di gestione del tribunale stesso quando esse siano di ostacolo al normale corso della giustizia.

Per agevolare lo svolgimento dei lavori del tribunale, l'articolo 14 impone agli Stati membri interessati l'obbligo di adottare le misure necessarie per facilitare l'entrata, l'uscita e il soggiorno nel proprio territorio di tutte le persone che esercitano funzioni ufficiali per il tribunale e dei loro familiari a carico.

In base all'articolo 15, è compito del Cancelliere comunicare a tutti gli Stati parte i nominativi dei giudici, del cancelliere e del personale a cui il protocollo si applica e di notificare nuove nomine o cambiamenti delle circostanze.

L'articolo 16 stabilisce che il tribunale istituirà meccanismi e procedure interni per la risoluzione delle eventuali controversie che coinvolgano i titolari delle immunità, compreso il tribunale medesimo.

L'articolo 17 stabilisce che il Protocollo è aperto alla firma di tutti gli Stati membri contraenti, presso il Consiglio dell'Unione europea a Bruxelles, che è anche il depositario degli strumenti di ratifica.

Il Protocollo, ai sensi dell'articolo 18, entrerà in vigore trenta giorni dopo che l'ultimo dei quattro Stati parte (Francia, Germania, Lussemburgo e Regno Unito) abbia depositato il proprio strumento di ratifica. Infine, l'articolo 19 accorda agli Stati membri contraenti la facoltà di notificare al depositario delle ratifiche l'intenzione di applicare il Protocollo in via provvisoria.

Il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica del Protocollo sui privilegi e le immunità del tribunale unificato dei brevetti, esso consta di tre articoli che ineriscono rispettivamente, all'autorizzazione alla ratifica (articolo 1), all'ordine di esecuzione (articolo 2) e all'entrata in vigore del testo, prevista per il giorno successivo a quello della pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* (articolo 3). Il disegno di legge, già approvato dal Senato il 4 maggio 2017 (S. 2673), è corredato oltre che di relazione illustrativa, di relazione tecnica nella quale viene ribadita l'invarianza finanziaria del provvedimento.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.30.

SEDE REFERENTE

Martedì 25 luglio 2017. — Presidenza del presidente Guglielmo EPIFANI.

La seduta comincia alle 13.30.

Disciplina della qualificazione professionale per l'esercizio dell'attività di estetista.

C. 2182 Della Valle, C. 4169 Donati, C. 4350 Vignali e C. 4413 Allasia.

(Seguito esame e rinvio – Adozione del testo base).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 24 maggio 2017.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, ricorda che nella seduta del Comitato ristretto del 18 luglio 2017, il relatore Montroni ha presentato una proposta di testo unificato (*vedi allegato 3*) che è in distribuzione.

Nessuno chiedendo di intervenire, pone in votazione la proposta di adottare il testo unificato elaborato dal relatore quale testo base per il seguito dell'esame.

La Commissione approva all'unanimità.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.35.

Modifiche alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, concernente la disciplina del settore termale, e istituzione della Giornata nazionale delle terme d'Italia. C. 4407 Fanucci.

(Rinvio del seguito dell'esame).

La seduta comincia alle 13.35.

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 5 luglio 2017.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, comunica che la relatrice Camani è ancora impegnata nell'elaborazione dei pareri che incidono su materie che riguardano le competenze di più Ministeri.

Rinvia pertanto il seguito dell'esame alla seduta già prevista domani 26 luglio 2017.

La seduta termina alle 13.40.

ALLEGATO 1

5-06764 Vallasca: Utilizzo delle risorse previste dall'articolo 3 della legge n. 140/1999 per gli anni dal 2011 al 2015.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Inizialmente si fa presente che il MiSE trasmette annualmente alla Commissione Attività produttive, la relazione concernente la Legge 11 maggio 1999, n. 140 – ART. 3 (Studi e ricerche per la politica industriale), ne recepisce il parere e le annesse osservazioni sul programma di utilizzo per l'anno successivo.

Ciò premesso, si segnala che l'impiego delle risorse stanziato sul capitolo 2234 «Elaborazione, analisi e studio nei settori delle attività produttive – comprese le spese di funzionamento del Nucleo di esperti per la politica industriale (NEPI) e della relativa struttura di supporto – e coordinamento degli interventi nei settori aeronautico ed elettronico» ha risentito del progressivo ridursi degli stanziamenti nel corso degli anni in oggetto.

Inoltre il Nucleo esperti di politica industriale (NEPI) non è più attivo dal 2010.

Pur in un quadro di crescente limitazione delle risorse, l'utilizzo delle stesse è stato indirizzato alla realizzazione di analisi, studi e ricerche sui temi dello sviluppo economico sostenibile e dell'innovazione finalizzata a promuovere i settori e le filiere della green economy.

In particolare, per rispondere dettagliatamente a quanto richiesto dall'onorevole interrogante, riguardo ai settori specifici, oggetto di studi, ricerche e supporto tecnico, ritengo opportuno lasciare un prospetto degli impegni finanziari per gli anni dal 2011 al 2015.

Concludo rappresentando che, sulla base di quanto si evidenzierà nel prospetto

allegato, l'impiego complessivo sul capitolo 2234 nel periodo 2011 – 2015 è stato pari ad euro 536,165.

ALLEGATO

Analisi delle potenzialità e degli sviluppi della «chimica verde» nei vari comparti industriali, attraverso lo studio delle dinamiche di settore presenti nelle filiere produttive interessate;

studio delle tematiche relative alla «mobilità sostenibile» e al comparto automotive, anche su base comparata con altri paesi europei (in particolare Germania e Regno Unito);

assistenza e supporto tecnico per le attività relative all'attuazione dei Regolamenti europei relativi alle sostanze chimiche che possono comportare rischi per la salute umana e l'ambiente (biocidi, cosmetici, CLP), e del Regolamento REACH e in attuazione degli obblighi derivanti dall'articolo 124 del predetto regolamento e dell'articolo 5-bis della legge n. 46 del 6 aprile 2007, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 84 dell'11 aprile 2007 e relativo piano attuativo, che affidano al Ministero dello sviluppo economico l'istituzione ed il funzionamento di un servizio nazionale di assistenza tecnica (Helpdesk) per fornire ai fabbricanti, agli importatori e agli utilizzatori a valle di sostanze chimiche adeguate informazioni sugli obblighi e le responsabilità che competono loro, in particolare in relazione alle procedure di registrazione;

studio delle tematiche attinenti all'«industria del riciclo», in particolare per quanto riguarda i settori della plastica e dei materiali di imballaggio;

analisi e studio sulle prospettive e le criticità dell'industria farmaceutica e biotecnologica in Italia;

realizzazione di una piattaforma informatica avanzata di business intelligence denominata SIPI (Sistema Informativo per le Politiche Industriali);

analisi di tematiche relative all'approvvigionamento energetico, in particolare sul GNL (Gas Naturale Liquefatto).

Come richiesto, si riportano di seguito i principali studi svolti annualmente:

Esercizio finanziario 2015

In data 16 giugno 2015, avendo accertato la mancata disponibilità di risorse interne con adeguate competenze tecnico-scientifiche, è stato stipulato un contratto di collaborazione coordinata e continuativa per attività di supporto e assistenza tecnica al settore chimico, con particolare riferimento al Regolamento Europeo REACH sulla sicurezza delle sostanze chimiche, ed ai Regolamenti CLP, Biocidi e Cosmetici. Tale contratto ha avuto la durata di 12 mesi a valere sull'esercizio 2015 ed ha comportato un impegno di euro 36.000.

Il contratto ha consentito di rafforzare l'assistenza alle imprese nella fase di attuazione degli obblighi derivanti dal Regolamento (CE) 1907/2006 (REACH), per il quale sono sopraggiunte esigenze di carattere straordinario e temporalmente delimitato, legate alla scadenza di registrazione del 31/05/2018 per le sostanze chimiche prodotte o importate in quantità pari o superiori a una tonnellata/anno, scadenza riguardante direttamente un grandissimo numero di piccole e medie imprese (PMI), nonché da altri regolamenti accessori sulla sicurezza delle sostanze chimiche: il Regolamento (CE) 1272/2008 (CLP), il Regolamento UE 528/

2012 (biocidi) e il Regolamento CE 1223/2009 (cosmetici). In particolare, il supporto tecnico scientifico ha implicato lo svolgimento di attività di comunicazione alle imprese finalizzato alla scadenza di registrazione REACH del 31 maggio 2018, l'elaborazione di pareri tecnici sulle norme nazionali di attuazione dei suddetti regolamenti europei, l'elaborazione di posizioni per la partecipazione ai processi di revisione europei dei regolamenti citati, l'organizzazione di, e partecipazione a, riunioni istituzionali volte ad affrontare criticità poste alle imprese dagli obblighi derivanti dalle norme comunitarie. Inoltre, nel 2015 sono stati impegnati euro 22.000,00 per la predisposizione di uno studio in materia di politiche industriali per il settore delle imprese culturali e creative (ICC) che rappresenti una base metodologica di supporto alla Direzione e ai lavori del Tavolo istituzionale di settore istituito da questo Ministero in accordo con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. Più in dettaglio si è previsto la realizzazione di uno studio da parte di Symbola – Fondazione per le qualità italiane. Lo studio ha per oggetto il riesame della perimetrazione della filiera delle ICC e delle professioni che vi rientrano, tenendo conto anche delle indicazioni dell'Unione Europea e delle classificazioni Ateco e Istat; elaborazione e analisi di dati sulle dinamiche in atto, ivi compresa la natalità/mortalità, l'impatto in termini di occupazione e valore della produzione nei settori afferenti le ICC, nonché le industrie e le professioni che, pur non producendo cultura o beni e servizi creativi tout court, sono correlate alle ICC stesse; indagine sulle strategie e sui processi di contaminazione tra settori manifatturieri, in particolare quelli del c.d. *Made in Italy* e le professionalità espresse dalle imprese creative, e studio su possibili modalità di promozione di tali dinamiche.

Contratto di collaborazione coordinata e continuativa per attività di supporto tecnico all'attuazione dei Regolamenti biocidi, cosmetici, REACH e CLP della durata di 12 mesi. L'impegno delle risorse è stato finalizzato ad acquisire le necessarie com-

petenze tecnico-professionali in grado di fornire supporto e assistenza tecnica in merito all'attuazione dei Regolamenti europei su biocidi, cosmetici, REACH e CLP.

Totale impegni sul capitolo 2234 – nel 2015 EURO 58.000

Esercizio finanziario 2014

Nel 2014 è proseguita l'attività di studio e ricerca finalizzata a migliorare il funzionamento e l'efficacia delle normative attinenti alla politica industriale sulla base degli impegni assunti nel 2013 sulle due seguenti linee di attività:

1) realizzazione di uno studio da parte dell'Istituto Motori del CNR sulle barriere e opportunità tecnologiche del Gas Naturale Liquefatto per il settore della produzione di mezzi di trasporto in Italia;

2) fornitura di supporto e assistenza tecnica (mediante apposito contratto di collaborazione) volto a supportare ulteriormente il Ministero dello Sviluppo Economico, con elevate competenze tecnico scientifiche non disponibili internamente, nei processi di attuazione dei Regolamenti europei REACH e CLP e di quelli sui prodotti biocidi e sui cosmetici, con particolare riguardo agli impatti per le imprese derivanti dagli obblighi comunitari;

3) nel 2014 sono proseguite le attività finanziate a valere sugli impegni 2013, riguardanti lo studio sul GNL del CNR e le attività di supporto e assistenza tecnica per l'attuazione dei Regolamenti europei sulle sostanze chimiche (biocidi, cosmetici, REACH e CLP). Tali Linee si sono regolarmente svolte nel corso del 2014 e si sono concluse negli mesi del medesimo anno; durante l'esercizio finanziario 2014 non si è ritenuto quindi di assumere nuovi impegni.

Totale impegni sul capitolo 2234 – nel 2014 – (nessun impegno).

Esercizio finanziario 2013

Nel 2013 è proseguita l'attività di studio e ricerca finalizzata a migliorare il funzionamento e l'efficacia delle normative attinenti alla politica industriale, in base al programma di attività presentato alle Commissioni parlamentari competenti.

Lo stanziamento iniziale, pari a euro 104.097,00 è stato ridotto a seguito di accantonamenti per complessivi euro 31.419,00.

In particolare nel 2013, nell'ambito delle attività di elaborazione, analisi e studio nei settori delle attività produttive, sono state realizzate le seguenti attività:

1) studio sulle barriere e opportunità tecnologiche del Gas Naturale Liquefatto (GNL) per il settore della produzione di mezzi di trasporto in Italia;

2) supporto alle attività di assistenza tecnica al settore chimico con riferimento alle sostanze pericolose previste dal Regolamento (CE) n. 1907/2006 REACH – contratto di collaborazione coordinata e continuativa. Il supporto tecnico scientifico ha avuto per oggetto l'assistenza diretta alle imprese sugli obblighi loro imposti dal predetto Regolamento.

Con riferimento agli impegni previsti per il 2013 si evidenzia che, in aggiunta a quanto riportato nella sottostante tabella, euro 900,00 sono stati impegnati per l'adeguamento IVA relativo al contratto sottoscritto nel 2012 con la società EIDOS – Sistemi di formazione – Srl.

Supporto alle attività di assistenza tecnica previste dal Regolamento REACH; supporto tecnico-scientifico alle attività di assistenza tecnica al settore chimico con riferimento alle sostanze pericolose previste dal Regolamento Europeo REACH.

Proroga del contratto di collaborazione coordinata e continuativa per attività di supporto tecnico alla gestione dell'helpdesk REACH dal 16 maggio al 31 agosto 2013.

La proroga del contratto in scadenza si è resa necessaria nelle more dell'espletamento delle procedure di selezione per l'individuazione di una idonea figura tecnica.

Contratto di collaborazione coordinata e continuativa per attività di supporto tecnico all'attuazione del Regolamento REACH e dei Regolamenti biocidi, cosmetici e CLP della durata di 12 mesi. L'impegno delle risorse è stato finalizzato ad acquisire le necessarie competenze tecnico-professionali in grado di fornire supporto e assistenza tecnica in merito all'attuazione dei Regolamenti europei su biocidi, cosmetici, REACH e CLP.

Affidamento all'Istituto Motori del CNR di un incarico di studio sulle barriere e opportunità tecnologiche del Gas Naturale Liquefatto (GNL) per il settore della produzione di mezzi di trasporto in Italia. I risultati dello studio sul GNL nei trasporti sono stati presentati da parte dell'Istituto Motori del CNR a tutti gli *stakeholders* industriali e istituzionali coinvolti nei Gruppi di Lavoro per lo « Studio di Fattibilità per un Piano Nazionale per il GNL », coordinato dalla « Direzione generale per la sicurezza dell'approvvigionamento e per le infrastrutture energetiche ». Studio di Fattibilità che si è ampiamente alimentato, anche nella sua stesura finale, proprio del lavoro di analisi sviluppato dal CNR-IM.

Collaborazione per la realizzazione di studi a supporto della Direzione Politiche industriali, competitività e PMI finalizzati ad approfondire le dimensioni e caratteristiche di alcuni comparti e filiere industriali (in particolare *automotive*) e le relative dinamiche in atto rispetto a tecnologie emergenti, quadro regolatorio europeo e andamento dell'economia nazionale e dei mercati internazionali, per predisporre una base di dati e conoscenze da alimentare parallelamente allo sviluppo e all'attuazione degli indirizzi governativi, avanzando, laddove del caso, eventuali specifiche proposte di policy.

Totale impegni sul capitolo 2234 – nel 2013 – Euro 70.602,18

Esercizio finanziario 2012

Nel 2012 è proseguita l'attività di studio e ricerca finalizzata a migliorare il funzionamento e l'efficacia delle normative

attinenti alla politica industriale, in base al programma di attività presentato alle Commissioni parlamentari competenti.

Lo stanziamento iniziale, pari a euro 165.476 è stato integrato con prelevamento dal capitolo 1735 di ulteriori euro 75.271.

In particolare nel 2012, nell'ambito delle attività di elaborazione, analisi e studio nei settori delle attività produttive, sono state realizzate le seguenti attività:

studio sulle dinamiche in atto nella filiera *automotive*, a supporto della costituzione di una Consulta Nazionale per l'*automotive*;

studio sulle dinamiche in atto nella filiera della chimica verde, a supporto dell'apposito protocollo di intesa;

studio sui processi di riorganizzazione della Ricerca e Sviluppo nei settori Farmaceutico e Biotecnologico;

supporto alle attività di assistenza tecnica al settore chimico con riferimento alle sostanze pericolose previste dal Regolamento (CE) n. 1907/2006 REACH. Il supporto tecnico scientifico ha avuto per oggetto l'assistenza diretta alle imprese sugli obblighi loro imposti dal predetto Regolamento;

completamento di un sistema informativo di gestione di dati e informazioni, basato sulla *business intelligence*, focalizzato sui temi di politica industriale di competenza della DGPI e di supporto alle attività della Direzione.

Al netto di quanto sopra, sono stati assunti impegni per complessivi euro 240.732,60 per le attività di seguito descritte:

Supporto alle attività di assistenza tecnica previste dal Regolamento REACH; supporto tecnico-scientifico alle attività di assistenza tecnica al settore chimico con riferimento alle sostanze pericolose previste dal Regolamento Europeo REACH.

Dettaglio attività:

Contratto di collaborazione coordinata e continuativa per attività di supporto tecnico alla gestione dell'Helpdesk REACH della durata di 12 mesi. L'impegno delle risorse è stato finalizzato ad acquisire le necessarie competenze tecnico-professionali per il supporto e l'implementazione del servizio di assistenza tecnica Helpdesk REACH, non disponendo di risorse interne in possesso di così specifiche competenze tecnico-scientifiche.

Affidamento a CERIS-CNR – Istituto di ricerca sull'impresa e lo sviluppo del Consiglio Nazionale delle Ricerche – di un incarico di studio sulla filiera automotive a supporto della costituzione di una Consulta Nazionale dell'Automotive, per un importo; CERIS-CNR ha condotto un'attività di analisi, raccolta ed elaborazione dei dati sulle dinamiche in atto nella filiera dell'*automotive* a supporto della costituzione di una Consulta Nazionale del settore.

Affidamento a COTEC – Fondazione per l'Innovazione Tecnologica di un incarico di studio sui processi di riorganizzazione della Ricerca e Sviluppo nei settori Farmaceutico e Biotecnologico.

La Fondazione COTEC ha prodotto uno studio analitico su criticità e prospettive dell'industria farmaceutica-biotecnologica in Italia.

Contratto con la società EIDOS – Sistemi di Formazione Srl – per la fornitura di un sistema di business intelligence con la relativa banca dati, per un importo complessivo di 108.900 euro (IVA compresa). EIDOS ha realizzato e rilasciato un sistema di business intelligence con la relativa banca dati, denominato SIPI (Sistema Informativo per le Politiche Industriali) completo di documentazione tecnica e della manualistica prevista.

Affidamento a Plastic Consult Srl di un incarico di studio sulle dinamiche competitive dei comparti industriali afferenti alla « chimica verde » a supporto di un apposito protocollo di intesa.

La società incaricata ha prodotto uno studio analitico sulle dinamiche di settore delle varie filiere industriali afferenti alla « chimica verde ».

Collaborazione per la realizzazione di studi a supporto del piano d'azione sull'industria sostenibile della Direzione Politiche industriali e competitività, destinata ad approfondire le dimensioni e caratteristiche di alcuni comparti e filiere industriali e le relative dinamiche in atto rispetto all'economia nazionale e al contesto internazionale, predisposizione di una base dati informativa da alimentare parallelamente allo sviluppo e all'attuazione del piano d'azione, nonché di mettere a punto un nucleo metodologico propedeutico al rilancio dell'Osservatorio Unico per il monitoraggio delle attività produttive, avanzando, laddove del caso, eventuali specifiche proposte di policy, euro 86.100,00

Sistema informativo di gestione di dati e informazioni, basato sulla business intelligence, focalizzato sui temi di politica industriale di competenza della DGPIC e di supporto alle attività della Direzione euro 108.900,00

Totale impegni sul capitolo 2234 nel 2012 EURO 40.732,60

Esercizio finanziario 2011

Nel 2011 è proseguita l'attività di studio e ricerca finalizzata a migliorare il funzionamento e l'efficacia delle normative di politica industriale in base al programma di attività presentato alle Commissioni Parlamentari competenti.

A seguito di variazioni esposte nella Relazione annuale e come riportato dall'On. interrogante il capitolo di spesa ridotto a 166.831 euro è stato impiegato come di seguito riportato: compensi per gli esperti a supporto delle azioni svolte per il sostegno alle attività dei tavoli di crisi aperti presso il MiSE.

Per il supporto tecnico scientifico all'attività di assistenza tecnica prevista dal REACH, in particolare per il 2011 sono stati effettuati i seguenti interventi: contratto di collaborazione coordinata e con-

tinuativa per attività di supporto tecnico alla gestione dell'Helpdesk REACH della durata di 12 mesi. L'impegno delle risorse è stato finalizzato ad acquisire le necessarie competenze tecnico-professionali per il supporto e l'implementazione del servizio di assistenza tecnica Helpdesk REACH, non disponendo di risorse interne in possesso di così specifiche competenze tecnico-scientifiche.

Affidamento a Plastic Consult srl di un incarico di studio sui comparti industriali afferenti alla chimica verde. La società incaricata ha prodotto uno studio analitico sulle potenzialità e gli sviluppi della chimica verde nei vari comparti industriali, non solo ai fini della crescita sostenibile ma anche in termini di innovazione competitiva.

Affidamento a CERIS-CNR – Istituto di ricerca sull'impresa e lo sviluppo del Con-

siglio Nazionale delle Ricerche – di un incarico di studio sui comparti industriali afferenti alla « mobilità sostenibile ». L'istituto di ricerca ha prodotto uno studio sulla mobilità sostenibile nel comparto automotive e le relative politiche pubbliche di sostegno, analizzando i casi di Italia, Germania e Regno Unito.

Realizzazione di studi su industria sostenibile: approfondire le dimensioni e le caratteristiche di alcuni comparti e filiere industriali e le relative dinamiche in atto rispetto all'economia nazionale e internazionale al fine di predisporre un data base propedeutico al rilancio dell'Osservatorio Unico per il monitoraggio delle attività produttive, avanzando, eventuali specifiche proposte di policy (euro 83.000).

Totale impegni sul capitolo 2234 – 2011: euro 166.831,75.

ALLEGATO 2

5-11499 Giacobbe: Criteri per la definizione dei costi di riattivazione della fornitura del gas.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Secondo quanto riportato dall'interrogante, a seguito del mancato pagamento di una fattura a Enel Gas da parte di un utente, residente in Liguria, Enel Gas avrebbe incaricato Italgas di interrompere la fornitura, cosa che Italgas ha effettuato con la rimozione del misuratore. A seguito di ciò l'utente ha pagato la fattura oggetto della morosità e chiesto ad Enel Gas il ripristino della fornitura per la quale la citata società ha comunicato all'utente un preventivo di spesa di 1.256 euro, dichiarando che tale preventivo è stato predisposto dal distributore che, tuttavia, non risulta abbia confermato tale circostanza.

A seguito di ciò l'utente, ritenendo eccessivamente oneroso il preventivo, ha affidato alla Federconsumatori del proprio territorio l'incarico di contestare la citata spesa la quale si sarebbe rivolta direttamente ad Italgas per chiedere quale fosse il costo per il ripristino della fornitura di gas, la quale avrebbe risposto che per quel tipo di ripristino, prevedeva una spesa di 450 euro più Iva e che, nel caso specifico, avendo l'utente nel frattempo deciso di cambiare società fornitrice, quest'ultima società applicava un costo aggiuntivo.

Su tali aspetti l'On. interrogante fa presente che le deliberazioni dell'Autorità non fanno riferimento ai criteri per la determinazione dei costi di riattivazione della fornitura, che sono variabili da caso a caso, ma prescrivono l'obbligo per il cliente finale del pagamento delle somme dovute, anche se molto spesso il ritardato pagamento delle bollette riguarda persone e famiglie in condizioni di difficoltà economica.

Al riguardo, faccio presente che le deliberazioni dell'Autorità per l'energia elettrica il

gas e il sistema idrico prevedono già adesso standard di qualità per il servizio di distribuzione gas e, in particolare, anche tempistiche di riattivazione della fornitura a seguito di sospensione della fornitura per morosità (deliberazione 574/2013/R/gas) molto stringenti, pari a 2 giorni feriali; a fronte del mancato rispetto di tali standard i clienti finali possono ottenere degli indennizzi automatici, che variano in funzione della classe del misuratore e sono crescenti in relazione al ritardo nell'esecuzione della prestazione, nonché la condotta della società di distribuzione in violazione di tali standard può essere passibile di sanzione amministrativa.

Inoltre, evidenzio che, la medesima Autorità prevede un iter ben definito (Delibera ARG/gas 99/11) per la sospensione e l'interruzione della fornitura di gas naturale, che garantisce il cliente finale, il quale, prima di essere distaccato, deve necessariamente essere costituito in mora, con specificazione del termine (non inferiore a 15/20 giorni solari) decorso il quale, in costanza di mora, l'utente del servizio di distribuzione provvederà ad inviare all'impresa di distribuzione la richiesta di chiusura del punto di riconsegna per sospensione della fornitura per morosità. A tutela del cliente, tale richiesta può essere revocata dal richiedente entro le ore 14:00 del giorno lavorativo precedente l'intervento programmato.

Nel caso in oggetto, non è stata eseguita la chiusura del punto ma un'interruzione dell'alimentazione del punto di riconsegna a seguito della quale la fornitura può essere attivata solo tramite una richiesta di accesso per attivazione ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo

13 della deliberazione n. 138/04, configurandosi come una nuova attivazione. L'attivazione della fornitura è subordinata ad una richiesta di preventivo lavori per ripristino dell'alimentazione precedentemente interrotta che l'impresa di distribuzione fa all'utente della distribuzione, che a sua volta può rivalersi sul cliente finale o ritirare la richiesta di attivazione.

Infine, rilevo che, oltre al caso dei clienti cd. non disalimentabili (es. clienti che per ragioni di sopravvivenza sono connessi a macchine salvavita, o clienti che svolgono funzioni di pubblica utilità), per il caso di clienti in situazioni di disagio economico, la vigente normativa già prevede meccanismi che agevolano la spesa per la fornitura di energia elettrica e gas (c.d. bonus elettrico e gas).

ALLEGATO 3

Disciplina della qualificazione professionale per l'esercizio dell'attività di estetista. C. 2182 Della Valle, C. 4169 Donati, C. 4350 Vignali e C. 4413 Allasia.

**TESTO UNIFICATO ELABORATO DAL RELATORE
ADOTTATO COME TESTO BASE**

ART. 1

1. Alla legge 4 gennaio 1990, n. 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1:

1) al comma 1 è premesso il seguente:

« 01. La presente legge, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma della Costituzione, che attribuisce la materia delle professioni alla competenza concorrente dello Stato e delle Regioni, reca i principi fondamentali per la disciplina delle attività professionali nel settore dell'estetica »;

2) al comma 1, dopo le parole: « corpo umano » sono inserite le seguenti: « e dei suoi annessi cutanei » e dopo le parole: « inestetismi presenti » sono aggiunte le seguenti: « , concorrendo al mantenimento e al recupero del benessere psico-fisico della persona ».

3) dopo il comma 1 è aggiunto il

Dettaglio attività: seguente:

« 1-bis. La presente legge disciplina inoltre le seguenti attività:

- a) tatuatore;
- b) piercer;
- c) onicotecnico;
- d) truccatore;
- e) tecnico delle ciglia;
- f) socio-estetista »;

4) al comma 2, le parole: « Tale attività può essere svolta » sono sostituite dalle seguenti: « Le attività di cui ai commi precedenti possono essere svolte »; dopo le parole: « con l'attuazione di tecniche manuali » sono aggiunte le seguenti: « e di massaggio »; le parole « , di cui all'elenco allegato alla presente legge, » sono sostituite dalle seguenti: « indicati nell'allegato 1 e, per le attività di tatuatore e di piercer, delle attrezzature indicate rispettivamente negli allegati 2 e 3 alla presente legge »; le parole: « dalla legge 11 ottobre 1986, n. 713 » sono sostituite dalle seguenti: « dalle norme vigenti. »;

b) dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:

« ART. 1-bis. – 1. Si intende per « tatuaggio » la colorazione permanente di parti del corpo ottenuta con l'introduzione o con la penetrazione sottocutanea e intradermica di pigmenti mediante aghi, ovvero con tecnica di scarificazione, al fine di formare disegni o figure indelebili e perenni.

2. Si intende per « piercing » la perforazione di una qualsiasi parte del corpo umano allo scopo di inserire anelli o altre decorazioni di diversa forma o fattura.

3. Si intende per « onicotecnica » l'attività consistente nella costruzione, nella ricostruzione e nella decorazione delle unghie nonché nell'applicazione di prodotti specifici, anche semipermanenti, su unghie naturali e nell'esecuzione di interventi periodici per formare unghie naturali e artificiali. L'attività di onicotecnico

comprende ogni prestazione eseguita a esclusivo scopo decorativo sulla superficie di unghie artificiali delle mani e dei piedi, nonché le attività di manicure e di pedicure estetico.

4. Si intende per « truccatore » il decoratore del viso e del corpo con cosmetici a scopo di abbellimento artistico.

5. Si intende per « tecnico delle ciglia » il soggetto che svolge l'attività consistente nell'applicazione di peli sintetici su ciglia e su sopracciglia naturali mediante speciali colle anallergiche.

6. Si intende per « socio-estetica » lo svolgimento di trattamenti estetici mirati verso soggetti deboli e in condizioni di fragilità ovvero di soggetti sottoposti a trattamenti sanitari, eseguiti al fine di migliorarne la qualità della vita.

7. Le attività di cui ai commi precedenti sono effettuate nel rispetto delle misure igieniche, preventive, di sicurezza e di educazione sanitaria previste dalle norme vigenti.

8. È vietato eseguire tatuaggi e piercing, ad esclusione del piercing al padiglione auricolare, su minori di anni diciotto senza il consenso informato reso personalmente dai genitori o dal tutore, espresso secondo le modalità indicate dalla legislazione vigente. È comunque vietato eseguire tatuaggi e *piercing* su minori di sedici anni. L'esecuzione di piercing al lobo sui minori di sedici anni non può avvenire senza il consenso informato reso personalmente dai genitori o dal tutore »;

c) all'articolo 3:

1) al comma 1, lettera *b*), le parole: « dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25 » sono sostituite dalle seguenti: « dal decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 »;

2) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

« 1-bis. Al termine dei percorsi formativi, coloro che hanno ottenuto la qualifica professionale possono frequentare corsi regionali di specializzazione in socio-estetica, della durata i 600 ore;

3) al comma 2, dopo le parole: « comma 1 » sono inserire le seguenti: « e 1-bis »;

d) all'articolo 4:

1) il comma 5 è sostituito dai seguenti:

« 5. L'attività di estetista può essere svolta:

a) anche presso il domicilio dell'esercente o presso il domicilio del committente a condizione che il servizio prestato comporti il rispetto dei protocolli igienico-sanitari nello svolgimento del trattamento e che sia esercitato dal titolare dell'impresa, da un suo socio o da un suo dipendente in possesso della qualifica professionale di cui all'articolo 6. Se il committente è un'impresa l'attività può essere svolta in locali che rispondano ai requisiti previsti dal regolamento comunale di cui all'articolo 5;

b) anche mediante concessione in uso a terzi, in possesso dei requisiti professionali richiesti dalla normativa vigente, di una cabina della propria attività e delle attrezzature funzionali alla prestazione svolta, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie e fiscali. Possono essere anche attivate le attività di acconciatore e di estetista, nello stesso locale che risponda ai requisiti previsti dal regolamento comunale di cui all'articolo 5 ».

5-bis. Presso un centro di estetica possono essere erogate le prestazioni di cui all'articolo 1 anche in modo occasionale, utilizzando professionisti qualificati in base ai requisiti previsti dal regolamento comunale di cui all'articolo 5. »;

e) all'articolo 6:

1) al comma 3, lettera *d*), dopo le parole: « massaggio estetico » sono inserite le seguenti: « e del benessere »; alla lettera *f*) alle parole: « apparecchi elettromeccanici » sono premesse le seguenti: « fisica, elettrologia, e »; dopo la lettera *h*) sono aggiunte le seguenti: « i) tecniche di dermopigmentazione; l) legislazione e fiscalità. »;

2) dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:

«3-bis. Tra le materie fondamentali di insegnamento per lo svolgimento dell'attività di tatuaggio e *piercing* sono previste le seguenti:

a) cultura generale ed etica professionale;

b) requisiti strutturali per l'ambiente di lavoro;

c) attrezzature di lavoro;

d) smaltimento rifiuti;

e) aspetti legali nel lavoro;

f) elementi di psicologia e di comunicazione;

g) primo soccorso;

h) sterilizzazione;

i) procedure igienico-sanitarie per l'esercizio tatuaggio e *piercing*;

l) rischio biologico;

m) anatomia e fisiologia della pelle e virologia;

n) teoria e pratica delle tecniche di tatuaggio;

o) teoria e pratica delle tecniche di *piercing*;

p) disegno;

q) marketing e gestione;

r) legislazione e fiscalità.

3-ter. Tra le materie fondamentali di insegnamento per lo svolgimento dell'attività di onicotecnico sono previste le seguenti:

a) sanificazione, disinfezione e sterilizzazione;

b) anatomia della mano e del piede;

c) patologie delle unghie;

d) attrezzature e strumenti di lavoro;

e) ambiente ed etica professionale;

f) biochimica degli acrilati;

g) marketing e gestione;

h) diversificazione dei trattamenti;

i) prodotti e materiali di consumo;

l) studio delle tecniche e delle architetture;

m) legislazione e fiscalità.

3-quater. Tra le materie fondamentali di insegnamento per lo svolgimento dell'attività di truccatore sono previste le seguenti:

a) cosmetologia;

b) anatomia del viso;

c) patologie e alterazioni;

d) ambiente ed etica professionale;

e) marketing e gestione;

f) diversificazione dei servizi;

g) prodotti e strumenti di lavoro;

h) studio delle tecniche decorative;

i) legislazione e fiscalità.

l) storia del costume;

m) trucco correttivo, fotografico, televisivo, cinematografico e teatrale.

3-quinquies. Tra le materie fondamentali di insegnamento per lo svolgimento dell'attività di tecnico delle ciglia sono previste le seguenti:

a) sanificazione, disinfezione, sterilizzazione;

b) anatomia dell'occhio;

c) patologie specifiche;

d) strumenti di lavoro;

e) ambiente ed etica professionale;

f) marketing e gestione;

g) tecniche applicative;

h) prodotti e materiali di consumo;

i) legislazione e fiscalità.

3-sexies. Tra le materie fondamentali di insegnamento per lo svolgimento dell'attività di socio-estetista sono previste le seguenti:

a) manualità linfodrenanti e miorilassanti;

b) trattamenti nutrienti e riepitelizzanti;

c) *make-up* correttivo;

d) igiene e cura della pelle;

e) trattamento cutaneo e cosmesi estetica;

f) nozioni di malattia oncologica e di medicina biomolecolare;

g) tossicità per la cute e per gli annessi cutanei delle terapie oncologiche e della radioterapia;

h) aspetti psicologici della relazione con la persona in cura;

i) dermopigmentazione a scopo sanitario »;

f) all'articolo 7:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Le imprese artigiane esercenti l'attività di estetista che vendano o comunque cedano alla clientela prodotti cosmetici, strettamente collegati allo svolgimento della propria attività, al solo fine della continuità dei trattamenti in corso, non sono tenute alla presentazione delle dichiarazioni di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 »;

2) al comma 2, le parole: « legge 11 giugno 1971, n. 426 » sono sostituite dalle seguenti: « normativa vigente »;

g) all'articolo 9:

1) al comma 1, le parole: « di barbiere o di parrucchiere » sono sostituite dalle seguenti: « di acconciatore »;

2) al comma 2, le parole: « I barbieri e i parrucchieri nell'esercizio della

loro attività possono » sono sostituite dalle seguenti: « L'acconciatore nell'esercizio della sua attività può »;

h) dopo l'articolo 9 sono inseriti i seguenti:

« ART. 9-bis. – 1. La qualificazione professionale di tatuatore e di piercer è conseguita dopo la conclusione dell'obbligo scolastico mediante il superamento di un apposito esame teorico-pratico preceduto dallo svolgimento di un corso regionale di qualificazione della durata di due anni, con un minimo di 600 ore. Agli operatori già qualificati in estetica sono riconosciuti i crediti formativi. Gli operatori in possesso dell'abilitazione igienico-sanitaria, prevista dalle leggi regionali ovvero dalle Linee guida del Ministero della sanità del 20 febbraio 1998 per l'esecuzione di procedure di tatuaggio e in condizioni di sicurezza, sono abilitati all'esercizio dell'attività al momento dell'entrata in vigore della presente legge. I corsi e l'esame teorico-pratico di cui al periodo precedente sono organizzati ai sensi dell'articolo 6.

2. La qualificazione professionale di onicotecnico, e di truccatore e di tecnico delle ciglia è conseguita dopo l'espletamento dell'obbligo scolastico mediante il superamento di un apposito esame teorico-pratico preceduto dallo svolgimento di un corso regionale di qualificazione della durata di 300 ore nel corso di un biennio. I corsi e l'esame teorico-pratico di cui al periodo precedente sono organizzati ai sensi dell'articolo 6 e devono garantire il possesso di adeguate conoscenze tecnico-professionali sotto gli aspetti igienico-sanitari e di prevenzione dei rischi connessi alle tecniche in questione. La qualificazione professionale di estetista abilita all'attività di onicotecnico, truccatore e tecnico delle ciglia. Agli operatori qualificati in onicotecnica, truccatore o tecnico delle ciglia sono riconosciuti crediti formativi per il conseguimento della qualifica professionale di estetista.

3. Le qualificazioni professionali di cui all'articolo 1, comma 1-*bis*, sono altresì conseguite:

a) dopo un anno di attività lavorativa qualificata in qualità di dipendente, a tempo pieno, presso un'impresa di estetica, successiva allo svolgimento di un rapporto di apprendistato presso un'impresa di estetica, disciplinato dal decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, della durata prevista dalla contrattazione collettiva di categoria, e seguita da appositi corsi regionali, di almeno 100 ore, di formazione teorica, integrativi delle cognizioni pratiche acquisite presso l'impresa di estetica;

b) oppure dopo un periodo, non inferiore a tre anni, di attività lavorativa qualificata, a tempo pieno, in qualità di dipendente o collaboratore familiare, presso un'impresa di estetica, accertata attraverso l'esibizione del libretto di lavoro o di documentazione equipollente, seguita dai corsi regionali di formazione teorica di cui alla lettera a). Il periodo di attività di cui alla presente lettera deve essere svolto nel corso del quinquennio antecedente l'iscrizione ai corsi di cui alla lettera a).

4. Le regioni disciplinano le attività professionali di cui all'articolo 1, comma 1-*bis*, previa determinazione di criteri generali in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definiscono i contenuti tecnico-culturali dei programmi dei corsi e dell'esame teorico-pratico, individuando gli standard di preparazione tecnico-culturale ai fini del rilascio dei titoli di abilitazione professionale in maniera uniforme sul territorio nazionale.

5. Le attività professionali di cui all'articolo 1, comma 1-*bis*, sono svolte con l'utilizzazione di apparecchi conformi alla normativa tecnica definita ai sensi delle norme vigenti.

6. Le attività professionali di cui all'articolo 1, comma 1-*bis*, sono soggette alla segnalazione certificata di inizio attività, da presentare allo sportello unico di cui

all'articolo 38 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, fatti salvi i requisiti di qualificazione professionale e la conformità dei locali ai requisiti urbanistici e igienico-sanitari.

7. Le attività professionali di cui all'articolo 1, comma 1-*bis*, sono esercitate in forma di impresa individuale o societaria, ai sensi delle norme vigenti, previa iscrizione all'albo delle imprese artigiane di cui all'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443, o nel registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580.

8. Presso ogni sede dell'impresa nella quale è esercitata l'attività deve essere designato, nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante o di un dipendente dell'impresa, almeno un responsabile tecnico in possesso della qualifica professionale. È vietato lo svolgimento delle attività in forma ambulante o di posteggio.

9. Le attività di onicotecnico e di truccatore possono essere svolte unitamente a quella di estetista o a quella di acconciatore, di cui alla legge 17 agosto 2005, n. 174, anche in forma di imprese distinte esercitate nella medesima sede. Le attività di onicotecnico e di truccatore possono essere svolte presso il domicilio dell'esercente o presso una sede designata dal cliente o da un altro committente a condizione che siano esercitate dal titolare dell'impresa o da un suo dipendente in possesso della qualifica professionale di cui al comma 8, nel rispetto di quanto previsto dai regolamenti comunali.

10. Per l'esercizio abusivo delle attività professionali di cui ai all'articolo 1, comma 1-*bis*, si applicano le sanzioni previste dall'articolo 12.

11. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le organizzazioni di categoria comparativamente più rappresentative sul piano nazionale di ciascuna attività professionale, definisce i criteri per il ricono-

scimento degli attestati di qualifica per l'attività di tatuaggio, *piercer*, onicotecnico e truccatore ottenuti prima dell'entrata in vigore della presente legge.

ART. 9-ter. — 1. I percorsi formativi di cui all'articolo 3 possono essere erogati, oltre che dalle istituzioni formative delle regioni, dagli istituti professionali del sistema educativo di istruzione e formazione nell'ambito del regime di sussidiarietà, nel rispetto dell'autonomia scolastica.

2. Il percorso formativo prevede l'alternanza fra periodi di formazione e studio in aula e periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro, da svolgere presso le imprese abilitate del settore, che collegano la formazione teorica con l'esperienza tecnica e pratica, secondo le disposizioni vigenti in materia di alternanza tra scuola e lavoro.

3. Le competenze acquisite durante il percorso formativo, il periodo di inserimento, la formazione specialistica e quella continua acquisita durante l'arco della vita lavorativa, nonché le competenze acquisite con percorsi di apprendimento secondo gli indirizzi dell'Unione europea in materia di apprendimento permanente, registrate nel libretto formativo del cittadino ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, danno titolo ad appositi crediti formativi riconosciuti nell'ambito dei percorsi di istruzione e formazione professionale »;

i) all'articolo 10:

1) al comma 1, primo periodo, le parole « elenco allegato alla presente legge » sono sostituite dalle seguenti: « Allegato 1 »;

2) al comma 1, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: « Per le attrezzature utilizzabili per le attività di tatuatore e di *piercer*, indicate rispettivamente negli allegati 2 e 3, si provvede ai sensi del primo periodo del presente comma entro

centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Gli allegati 1, 2 e 3 sono aggiornati con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della salute, tenendo conto dell'evoluzione tecnologica del settore, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, a livello nazionale, delle categorie economiche interessate »;

2) al comma 2, le parole: « dal decreto » sono sostituite dalle seguenti: « dai decreti »;

l) all'articolo 12:

1) al comma 1, le parole: « attività di estetista » sono sostituite dalle seguenti: « le attività di cui all'articolo 1, commi 1 e 1-bis, »; le parole: « di cui all'articolo 3 » sono sostituite dalle seguenti: « di cui agli articoli 3 e 9-bis »; le parole: « dall'autorità regionale competente » sono sostituite dalle seguenti: « dall'autorità competente »; le parole: « da lire un milione a lire cinque milioni » sono sostituite dalle seguenti: « da euro 2.000 a euro 5.000 »;

2) al comma 2, le parole: « senza l'autorizzazione comunale » sono sostituite dalle seguenti: « senza la segnalazione certificata di inizio attività di cui all'articolo 2 » e le parole: « da lire un milione a lire cinque milioni. » sono sostituite dalle seguenti: « da euro 2.000 a euro 5.000 »;

m) dopo l'articolo 12 è inserito il seguente:

« ART. 12-bis. 1. Le attività di cui all'articolo 1, commi 1 e 1-bis, sono riconosciute quali attività a carattere stagionale.

2. Ai fini di cui al comma 1 del presente articolo, il Governo è autorizzato a integrare l'elenco di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, con le attività di cui all'articolo 1, commi 1 e 1-bis, da adottare entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge;

n) all'allegato, la parola: « Allegato » è sostituita dalle seguenti: « Allegato 1 – (Articolo 1, comma 2) »;

o) dopo l'allegato sono aggiunti i seguenti:

« Allegato 2
(Articolo 1, comma 2)

ELENCO DELLE ATTREZZATURE UTILIZZABILI PER L'ATTIVITÀ DI TATUATORE

- 1) macchina o pistola (*tattoo machine* o *gun tattoo*);
- 2) manipoli e puntali (*grips* e *tips*);
- 3) barre o aste porta aghi;
- 4) aghi;
- 5) colori o pigmenti;
- 6) contenitori o cappucci per il contenimento della dose di colore o pigmento ».

« Allegato 3
(Articolo 1, comma 2)

ELENCO DELLE ATTREZZATURE UTILIZZABILI PER L'ATTIVITÀ DI *PIERCER*

- 1) ago cannula o ago da *piercing*;
- 2) pinze ad occhiello;
- 3) forbici o pinze;
- 4) dispositivi meccanici di foratura;
- 5) monili o pre-orecchini;
- 6) pinze e inseritori »;

p) le denominazioni: « Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato », « Ministro della pubblica istruzione », « Ministro del lavoro e della previdenza sociale » e « Ministro della sanità », ovunque ricorrono, sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: « Ministro dello sviluppo economico », « Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca », « Ministro del lavoro e delle politiche sociali » e « Ministro della salute ».

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Nuove norme per la concessione della « Stella al merito del lavoro ». Nuovo testo C. 3211 (Parere alla I Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	139
DL 73/2017: Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale. C. 4595 Governo, approvato dal Senato (Parere alla XII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	141
ALLEGATO (Parere approvato)	145

SEDE CONSULTIVA

Martedì 25 luglio 2017. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO.

La seduta comincia alle 12.30.

Nuove norme per la concessione della « Stella al merito del lavoro ».

Nuovo testo C. 3211.

(Parere alla I Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Cesare DAMIANO, *presidente*, avverte che, secondo quanto convenuto nella riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, svoltasi il 20 luglio scorso, l'espressione del parere di competenza alla I Commissione avrà luogo nella seduta di domani, 26 luglio 2017.

Dà quindi la parola alla relatrice, onorevole Antonella Incerti, per la sua relazione introduttiva.

Antonella INCERTI (PD), *relatrice*, rileva preliminarmente che, come evidenziato anche nella relazione illustrativa, la proposta di legge all'esame della Commissione ha come obiettivo fondamentale quello di aggiornare la normativa vigente sulla concessione della « Stella al merito del lavoro ».

Ricorda che si tratta di una decorazione della Repubblica italiana, la cui istituzione risale al regio decreto n. 3167 del 1923 e che, nel tempo, è stata oggetto di numerosi interventi normativi. Sulla base della legislazione vigente e, in particolare, della legge n. 143 del 1992 e dalla circolare applicativa del Ministero del lavoro n. 6160 del 2002, la « Stella » è concessa ai lavoratori dipendenti che si sono distinti in maniera significativa, tra l'altro, per meriti di perizia, laboriosità e buona condotta morale. La decorazione comporta il riconoscimento del titolo di « Maestro del lavoro ». I decorati, infatti, sono iscritti alla Federazione nazionale dei maestri del lavoro d'Italia, un ente morale che, a norma di statuto, forma e informa i giovani che si avviano al mondo del lavoro, con particolare attenzione ai problemi relativi alla legalità e alla sicurezza

sul lavoro. Inoltre, la Federazione collabora con gli enti preposti alla difesa civile, alla tutela del patrimonio artistico e ambientale, nonché all'assistenza ai disabili e agli anziani bisognosi. Come risulta dalla relazione illustrativa alla proposta di legge, l'attuale numero di iscritti alla Federazione, compresi i residenti all'estero, è di circa 15.000 soggetti. La Federazione è molto attiva e coinvolta in numerosi progetti in collaborazione con istituzioni scolastiche e universitarie, con l'INAIL, con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con diverse istituzioni culturali nonché, per la realizzazione delle attività di volontariato in favore degli anziani e dei disabili, con diverse associazioni a livello nazionale.

La principale fonte di finanziamento è costituita dalla quota sociale annua, pari a circa 30 euro, ripartita tra la sede nazionale, le venti sedi regionali, le novantacinque sedi provinciali e le cinque sedi estere. La relazione illustrativa sottolinea l'insufficienza di tali risorse alla copertura delle spese di gestione e di quelle per garantire l'operatività della Federazione, con conseguenze fortemente limitative sull'attività istituzionale dell'ente. Inoltre, questo si trova ad operare in un contesto politico-economico sensibilmente mutato, anche a causa della profonda crisi economica e delle approfondite e perduranti difficoltà di accesso dei giovani al mercato del lavoro.

Nell'evidenziare che la proposta di legge in esame si propone di rivedere la normativa sulla decorazione alla luce del contesto fin qui descritto, passando al contenuto del provvedimento, segnala che esso consta di 12 articoli e che l'articolo 1 individua le categorie dei beneficiari dell'onorificenza ai lavoratori subordinati, dipendenti da imprese pubbliche e private operanti nel settore dell'industria, del commercio, dei servizi e dell'agricoltura, anche se soci di imprese cooperative, da aziende o da stabilimenti dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni e degli enti pubblici, nonché ai lavoratori dipendenti da organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro e delle

associazioni legalmente riconosciute a livello nazionale. La norma conferma sostanzialmente le categorie di beneficiari attualmente previste, escludendo espressamente i lavoratori autonomi e non riprendendo nella norma primaria la possibilità, prevista dalla circolare n. 6160 del 2002, di insignire dell'onorificenza anche i pensionati delle categorie già richiamate. L'articolo, infine, conferma l'attuale disciplina che conferisce ai beneficiari il titolo di maestro del lavoro e che limita a mille le decorazioni annue, di cui circa la metà a lavoratori che hanno cominciato dalle qualifiche più basse. Non è invece riprodotta la disposizione che oggi stabilisce che qualora tale percentuale non possa essere raggiunta, le stelle disponibili saranno concesse ad altri lavoratori che non abbiano tale provenienza.

Rileva che l'articolo 2 individua i titoli che danno diritto all'onorificenza, stabilendo, a differenza della disciplina vigente, che i singolari meriti di perizia, laboriosità e buona condotta morale devono essere posseduti in concomitanza, e non in alternativa, con uno degli altri meriti elencati.

Osserva che il successivo articolo 3, nel confermare i requisiti attualmente richiesti, sopprime il riferimento al periodo di lavoro ininterrotto di almeno venticinque anni, introducendo, invece, il riferimento a un periodo di almeno venticinque anni prestato con contratti di lavoro a tempo determinato, di somministrazione, parasubordinato, *part-time*, disoccupazione involontaria, cassa integrazione e mobilità.

Passa, quindi, all'articolo 4, che conferma la possibilità di insignire della « Stella » anche i lavoratori italiani all'estero che si siano distinti per patriottismo, laboriosità e probità.

Segnala che anche l'articolo 5 conferma la disciplina vigente che regola le modalità di conferimento, il 1° maggio di ogni anno, dell'onorificenza, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto, se si tratta di lavoratori all'estero, con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale. È confermata anche la possibilità di confe-

rire la « Stella » in memoria di lavoratori, anche residenti all'estero, periti o dispersi a seguito di eventi di eccezionale gravità determinati da particolari rischi connessi al lavoro.

Anche la morfologia della decorazione prevista dalla normativa vigente è confermata dall'articolo 6 della proposta di legge in esame, mentre l'articolo 7 riconosce la Federazione nazionale dei maestri del lavoro come associazione senza fini di lucro, dotata di autonomia finanziaria e statutaria e, allo scopo di finanziarne l'attività, ai commi 2 e 3, destina un contributo di 250.000 euro annui a decorrere dal 2017, a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione, contestualmente rifinanziato. Ricorda che l'articolo 46, comma 2, della legge n. 289 del 2002, che prevedeva la concessione di un contributo annuo di 260.000 euro per il triennio 2003-2005 per far fronte alle spese derivanti dalle attività statutarie della federazione dei maestri del lavoro d'Italia, consistenti nell'assistenza ai giovani al fine di facilitarne l'inserimento nel mondo del lavoro e nella collaborazione volontaristica con gli enti preposti alla difesa civile, alla protezione delle opere d'arte, all'azione ecologica, all'assistenza ai portatori di handicap ed agli anziani non autosufficienti, fu dichiarato incostituzionale con la sentenza della Corte costituzionale n. 423 del 2004.

Segnala che l'articolo 8 disciplina la procedura dell'istruttoria finalizzata alla concessione della decorazione, modificando e, nel contempo, riducendo la composizione della commissione nazionale preposta all'accertamento dei titoli di benemerita, rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente. Rileva che la disposizione specifica che ai membri della commissione nazionale e delle commissioni regionali, di cui rimangono invariati la composizione e i compiti di proposta, non spetta alcun compenso e che nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi.

Passa, quindi, all'articolo 9, che conferma la vigente disciplina in materia di divieti e di limiti all'applicazione della

normativa, riducendo, invece, l'ammontare della sanzione amministrativa pecuniaria, che può essere fissata tra i 1.000 e i 5.000 euro, in luogo dei limiti attualmente previsti, compresi tra 5.000 e 10.000 euro.

Osserva che l'articolo 10, conformemente alla normativa vigente, pone a carico del bilancio dello Stato le spese connesse all'acquisto e al conferimento della decorazione, all'organizzazione della cerimonia, alle iniziative per l'assistenza dei soggetti insigniti, nonché all'attività delle commissioni. Tuttavia, a differenza della normativa vigente, la disposizione in esame non prevede alcun limite di spesa per il finanziamento di tali oneri.

Segnala che l'articolo 11 introduce la possibilità di revoca della decorazione, non prevista dalla disciplina vigente, in caso di indegnità o condanne penali definitive che comportino l'interdizione dai pubblici uffici.

L'articolo 12, infine, dispone l'abrogazione della legge n. 316 del 1967 e della legge n. 143 del 1992, recanti la precedente disciplina della concessione della « Stella al merito ».

Da ultimo, nell'esprimere un giudizio complessivamente favorevole sul provvedimento, sottolinea, in particolare, che le modifiche contenute nell'articolo 3 dovrebbero consentire di riconoscere la « Stella al merito » a un numero più significativo di lavoratrici, che con grande difficoltà riescono a raggiungere il requisito, ora previsto, dello svolgimento di un'anzianità lavorativa ininterrotta di almeno venticinque anni.

Cesare DAMIANO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento alla seduta convocata per la giornata di domani.

DL 73/2017: Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale.

C. 4595 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla XII Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Cesare DAMIANO, *presidente*, avverte che, considerata la programmazione dei lavori della XII Commissione, il parere di competenza sarà espresso nella seduta odierna. Fa presente, quindi, che, poiché il deputato Davide Baruffi ha comunicato di non potere prendere parte alla seduta odierna, ha provveduto a designare quale relatrice la deputata Marialuisa Gneccchi. Dà, quindi la parola alla relatrice per lo svolgimento della relazione introduttiva e per l'illustrazione della proposta di parere.

Marialuisa GNECCHI (PD), *relatrice*, nel segnalare che nel testo approvato dal Senato, il decreto-legge n. 73 del 2017 consta di quindici articoli, fa presente che l'articolo 1 elenca le dieci vaccinazioni obbligatorie e gratuite per i minori di età fino a sedici anni e per i minori stranieri non accompagnati, cui si aggiungono quattro consigliate, che verranno offerte in maniera attiva e gratuita. In particolare, a seguito delle modifiche apportate dal Senato, sono obbligatorie le vaccinazioni anti-poliomielitica, anti-difterica, anti-tetanica, anti-epatite B, anti-pertosse, anti-Haemophilus influenzae tipo b, anti-morbillo, anti-rosolia, anti-parotite e anti-varicella. Le ultime quattro vaccinazioni indicate sono obbligatorie, salva la possibilità per il Ministero della salute, sulla base delle risultanze delle verifiche dei dati epidemiologici, di riconsiderare con cadenza triennale e con decreto tale obbligatorietà. A queste dieci vaccinazioni obbligatorie se ne sono aggiunte quattro « consigliate », che saranno offerte in maniera attiva e gratuita: anti-meningococcica B, anti-meningococcica C, anti-pneumococcica e anti-rotavirus. Il comma 2 prevede la possibilità di essere esonerati dall'obbligo vaccinale in caso di accertamento dell'immunizzazione a seguito di malattia naturale. Conseguentemente, il soggetto immunizzato adempie all'obbligo vaccinale di cui al presente articolo, di norma e comunque nei limiti delle disponibilità del Servizio sanitario nazionale, con vaccini in formulazione monocomponente o combinata in cui sia assente l'antigene per la malattia infettiva per la

quale sussiste immunizzazione. Al comma 4 sono previste sanzioni amministrative pecuniarie per i genitori esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori o i soggetti affidatari in caso di mancata osservanza dell'obbligo vaccinale.

Fa presente che l'articolo 2 assegna al Ministero della salute il compito di promuovere, a decorrere dal 1° luglio 2017, iniziative di comunicazione e informazione istituzionale in materia di vaccini, mentre ai consultori familiari viene attribuito il compito di diffondere le informazioni relative alle disposizioni recate dal presente decreto-legge. Inoltre, è previsto l'avvio, da parte del Ministero della salute e del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per l'anno scolastico 2017/2018, di iniziative di formazione del personale docente ed educativo nonché di educazione degli studenti sui temi della prevenzione sanitaria e delle vaccinazioni, anche coinvolgendo le associazioni dei genitori e le associazioni di categoria delle professioni sanitarie. Allo scopo, la norma autorizza la spesa di 200.000 euro per il 2017 e destina al finanziamento di tali iniziative anche quota parte delle sanzioni pecuniarie comminate in caso di mancato rispetto dell'obbligo vaccinale.

Rileva che, ai sensi dell'articolo 3, i dirigenti scolastici e i responsabili dei servizi educativi per l'infanzia, dei centri di formazione professionale regionale e delle scuole private non paritarie sono tenuti, all'atto dell'iscrizione di minori, a richiedere ai genitori o ai soggetti esercenti la potestà genitoriale la documentazione comprovante l'avvenuta effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie o l'attestazione della prossima effettuazione. Gli stessi dirigenti hanno l'obbligo di segnalare l'eventuale mancata presentazione della documentazione alle aziende sanitarie territorialmente competenti. La norma precisa, inoltre, che la presentazione della documentazione costituisce requisito per l'accesso ai servizi educativi per l'infanzia e alle scuole per l'infanzia. Diversamente, per le altre istituzioni scolastiche la mancata presentazione della documentazione non impedisce l'iscrizione né l'effettua-

zione degli esami. Ricorda, in particolare, che il comma 3-*bis* prevede che, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, gli operatori scolastici, sanitari e socio-sanitari presentino agli istituti scolastici e alle aziende sanitarie nei quali prestino servizio una autocertificazione relativa alla propria situazione vaccinale.

Fa presente che il successivo articolo 3-*bis* introduce misure di semplificazione degli adempimenti vaccinali ai fini dell'iscrizione presso gli istituti scolastici a decorrere dall'anno scolastico 2019/2020 basate su una stretta collaborazione tra i dirigenti scolastici e le aziende sanitarie territorialmente competenti e finalizzate all'accertamento dell'adempimento dell'obbligo vaccinale da parte dei genitori.

Sulla base dell'articolo 4, i minori che si trovano nell'impossibilità di essere sottoposti a vaccinazione dovranno essere inseriti, di norma, in classi nelle quali sono presenti solo minori vaccinati o immunizzati. I dirigenti scolastici comunicheranno all'azienda sanitaria locale, entro il 31 ottobre di ogni anno, le classi nelle quali sono presenti più di due minori non vaccinati.

L'articolo 4-*bis* introduce l'anagrafe nazionale vaccini, peraltro già prevista dal Piano nazionale prevenzione vaccinale 2017/2019, al fine di monitorare l'attuazione dei programmi vaccinali sul territorio nazionale, mentre l'articolo 4-*ter* prevede che il Ministro della salute, con proprio decreto, per le finalità di prevenzione e gestione delle emergenze sanitarie in materia di malattie infettive, integri gli obiettivi e la composizione revisione dell'Unità di crisi permanente, già istituita presso l'Ufficio di gabinetto del medesimo Ministero, al fine di renderli funzionali alle esigenze di coordinamento tra tutti i soggetti istituzionali competenti in materia di prevenzione delle malattie infettive nonché di regia sulle azioni da adottare in condizioni di rischio o di allarme.

Rileva che l'articolo 5 reca le disposizioni transitorie necessarie a permettere il regolare avvio dell'anno scolastico 2017/2018 alla luce degli adempimenti imposti

dal provvedimento in esame. Tra tali disposizioni, segnala la possibilità di prenotazione gratuita delle vaccinazioni obbligatorie anche presso le farmacie convenzionate.

Passa all'articolo 5-*bis*, il quale stabilisce che l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) sia un litisconsorte necessario nei procedimenti giudiziari, civili e amministrativi, relative a controversie aventi a oggetto domande di riconoscimento di indennizzo da vaccinazione, di cui alla legge n. 210 del 1992, o ad ogni altra controversia intesa al riconoscimento del danno da vaccinazione.

Sempre in tema di danni da vaccinazioni, al fine di definire le procedure intese al ristoro dei soggetti danneggiati da trasfusioni con sangue infetto, da somministrazione di emoderivati infetti o da vaccinazioni obbligatorie, segnala che l'articolo 5-*ter* autorizza il Ministero della salute, per le esigenze della Direzione generale della vigilanza sugli enti e della sicurezza delle cure e nel limite massimo di 359.000 euro nel 2017 e di 1.076.000 euro per il 2018, ad avvalersi di un contingente fino a venti unità di personale appartenente all'area III del comparto Ministeri in posizione di comando, da individuare prioritariamente tra quello in possesso di professionalità giuridico-amministrativa ed economico-contabile.

Infine, l'articolo 5-*quater* estende l'applicazione delle disposizioni recate dalla legge n. 210 del 1992, che introduce un indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicità di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati, a tutti i soggetti che, a causa delle vaccinazioni indicate nel decreto, abbiano riportato lesioni o infermità dalle quali sia derivata una menomazione permanente dell'integrità psico-fisica.

Rileva, infine, che gli articoli 6, 7, 7-*bis* e 8 riguardano, rispettivamente, le abrogazioni, le disposizioni finanziarie, la clausola di salvaguardia e l'entrata in vigore.

Pertanto, anche alla luce della limitatezza delle competenze della Commissione

sulle materie affrontate dal provvedimento, formula su di esso una proposta di parere favorevole (*vedi allegato*).

Matteo DALL'OSSO (M5S), mettendo preliminarmente in dubbio i requisiti costituzionali di necessità e urgenza del decreto-legge in esame, preannuncia il voto contrario del proprio gruppo sulla proposta di parere e lamenta l'impossibilità per i deputati di introdurre modifiche a causa dei tempi imposti per la sua conversione in legge.

Giudicando privo di giustificazione l'obbligo relativo a ben dieci vaccinazioni, si chiede se questo, in realtà, non sia motivato dagli interessi economici delle aziende farmaceutiche. Infine, stigmatizza l'indebita intrusione dello Stato nella sfera della libera determinazione dei genitori sulle scelte che interessano i propri figli.

Ivan CATALANO (Misto-CI) preannuncia il proprio voto contrario sulla proposta di parere, della relatrice, evidenziando che esso è motivato anche da ragioni non strettamente riconducibili alle materie di competenza della XI Commissione. Ciononostante, intende attirare l'attenzione della Commissione sulla disposizione, recata dal comma 3-*bis* dell'articolo 3, che impone ai dipendenti degli istituti scolastici e delle aziende sanitarie la presentazione di documentazione attestante la regolarità della propria situazione vaccinale, senza, nel contempo, prevedere alcun tipo di sanzione in caso di mancato adempimento di tale obbligo. A suo avviso, ciò rende probabile il prodursi di un contenzioso che metterà a rischio l'attuazione della disposizione. Ritiene, pertanto, utile inserire nella proposta di parere un rilievo specifico al riguardo.

Marialuisa GNECCHI (PD), *relatrice*, osserva che, con riferimento alle vaccinazioni obbligatorie sulla base della normativa previgente, pur essendo prevista una disposizione di tenore analogo a quella contenuta nel decreto in esame, alcuni enti territoriali, come la provincia autonoma di Bolzano, hanno preferito non applicare le sanzioni previste dalla legge.

Sottolinea che, poiché la Costituzione impone la conversione dei decreti-legge nel termine di sessanta giorni, l'esame presso la Camera dei deputati sarà necessariamente limitato in quanto un'eventuale terza lettura potrebbe mettere in dubbio la positiva conclusione dell'*iter* del provvedimento.

Irene TINAGLI (PD), riallacciandosi a quanto affermato dal collega Dall'Osso, interviene per sottolineare che i figli non sono proprietà dei genitori ma individui, i cui diritti e interessi devono essere tutelati dallo Stato, anche a dispetto delle scelte che i genitori possono operare.

Ivan CATALANO (Misto-CI) insiste perché sia inserita nel parere che la Commissione si appresta a votare una specifica osservazione che richiami la circostanza che le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 3-*bis*, possano essere causa di discriminazione sui luoghi di lavoro dei lavoratori non vaccinati.

Cesare DAMIANO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, pone in votazione la proposta di parere formulata dalla relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice (*vedi allegato*).

La seduta termina alle 12.50.

ALLEGATO

**DL 73/2017: Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale.
(C. 4595 Governo, approvato dal Senato).**

PARERE APPROVATO

La XI Commissione,

esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge di conversione del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, recante disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, approvato dal Senato della Repubblica;

osservato che il provvedimento mira a garantire in maniera omogenea sul territorio nazionale le attività dirette alla prevenzione, al contenimento e alla riduzione dei rischi per la salute pubblica e ad assicurare il costante mantenimento di adeguate condizioni di sicurezza epidemiologica in termini di profilassi e di copertura vaccinale;

rilevato che l'articolo 1 del decreto dispone l'obbligatorietà e la gratuità per i minori di età fino a sedici anni di dieci vaccinazioni e prevede ulteriori quattro vaccinazioni consigliate, offerte gratuitamente, prevedendo contestualmente i casi di esonero dall'obbligo nonché le misure sanzionatorie nei confronti dei genitori e dei soggetti che esercitano la potestà genitoriale che non ottemperano agli obblighi previsti dal provvedimento;

osservato che l'articolo 2 prevede, tra l'altro, l'avvio, da parte del Ministero della salute e del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per l'anno scolastico 2017/2018, di iniziative di formazione del personale docente ed educativo nonché di educazione degli studenti sui temi della prevenzione sanitaria e delle vaccinazioni, anche coinvolgendo le associazioni dei genitori e le associazioni di categoria delle professioni sanitarie;

preso atto che gli articoli 3, 3-*bis* e 4 disciplinano gli adempimenti ai quali sono tenuti i dirigenti scolastici e i responsabili dei servizi educativi per l'infanzia, dei centri di formazione professionale regionale e delle scuole private non paritarie con riferimento all'iscrizione dei minori ai servizi educativi e alle scuole;

osservato che l'articolo 3, comma 3-*bis*, prevede che, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, gli operatori scolastici, sanitari e socio-sanitari presentino agli istituti scolastici e alle aziende sanitarie nei quali prestino servizio una autocertificazione relativa alla propria situazione vaccinale;

rilevato che l'articolo 4-*ter* prevede che il Ministro della salute integri gli obiettivi e la composizione dell'Unità di crisi permanente, già istituita presso l'Ufficio di gabinetto del medesimo Ministero, al fine di renderli funzionali alle esigenze di coordinamento tra tutti i soggetti istituzionali competenti in materia di prevenzione delle malattie infettive nonché di regia sulle azioni da adottare in condizioni di rischio o di allarme;

rilevato che l'articolo 5-*ter* autorizza il Ministero della salute, nel limite massimo di 359.000 euro nel 2017 e di 1.076.000 euro per il 2018, ad avvalersi di un contingente fino a venti unità di personale appartenente all'area III del comparto Ministeri in posizione di comando,

da individuare prioritariamente tra quello in possesso di professionalità giuridico-amministrativa ed economico-contabile, al fine di definire le procedure intese al ristoro dei soggetti danneggiati da trasfusioni con sangue infetto, da somministra-

zione di emoderivati infetti o da vaccinazioni obbligatorie,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

DL 73/2017: Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale. C. 4595 Governo, approvato dal Senato (*Seguito dell'esame e rinvio*) 147

SEDE REFERENTE:

DL 73/2017: Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale. C. 4595 Governo, approvato dal Senato (*Seguito dell'esame e rinvio*) 164

SEDE REFERENTE

Martedì 25 luglio 2017. — Presidenza del presidente Mario MARAZZITI. — Intervengono la sottosegretaria di Stato per i rapporti con il Parlamento, Sesa Amici, e il sottosegretario di Stato per la salute, Davide Faraone.

La seduta comincia alle 9.40.

DL 73/2017: Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale.

C. 4595 Governo, approvato dal Senato.

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 24 luglio 2017.

Mario MARAZZITI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Ricorda che, sulla base di quanto si è convenuto nella riunione dell'Ufficio di

presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, di giovedì 20 luglio, la conclusione dell'esame del decreto-legge in oggetto è prevista per le ore 15 di oggi. Al riguardo, fa presente che risultano ancora da votare molte proposte emendative. Pertanto, al fine di assicurare che siano effettivamente poste in votazione tutte le proposte emendative presentate, nella seduta odierna i lavori saranno organizzati prevedendo una dichiarazione di voto per gruppo in relazione a ciascuna proposta emendativa.

Avverte, quindi, che l'esame riprenderà dall'emendamento Silvia Giordano 1.115.

Marco RONDINI (LNA) sottoscrive l'emendamento Silvia Giordano 1.115 con cui si propone di eliminare le sanzioni amministrative previste in caso di mancata vaccinazione. Ritiene, infatti, che l'obbligo e le sanzioni produrranno come risultato quello di aumentare la diffidenza verso lo strumento vaccinale, essendo invece di gran lunga preferibile sviluppare adeguate campagne informative.

Paola BINETTI (Misto-UDC-IDEA) s'interroga sulla possibilità di rendere effet-

tivo l'obbligo vaccinale in assenza di sanzioni.

Vega COLONNESE (M5S), nel ricordare la discussione svolta presso la Commissione Affari sociali nel 2015 sulle risoluzioni in materia di vaccinazioni, sottolinea che se il Ministero della salute avesse avviato un dialogo efficace con il Parlamento e con i cittadini sul tema prima della presentazione del decreto-legge, ad esempio rispondendo alle numerose interrogazioni presentate, non ci sarebbe stata questa diffusa diffidenza nel Paese. Invita, poi, a non ignorare le reazioni avverse alle vaccinazioni, rispetto alle quali dovrebbe essere assicurata la più ampia informazione. In conclusione, segnala che una maggiore comunicazione della ministra Lorenzin in sede parlamentare, anche attraverso la trasmissione delle sedute della Commissione Affari sociali o con una specifica informativa urgente, avrebbe aiutato a stabilire un rapporto più sereno tra istituzioni e cittadini.

Mario MARAZZITI, *presidente*, ribadisce ancora una volta che non è ammessa la trasmissione in diretta *web* delle sedute delle Commissioni in sede referente, sottolineando che un presunto scontento popolare non è una ragione sufficiente per non violare le norme regolamentari. Ricorda nuovamente che l'Ufficio di presidenza della Commissione ha deciso all'unanimità di rinunciare alle audizioni, che avrebbero potuto avere luogo anche attraverso la diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati, essendo intervenuta la richiesta di fissare un termine breve per la presentazione degli emendamenti e di avviare, quindi, le votazioni. Coglie l'occasione per segnalare che sulle pagine *Facebook* di alcuni parlamentari del Movimento 5 Stelle sono presenti dichiarazioni che sostengono, in maniera del tutto falsa, che la presidenza avrebbe impedito nelle scorse sedute l'intervento di più di un deputato per gruppo in sede di dichiarazione di voto sui singoli emendamenti. Non corrispondendo ciò a verità, avendo la presidenza invece concesso la possibilità

di intervenire in sede di dichiarazione di voto anche a deputati non appartenenti alla Commissione Affari sociali nonché di svolgere interventi a titolo personale, chiede che i responsabili rettifichino quanto affermato sui *social media*.

Silvia GIORDANO (M5S) giudica inappropriato l'intervento del presidente, ritenendo che egli abbia strumentalizzato quanto affermato dalla collega Colonnese, che si è limitata ad auspicare una maggiore presenza della ministra Lorenzin nel dibattito parlamentare, richiamando anche la possibilità di svolgere un'informativa urgente. Intende, inoltre, precisare che la scelta di rinunciare alle audizioni è stata determinata dal fatto che nel richiamato Ufficio di presidenza svolto dopo la Conferenza dei presidenti di gruppo, tale rinuncia si è posta come condizione irrinunciabile al fine di svolgere il dibattito in Commissione anche nelle giornate di domenica e lunedì scorsi.

Mario MARAZZITI, *presidente*, dichiara di non avere difficoltà ad affermare che le audizioni erano da considerarsi alternative rispetto all'ampia discussione che la Commissione ha potuto svolgere nelle sedute precedenti. Tuttavia, nei fatti, sia pure a causa della ristrettezza dei tempi a disposizione, è stata privilegiata dall'Ufficio di presidenza un'organizzazione dei lavori che prescinde dalle audizioni.

Ribadisce, quindi, la richiesta di rettificare immediatamente le affermazioni rese da alcuni deputati del Movimento 5 Stelle in ordine allo svolgimento dei lavori della Commissione nelle sedute precedenti.

La Commissione respinge l'emendamento Silvia Giordano 1.115.

Silvia GIORDANO (M5S) sottoscrive l'emendamento Cristian Iannuzzi 1.117, segnalando alla collega Binetti che il suo gruppo ha presentato anche proposte emendative non soppressive, tendenti ad apportare alcuni correttivi al testo in esame. Nell'osservare che difficilmente gli obiettivi che il decreto si prefigge saranno

raggiunti, auspica la presenza, nel corso del dibattito in Assemblea, della ministra Lorenzin, segnalando che al momento quest'ultima sta partecipando ad una trasmissione televisiva.

Federico GELLI (PD), *relatore*, insiste, come evidenziato anche dalla ministra Lorenzin nella seduta precedente, sull'importanza data alla dimensione comunicativa nei confronti delle famiglie all'interno del provvedimento in esame. Ricorda, quindi, che con l'eliminazione nel 1999 delle sanzioni connesse all'inadempienza dell'obbligo vaccinale si è di fatto vanificato tale obbligo, portando alla graduale diminuzione della copertura. Per tale motivo si è voluto reintrodurre uno strumento sanzionatorio che è da considerarsi in ogni caso come ultima risorsa.

Marco RONDINI (LNA), sottoscrive, a sua volta, l'emendamento Cristian Iannuzzi 1.117 e rileva che il relatore, per sostenere le ragioni dell'obbligatorietà delle vaccinazioni, abbia affermato che occorre approvare il provvedimento anche al fine di colmare il divario con gli altri Paesi europei.

Fa presente, quindi, che nel corso delle audizioni svolte al Senato è emerso come la regione Veneto, per contrastare il calo delle vaccinazioni, abbia intensificato le campagne informative, ottenendo risultati più che positivi. Si domanda, quindi, per quale motivo non si possa adottare lo stesso metodo anche a livello nazionale anziché rendere obbligatorie le vaccinazioni.

La Commissione respinge l'emendamento Cristian Iannuzzi 1.117.

Matteo MANTERO (M5S) illustra l'emendamento Grillo 1.119, di cui è cofirmatario, che affronta il tema delle sanzioni nei confronti di chi non si vaccina. Fa notare, quindi, che il relatore ha fornito dati inesatti riguardo al presunto calo delle vaccinazioni che si sarebbe verificato successivamente all'eliminazione delle sanzioni. Sostiene che, invece, i dati confer-

mano un andamento più o meno costante e che il calo delle vaccinazioni si sarebbe verificato solo a partire dal 2013, quando non è stata più svolta alcuna campagna di prevenzione. Raccomanda, quindi, l'approvazione dell'emendamento Grillo 1.119.

La Commissione respinge l'emendamento Grillo 1.119.

Silvia GIORDANO (M5S), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede a tutti coloro che nei rispettivi interventi citano dei dati di fare esplicito riferimento agli studi e alle fonti dai quali tali dati sono tratti.

Mario MARAZZITI, *presidente*, osserva che, nei limiti del possibile, la richiesta può essere accolta.

Constata, quindi, l'assenza dei presentatori degli emendamenti Palese 1.121 e 1.122: s'intende che vi abbiano rinunciato.

La Commissione respinge l'emendamento Fossati 1.123.

Mario MARAZZITI, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori degli emendamenti Palese 1.124 e 1.125: s'intende che vi abbiano rinunciato.

Dalila NESCI (M5S), intervenendo sull'emendamento Grillo 1.126, di cui è cofirmataria, evidenzia come il tema da questo affrontato possa essere ricompreso nel più ampio tema della pubblicità dei prezzi dei listini dei farmaci che costituisce, da sempre, una battaglia del Movimento 5 Stelle.

Sottolinea, quindi, che l'attività conoscitiva svolta presso l'altro ramo del Parlamento non ha consentito di svolgere gli opportuni approfondimenti sull'opportunità di rendere pubblico i costi dei vaccini. Cita, in particolare, i risultati dell'indagine conoscitiva condotta dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato sui vaccini per uso umano, che evidenziano scarsa trasparenza e carenze informative sui costi e sui prezzi dei prodotti.

La Commissione respinge l'emendamento Grillo 1.126.

Matteo MANTERO (M5S) illustra l'emendamento Grillo 1.127, di cui è cofirmatario, segnalando quanto sia importante per il Movimento 5 Stelle il tema della trasparenza dei contratti tra l'AIFA e le case farmaceutiche. Sottolinea, in particolare, la necessità che non siano più considerati riservati i dati relativi agli studi clinici condotti per i vaccini una volta che sia stata ottenuta la licenza per la loro commercializzazione. Sostiene che, qualora si aumenti la trasparenza, diventa possibile sconfiggere la diffidenza nei confronti delle vaccinazioni mentre, al contrario, prevedendo le sanzioni, si alimenta una maggiore diffidenza. Raccomanda, quindi, l'approvazione del predetto emendamento.

Paola BINETTI (Misto-UDC- IDEA) osserva che le considerazioni del collega Mantero evidenziano come sia necessario mettere a punto l'enorme quantità di dati che dalle vaccinazioni possono derivare. Considerato che non appare possibile modificare il provvedimento in oggetto, invita a valutare la possibilità di riprendere questo tema nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 3868, in materia di sperimentazione clinica e di riforma degli Ordini delle professioni sanitarie.

La Commissione respinge l'emendamento Grillo 1.127.

Silvia GIORDANO (M5S) illustra l'emendamento 1.128, di cui è prima firmataria, evidenziando come, a suo avviso, la norma contenuta nell'ultimo periodo del comma 6-ter dell'articolo 1 vada soppressa in quanto o è pleonastica oppure è volta a revisionare in maniera surrettizia l'articolo 120 della Costituzione.

Dalila NESCI (M5S), intervenendo sul medesimo emendamento, chiede al relatore e al Governo di fornire una risposta puntuale.

La sottosegretaria Sesa AMICI osserva come attraverso la disposizione che l'emendamento Silvia Giordano 1.128 intende sopprimere in realtà si intende specificare che l'articolo 120 della Costituzione si applica in presenza di specifiche condizioni di rischio per la salute pubblica.

La Commissione respinge l'emendamento Silvia Giordano 1.128.

Mario MARAZZITI, *presidente*, constatata l'assenza dei presentatori dell'articolo aggiuntivo Palese 1.01: s'intende che vi abbiano rinunciato.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli articoli aggiuntivi Fossati 1.05, 1.06 e 1.04.

Mario MARAZZITI, *presidente*, constatata l'assenza dei presentatori degli articoli aggiuntivi Palese 1.03 e 1.02: s'intende che vi abbiano rinunciato.

Federico GELLI (PD), *relatore*, passando all'esame delle proposte emendative relative all'articolo 2 del provvedimento in titolo, invita al ritiro i presentatori di tutte le proposte emendative, precisando che altrimenti il parere deve intendersi contrario.

Il sottosegretario Davide FARAONE esprime parere conforme a quello del relatore.

Paola BINETTI (Misto-UDC- IDEA) illustra il contenuto dell'emendamento a sua prima firma 2.1. Esso è volto ad evitare che sia licenziato un provvedimento legislativo contenente una scadenza già passata – la prevista data del 1° luglio 2017 – sostituendola con il termine del 1° settembre 2017.

Vega COLONNESE (M5S) ricordando la posizione del suo gruppo contrario all'impianto stesso del decreto-legge considera degno di riflessione quanto riferito dalla collega Binetti, le cui parole danno senso

al sentimento di frustrazione che prova il Parlamento cui viene di fatto impedito di intervenire efficacemente nel processo legislativo.

La Commissione respinge l'emendamento Binetti 2.1.

Vega COLONNESE (M5S) illustrando l'emendamento di è cofirmataria, ritiene che esso contribuisca a richiamare la responsabilità dei medici e che sia volto a introdurre un elemento di serietà di fronte al problema vaccinale. Ritiene che eseguire le vaccinazioni oggetto del decreto-legge in farmacia non sia nemmeno funzionale alle sue finalità in quanto non ci sarebbe un collegamento con i centri vaccinali. Sottolinea che il suo gruppo ha presentato una serie di emendamenti che mirano a correggere le modifiche introdotte al Senato, frutto di una contrattazione partitica.

La Commissione respinge l'emendamento Mantero 2.2.

Marisa NICCHI (MDP), illustrando l'emendamento Murer 2.3, sottolinea che esso mira a raggiungere un obiettivo che dovrebbe essere considerato centrale: aumentare la fiducia dei cittadini attraverso un'attività di informazione basata sulle evidenze scientifiche a sulla loro trasmissione ai soggetti interessati in modo trasparente. Ritiene, infatti, che i genitori chiamati a vaccinare i propri figli debbano essere spinti a farlo sulla base di un consenso informato e basato su dati scientifici, ma soprattutto chiaro e non ambiguo. Osserva che le norme in esame sembrano, invece, introdurre solo obblighi paternalistici.

Paola BINETTI (Misto-UDC-IDEA) intende sottolineare che il richiamo alle evidenze scientifiche su cui basare il processo informativo offerto deve essere ancorato con certezza al metodo scientifico stesso, nel senso che devono essere ricavabili con certezza le informazioni riguardanti la medesima informazione.

Silvia GIORDANO (M5S) ritiene che l'emendamento in oggetto sia logico e di buon senso. Attraverso la sua approvazione, sarebbe è più facile raggiungere l'obiettivo di una maggiore copertura vaccinale agendo attraverso un'accresciuta fiducia da parte dei genitori. Stigmatizza, inoltre, il fatto che questo ragionevole obiettivo non possa essere raggiunto perché equilibri politici impediscono di migliorare il testo per via del poco tempo a disposizione del Parlamento. Conclude sottolineando l'impressione che, tra gli scopi che si intendono realmente perseguire, ci sia anche quello relativo alla mancanza di trasparenza.

Mario MARAZZITI, *presidente*, replicando ai colleghi intervenuti sull'emendamento Murer 2.3, e condividendo l'intento che esso si pone, sottolinea che il testo reca comunque contenuti analoghi a quelli del predetto emendamento, come è emerso dall'intervento di ieri della ministra Lorenzin. Si dice convinto che, se il tempo a disposizione non fosse stato così breve, ci sarebbe stata certamente occasione di approfondire la questione. Preannuncia, quindi, che su tali contenuti è intenzionato a presentare un apposito ordine del giorno.

La Commissione respinge l'emendamento Murer 2.3.

Matteo MANTERO (M5S) annuncia voto contrario del suo gruppo sull'emendamento Palese 2.11 puntualizzando, tuttavia, che i tempi sufficienti per modificare il testo, migliorandolo, ci sarebbero ma che, purtroppo, manca la volontà politica.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Palese 2.11 e 2.13.

Dalila NESCI (M5S), illustrando l'emendamento 2.4, di cui è cofirmataria, osserva che il ruolo dei consultori territoriali è assolutamente centrale. Ha, invece, il sospetto che uno degli obiettivi

reconditi del decreto-legge sia il commissariamento della sanità regionale, anche considerato che molte regioni, soprattutto del sud, non sembrano in grado di assolvere gli obblighi previsti. Sottolinea che, piuttosto, il decreto-legge avrebbe dovuto stanziare maggiori risorse per le autonomie locali.

Si chiede peraltro se con il provvedimento in oggetto non si perpetrerà una violazione della Costituzione in termini di ripartizione di competenze tra Stato e autonomie locali visto che si prevede che il Governo possa intervenire su materie di loro competenza per motivi legati a ragioni di salute pubblica, motivi che non sono previsti dalla nostra Carta fondamentale come legittimanti un tale intervento.

La Commissione respinge l'emendamento Colonnese 2.4.

Marialucia LOREFICE (M5S), intervenendo sull'emendamento Lombardi 2.5, ritiene che si possa vincere la diffidenza della popolazione nei confronti dei vaccini solo attraverso campagne di informazione veramente efficaci.

Intende anche sottolineare che una campagna informativa non equivale a una campagna pubblicitaria televisiva, come sembra invece intendere la ministra Lorenzin: servono, a suo avviso, ben altri strumenti e il primo passo fondamentale è rappresentato dal dialogo tra medico e genitori.

È peraltro dell'avviso che quando il testo parla di « cultura della vaccinazione » commette un atto offensivo e svilente per le famiglie. Il sistema sembra, invece, orientato a produrre ansia alle famiglie e, in proposito, ricorda il precedente sulla campagna del Ministero della salute a favore della fertilità, che certamente non può essere considerato un successo.

Alessandro PAGANO (LNA), condividendo il contenuto dell'emendamento in discussione, dichiara di sottoscriverlo. Infatti, è convinto che esso sia funzionale alla creazione di una cultura vaccinale. Stigmatizza, tuttavia, che il decreto all'e-

same sia stato edificato su basi statistiche il cui significato è stato, in parte, travisato: i numeri, osserva, dicono che il nostro Paese è piuttosto coperto dai rischi di epidemia. Anche per questo motivo ritiene che ogni sforzo di informazione scientifica debba essere incoraggiato.

Marco RONDINI (LNA), dichiarando di voler sottoscrivere l'emendamento Lombardi 2.5, chiede al relatore se non possa essere trasformato in ordine del giorno, visto che il suo contenuto sembra essere condiviso da molti deputati.

Federico GELLI (PD), *relatore*, invita i proponenti dell'emendamento Lombardi 2.5 a ritirarlo affinché possa essere trasformato in ordine del giorno nel corso dell'esame in Assemblea.

Vega COLONNESE (M5S), accogliendo l'invito del relatore, ritira l'emendamento Lombardi 2.5, di cui è cofirmataria.

Loredana LUPO (M5S) illustra l'emendamento a sua prima firma 2.6, segnalando che il tema centrale è quello di rendere informazioni chiare ed esaustive ai genitori che devono vaccinare i propri figli. Deve, invece, testimoniare che la sua esperienza di madre è stata alquanto diversa da quanto auspica. Infatti, nella struttura – certamente non all'avanguardia – ove si è recata per i vaccini, non è stata informata adeguatamente dal personale addetto e non ha potuto avere un colloquio con il medico.

Inoltre, non era stato messo a disposizione nessun foglio d'informazione, quando sarebbe semplicissimo esporre quanto serve sapere su una semplice bacheca.

Per quanto riguarda la campagna d'informazione di cui la ministra della salute ha rivendicato il merito e che si sarebbe svolta a partire da due anni addietro, confessa di non averne mai sentito parlare nonostante sia madre di due bimbi piccoli e quindi, in quanto tale particolarmente interessata all'argomento, oltre che donna delle istituzioni che lavora su queste materie.

Alessandro PAGANO (LNA) sottoscrive l'emendamento Lupo 2.6. Sottolinea che il provvedimento in esame è destinato a creare polemiche e spaccature non solo all'interno della società, ma anche in ambito politico, in quanto nega il principio della libera scelta e indebolisce il principio dell'alleanza terapeutica tra medico e paziente.

Marco RONDINI (LNA) sottoscrive l'emendamento Lupo 2.6.

Donata LENZI (PD), dichiarandosi d'accordo sulla tutela del principio della libera scelta, ricorda, tuttavia, che in occasione dell'esame del provvedimento sul consenso informato e le dichiarazioni anticipate di trattamento (C. 1142 e abbinate), la posizione del collega Pagano e del gruppo della Lega Nord era diametralmente opposta. Segnala, poi, che rispetto al provvedimento in esame il Governo ha compiuto una scelta di igiene pubblica.

La Commissione respinge l'emendamento Lupo 2.6.

Rocco PALESE (FI-PdL), illustrando il suo emendamento 2.12, sottolinea che, a suo giudizio, i due emendamenti precedenti erano incompleti in quanto non prevedevano un'adeguata informazione rispetto ai rischi della mancata vaccinazione per la popolazione. A tale proposito ricorda anche i richiami all'Italia da parte dell'Organizzazione mondiale della sanità rispetto, ad esempio, ai recenti casi di morbillo e di meningite. Ritieni che un'opportuna campagna informativa e formativa possa anche evitare, in futuro, l'obbligatorietà dei vaccini, in quanto potrebbe aumentare nella popolazione la consapevolezza della necessità dei vaccini. Ritieni che sia quanto mai necessario che il Servizio sanitario nazionale venga messo nelle condizioni di fornire le opportune informazioni alla popolazione rispetto all'obbligo di vaccinazione.

In conclusione, vista la necessità di convertire nel più breve tempo possibile il decreto-legge all'esame, si dichiara dispo-

sto a ritirare il suo emendamento 2.12 se il Governo si impegnasse ad accogliere un ordine del giorno in tal senso.

Federico GELLI (PD), *relatore*, rispondendo al collega Palese, sottolinea che nel testo del decreto-legge è già previsto un percorso di formazione e consapevolezza per gli operatori sanitari e, soprattutto, per il personale scolastico.

Marco RONDINI (LNA) sottoscrive l'emendamento Palese 2.12 e si associa al collega Palese nell'auspicare che il Governo sia disponibile ad accogliere un ordine del giorno che ne riproduca il contenuto. Sottolinea che, per avere un'informazione completa, si devono segnalare anche gli effetti collaterali legati ai vaccini.

Silvia GIORDANO (M5S), annunciando il voto contrario del suo gruppo all'emendamento Palese 2.12, segnala che esso inserisce nell'articolo 2 del decreto-legge il riferimento alle farmacie, che, come già evidenziato in altre occasioni, non è assolutamente condiviso dal suo gruppo. Inoltre, sottolinea le contraddizioni che emergono nell'atteggiamento del gruppo del Partito Democratico e del collega Pagano riguardo a questo provvedimento rispetto a quello che avevano tenuto durante la discussione del provvedimento sul consenso informato e le dichiarazioni anticipate di trattamento (C. 1142 e abbinate).

Federico GELLI (PD), *relatore*, accogliendo la richiesta del collega Palese, anche alla luce delle argomentazioni addotte da altri deputati, invita al ritiro il presentatore dell'emendamento 2.12, suggerendogli di presentare un ordine del giorno sul tema.

Il sottosegretario Davide FARAONE, pur ritenendo che il provvedimento sia già sufficientemente chiaro rispetto alla campagna informativa e formativa sui vaccini e sottolineando la necessità di evitare di inserire nel testo del decreto-legge norme ridondanti, dichiara la disponibilità del Governo ad accogliere un ordine del

giorno che riproduca il contenuto dell'emendamento Palese 2.12.

Rocco PALESE (FI-PdL) ritira il suo emendamento 2.12.

Alessandro PAGANO (LNA), intervenendo sull'emendamento Centemero 2.7, sottolinea come si sia passati da una fase in cui il medico aveva il primato rispetto alle scelte sanitarie del paziente a una fase in cui vige il principio dell'alleanza terapeutica, secondo il quale il medico propone e il paziente decide. Rispondendo alla collega Lenzi e alla collega Silvia Giordano, ritiene che con il provvedimento sul consenso informato e sulle dichiarazioni anticipate di trattamento (C. 1142 e abbinate) sia stata compiuta una scelta ideologica in base alla quale la scelta terapeutica risulta posta solamente in capo al paziente. Viceversa, ritiene che con il decreto-legge in esame la scelta terapeutica torni ad essere posta esclusivamente in capo al medico.

La Commissione respinge l'emendamento Centemero 2.7.

Mario MARAZZITI, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori degli emendamenti Palese 2.8 e 2.9: si intende che vi abbiano rinunciato.

Marco RONDINI (LNA) sottoscrive l'articolo aggiuntivo Palese 2.01.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Palese 2.01.

Federico GELLI (PD), *relatore*, passando alle proposte emendative riferite all'articolo 3, invita al ritiro i presentatori di tutti gli emendamenti, precisando che altrimenti il parere deve intendersi contrario.

Il sottosegretario Davide FARAONE esprime parere conforme a quello del relatore.

Mario MARAZZITI, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori degli emendamenti Centemero 3.2 e 3.3: si intende che vi abbiano rinunciato.

La Commissione respinge l'emendamento Nicchi 3.4.

Mario MARAZZITI, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori degli emendamenti Palese 3.5 e 3.6: si intende che vi abbiano rinunciato.

La Commissione respinge l'emendamento Rondini 3.7.

Mario MARAZZITI, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Palese 3.8: si intende che vi abbiano rinunciato.

Matteo MANTERO (M5S), illustrando il suo emendamento 3.9, ritiene che la previsione per cui, ai fini dell'iscrizione scolastica, i genitori devono fornire un'idonea documentazione che attesti l'avvenuta vaccinazione dei figli, costituisca un inutile aggravio, in quanto, in base alla « riforma Bassanini », è sufficiente l'autocertificazione da parte del cittadino quando la certificazione richiesta da una pubblica amministrazione sia già in possesso di un'altra pubblica amministrazione. Inoltre, segnala che il provvedimento in esame non assicura la tutela della *privacy* delle famiglie rispetto a dati estremamente sensibili e ritiene che sarebbe stato necessario, per tale motivo, acquisire il contributo del Garante della *privacy*.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Mantero 3.9 e Rondini 3.10.

Marco RONDINI (LNA) illustra l'emendamento a sua prima firma 3.14, ribadendo che l'approccio basato sulla obbligatorietà e le sanzioni è assolutamente inadeguato. Sarebbe stato più lungimirante seguire il modello proposto dalla regione Veneto, basato su una puntuale

registrazione dei dati delle vaccinazioni e su campagne informative efficaci.

La Commissione respinge l'emendamento Rondini 3.14.

Marialucia LOREFICE (M5S) illustra le finalità dell'emendamento a sua prima firma 3.15, che propone, in una logica di buonsenso, di semplificare le procedure a carico degli istituti scolastici.

La Commissione respinge l'emendamento Lorefice 3.15.

Alessandro PAGANO (LNA), intervenendo sull'emendamento Rondini 3.16, di cui è cofirmatario, ribadisce, riallacciandosi al suo intervento precedente, che in campo sanitario occorre privilegiare un approccio basato sull'alleanza terapeutica, evitando sia il primato del medico che l'autodeterminazione senza vincoli del paziente. Analogamente, all'interno del mondo dell'istruzione è opportuno sviluppare un dialogo senza imposizioni. Per tali motivi, raccomanda l'approvazione del suddetto emendamento.

Dalila NESCI (M5S), nel sollecitare l'approvazione dell'emendamento a sua prima firma 3.17, identico all'emendamento Rondini 3.16, sottolinea che costituisce una crudeltà il fatto di impedire l'accesso dei bambini all'istruzione. Si è in presenza di una scelta subdola, che demanda l'attuazione di misure coercitive alle istituzioni più vicine ai cittadini, quali la scuola e la sanità.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli identici emendamenti Rondini 3.16 e Nesci 3.17 e l'emendamento Rondini 3.18.

Mario MARAZZITI, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Palese 3.19: s'intende che vi abbiano rinunciato.

Marisa NICCHI (MDP), intervenendo sull'emendamento a sua prima firma 3.21,

sottolinea che con esso si affronta un punto critico e dirimente del provvedimento in esame, giudicando inconcepibile una contrapposizione tra diritto alla salute e diritto all'istruzione. Pertanto il suo gruppo ha presentato tale proposta emendativa, ed altre successive, per correggere in tutto o in parte le norme previste. Si è in presenza di una rigidità incredibile che, oltretutto, scarica le «colpe» dei genitori sui loro figli. Osserva che la dimensione educativa è trascurata dal provvedimento, che stanza, peraltro, una cifra irrisoria per le campagne informative. Inoltre, le procedure previste determineranno un insopportabile aggravio burocratico per le scuole e per le famiglie ed impegni eccessivi per i servizi vaccinali, con il risultato di aumentare la sfiducia nelle vaccinazioni invece di contrastarla.

Alessandro PAGANO (LNA) raccomanda l'approvazione dell'emendamento Rondini 3.20, identico all'emendamento Nicchi 3.21, rendendo in considerazione anche un nuovo passaggio al Senato, per il quale vi sarebbero i tempi necessari, al fine di evitare la violazione del diritto costituzionale all'istruzione.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Rondini 3.20 e Nicchi 3.21.

Mario MARAZZITI, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Palese 3.26: s'intende vi abbiano rinunciato.

Silvia GIORDANO (M5S) e Matteo MANTERO (M5S) sottoscrivono l'emendamento Cristian Iannuzzi 3.27 e, a nome di tutti i deputati del Movimento 5 Stelle facenti parte della Commissione Affari sociali sottoscrivono tutti gli emendamenti presentati dalla deputata Di Vita.

Vega COLONNESE (M5S), sollecitando l'approvazione dell'emendamento Silvia Giordano 3.22, di cui è cofirmataria, sottolinea che gli asili nido e le scuole dell'infanzia rappresentano un passaggio essenziale nel percorso formativo, anche ai

fini della socializzazione, oltre a essere indispensabili per permettere ai genitori di svolgere la loro attività lavorativa. Molte famiglie vivranno, quindi, con angoscia l'avvio del prossimo anno scolastico, anche per il fatto di non avere a disposizione informazioni adeguate. Segnala, inoltre, il rischio che vengano utilizzate come soluzioni alternative strutture non riconosciute, con conseguenti problemi di sicurezza per i bambini.

Giulia DI VITA (Misto), nell'associarsi alle considerazioni della collega Colonnese, sottolinea che le disposizioni del decreto sono in aperto contrasto con quanto previsto dal decreto legislativo n. 65 del 2017, attuativo della delega della cosiddetta «buona scuola», che prevede il diritto di tutti i bambini, in condizioni di pari opportunità, ad un percorso formativo da zero a sei anni.

Filippo FOSSATI (MDP) ribadisce che il problema fondamentale è costituito dalla mancanza di informazione sulle vaccinazioni e dalla correlata sfiducia nei confronti del sistema sanitario.

Osserva, quindi, che di fronte a comportamenti che violano l'obbligo di vaccinazione, lo Stato risponde, da un lato, con la reintroduzione delle sanzioni e, dall'altro, impedendo ai bambini non vaccinati di poter accedere all'asilo nido e alla scuola materna. Ritiene che si tratti di un atteggiamento assolutamente ingiusto ed oltretutto non in linea con l'obiettivo che s'intende realizzare. Il risultato, molto probabilmente, sarà contrario a quello che il provvedimento intende perseguire, e per tali ragioni conferma il proprio giudizio sfavorevole.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Silvia Giordano 3.22, Rondini 3.23 e Nicchi 3.24.

Mario MARAZZITI, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Palese 3.25: s'intende che vi abbiano rinunciato.

La Commissione respinge l'emendamento Cristian Iannuzzi 3.27.

Mario MARAZZITI, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Palese 3.28: s'intende che vi abbiano rinunciato.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Rondini 3.29 e 3.30.

Federico GELLI (PD), *relatore*, con riferimento alle proposte relative all'articolo 3-*bis*, invita al ritiro i presentatori di tutti gli emendamenti, precisando che altrimenti il parere deve intendersi contrario.

Il sottosegretario Davide FARAONE esprime parere conforme a quello del relatore.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Di Vita 3-*bis*.1 e Rondini 3-*bis*.2.

Mario MARAZZITI, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Centemero 3-*bis*.3: s'intende che vi abbiano rinunciato.

Marisa NICCHI (MDP) intervenendo sull'emendamento 3-*bis*.4, di cui è prima firmataria, sottolinea come la misura prevista dal provvedimento che impedisce ai bambini non vaccinati la possibilità di frequentare la scuola materna finisca per aumentare la diffidenza nei confronti delle vaccinazioni producendo un effetto *boomerang*. Ribadisce, quindi, che l'orientamento del proprio gruppo non è contrario alla vaccinazione dei bambini, bensì a rendere questa obbligatoria. Sarebbe preferibile incrementare la vaccinazione attraverso il convincimento delle famiglie e non con misure coercitive.

Silvia GIORDANO (M5S) ritiene che l'esclusione dei bambini non vaccinati dalla scuola materna sia in contrasto con i criteri alla base del provvedimento sulla cosiddetta buona scuola dal momento che

non si garantisce parità di accesso a tutta l'offerta formativa. Inoltre, evidenzia come le dichiarazioni della ministra della salute, Beatrice Lorenzin, confermino un ulteriore aspetto critico del provvedimento, ossia che – in assenza di una certificazione del medico – i costi dell'analisi sierologica necessaria per consentire l'accesso dei bambini alla scuola materna sono a carico delle famiglie.

Paola BINETTI (Misto-UDC- IDEA) ritiene assurda la logica del provvedimento che vieta ai bambini non vaccinati di accedere all'asilo nido e alla scuola materna, ma che consente poi, agli stessi soggetti, di frequentare le scuole elementari. Si tratta di una contraddizione pesante che dovrebbe essere eliminata favorendo la diffusione della vaccinazione anche nelle scuole di grado primario e secondario.

Donata LENZI (PD) sottolinea come ci siano due ragioni che hanno indotto a introdurre l'obbligo della vaccinazione soltanto per le scuole dell'infanzia. La prima è legata al maggiore irrobustimento fisico del bambino che frequenta le scuole elementari: al riguardo, segnala come il maggior numero di casi di morte a seguito di mancate vaccinazioni riguarda proprio i bambini al di sotto dell'età prescolare. La seconda, invece, attiene alla necessità di equilibrare i due principi costituzionali del diritto alla salute e di quello all'istruzione. Sul punto, osserva che l'obbligo scolastico decorre con l'iscrizione alla scuola primaria.

Vega COLONNESE (M5S) invita la collega Lenzi, che ha parlato di dati riferiti alla morte a causa di mancate vaccinazioni, di fornire precisazioni riguardo alla fonte di provenienza, al fine di consentire alla Commissione di potersi adeguatamente informare.

Mario MARAZZITI, *presidente*, segnala alla collega Colonnese che è possibile ricorrere anche a strumenti di sindacato ispettivo quando si vogliono acquisire dati specifici in ordine a determinate questioni.

Il sottosegretario Davide FARAONE assicura che il Governo fornirà tutte le volte che sarà possibile le informazioni richieste, confermando che i dati citati risultano assolutamente veritieri.

Alberto ZOLEZZI (M5S) ritiene impropria l'affermazione testé fatta dal sottosegretario Faraone.

Alessandro PAGANO (LNA) lamenta la carenza di dati riguardo alle misure dettate dal provvedimento che, suo avviso, non poteva essere scritto in modo peggiore.

Silvia GIORDANO (M5S) ritiene che la richiesta della collega Colonnese sia stata male interpretata dal Governo. Ribadisce che i deputati del gruppo Movimento 5 Stelle non hanno mai affermato che i dati forniti siano falsi ma hanno solo chiesto di poter consultare le fonti, al fine di svolgere gli opportuni approfondimenti.

Mario MARAZZITI, *presidente*, contesta il fatto che da parte del Movimento 5 Stelle si contesti la veridicità dei dati sui quali si fonda il decreto-legge in oggetto, mentre alcuni deputati dello stesso gruppo diffondono sui *social network* informazioni non corrette riguardo allo svolgimento dei lavori della Commissione.

Massimo Enrico BARONI (M5S) ricorda che nella seduta di ieri il presidente ha formalmente dichiarato che gli interventi in dichiarazione di voto sarebbero stati riservati ai soli deputati della Commissione e che sarebbe stato possibile svolgere una dichiarazione di voto per gruppo. Contesta tale organizzazione dei lavori, che ritiene lesiva delle prerogative dei deputati per quanto concerne la partecipazione al dibattito in Commissione.

Donata LENZI (PD) replica ai colleghi intervenuti poc'anzi facendo presente che un gruppo può anche avanzare una richiesta, come quella di avere i dati sui

quali si fondano certe affermazioni, ma che certamente non può imporlo a nessuno. Al riguardo, ricorda che nei suoi interventi ha sempre avuto premura di citare la fonte dei dati forniti: per questo motivo, non comprende il senso dell'intervento della collega Colonnese.

Ribadisce, che secondo i dati disponibili, pubblicati sul sito del Ministero della salute, i bambini morti per morbillo nel corso dell'ultimo anno nel nostro Paese sono tre e che, come si ricava dalla lettura della relazione illustrativa del decreto-legge in oggetto, in Emilia-Romagna si è registrata una morte di un bimbo per pertosse.

Conclude affermando che si può certamente sostenere che i morti non ci siano ma che, tuttavia, quando i morti ci sono, come effettivamente è, ciò non basta a farli scomparire.

Adriano ZACCAGNINI (MDP) è dell'avisio che qualunque parlamentare possa partecipare ai lavori di qualsiasi Commissione e, quindi, chiede la parola, anche in considerazione dell'intervento del Governo, che riapre la discussione.

Mario MARAZZITI, *presidente*, replicando ai colleghi Baroni e Zaccagnini, fa presente che non è in discussione la possibilità per un deputato di partecipare alle sedute di Commissioni diverse da quella di appartenenza bensì quella di intervenire in dichiarazione di voto. Ciò nonostante, ricorda di aver applicato con una certa flessibilità tale norma regolamentare nelle sedute precedenti (che hanno avuto luogo nel pomeriggio di domenica 23 e nell'intera giornata di lunedì 24 luglio), consentendo di intervenire in dichiarazione di voto anche a deputati di altre Commissioni, nonché di svolgere dichiarazioni di voto a titolo personale.

Ricorda, inoltre, di aver preannunciato, all'inizio della mattinata odierna, che, dovendosi concludere l'esame delle proposte emendative entro le ore 15 – come convenuto in sede di Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione il 20 luglio scorso –

nella seduta di oggi i lavori della Commissione sarebbero stati organizzati prevedendo una dichiarazione di voto per gruppo per ciascuna proposta emendativa.

Rivolge, quindi, ai rappresentanti dei vari gruppi parlamentari l'invito a rendere nota l'odierna organizzazione dei lavori ai deputati degli stessi gruppi che dovessero ancora sopraggiungere.

Ciò precisato, chiarisce al deputato Zaccagnini che in relazione all'emendamento 3-bis.4 è già intervenuta la deputata Nicchi e che il sottosegretario Faraone non è intervenuto su tale proposta emendativa, ma ha reso un chiarimento a seguito di un intervento sull'ordine dei lavori.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Nicchi 3-bis.4, Rondini 3-bis.5 e Colonnese 3-bis.6.

Federico GELLI (PD), *relatore*, passando all'esame delle proposte emendative relative all'articolo 4, invita al ritiro i presentatori di tutti gli emendamenti e articoli aggiuntivi, precisando che altrimenti il parere deve intendersi contrario.

Il sottosegretario Davide FARAONE esprimere parere conforme a quello del relatore.

Mario MARAZZITI, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Palese 4.2: si intende che vi abbiano rinunciato.

Adriano ZACCAGNINI (MDP) stigmatizza preliminarmente il poco tempo concesso per la discussione e l'impossibilità di modificare il testo del provvedimento in titolo. Intervenendo in dichiarazione di voto sull'emendamento Rondini 4.1, rileva che esso è volto a eliminare dal testo un articolo che, come anche il precedente articolo 3, è costruito su dati che sono soprattutto mediatici.

Ritiene, inoltre, che i dati inseriti nella relazione del Governo non siano da tenere in considerazione, essendo, a suo avviso, costruiti ad arte.

Ribadisce che, a suo avviso, il decreto-legge provocherà emarginazione sociale

per via della prevista imposizione dell'obbligo vaccinale. Ricorda che i Paesi del mondo occidentale si sono in gran parte orientate verso il superamento dell'obbligo vaccinale preferendo procedere verso il coinvolgimento del cittadino per evitare, anche, che possibili polemiche facciano del male alla discussione e provochino scontri tra sostenitori e critici.

Ritiene che, nel regolamentare questa materia, il Governo non si sia attenuto al merito e alla statistica, dal momento che non gli risulta essere in corso nessuna epidemia tale da giustificare tanta foga nell'assumere misure così anacronistiche e lesive delle libertà personali che rischiano, in tal modo, di essere cancellate assieme a taluni diritti. Sottolinea, infine, che il diritto alla salute e il diritto all'istruzione non sono entità in contraddizione tra di loro. Invita, quindi, a recepire un modello che sembra funzionare bene come quello svedese.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Rondini 4.1, gli identici emendamenti Grillo 4.3 e Rondini 4.4 e gli identici emendamenti Nicchi 4.5 e Rondini 4.6.

Mario MARAZZITI, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori degli articoli aggiuntivi Palese 4.01, 4.02 e 4.03: si intende che vi abbiano rinunciato.

Federico GELLI (PD), *relatore*, passando all'esame delle proposte emendative relative all'articolo 4-*bis*, invita al ritiro i presentatori di tutti gli emendamenti, precisando che altrimenti il parere deve intendersi contrario.

Il sottosegretario Davide FARAONE esprime parere conforme a quello del relatore.

Dalila NESCI (M5S) sollecita l'approvazione dell'emendamento a sua prima firma 4-*bis*.1, ritenendo essenziale acquisire il parere del Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi dell'articolo

154, comma 1, del decreto legislativo 196 del 2003.

Mario MARAZZITI, *presidente*, avendo richiesto di intervenire il deputato Baroni, non presente all'inizio della seduta odierna, ricorda che, al fine di assicurare l'esame di tutte le proposte emendative presentate, si è convenuto, all'inizio della seduta odierna, di consentire un solo intervento per gruppo parlamentare in sede di dichiarazione di voto sui singoli emendamenti.

Massimo Enrico BARONI (M5S), intervenendo sull'ordine dei lavori, rileva che secondo quanto affermato dal presidente, non facendo egli parte della Commissione, non avrebbe la possibilità di intervenire in questa fase.

Mario MARAZZITI, *presidente*, chiarisce che non viene meno la deroga prevista nella seduta precedente che consente di intervenire anche i deputati non facenti parte della Commissione, purché rimanga fermo il principio di un intervento per gruppo.

Massimo Enrico BARONI (M5S) esprime un forte disappunto su quanto testé affermato dal presidente.

Anna Margherita MIOTTO (PD), intervenendo sull'ordine dei lavori, giudica del tutto infondate le accuse rivolte al presidente da parte del deputato Baroni, osservando che, dopo oltre quattro anni di mandato parlamentare, questi dovrebbe essere a conoscenza del fatto che, nel caso di tempi certi di conclusione di un provvedimento, i lavori vanno organizzati utilizzando al meglio i tempi disponibili e limitando, innanzitutto, eventuali deroghe al Regolamento. Ciò pare essenziale, specialmente nel caso di provvedimenti complessi come quello in esame, al fine di garantire quanto più possibile l'esame di tutte le proposte emendative.

Mario MARAZZITI, *presidente*, ribadisce di avere chiaramente spiegato i suoi

intendimenti circa l'organizzazione dei lavori all'avvio della seduta, senza ricevere alcuna obiezione.

Ribadisce, inoltre, che non vi è da parte della presidenza alcuna intenzione di limitare i tempi, come dimostra il numero di ore dedicate alla discussione del provvedimento.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Nesci 4-*bis*.1 e Lorefice 4-*bis*.2.

Alessandro PAGANO (LNA), intervenendo sull'emendamento Rondini 4-*bis*.3, di cui è cofirmatario, pone l'accento su un efficace monitoraggio degli esiti delle vaccinazioni. In proposito, pone in rilievo il fatto che negli ultimi trent'anni si è registrato un notevole incremento nella popolazione di età infantile dei disturbi specifici dell'apprendimento e, in particolare, dei disturbi dello spettro autistico.

La Commissione respinge l'emendamento Rondini 4-*bis*.3.

Filippo FOSSATI (MDP), nell'illustrare l'emendamento Murer 4-*bis*.4, segnala che, data la difficoltà di individuare correlazioni tra eventi avversi e vaccinazioni, data anche la scarsità di dati relativi agli effetti negativi delle mancate vaccinazioni, occorrono strumenti e finanziamenti per costruire banche dati scientificamente attendibili. A tale proposito, l'emendamento Murer 4-*bis*.4, con avente lo scopo di perfezionare la previsione di un meccanismo incompleto, inserisce nell'articolo 4 il riferimento alla rete dei servizi delle aziende sanitarie a livello regionale.

Giulia GRILLO (M5S), con riferimento all'intervento della Ministra Lorenzin durante la seduta precedente, chiede che il Governo metta a disposizione i dati relativi ai casi in cui il nesso di causalità tra vaccinazione ed evento avverso è riscontrato da parte degli organismi di farmacovigilanza.

La Commissione respinge l'emendamento Murer 4-*bis*.4.

Adriano ZACCAGNINI (MDP) sottoscrive l'emendamento Rondini 4-*bis*.5, di contenuto analogo al precedente. Ritiene che sia necessario acquisire una maggiore informazione rispetto agli eventi avversi correlati alle vaccinazioni. A tale proposito segnala che la Corte di giustizia dell'Unione europea ha chiarito come determinare, secondo indizi pertinenti, quali, ad esempio, la tempistica con cui si verificano gli eventi avversi, il nesso di causalità tra vaccini ed eventi avversi. Vista la scarsa disponibilità di studi relativi al paragone tra popolazione vaccinata e non vaccinata, considera necessario investire in ricerca indipendente al fine di fare chiarezza sulla materia. Allo stesso tempo, ritiene che l'AIFA non abbia investito sufficienti risorse in farmacovigilanza. Infine, ritiene necessario che la ricerca si indirizzi anche verso lo studio della reale immunizzazione della popolazione anche ai fini della validità del concetto di immunità di gregge.

La Commissione respinge l'emendamento Rondini 4-*bis*.5.

Federico GELLI (PD), *relatore*, passando all'esame delle proposte emendative relative agli articoli 4-*ter* e 5, invita al ritiro i presentatori di tutte le proposte emendative, precisando che altrimenti il parere deve intendersi contrario.

Il sottosegretario Davide FARAONE esprime parere conforme a quello del relatore.

Alessandro PAGANO (LNA) sottoscrive l'emendamento Silvia Giordano 4-*ter*.1.

Marco RONDINI (LNA) sottoscrive l'emendamento Silvia Giordano 4-*ter*.1.

La Commissione respinge l'emendamento Silvia Giordano 4-*ter*.1.

Mario MARAZZITI, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori dell'emenda-

mento Palese 5.1: si intende che vi abbiano rinunciato.

La Commissione respinge l'emendamento Mantero 5.2.

Mario MARAZZITI, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Centemero 5.3: si intende vi abbiano rinunciato.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Silvia Giordano 5.5, Rondini 5.6, 5.7 e 5.8.

Mario MARAZZITI, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori dell'articolo aggiuntivo Palese 5.01: si intende che vi abbiano rinunciato.

Federico GELLI (PD), *relatore*, passando all'esame delle proposte emendative relative agli articoli 5-*bis*, 5-*ter* e 5-*quater*, invita al ritiro i presentatori di tutti gli emendamenti ed articoli aggiuntivi, precisando che altrimenti il parere deve intendersi contrario.

Il sottosegretario Davide FARAONE esprime parere conforme a quello del relatore.

Marialucia LOREFICE (M5S), nel dichiarare che il suo intervento farà riferimento agli emendamenti da Grillo 5-*bis*.1 in poi, riguardanti la materia degli indennizzi, ricorda che il suo gruppo, tramite numerosi atti di sindacato ispettivo, ha costantemente interrogato il Governo su questo tema, senza mai ricevere risposte esaustive.

Ricorda che la questione degli indennizzi risale agli anni Ottanta e Novanta e alla vicenda del sangue infetto. Ritiene, infatti, che tale vicenda, seppur lontana nel tempo, non vada assolutamente dimenticata per evitare che vengano commessi gli stessi errori del passato. Sottolinea che i danni causati alle persone dalla vicenda del sangue infetto non possono essere dimenticati. Ricorda, inoltre, che il vaccino contro l'epatite B è stato reso obbligatorio

dall'allora Ministro De Lorenzo, successivamente condannato per aver ricevuto tangenti dalle case farmaceutiche.

Nel ribadire che relativamente agli indennizzi il Governo non ha fornito dati, ritiene insufficiente la misura dell'equo ristoro contenuta nella legge di stabilità del 2015. Tale misura, considerata un successo da parte del Governo dell'epoca, costringeva le persone danneggiate che avevano accettato l'equo ristoro a rinunciare a qualsiasi procedimento giudiziario. Sottolinea, però, che il Ministero è indietro con i pagamenti relativi all'equo ristoro e che nel decreto-legge in esame si prevede l'assunzione di 20 unità di personale proprio per far fronte alle pratiche inevase. Auspicando che questa previsione aiuti a velocizzare la liquidazione degli indennizzi, rileva che la copertura finanziaria prevista va a intaccare proprio i fondi destinati alla liquidazione degli indennizzi dalla legge n. 244 del 2007.

Infine, segnala che l'articolo 5-*quater* prevede la possibilità di indennizzo per gli eventi avversi derivanti solamente dalle vaccinazioni previste dall'articolo 1 del decreto-legge, mentre la Corte costituzionale, con la sentenza n. 107 del 2012, ha previsto che siano indennizzati sia i danni derivanti dai vaccini obbligatori sia quelli derivanti dai vaccini raccomandati.

Adriano ZACCAGNINI (MDP) sottoscrive gli emendamenti Grillo 5-*bis*.1 e Lorefice 5-*bis*.2, che affrontano la questione della sicurezza dei vaccini. Sottolinea che la previsione dell'emendamento Lorefice 5-*bis*.2, per cui l'indennizzo è posto a carico delle case farmaceutiche, sia estremamente importante, a maggior ragione perché, come ha anche rilevato *l'antitrust*, il mercato mondiale dei farmaci è nelle mani di un oligopolio formato da quattro case farmaceutiche. Sottolinea, infine, che l'approvazione dell'emendamento Lorefice 5-*bis*.2 darebbe la possibilità alla società civile di tornare a guardare con fiducia al contenuto del decreto-legge all'esame.

Donata LENZI (PD) chiede chiarimenti in ordine all'intervento svolto, da ultimo,

dalla collega Lorefice, in quanto, a suo avviso, la legge n. 210 del 1992 si applica anche alle vaccinazioni raccomandate dal decreto.

Alessandro PAGANO (LNA) sottoscrive tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 5-bis, esprimendo forti criticità in relazione al contenuto di tale articolo.

Paola BINETTI (Misto-UDC- IDEA) osserva che appare incontestabile che siano le case farmaceutiche a dover rimborsare i danni causati dai vaccini da loro prodotti. Si dichiara invece esterrefatta dal contenuto del comma 3 dell'articolo 5-bis, che prevede l'invarianza degli oneri in relazione alla definizione delle controversie in materia di riconoscimento del danno vaccinale.

La Commissione respinge l'emendamento Grillo 5-bis.1.

Mario MARAZZITI, *presidente*, comunica che è a disposizione dei deputati la relazione tecnica predisposta dal Governo relativa al testo in discussione, preannunciata nelle sedute precedenti.

Silvia GIORDANO (M5S), rispondendo alle richieste di chiarimento della deputata Lenzi, chiarisce che la collega Lorefice, in relazione alla non applicazione della legge n. 210 del 1992, si è riferita non ai vaccini raccomandati inseriti nel decreto, ma a quelli non menzionati dallo stesso ma previsti dal Piano nazionale di prevenzione vaccinale. Insiste, inoltre, sull'opportunità di meglio definire la formulazione del comma 1 dell'articolo 5-ter.

Adriano ZACCAGNINI (MDP), nell'intervenire sull'emendamento Lorefice 5-bis.2, conferma quanto dichiarato nel suo precedente intervento in relazione alla responsabilità delle aziende farmaceutiche. Occorre contrastare la prevalenza di logiche di profitto, peraltro in un mercato protetto e senza rischi come quello dei vaccini. Esprime, quindi, perplessità sulla copertura finanziaria del provvedimento.

Mario MARAZZITI, *presidente*, ricorda che è in distribuzione la relazione tecnica fornita dal Governo.

Adriano ZACCAGNINI (MDP) osserva che la relazione è giunta in ritardo, così come i dati relativi alla farmacovigilanza. In conclusione, ribadisce che, essendo i vaccini prodotti commerciali, occorre tutelare i consumatori da pratiche di concorrenza sleale.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Lorefice 5-bis.2 e 5-bis.3, nonché gli emendamenti Rondini 5-bis.4, 5-bis.5 e 5-bis-6.

Marialucia LOREFICE (M5S) raccomanda l'approvazione dell'emendamento Mantero 5-ter.1, di cui è cofirmataria, ricordando che vi è ancora tempo per correggere gli errori compiuti effettuando un ulteriore passaggio del provvedimento al Senato.

Federico GELLI (PD), *relatore*, in relazione alle perplessità manifestate in altra sede circa la formulazione del comma 1 dell'articolo 5-ter, chiarisce che l'espressione « definire le procedure » deve essere intesa nel senso che tali procedure devono essere portate a compimento.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti Mantero 5-ter.1, Lorefice 5-ter.2, Rondini 5-ter.3, 5-ter.4 e 5-ter.5.

Mario MARAZZITI, *presidente*, avverte che l'emendamento Colonnese 5-quater.1 è stato ritirato dalla presentatrice.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti Grillo 5-quater.2 e Colonnese 5-quater.3.

Giulia DI VITA (Misto) segnala di avere presentato una serie di emendamenti all'articolo 5-quater, che riproducono il contenuto di una proposta di legge di cui è prima firmataria, che prevede una revisione della legge n. 210 del 1992, sugli

indennizzi per vaccini ed emotrasfusioni. In particolare, con l'emendamento a sua prima firma 5-*quater*.4, s'intende promuovere la massima trasparenza, obiettivo richiamato nelle dichiarazioni della Ministra Lorenzin, rispetto allo stato di avanzamento delle pratiche sulle richieste di indennizzo. Nel ricordare che spesso le interrogazioni su tale tema non trovano risposta, chiede se vi sia un impegno in tal senso da parte del Governo.

La Commissione respinge l'emendamento Di Vita 5-*quater*.4.

Giulia DI VITA (Misto) raccomanda l'approvazione dell'emendamento a sua prima firma 5-*quater*.5, segnalando che, nonostante un parere contrario del Consiglio di Stato del 2012, il Ministero della salute, nel caso di ricorsi, rimette in discussione anche dati acquisiti, intervenendo su questioni non di sua competenza, in quanto già decise dalle commissioni mediche.

La Commissione respinge l'emendamento Di Vita 5-*quater*.5.

Giulia DI VITA (Misto) illustra l'emendamento 5-*quater*.6, di cui è prima firmataria, volto a disporre la liquidazione – entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in oggetto – degli indennizzi per coloro che abbiano subito danni a seguito delle vaccinazioni, dichiarandosi disponibile a ritirare tale proposta emendativa qualora il Governo si dichiarasse disponibile ad accogliere un ordine del giorno sulla materia.

La Commissione respinge l'emendamento Di Vita 5-*quater*.6.

Giulia DI VITA (Misto) raccomanda l'approvazione del proprio emendamento 5-*quater*.7, segnalando l'incongruenza della disposizione che quantifica l'indennizzo destinato a coloro che hanno subito molteplici danni dalle vaccinazioni nella stessa misura di quello stabilito per chi ha subito un solo danno.

Loredana LUPO (M5S) intervenendo sull'emendamento 5-*quater*.7, di cui è cofirmataria, auspica che il Governo voglia tenere nella massima considerazione i dati sui soggetti danneggiati a causa delle vaccinazioni e prendere atto della necessità di intervenire al più presto liquidando gli indennizzi riconosciuti.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Di Vita 5-*quater*.7, 5-*quater*.8, 5-*quater*.9 e gli articoli aggiuntivi Di Vita 5-*quater*.01, 5-*quater*.02, 5-*quater*.03, 5-*quater*.04, 5-*quater*.05 e 5-*quater*.06.

Federico GELLI (PD), *relatore*, passando all'esame delle proposte emendative relative agli articoli 6 e 7, invita al ritiro i presentatori di tutti gli emendamenti, precisando che altrimenti il parere deve intendersi contrario.

Il sottosegretario Davide FARAONE esprime parere conforme a quello del relatore.

Alberto ZOLEZZI (M5S), intervenendo sull'emendamento Colonnese 6.1, di cui è cofirmatario, osserva come questo costituisca l'ultima occasione per migliorare il testo di un provvedimento che si caratterizza per essere antiscientifico e per introdurre una sorta di cosiddetto « Stato di polizia vaccinale ». Ritiene assurdo emanare decreti-legge che obbligano alla vaccinazione nelle scuole dell'infanzia quando il Servizio sanitario del nostro Paese è quasi al collasso e i pronto soccorsi e gli ospedali non funzionano. Raccomanda quindi l'approvazione dell'emendamento che è volto a modificare le sanzioni nei confronti dei soggetti che non effettuano le vaccinazioni per epatite B e per la poliomielite.

La Commissione respinge l'emendamento Colonnese 6.1.

Adriano ZACCAGNINI (MDP) lamenta come, in considerazione della possibile questione di fiducia, non sarà possibile

svolgere un dibattito approfondito in Assemblea. Rammenta, poi, che il provvedimento, come indirettamente testimoniato anche dal presidente del Consiglio Gentiloni, che ha escluso una situazione di epidemia, è stato emanato senza che vi fossero i requisiti di urgenza tipici dei decreti-legge. Peraltro, assai controversa è la teoria dell'immunità di gregge che pure è stata addotta a supporto delle tesi che sostengono la vaccinazione obbligatoria, rilevando che anche i mezzi di informazione hanno svolto la loro parte erigendo un muro di gomma nei confronti di coloro che ne hanno confutato la validità. Raccomanda quindi l'approvazione dell'emendamento Fossati 7.1, di cui è cofirmatario, auspicando che possano essere incrementate le risorse destinate alla realizzazione di programmi vaccinali.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Fossati 7.1 e Rondini 7.2.

Mario MARAZZITI, *presidente*, avverte che si è così concluso l'esame delle proposte emendative presentate al provvedimento in oggetto. Avverte, altresì, che la Commissione sarà convocata per il conferimento del mandato al relatore non appena saranno trasmessi i pareri da parte delle Commissioni competenti.

Dalila NESCI (M5S) preannuncia la presentazione di una relazione di minoranza da parte del gruppo del Movimento 5 Stelle.

Marco RONDINI (LNA) preannuncia la presentazione di una relazione di minoranza da parte del gruppo Lega Nord.

Mario MARAZZITI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.15.

SEDE REFERENTE

Martedì 25 luglio 2017. — Presidenza del presidente Mario MARAZZITI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la salute, Davide Faraone.

La seduta comincia alle 16.50.

DL 73/2017: Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale.

C. 4595 Governo, approvato dal Senato.

(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta odierna antimeridiana.

Mario MARAZZITI, *presidente*, avverte che sono pervenuti i seguenti pareri sul testo del disegno di legge da parte delle Commissioni competenti in sede consultiva: parere favorevole delle Commissioni I (Affari costituzionali), II (Giustizia), V (Bilancio) e XI (Lavoro pubblico e privato), parere favorevole con osservazione della VII Commissione (Cultura), nulla osta della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea), e parere favorevole con osservazioni della Commissione per le questioni regionali.

Avverte, inoltre, che sul suddetto disegno di legge n. 4595 è pervenuto anche il parere del Comitato per la legislazione.

Dalila NESCI (M5S) segnala che i deputati del suo gruppo componenti della Commissione bilancio avevano chiesto più tempo per esprimere il parere sul provvedimento in esame, in quanto la relazione tecnica è pervenuta solo a ridosso della seduta di quella Commissione. Il rifiuto di tale richiesta, che non ha consentito di approfondire i rilevanti profili inerenti alla copertura finanziaria, costituisce un'ulteriore ragione per la quale il Movimento 5 Stelle non voterà a favore del conferimento del mandato al relatore.

La Commissione delibera di conferire il mandato al relatore di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedi-

mento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Mario MARAZZITI, *presidente*, si riserva di designare i componenti del Co-

mitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 17.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di produzione e vendita del pane. Nuovo testo C. 3265 Romanini (Seguito dell'esame e rinvio)	166
ALLEGATO (Proposte emendative approvate dalla Commissione)	175

SEDE CONSULTIVA:

Sulla pubblicità dei lavori	171
Ratifica ed esecuzione degli Emendamenti all'Accordo istitutivo del Fondo comune dei prodotti di base del 27 giugno 1980, adottati a L'Aja l'11 dicembre 2014. C. 4470 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (Esame e rinvio)	171
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo relativo alla protezione dell'ambiente marino e costiero di una zona del Mare Mediterraneo (Accordo RAMOGE) tra Italia, Francia e Principato di Monaco, fatto a Monaco il 10 maggio 1976 ed emendato a Monaco il 27 novembre 2003. C. 4475 Governo (Parere alla III Commissione) (Esame e rinvio)	173

SEDE REFERENTE

Martedì 25 luglio 2017. — Presidenza del presidente Luca SANI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali, Giuseppe Castiglione.

La seduta comincia alle 14.10.

Disposizioni in materia di produzione e vendita del pane.

Nuovo testo C. 3265 Romanini.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 19 luglio 2017.

Luca SANI, *presidente*, comunica che il gruppo M5S e il gruppo del PD hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della

seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, dispone l'attivazione dell'impianto.

Ricorda che, nella seduta del 19 luglio scorso, la Commissione ha iniziato l'esame delle proposte emendative presentate con riferimento alla proposta di legge all'esame e che, in particolare, la Commissione ha esaminato le proposte emendative riferite agli articoli 1, 2 e 3, convenendo di accantonare l'esame degli emendamenti 2.27 e 2.32 Gianluca Pini e degli articoli aggiuntivi 3-*bis*.01 e 3-*bis*.02 sempre a firma Gianluca Pini, sui quali il presentatore aveva chiesto al relatore un supplemento di riflessione.

Propone dunque di riprendere l'esame degli emendamenti a partire dalle proposte emendative accantonate per poi passare all'esame di quelle riferite agli articoli 4 e seguenti.

Francesco PRINA (PD), *relatore*, invita il presentatore al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, sull'emendamento Gianluca Pini 2.27; esprime parere favorevole sull'emendamento Gianluca Pini 2.32; invita il presentatore al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, sugli articoli aggiuntivi Gianluca Pini 3-*bis*.01 e Gianluca Pini 3-*bis*.02.

Il sottosegretario Giuseppe CASTIGLIONE esprime parere conforme a quello espresso dal relatore.

Gianluca PINI (LNA) ringrazia il relatore per aver accolto la sua richiesta di approfondimento e rileva come l'emendamento 2.32 abbia natura essenzialmente tecnica, essendo volto a chiarire la normativa vigente. Come già fatto presente nella scorsa seduta, ci tiene a precisare che l'emendamento in questione contiene infatti una norma interpretativa richiesta da anni dal settore, che risulta penalizzato dall'attuale assetto normativo. Ritira poi l'emendamento 2.27 e gli articoli aggiuntivi 3-*bis*.01 e 3-*bis*.02.

Giuseppe L'ABBATE (M5S) comprende lo spirito dell'emendamento Gianluca Pini 2.32, ma ricorda che la proposta di legge in esame concerne la produzione e la vendita del pane tradizionale, al quale tale disposizione non troverebbe applicazione. Dichiaro pertanto l'astensione del gruppo MoVimento 5 Stelle su tale proposta emendativa.

La Commissione approva l'emendamento Gianluca Pini 2.32 (*vedi allegato*).

Francesco PRINA (PD), *relatore*, in relazione alle proposte emendative riferite all'articolo 4, esprime parere favorevole sull'emendamento L'Abbate 4.3, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato*) ed esprime parere favorevole sugli emendamenti Mongiello 4.1 e Schullian 4.2. In relazione alle proposte emendative riferite all'articolo 5, invita i presentatori al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario,

sugli emendamenti Mongiello 5.2, L'Abbate 5.3 e Romanini 5.1.

Il sottosegretario Giuseppe CASTIGLIONE esprime parere conforme a quello espresso dal relatore.

Giuseppe L'ABBATE (M5S) accoglie la riformulazione del proprio emendamento 4.3.

Luca SANI, *presidente*, avverte che a seguito della riformulazione dell'emendamento L'Abbate 4.3, esso sarà posto in votazione dopo l'emendamento Mongiello 4.1.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti Mongiello 4.1, L'Abbate 4.3, come riformulato, e Schullian 4.2 (*vedi allegato*).

Colomba MONGIELLO (PD) chiede un supplemento di riflessione sul proprio emendamento 5.2, relativo alla tracciabilità delle paste acide, che è volto a semplificare l'impianto normativo dell'articolo e a chiarirne contestualmente la portata normativa.

Francesco PRINA (PD), *relatore*, conferma il proprio parere, in quanto la norma di cui si propone la soppressione fa riferimento a una pratica, quella dell'integrazione delle paste acide, che è comunemente seguita nella panificazione.

Colomba MONGIELLO (PD), pur mantenendo le proprie perplessità, ritira l'emendamento 5.2.

La Commissione respinge l'emendamento L'Abbate 5.3.

Giuseppe ROMANINI (PD) ritira il proprio emendamento 5.1.

Francesco PRINA (PD), *relatore*, in relazione alle proposte emendative riferite all'articolo 6, esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Mucci * 6.4 e Venitelli * 6.3 e sull'emendamento Roma-

nini 6.2 ed invita il presentatore al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, sull'emendamento Taricco 6.1. In relazione alle proposte emendative riferite all'articolo 7, invita i presentatori al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, sull'emendamento Taricco 7.4, sugli identici emendamenti Falcone * 7.1, Causin * 7.2, Taricco * 7.3, Schullian * 7.6 e sull'emendamento Cristian Iannuzzi 7.5. In relazione alle proposte emendative riferite all'articolo 8, esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Falcone * 8.2, Taricco * 8.5, Schullian * 8.12, Causin * 8.11 e Romanini * 8.1, sull'emendamento Schullian 8.10 e sull'emendamento Taricco 8.4; invita i presentatori al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, sugli emendamenti Schullian 8.9, Schullian 8.8 e Schullian 8.6; esprime parere favorevole sull'emendamento Taricco 8.3; invita il presentatore al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, sull'emendamento Schullian 8.7.

Il sottosegretario Giuseppe CASTIGLIONE esprime parere conforme a quello espresso dal relatore.

La Commissione approva gli identici emendamenti Mucci * 6.4 e Venittelli * 6.3.

Luca SANI, *presidente*, avverte che l'emendamento Romanini 6.2 risulta assorbito dall'approvazione degli identici emendamenti Mucci * 6.4 e Venittelli * 6.3.

Mino TARICCO (PD) illustra brevemente le finalità del proprio emendamento 6.1, volto a garantire la tracciabilità delle paste parzialmente surgelate, chiedendo al relatore di rivedere il parere espresso e di esprimersi su di esso in senso favorevole.

Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD) propone l'accantonamento dell'emendamento Taricco 6.1.

Francesco PRINA (PD), *relatore*, concorda con la proposta di accantonamento dell'emendamento Taricco 6.1.

Luca SANI, *presidente*, dispone, concordando la Commissione, l'accantonamento dell'emendamento Taricco 6.1.

Mino TARICCO (PD), passando ad illustrare il proprio emendamento 7.4, rileva come esso, al pari dell'emendamento a sua firma 7.3, abbia la finalità di evitare la necessità di una doppia certificazione, per il pane di qualità e per il forno di qualità, e di fare in modo, anche al fine di evitare confusione tra i consumatori, che vi sia un collegamento immediato tra forno di qualità e pane di qualità, per cui il forno di qualità è quello che produce il pane di qualità.

Giuseppe ROMANINI rileva come la *ratio* del provvedimento sia quella di tutelare il consumatore, introducendo una disciplina specifica per il pane fresco ed impedendo che sia venduto come tale quello prodotto con paste surgelate. In tale ottica, l'articolo 7 prevede l'attribuzione della qualifica di forno di qualità esclusivamente al panificio che produca pane fresco.

Chiara GAGNARLI (M5S) si associa alle considerazioni del collega Romanini, ritenendo equilibrata la soluzione raggiunta in sede di Comitato ristretto.

Mino TARICCO (PD) ritira i propri emendamenti 7.4 e 7.3.

Albrecht PLANGGER (Misto) ritira l'emendamento Schullian 7.6, di cui è cofirmatario.

Luca SANI, *presidente*, avverte che gli identici emendamenti Falcone * 7.1 e Causin * 7.2 e l'emendamento Cristian Iannuzzi 7.5 si intendono decaduti per assenza dei presentatori.

La Commissione approva gli identici emendamenti Falcone * 8.2, Taricco * 8.5, Schullian * 8.12, Causin * 8.11 e Romanini * 8.1.

Luca SANI, *presidente*, avverte che l'emendamento Schullian 8.10 risulta assorbito dall'approvazione degli identici emendamenti Falcone * 8.2, Taricco * 8.5, Schullian * 8.12, Causin * 8.11 e Romanini * 8.1.

Maria ANTEZZA (PD) sottoscrive l'emendamento Taricco 8.4.

La Commissione approva l'emendamento Taricco 8.4.

Albrecht PLANGGER (Misto) ritira gli emendamenti Schullian 8.9, Schullian 8.8 e Schullian 8.6, di cui è cofirmatario.

Maria ANTEZZA (PD) sottoscrive l'emendamento Taricco 8.3.

La Commissione approva l'emendamento Taricco 8.3.

Albrecht PLANGGER (Misto) ritira l'emendamento Schullian 8.7, di cui è cofirmatario.

Francesco PRINA (PD), *relatore*, in relazione alle proposte emendative riferite all'articolo 9, invita il presentatore al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, sul subemendamento Gianluca Pini 0.9.5.1; raccomanda l'approvazione del proprio emendamento 9.5; esprime parere favorevole sull'emendamento Mongiello 9.1; invita i presentatori al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, sugli emendamenti Taricco 9.2 e Cristian Iannuzzi 9.3. In relazione alle proposte emendative riferite all'articolo 10, esprime parere favorevole sull'emendamento Cristian Iannuzzi 10.1 a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato*). In relazione alle proposte emendative riferite all'articolo 11, esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Romanini 11.01, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato*); esprime parere favorevole sugli articoli aggiuntivi Schullian

11.03 e Romanini 11.02; invita il presentatore al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, sull'articolo aggiuntivo 11.04.

Il sottosegretario Giuseppe CASTIGLIONE esprime parere conforme a quello espresso dal relatore.

Gianluca PINI (LNA), illustrando il proprio subemendamento 0.9.5.1, rileva come, al di là di considerazioni di carattere generale concernenti i rapporti, non solo commerciali, con la Turchia, l'estensione della disciplina di cui all'articolo 9 ai prodotti turchi sia problematica sia sotto il profilo del contrasto con accordi commerciali multilaterali e bilaterali sia sotto quello della salubrità dei prodotti e della tutela dei consumatori. Osserva come si tratti di una forzatura incomprensibile, che si traduce in un'apertura indiscriminata ai prodotti turchi.

Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD) ritiene meritevoli di approfondimento le questioni poste dal collega Gianluca Pini, soprattutto per quanto concerne il profilo della tutela del consumatore, e propone l'accantonamento dell'emendamento 9.5 del Relatore e, conseguentemente, del subemendamento Gianluca Pini 0.9.5.1.

Francesco PRINA (PD), *relatore*, concorda con la proposta di accantonamento del proprio emendamento 9.5 e del subemendamento Gianluca Pini 0.9.5.1.

Mino TARICCO (PD) propone altresì l'accantonamento del proprio emendamento 9.2, che risponde anch'esso, seppur in termini diversi, ad esigenze di tracciabilità dei prodotti e di tutela dei consumatori.

Luca SANI, *presidente*, dispone, concordando la Commissione, l'accantonamento dell'emendamento 9.5 del Relatore e, conseguentemente, del subemendamento Gianluca Pini 0.9.5.1 e di tutte le altre proposte emendative riferite all'articolo 9.

Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD), Maria ANTEZZA (PD) e Mino TARICCO (PD) sottoscrivono l'emendamento Cristian Iannuzzi 10.1 e ne accolgono la riformulazione.

La Commissione approva l'emendamento Cristian Iannuzzi 10.1, come riformulato (*vedi allegato*).

Giuseppe ROMANINI (PD) accoglie la riformulazione del proprio articolo aggiuntivo 11.01.

La Commissione approva l'articolo aggiuntivo Romanini 11.01, come riformulato (*vedi allegato*).

Luca SANI, *presidente*, avverte che l'articolo aggiuntivo Schullian 11.03 risulta assorbito dall'approvazione dell'articolo aggiuntivo Romanini 11.01.

La Commissione approva l'articolo aggiuntivo Romanini 11.02.

Luca SANI, *presidente*, avverte che l'articolo aggiuntivo Cristian Iannuzzi 11.04 si intende decaduto per assenza del presentatore.

Francesco PRINA (PD), *relatore*, in relazione alle proposte emendative riferite all'articolo 12, invita il presentatore al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, sull'emendamento Romanini 12.1; esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Romanini 12.01; quanto all'articolo aggiuntivo Schullian 12.06, esprime parere favorevole sui commi 1 e 2 e parere contrario sul comma 3, che prevede l'esercizio dei poteri sostitutivi da parte del Governo nel caso di inerzia delle regioni nell'adeguarsi alla disciplina contenuta nella proposta di legge all'esame; quanto agli identici articoli aggiuntivi Taricco * 12.02, Falcone * 12.03, Causin * 12.05 e Cristian Iannuzzi * 12.04, esprime parere favorevole sui commi 1 e 2 e parere

contrario sul comma 3, che reca un contenuto analogo a quello dell'articolo aggiuntivo Schullian 12.06.

Giuseppe ROMANINI (PD) ritira il proprio emendamento 12.1

La Commissione approva l'articolo aggiuntivo Romanini 12.01.

Luca SANI, *presidente*, avverte che l'articolo aggiuntivo Schullian 12.06 risulta assorbito, limitatamente ai commi 1 e 2, dall'approvazione dell'articolo aggiuntivo Romanini 11.01, mentre, sulle restanti parti dell'articolo aggiuntivo, il parere del relatore è contrario.

Albrecht PLANGGER (Misto) ritira l'articolo aggiuntivo Schullian 12.06.

Luca SANI, *presidente*, avverte che gli identici articoli aggiuntivi Taricco * 12.02, Falcone * 12.03, Causin * 12.05 e Cristian Iannuzzi * 12.04 sono assorbiti, limitatamente ai commi 1 e 2, dall'approvazione dell'articolo aggiuntivo Romanini 11.01, mentre, sulle restanti parti dell'articolo aggiuntivo, il parere del relatore è contrario.

Mino TARICCO (PD) ritira il proprio articolo aggiuntivo * 12.02.

Colomba MONGIELLO (PD) sottoscrive l'articolo aggiuntivo Falcone * 12.03 e lo ritira.

Luca SANI, *presidente*, avverte che gli articoli aggiuntivi Causin * 12.05 e Cristian Iannuzzi * 12.04 si intendono decaduti per assenza dei presentatori.

Luca SANI, *presidente*, sospende brevemente la seduta, al fine di consentire un approfondimento sulle proposte emendative 6. 1 Taricco e su tutte le proposte

emendative riferite all'articolo 9 di cui ha disposto l'accantonamento.

La seduta, sospesa alle 14.55, è ripresa alle 15.

La Commissione riprende l'esame delle proposte emendative 6. 1 Taricco e di tutte le proposte emendative riferite all'articolo 9 di cui aveva disposto l'accantonamento.

Francesco PRINA (PD), *relatore*, a seguito dell'approfondimento svolto, rivedendo il parere precedentemente espresso sull'emendamento 6. 1 Taricco, formula su di esso parere favorevole.

Con riferimento alle proposte emendative riferite all'articolo 9, rivede il parere contrario espresso sul subemendamento 0.9.5.1 Gianluca Pini, che diventa pertanto favorevole, invita la Commissione ad approvare il suo emendamento 9.5, conferma il parere favorevole sull'emendamento 9.1 Mongiello e il parere di invito al ritiro sull'emendamento 9.2 Taricco e sull'emendamento 9.3 Cristian Iannuzzi.

Il sottosegretario Giuseppe CASTIGLIONE esprime parere conforme a quello espresso dal relatore.

Mino TARICCO (PD) si rallegra per il parere favorevole espresso dal relatore sul suo emendamento 6. 1 e accede alla richiesta di ritiro dell'emendamento 9.2 a sua prima firma considerato che le esigenze di tutela dei prodotti italiani alle quali era rivolto risulterebbero pienamente soddisfatte dall'approvazione dell'emendamento 6.1 nonché dall'emendamento del relatore 9.5 come risultante dall'approvazione del subemendamento 0.9.5.1 Gianluca Pini.

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento 6. 1 Taricco, il subemendamento 0.9.5.1 Gianluca Pini e l'emendamento 9.5 del relatore (*vedi allegato*).

Luca SANI, *presidente*, avverte che gli emendamenti 9.1 Mongiello e 9.3 Cristian

Iannuzzi risultano preclusi dall'approvazione dell'emendamento 9.5 del relatore come subemendato.

Essendosi così concluso l'esame delle proposte emendative presentate, avverte che il testo risultante dagli emendamenti approvati sarà trasmesso alle competenti Commissioni, per acquisirne il parere.

Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.10.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 25 luglio 2017. — Presidenza del presidente Luca SANI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali, Giuseppe Castiglione.

La seduta comincia alle 15.10.

Sulla pubblicità dei lavori.

Luca SANI, *presidente*, comunica che il gruppo M5S e il gruppo del PD hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Ratifica ed esecuzione degli Emendamenti all'Accordo istitutivo del Fondo comune dei prodotti di base del 27 giugno 1980, adottati a L'Aja l'11 dicembre 2014.

C. 4470 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Giuseppe ROMANINI (PD), *relatore*, fa presente che la Commissione Agricoltura è chiamata ad esprimere alla Commissione Affari Esteri, per le parti di competenza, il parere sul disegno di legge di ratifica degli Emendamenti all'Accordo istitutivo

del Fondo comune dei prodotti di base del 27 giugno 1980, adottati a L'Aja l'11 dicembre 2014, ed approvato in prima lettura dal Senato.

Ricorda, preliminarmente, che il Fondo comune dei prodotti di base (CFC), con sede ad Amsterdam, è un organismo finanziario intergovernativo il cui accordo istitutivo, negoziato in seno all'UNCTAD (*United Nation Conference on Trade and Development*) tra il 1976 ed il 1980, fu firmato a Ginevra il 27 giugno 1980 ed è in vigore dal 19 giugno 1989. L'Italia ne ha autorizzato la ratifica con legge 6 agosto 1984, n. 584.

Ricorda altresì che del Fondo fanno parte 113 componenti: 103 Paesi, 12 dei quali appartenenti all'UE e 10 organizzazioni internazionali, tra le quali l'Unione europea, l'Unione africana, il Mercato Comune dei Caraibi (CARICOM), il Mercato Comune per il Sud-Est dell'Africa (COMESA) e la Comunità economica eurasiatica (EAEC).

La finalità primaria del CFC è il consolidamento dello sviluppo socio-economico dei Paesi in via di sviluppo (PVS) e dei Paesi meno avanzati (PMA) produttori di materie prime, attraverso il finanziamento o il cofinanziamento di progetti pilota nel settore delle materie prime destinati al miglioramento della produzione e del commercio di tali prodotti, rilevanti per le economie dei Paesi produttori.

L'obiettivo del Fondo è il miglioramento sia della capacità produttiva e qualitativa in un quadro di sostenibilità ambientale, sia dell'accesso al mercato.

Il CFC è inoltre finalizzato allo sviluppo di prodotti innovativi ed al raggiungimento di condizioni stabili di operatività sui mercati per migliorare e sostenere le esigenze dei Paesi in via di sviluppo e dei Paesi meno avanzati (proteggendoli così dalle fluttuazioni dei prezzi), alla diversificazione della produzione di materie prime, all'industrializzazione del settore produttivo nei Paesi più poveri per incrementarne le quote di export, all'ottimizzazione dell'intera filiera delle materie prime.

Gli Emendamenti al testo dell'Accordo istitutivo del CFC sono finalizzati a consentire all'organismo finanziario di adattarsi al nuovo scenario economico-finanziario internazionale, permettendo al Fondo di reperire risorse presso la comunità dei donatori su base volontaria, essendosi nel frattempo esaurite le contribuzioni degli Stati membri.

Con riferimento al contenuto, fa presente che il testo dell'Accordo istitutivo del CFC, come risultante dall'adozione degli Emendamenti consta di un preambolo, di 58 articoli organizzati in 12 capitoli e di 6 allegati.

Fra le modifiche di maggior rilievo recate dagli Emendamenti in titolo, per ciò che concerne gli aspetti di interesse della Commissione Agricoltura, segnala l'introduzione di un nuovo obiettivo del Fondo consistente nella promozione e nel sostegno dello sviluppo del settore dei prodotti di base in una prospettiva di sostenibilità sul piano sociale, economico e ambientale; il conferimento al Fondo della responsabilità di mobilitare risorse, di operare come un fornitore di servizi, di stimolare la cooperazione internazionale nel settore e di diffondere conoscenze e informazioni su approcci innovativi nel campo dei prodotti di base.

Conclusivamente, trattandosi di un accordo piuttosto complesso, rinvia, per un'analisi più dettagliata dei suoi contenuti al testo del medesimo.

Filippo GALLINELLA (M5S) chiede che sul disegno di ratifica all'esame siano svolti gli opportuni approfondimenti, eventualmente convocando in audizione i rappresentanti italiani presso il Fondo comune dei prodotti di base al fine di comprendere più chiaramente la portata innovativa degli Emendamenti approvati.

Luca SANI, *presidente*, nel ricordare al collega Gallinella che, stante l'imminenza della sospensione estiva dei lavori parlamentari, la Commissione deve comunque

concludere l'esame della proposta di legge in titolo nel corso della prossima settimana e, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo relativo alla protezione dell'ambiente marino e costiero di una zona del Mare Mediterraneo (Accordo RAMOGE) tra Italia, Francia e Principato di Monaco, fatto a Monaco il 10 maggio 1976 ed emendato a Monaco il 27 novembre 2003.

C. 4475 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Massimo FIORIO (PD), *relatore*, fa presente che la Commissione Agricoltura è chiamata ad esprimere alla Commissione Affari esteri, per le parti di competenza, il parere sul disegno di legge di ratifica dell'Accordo relativo alla protezione dell'ambiente marino e costiero di una zona del Mare Mediterraneo (Accordo RAMOGE), tra Italia, Francia e Principato di Monaco, fatto a Monaco il 10 maggio 1976 ed emendato a Monaco il 27 novembre 2003.

Ricorda, preliminarmente, che l'Accordo Italo-franco-monegasco concernente l'ambiente marino costiero di una zona del Mar Mediterraneo (cosiddetto Accordo RAMOGE) concluso il 10 maggio 1976, fu il risultato di un'iniziativa dell'allora Principe di Monaco Ranieri per limitare l'inquinamento marino nel Mediterraneo con la creazione di una zona pilota.

Segnala poi che l'accordo era originariamente delimitato ad un'area che andava da Genova a Saint-Raphaël – da cui l'acronimo che fa riferimento a Saint-Raphaël, Monaco e Genova – e che, a seguito della ratifica dell'accordo originario, avvenuta per l'Italia con la legge 24 ottobre 1980, n. 743, si ebbe l'ampliamento della zona originaria in modo da far coincidere le suddivisioni amministra-

tive dell'Italia e della Francia – e segnatamente la regione francese della Provenza-Alpi-Costa Azzurra e la regione Liguria – con il perimetro del mare territoriale interessato. L'estensione del perimetro all'alto mare si è avuta poi nel 1993 con l'attuazione del Piano RAMOGEPOL.

Il 27 novembre 2003, l'Accordo è stato emendato nel nuovo testo, ora sottoposto a procedimento di ratifica, introducendo elementi di novità, quali l'allargamento della zona RAMOGE e l'estensione degli obiettivi dell'Accordo, non più limitato alle sole attività di prevenzione e di lotta agli inquinamenti del mare, ma relativo anche al contrasto del degrado marino-costiero e alla tutela della biodiversità.

Venendo al contenuto dell'Accordo RAMOGE emendato, fa presente che questo si compone di un breve preambolo e di 14 articoli. In questa sede ci si limita ad illustrare il contenuto dei soli articoli che rivestono un profilo di interesse per la Commissione Agricoltura.

L'articolo 1 istituisce la Commissione RAMOGE per la realizzazione degli obiettivi dell'Accordo, composta di un numero massimo di sette delegati designati da ciascuna delle Parti contraenti.

L'articolo 2 fissa la nuova delimitazione della zona RAMOGE, anche in riferimento alla porzione del litorale continentale e alle isole situate nei limiti del mare territoriale.

L'articolo 3 specifica i compiti della Commissione quale organo propulsivo della collaborazione tra i Paesi contraenti. In particolare, viene introdotto, quale elemento di novità rispetto al vecchio testo dell'Accordo, il principio di collaborazione tra le collettività territoriali nella tutela dell'ambiente marino e costiero, nella tutela della biodiversità e nella costituzione di una zona pilota nel Mediterraneo per la realizzazione degli obiettivi dell'Accordo.

L'articolo 4 include tra i citati compiti della Commissione, quale elemento di novità rispetto al precedente testo dell'Accordo, l'esame dei problemi d'interesse comune relativi alla biodiversità del mare e delle coste, la concertazione tra le Parti contraenti e le collettività territoriali, l'ag-

giornamento del Piano di prevenzione e di intervento riguardante gli inquinamenti marini (piano RAMOGEPOL), la partecipazione del pubblico alla realizzazione degli obiettivi dell'Accordo attraverso un'aumentata sensibilità verso le tematiche trattate nell'ambito dell'Accordo.

In base all'articolo 5 ciascuna delle Parti presenta alla Commissione RAMOGE un rapporto biennale sull'attuazione delle raccomandazioni da questa formulate.

I successivi articoli recano norme sul funzionamento della Commissione RAMOGE e disciplinano gli aspetti finanziari dell'Accordo.

Filippo GALLINELLA (M5S) chiede che anche sul disegno di ratifica all'esame siano svolti gli opportuni approfondimenti, al fine di consentire ai deputati un voto consapevole sulla proposta di parere che sarà presentata dal relatore.

Luca SANI, *presidente*, si riserva di acquisire, ove disponibile, del materiale che possa essere utile a fini istruttori dalla Commissione di merito e, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.20.

ALLEGATO

**Disposizioni in materia di produzione e vendita del pane. (Nuovo testo
C. 3265 Romanini).****PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE DALLA COMMISSIONE**

ART. 2.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. Nella produzione dei diversi tipi di pane di cui al precedente comma possono essere aggiunti anche altri ingredienti così come previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1998, n. 502. Ai fini della corretta individuazione dell'aliquota IVA applicabile ai prodotti della panetteria sulla base degli ingredienti impiegati, si rinvia all'articolo 75 della legge 30 dicembre 1991, n. 413.

Conseguentemente, all'articolo 12:

dopo il comma 1 aggiungere il seguente: 1-bis. All'articolo 75 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, il comma 2 è sostituito dal seguente: « 2. Ai fini dell'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto tra i prodotti della panetteria ordinaria devono intendersi compresi, oltre ai *crackers* e le fette biscottate, anche quelli contenenti ingredienti e sostanze ammessi dal titolo III della legge 4 luglio 1967, n. 580, con la sola inclusione degli zuccheri già previsti dalla legge n. 580/1967 ovvero destrosio e saccarosio, i grassi e gli oli alimentari industriali ammessi dalla legge, cereali interi o in granella e semi, semi oleosi, erbe aromatiche e spezie di uso comune. Non si dà luogo a rimborsi di imposte pagate né è consentita la variazione di cui all'articolo 26, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni. »;

alla rubrica, dopo la parola: abrogazioni aggiungere le seguenti: e modifiche.

2. 32. Gianluca Pini.

ART. 4.

Al comma 1, sostituire le parole: Per lievito si intende, con le seguenti: Ai fini della presente legge per lievito si intende.

4. 1. Mongiello.

Al comma 5, ultimo periodo, sopprimere le parole da: e materiali fino alla fine del periodo.

4. 3. (Nuova formulazione) L'Abbate, Gagnarli, Gallinella.

Al comma 5, aggiungere infine il seguente periodo: Nella produzione del pane di cui al presente comma è ammesso l'utilizzo delle paste acide di cui all'articolo 5.

4. 2. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre, Marguerettaz.

ART. 6.

Al comma 3, sopprimere le parole: in aree pubbliche e.

Conseguentemente, al medesimo comma, dopo le parole: arredi dell'azienda inserire le seguenti: con l'esclusione del servizio assistito di somministrazione e.

*** 6. 4.** Mucci, *** 6. 3.** Venittelli.

Al comma 5, dopo le parole: il consumatore inserire le seguenti: su luogo e data del primo impasto e.

6. 1. Taricco.

ART. 8.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Il responsabile dell'attività produttiva di cui all'articolo 6 è il titolare dell'impresa, ovvero un suo collaboratore familiare, socio o lavoratore dipendente dell'impresa di panificazione designato dal legale rappresentante dell'impresa stessa all'atto della presentazione della SCIA.

*** 8. 2.** Falcone, *** 8. 5.** Taricco, *** 8. 12.** Schullian, *** 8. 11.** Causin, *** 8. 1.** Romanini.

Al comma 4, dopo le parole: sono deliberati aggiungere le seguenti: , sentite le associazioni di rappresentanza e di categoria maggiormente rappresentative a livello territoriale,.

8. 4. Taricco, Antezza.

Al comma 5, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

f) essere affiancato dal responsabile dell'attività produttiva nella quale è subentrato.

8. 3. Taricco, Antezza.

ART. 9.

All'emendamento 9.5 del relatore, sopprimere le parole: o in Turchia.

0. 9. 5. 1. Gianluca Pini.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Fermo restando quanto previsto dal regolamento (CE) n. 852/2004 sull'igiene dei prodotti alimentari, i prodotti legalmente fabbricati e commercializzati negli altri Stati membri dell'Unione Europea o in Turchia o in uno Stato parte contraente dell'accordo sullo Spazio Economico Europeo possono essere commercializzati nel territorio italiano.

Conseguentemente, sopprimere il comma 2.

9. 5. Il Relatore.

ART. 10.

Al comma 1, alinea, sopprimere la parola: alta.

Conseguentemente, al medesimo articolo:

al comma 1, lettera b), sopprimere la parola: alta;

al comma 3, sopprimere la parola: alta;

alla rubrica, sopprimere la parola: alta.

10. 1. (Nuova formulazione) Cristian Iannuzzi, Oliverio, Antezza, Taricco.

ART. 11.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-bis.

(Adeguamento della normativa regionale. Clausola di salvaguardia per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano).

1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni adeguano la propria legislazione ai principi in essa contenuti.

2. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le disposizioni dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

11. 01. *(Nuova formulazione)* Romanini.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-bis.

(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1998, n. 502).

1. Il Governo, nell'esercizio della potestà regolamentare ai sensi dell'articolo 17,

comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede ad apportare le modifiche necessarie al regolamento recante norme per la revisione della normativa in materia di lavorazione e di commercio del pane, a norma dell'articolo 50 della legge 22 febbraio 1994, n. 146, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1998, n. 502.

11. 02. Romanini.

ART. 12.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

ART. 13.

(Entrata in vigore).

Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano a decorrere dal secondo mese successivo al perfezionamento, con esito positivo, della procedura di notifica alla Commissione europea ai sensi della Direttiva 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, di cui è data notizia mediante pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

12. 01. Romanini.

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Variazione nella composizione della Commissione	178
DL 73/2017: Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale. C. 4595 Governo, approvato dal Senato (Parere alla XII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Nulla osta</i>) ...	178
Norme in materia di domini collettivi. C. 4522, approvata dal Senato (Parere alla XIII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	181
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	183

SEDE CONSULTIVA

Martedì 25 luglio 2017. — Presidenza del presidente Michele BORDO.

La seduta comincia alle 12.10.

Variazione nella composizione della Commissione.

Michele BORDO, *presidente*, comunica che è entrata a far parte della Commissione la deputata Elisa Simoni.

DL 73/2017: Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale.

C. 4595 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla XII Commissione).

(*Esame e conclusione – Nulla osta*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Giampiero GIULIETTI (PD), *relatore*, ricorda che il decreto-legge in esame – che la XIV Commissione esamina ai fini del parere da rendere alla XII Commissione

Affari sociali – è stato approvato con modificazioni dal Senato nella seduta del 20 luglio, e si compone di 15 articoli. Esso reca « Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale », ampliando l'elenco delle vaccinazioni obbligatorie per i minori, operando una revisione delle relative sanzioni e modificando la disciplina sugli effetti dell'inadempimento dei suddetti obblighi relativamente ai servizi educativi, alle scuole ed ai centri di formazione professionale regionale.

La finalità dell'intervento normativo è di assicurare la tutela della salute pubblica e il mantenimento di adeguate condizioni di sicurezza epidemiologica in termini di profilassi e di copertura vaccinale, garantendo il conseguimento degli obiettivi prioritari del Piano Nazionale della Prevenzione Vaccinale (PNPV) 2017/2019, ed il rispetto degli obblighi assunti a livello europeo ed internazionale.

Passando all'esame delle disposizioni contenute nel provvedimento, l'articolo 1 (modificato in modo consistente nel corso dell'esame al Senato), stabilisce l'obbligatorietà per i minori di età compresa tra zero e 16 anni, e per tutti i minori

stranieri non accompagnati, di 10 vaccinazioni, a carattere gratuito (nell'ordinamento finora vigente, le vaccinazioni obbligatorie erano 4: anti-difterica, anti-tetanica, anti-poliomielitica, anti-epatite B). Le vaccinazioni obbligatorie sono le seguenti: anti-poliomielitica, anti-difterica, anti-tetanica, anti-epatite B, anti-pertosse, anti-Haemophilus influenzae tipo b.

Il comma 1-*bis* prevede il predetto obbligo, per i medesimi soggetti, per le seguenti vaccinazioni: anti-morbillo, anti-rosolia, anti-parotite, anti-varicella.

Il comma 1-*ter* prevede la possibilità, per il Ministero della salute, di disporre la cessazione dell'obbligatorietà per uno o più delle vaccinazioni previste al comma 1-*bis*, sulla base della verifica dei dati epidemiologici, delle coperture vaccinali raggiunte, nonché degli eventuali eventi avversi segnalati, effettuata dalla Commissione per il monitoraggio dell'attuazione dei nuovi livelli essenziali di assistenza, istituita con decreto ministeriale del 19 gennaio 2017. A tale scopo si provvede con un decreto da adottare decorsi 3 anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Il comma 1-*quater* prevede, con riferimento ai minori di età compresa tra 0-16 anni, per le vaccinazioni anti-meningococcica B e anti-meningococcica C (non più obbligatorie a seguito di modifiche approvate nel corso dell'esame al Senato rispetto al testo iniziale del decreto) e per la anti-pneumococcica e la anti-rotavirus (queste ultime non previste nel testo iniziale del decreto) che deve essere assicurata, da parte delle regioni e delle province autonome, l'«offerta attiva e gratuita», in base alle indicazioni del Calendario vaccinale nazionale relativo a ciascuna coorte di nascita e in base alle «indicazioni operative» dettate dal Ministero della salute (comma 1-*quinquies*).

I commi 2 e 3 dello stesso articolo 1 individuano le fattispecie di esclusione dagli obblighi di vaccinazione: nei casi di avvenuta immunizzazione a seguito di malattia naturale, comprovata dalla notifica effettuata in base alla disciplina vigente dal medico curante o dagli esiti dell'analisi

sierologica (i commi 2-*bis* e 2-*ter* riguardano i vaccini in formulazione monocomponente e la pubblicazione sul sito dell'AIFA dei dati relativi alla disponibilità di tali vaccini); nei casi di pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate.

Il comma 3-*bis*, prevede la predisposizione da parte dell'AIFA di una relazione annuale sui risultati del sistema di farmacovigilanza e sui dati degli eventi avversi inerenti alle vaccinazioni. Il Ministro della salute trasmette poi la relazione al Parlamento.

Il comma 4, prevede che, in caso di mancata osservanza dell'obbligo vaccinale di cui al presente articolo, i genitori esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori e i soggetti affidatari siano convocati dall'azienda sanitaria locale territorialmente competente per un colloquio al fine di fornire ulteriori informazioni sulle vaccinazioni e di sollecitarne l'effettuazione. In caso di mancata osservanza dell'obbligo di effettuare le vaccinazioni di cui all'articolo in esame viene poi comminata una sanzione amministrativa pecuniaria, da 100 a 500 euro.

Il comma 6 fa salva l'adozione da parte dell'autorità sanitaria di interventi di urgenza, ai sensi dell'articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (il quale attribuisce allo Stato, alle regioni ed ai comuni le funzioni amministrative inerenti a interventi di urgenza nel settore della sanità e dell'igiene pubblica).

Il comma 6-*bis* prevede che il prezzo dei vaccini indicati dal calendario vaccinale nazionale sia determinato mediante contrattazione tra l'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) ed i produttori, secondo il principio già stabilito dalla normativa generale sui medicinali rimborsati dal Servizio sanitario nazionale.

Il comma 6-*ter*, dispone, con riferimento al rispetto degli obiettivi del calendario vaccinale nazionale, di operare un richiamo alle attività della «Commissione per il monitoraggio dell'attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza» (istituita

con decreto del Ministero della salute del 19 gennaio 2017) nonché all'esercizio dei poteri sostitutivi da parte del Governo, in presenza di specifiche condizioni di rischio per la salute pubblica.

L'articolo 2, al comma 1, prevede che, a decorrere dal 1° luglio 2017, il Ministero della salute promuova iniziative per illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni di cui al presente decreto, nonché per diffondere – nella popolazione e tra gli esercenti le professioni sanitarie – la cultura della vaccinazione, senza nuovi maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 1-*bis*, inserito durante l'esame al Senato, attribuisce ai consultori familiari (di cui alla L. 29 luglio 1975, n. 405) il compito di diffondere le informazioni relative alle norme di cui al presente decreto.

In base al successivo comma 2, il Ministero della salute ed il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per l'anno scolastico 2017-2018, avviano iniziative di formazione del personale docente ed educativo nonché di educazione delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti sui temi della prevenzione sanitaria e, in particolare, delle vaccinazioni. Per il finanziamento delle iniziative di cui al comma 2, il comma 3 reca un'autorizzazione di spesa pari a 200.000 euro per l'anno 2017 ed il comma 4 prevede che, per gli anni 2017 e 2018, le somme derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al precedente articolo 1, comma 4, siano riassegnate per metà allo stato di previsione del Ministero della salute e per metà allo stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Per gli anni 2019 e seguenti le somme derivanti dalle suddette sanzioni restano acquisite al conto in entrata del bilancio statale.

Gli articoli 3, 3-*bis*, 4 e 5 concernono la disciplina sugli effetti dell'inadempimento degli obblighi di vaccinazione relativamente ai servizi educativi, alle scuole ed ai centri di formazione professionale regionale. In particolare, viene operata una distinzione tra servizi educativi per l'in-

fanzia e scuole materne, da un lato, e le restanti scuole nonché, i centri di formazione professionale regionale dall'altro. Per il primo ambito di strutture, la presentazione della documentazione richiesta dal comma 1 del medesimo articolo 3 e dall'articolo 5 costituisce requisito di accesso, mentre per il secondo ambito la mancata presentazione non preclude l'accesso alla scuola o agli esami, né l'accesso ai centri di formazione professionale regionale.

L'articolo 4-*bis*, inserito durante l'esame al Senato, prevede che, con decreto del Ministro della salute, sia istituita presso il Ministero della salute l'anagrafe nazionale vaccini, nella quale sono registrati i soggetti vaccinati e da sottoporre a vaccinazione, quelli esonerati da vaccinazione o per i quali è stata consentita l'omissione e il differimento della medesima, nonché le dosi ed i tempi di somministrazione delle vaccinazioni effettuate e gli eventuali effetti indesiderati.

Agli oneri derivanti dalla disposizione in esame, quantificati in 300 mila euro per l'anno 2018 e 10 mila euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a) del decreto-legge n. 81/2004 (Interventi urgenti per fronteggiare situazioni di pericolo per la salute pubblica).

L'articolo 4-*ter*, inserito durante l'esame al Senato, prevede che entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto, Il Ministro della salute, con proprio decreto, per le finalità di prevenzione e gestione delle emergenze sanitarie in materia di malattie infettive, integra gli obiettivi e la composizione dell'unità di crisi permanente, già istituita presso l'Ufficio di Gabinetto del medesimo Ministero.

L'articolo 5 detta disposizioni transitorie.

L'articolo 5-*bis*, introdotto durante l'esame al Senato, prevede che l'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) sia un litisconsorte necessario nei procedimenti giudiziari (civili e amministrativi) relativi a controversie aventi ad oggetto domande di

riconoscimento di indennizzo da vaccinazione, oppure a controversie aventi ad oggetto domande di autorizzazione alla somministrazione di presunti farmaci, non oggetto di sperimentazione almeno di fase 3 e da porre economicamente a carico del Servizio sanitario nazionale o di enti o strutture sanitarie pubblici.

L'articolo 5-ter, introdotto durante l'esame al Senato, consente al Ministero della salute, per le esigenze della Direzione generale della vigilanza sugli enti e della sicurezza delle cure, di avvalersi di un contingente fino a 20 unità di personale di altri Dicasteri in posizione di comando, al fine di definire le procedure intese al ristoro dei soggetti danneggiati da trasfusioni con sangue infetto, da somministrazione di emoderivati infetti o da vaccinazioni obbligatorie.

L'articolo 5-quater, introdotto durante l'esame al Senato, propone un richiamo esplicito alla legge n. 210/1992 (Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati), disponendo che essa si applichi a tutti i soggetti che, a causa delle vaccinazioni indicate nell'articolo 1, abbiano riportato lesioni o infermità dalle quali sia derivata una menomazione permanente dell'integrità psicofisica.

L'articolo 6 dispone le abrogazioni.

L'articolo 7 riduce nella misura di 200.000 euro per il 2017 la dotazione del « Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi », ai fini della copertura finanziaria dell'onere di cui al precedente articolo 2, comma 3, vale a dire per l'avvio da parte del Ministero della salute e del Ministero dell'istruzione, per l'anno scolastico 2017-2018, di iniziative di formazione del personale docente ed educativo nonché di educazione delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti sui temi della prevenzione sanitaria e, in particolare, delle vaccinazioni.

L'articolo 7-bis, inserito durante l'esame al Senato, specifica che le disposizioni del presente decreto sono applicabili

nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

L'articolo 8 dispone sull'entrata in vigore del provvedimento statuendo che questa avvenga dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*.

Alla luce dei contenuti del provvedimento, propone che la Commissione si esprima nella forma del nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere nella forma del nulla osta formulata dal relatore.

Norme in materia di domini collettivi.

C. 4522, approvata dal Senato.

(Parere alla XIII Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Marina BERLINGHIERI (PD), *relatrice*, rammenta che la proposta di legge in esame – che la XIV Commissione esamina ai fini del parere da rendere alla XIII Commissione Agricoltura – è composta di tre articoli ed è stata approvata in prima lettura dall'Assemblea del Senato.

La Commissione Agricoltura non ha modificato il testo trasmesso dal Senato ed intenderebbe procedere alla sua approvazione in sede legislativa.

Con riferimento all'oggetto della proposta di legge fa presente che non esiste una definizione normativa dei « domini collettivi » ma con tale termine si intende, generalmente, indicare una situazione giuridica in cui una determinata estensione di terreno (di proprietà sia pubblica che privata) è oggetto di godimento da parte di una collettività determinata, abitualmente per uso agrosilvopastorale.

Le difficoltà di inquadramento sistematico dei domini collettivi, appartenenti originariamente ad una comunità, derivano

anche dall'irriducibilità dell'istituto all'attuale concezione basata sulla proprietà privata. Ricorda, a tal proposito, anche il contenuto dell'articolo 42, primo comma, della Costituzione, secondo il quale «La proprietà è pubblica o privata. I beni economici appartengono allo Stato, ad enti o a privati».

I domini collettivi costituiscono, invece, i beni oggetto del diritto di uso civico, ovvero beni spettanti ad una collettività organizzata ed insediata su di un territorio e a ogni suo membro. Il contenuto consiste nel trarre utilità da terre di appartenenza pubblica o privata per il perseguimento di finalità di interesse generale; tali utilità consistono, generalmente, in raccolta di legna, di erba, di funghi, uso di acque, semina, pascolo, caccia, ecc.

Il principale riferimento normativo è dato dalla legge 16 giugno 1927, n. 1766, di riordinamento degli usi civici. Tale corpo normativo è stato poi integrato da numerose leggi regionali, a seguito del decentramento amministrativo del 1977.

Dai dati statistici sull'estensione delle proprietà collettive in Italia, ricavabili dal censimento del 2010 dell'ISTAT – nell'ambito del Censimento dell'Agricoltura – emerge come l'istituto sia ancora largamente diffuso nel nostro Paese. Da tali dati risulta infatti che dei quasi 17 milioni di ettari di superficie agricola totale in Italia, ben 1,668 milioni di ettari (il 9,77 per cento) risulta appartenere a «Comunanze, Università Agrarie, Regole o Comune che gestisce le Proprietà Collettive».

Venendo ai contenuti della proposta di legge, essa intende confermare che i domini collettivi si contraddistinguono per l'esercizio, da parte dei singoli, di soli diritti di godimento, di utilizzazione e di uso, mantenendo in ogni caso in capo a tali beni – inusucapibili e intrasferibili – la loro natura pubblica. Ciò anche sul presupposto che la conservazione degli usi civici svolga un ruolo importantissimo per contribuire alla salvaguardia dell'ambiente e del paesaggio.

La proposta di legge all'esame tenta dunque di conferire certezza a situazioni giuridiche soggettive che spesso hanno

avuto contorni sfumati proprio perché hanno sedimentato nel tempo, si sono protratte per lunghissimi periodi e, addirittura, i beni oggetto di proprietà collettiva o il loro utilizzo sono stati tramandati di padre in figlio per intere generazioni nell'esclusivo utilizzo.

La proposta di legge mira dunque a sgomberare il campo sulla destinazione che questi beni possono avere, definendo il rapporto intercorrente tra le comunità collettive e i beni, al fine di conferire certezza nei diritti di godimento, anche in quei rapporti sociali sino ad ora rimessi a fonti di regolazione subordinata o comunque dai contorni giuridici assai sfumati.

A tal fine, l'articolo 1, comma 1, riconosce i domini collettivi come ordinamento giuridico primario delle comunità originarie.

Il comma 2 prevede che lo statuto, alla cui approvazione sono chiamati gli aventi diritto, è titolo qualificativo e ordinamentale del dominio collettivo, con riferimento alla personalità giuridica e alla natura dell'ente.

L'articolo 2, comma 1, riconosce poi come compito della Repubblica quello di valorizzare i beni collettivi di godimento in quanto: fondamentali per lo sviluppo delle collettività locali; strumentali per la tutela del patrimonio ambientale nazionale; insistenti su territori che hanno costituito la base di istituzioni storiche finalizzate alla salvaguardia del patrimonio culturale e naturale degli stessi territori; fondativi di strutture eco-paesistiche del paesaggio agro-silvo-pastorale nazionale; patrimonio di risorse rinnovabili da utilizzare a favore della collettività degli aventi diritto.

Il comma 2 stabilisce che la Repubblica riconosce e tutela i diritti di uso e di gestione collettivi preesistenti alla costituzione dello Stato italiano. Sono, altresì, riconosciute le comunioni familiari esistenti nei territori montani le quali mantengono il diritto a godere e a gestire i beni in esame conformemente a quanto previsto negli statuti e nelle consuetudini loro riguardanti.

Il comma 3 prevede che sussiste un diritto sulle terre di collettivo godimento

quando: esso ha ad oggetto lo sfruttamento del fondo dal quale ricavare una qualche utilità; è riservato ai componenti della comunità (o collettività), salvo diversa decisione dell'ente collettivo.

All'articolo 3, il comma 1 elenca le terre che possono qualificarsi come beni collettivi.

In base al comma 2, tali beni, con la sola eccezione delle terre di proprietà pubblica o privata sui quali gli usi civici non siano stati ancora liquidati (lett. d), costituiscono il patrimonio antico dell'ente collettivo, detto anche patrimonio civico o demanio civico. L'utilizzazione di tale patrimonio dovrà essere effettuata in conformità alla destinazione dei beni e secondo le regole d'uso stabilite dal dominio collettivo (comma 5).

I commi 3 e 6 definiscono il regime giuridico dei beni collettivi prevedendo: inalienabilità; indivisibilità; inusufruttibilità; perpetua destinazione agro-silvo-pastorale; la loro sottoposizione a vincolo paesaggistico.

Il comma 4 stabilisce che, in relazione alle proprietà collettive di organizzazioni montane, anche unite in comunanze, comunque denominate, ivi comprese le comunità familiari montane e le regole cadorine, sono fatte salve le previsioni dell'articolo 11, terzo comma, della legge n. 1102/1971, che stabiliscono l'inalienabilità,

indivisibilità e vincolatività delle attività agro-silvo-pastorali come patrimonio antico delle comunità, trascritto o intavolato nei libri fondiari.

Il comma 7 fissa i compiti attribuiti alle regioni, nell'ambito del riordino della disciplina delle comunità montane di cui al comma 4.

Il comma 8 stabilisce che nell'assegnazione di terre-beni collettivi ai sensi della legge in esame, gli enti esponenziali delle collettività debbano dare priorità ai giovani agricoltori, come definiti a sensi della normativa UE.

Rilevato che il provvedimento non reca profili problematici in ordine alla compatibilità con il diritto dell'Unione europea, formula una proposta di parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dalla relatrice.

La seduta termina alle 12.20.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Martedì 25 luglio 2017.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 12.20 alle 12.25.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per le questioni regionali

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, recante disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale. C. 4595 Governo, approvato dal Senato (Parere alla XII Commissione della Camera) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	184
ALLEGATO 1 (Parere approvato)	200
Misure per favorire l'invecchiamento attivo attraverso attività di utilità sociale e di formazione permanente. Nuovo testo unificato C. 104 (Parere alla XII Commissione della Camera) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	192
ALLEGATO 2 (Parere approvato)	202
Norme in materia di domini collettivi. C. 4522, approvata dal Senato (Parere alla XII Commissione della Camera) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>) .	194
ALLEGATO 3 (Parere approvato)	203
Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e ulteriori disposizioni in materia di aree protette. S. 119-1004-1034-1931-2012-B, approvato dal Senato, modificato dalla Camera (Parere alla 13 ^a Commissione del Senato) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazione</i>)	197
ALLEGATO 4 (Parere approvato)	205
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	199

SEDE CONSULTIVA

Martedì 25 luglio 2017. — Presidenza del presidente Gianpiero D'ALIA.

La seduta comincia alle 14.30.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, recante disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale. C. 4595 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla XII Commissione della Camera).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione inizia l'esame.

La senatrice Pamela Giacomina Giovanna ORRÙ (PD), *relatrice*, fa presente che la Commissione è chiamata ad esprimere, per i profili di propria competenza, il parere alla XII Commissione Affari sociali della Camera sul disegno di legge del Governo C. 4595, di conversione in legge del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, recante « Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale », approvato dal Senato.

Ricorda che la Commissione ha già espresso il proprio parere nella seduta del 21 giugno 2017, nel corso dell'esame del provvedimento al Senato.

Il decreto-legge in esame, approvato con modificazioni dal Senato nella seduta del 20 luglio, che si compone di 15 articoli, amplia l'elenco delle vaccinazioni obbligatorie per i minori, opera una revisione delle relative sanzioni e modifica la disciplina sugli effetti dell'inadempimento dei suddetti obblighi relativamente ai servizi educativi, alle scuole ed ai centri di formazione professionale regionale.

Ricorda che nell'ordinamento vigente fino all'entrata in vigore del decreto, le vaccinazioni obbligatorie per tutti i neonati o i bambini sono le seguenti: anti-difterica (legge 6 giugno 1939, n. 891); anti-tetanica (legge 5 marzo 1963, n. 292); anti-poliomielitica (legge 4 febbraio 1966, n. 51); anti-epatitica B (legge 27 maggio 1991, n. 165).

Per la violazione di tali norme, con riferimento anche ai richiami obbligatori, sono previste sanzioni amministrative pecuniarie, a carico di chi eserciti la responsabilità genitoriale o la tutela sul bambino o dell'affidatario del minore. All'accertamento delle violazioni ed all'irrogazione delle sanzioni provvedono gli organi competenti in base alla normativa regionale (articolo 7, comma 3, della L. 27 maggio 1991, n. 165).

Segnala tuttavia che alcune Regioni e Province autonome, con atti di rango legislativo o con delibere, hanno sospeso l'applicazione del regime sanzionatorio (Lombardia – delibera della Giunta regionale del 22 dicembre 2005, n. 8/1587; Piemonte – delibera della Giunta regionale del 10 aprile 2006, n. 63; Toscana – delibera della Giunta regionale del 22 maggio 2006, n. 369; Veneto – legge regionale 23 marzo 2007, n. 7; Provincia autonoma di Trento – articolo 49 della legge provinciale 23 luglio 2010, n. 16, e piano provinciale di promozione delle vaccinazioni). I limiti minimi e massimi delle sanzioni in base alle norme finora vigenti (articolo 3 della L. 4 febbraio 1966, n. 51, l'articolo 3 della L. 20 marzo 1968, n. 419, e l'articolo 7 della L. 27 maggio 1991, n. 165) sono pari a: 30 e 154 euro per la vaccinazione mista anti-

difterica-anti-tetanica; 10 e 154 euro per la vaccinazione anti-poliomielitica; 51 e 258 euro per la vaccinazione anti-epatitica B.

Passando all'esame delle disposizioni contenute nel provvedimento, l'articolo 1 – modificato in misura rilevante nel corso dell'esame al Senato – stabilisce l'obbligatorietà per i minori di età compresa tra zero e sedici anni, e per tutti i minori stranieri non accompagnati, di 10 vaccinazioni, a carattere gratuito, indicate in base al Calendario vaccinale nazionale riferito a ciascuna coorte di nascita. La finalità della norma è quella di assicurare la tutela della salute pubblica e il mantenimento di adeguate condizioni di sicurezza epidemiologica in termini di profilassi e di copertura vaccinale, garantendo il conseguimento degli obiettivi prioritari del Piano nazionale della prevenzione vaccinale (PNPV) 2017/2019, ed il rispetto degli obblighi assunti a livello europeo ed internazionale. In proposito ricorda che la previsione del PNPV è contenuta all'articolo 8, comma 6, della legge n. 131/2003.

Ricorda che il testo iniziale del decreto-legge prevedeva 12 vaccinazioni obbligatorie. Le modifiche approvate dal Senato hanno espunto l'obbligo delle vaccinazioni anti-meningococcica B e anti-meningococcica C e hanno previsto una revisione periodica triennale sugli obblighi di vaccinazione relativi al morbillo, alla rosolia, alla parotite, alla varicella, che può dar luogo alla soppressione di uno o più dei suddetti obblighi – mediante decreto del Ministro della salute, emanato sulla base dei dati ivi indicati e secondo una procedura che prevede, tra l'altro, il parere della Conferenza Stato-Regioni e delle Commissioni parlamentari competenti – ovvero alla presentazione alle Camere, da parte del Ministro della salute, di una relazione in materia.

Le vaccinazioni obbligatorie sono le seguenti: anti-poliomielitica; anti-difterica; anti-tetanica; anti-epatite B; anti-pertosse; anti-*Haemophilus influenzae* tipo b.

Il comma 1-*bis* prevede il predetto obbligo per i medesimi soggetti per le seguenti vaccinazioni: anti-morbillo; anti-rosolia; anti-parotite; anti-varicella.

Il comma 1-*ter* prevede la possibilità, per il Ministero della salute, di disporre la cessazione dell'obbligatorietà per uno o più delle vaccinazioni previste al comma 1-*bis*, sulla base della verifica dei dati epidemiologici, delle eventuali reazioni avverse segnalate in attuazione delle vigenti disposizioni di legge, delle coperture vaccinali raggiunte, nonché degli eventuali eventi avversi segnalati, effettuata dalla Commissione per il monitoraggio dell'attuazione dei nuovi livelli essenziali di assistenza (LEA), istituita con decreto ministeriale del 19 gennaio 2017. A tale scopo si provvede con un decreto da adottare decorsi 3 anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e successivamente con cadenza triennale, sentiti il Consiglio superiore di sanità, l'Agenzia italiana del farmaco, e la Conferenza Stato-Regioni, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari. Se gli schemi di decreto non vengono presentati alle Camere nei termini sopra previsti, il Ministro della salute è chiamato a trasmettere alle stesse una relazione con le motivazioni della mancata presentazione, oltre che i dati epidemiologici e quelli sulle coperture vaccinali.

Il comma 1-*quater* prevede, con riferimento ai minori di età compresa tra 0 e 16 anni, per le vaccinazioni anti-meningococcica B e anti-meningococcica C (non più obbligatorie a seguito di modifiche approvate nel corso dell'esame al Senato rispetto al testo iniziale del decreto) e per la anti-pneumococcica e la anti-rotavirus (queste ultime non previste nel testo iniziale del decreto) che deve essere assicurata, da parte delle Regioni e delle Province autonome, l'« offerta attiva e gratuita », in base alle indicazioni del Calendario vaccinale nazionale relativo a ciascuna coorte di nascita. Viene infine previsto il compito (comma 1-*quinqüies*), da parte del Ministero della salute, di fornire « indicazioni operative »,

sentito l'Istituto superiore di sanità, per l'attuazione di tale « offerta attiva e gratuita », anche sulla base della verifica dei dati epidemiologici e delle coperture vaccinali raggiunte, effettuata dalla Commissione per il monitoraggio dei nuovi LEA. Le indicazioni operative dovranno essere fornite entro 10 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto e, successivamente, con cadenza semestrale.

I commi 2 e 3 dello stesso articolo 1 individuano due fattispecie di esclusione dagli obblighi di vaccinazione.

Il comma 2 prevede il citato esonero nei casi di avvenuta immunizzazione a séguito di malattia naturale, comprovata dalla notifica effettuata in base alla disciplina vigente dal medico curante (notifica all'autorità sanitaria competente circa la sussistenza della malattia infettiva o diffusiva) o dagli esiti dell'analisi sierologica. Conseguentemente il soggetto immunizzato adempie all'obbligo vaccinale di cui all'articolo in esame di norma, e comunque nei limiti delle disponibilità del Servizio sanitario nazionale, con vaccini in formulazione monocomponente o combinata in cui sia assente l'antigene per la malattia infettiva per la quale sussiste immunizzazione.

Viene poi specificato dal comma 2-*bis* che ai fini sopraindicati le procedure accentrate di acquisto (di cui all'articolo 9 del decreto-legge n. 66/2014 ed all'articolo 1, comma 548, della legge n. 208/2015 – Legge di stabilità per il 2016), con riguardo ai vaccini obbligatori riguardano anche i vaccini in formulazione monocomponente. Viene quindi stabilito (comma 2-*ter*) che l'AIFA annualmente pubblica sul proprio sito istituzionale i dati relativi alla disponibilità dei vaccini in formulazione monocomponente e parzialmente combinata.

Il comma 3 dispone inoltre che, salvo quanto previsto al comma 2, nei casi di pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestata dal medico di medicina generale

o dal pediatra di libera scelta, le vaccinazioni possono essere omesse o differite, a seconda dei casi.

Il comma 3-*bis*, prevede la predisposizione da parte dell'AIFA, che si avvale della Commissione tecnico-scientifica, all'uopo integrata da esperti, e in collaborazione con l'Istituto superiore di sanità, e la trasmissione al Ministero della salute, di una relazione annuale sui risultati del sistema di farmacovigilanza e sui dati degli eventi avversi inerenti alle vaccinazioni. Il Ministro della salute trasmette successivamente la relazione al Parlamento.

Il comma 4, primo periodo, prevede che in caso di mancata osservanza dell'obbligo vaccinale di cui al presente articolo, i genitori esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori e i soggetti affidatari siano convocati dall'azienda sanitaria locale territorialmente competente per un colloquio al fine di fornire ulteriori informazioni sulle vaccinazioni e di sollecitarne l'effettuazione.

In caso di mancata osservanza dell'obbligo di effettuare le vaccinazioni di cui all'articolo in esame viene poi comminata una sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro. Ricorda che il testo originario del decreto prevedeva una sanzione da 500 a 7.500 euro.

Nel corso dell'esame al Senato è stata soppressa la previsione che incaricava l'azienda sanitaria locale territorialmente competente di segnalare le violazioni alla procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni per gli eventuali adempimenti di competenza, quale l'eventuale presentazione del ricorso al medesimo tribunale ai fini della pronuncia della decadenza dalla responsabilità genitoriale.

Le sanzioni quindi riguardano sia le vaccinazioni già obbligatorie nella disciplina finora vigente – rispetto alla quale si verificano, dunque, un innalzamento ed un'unificazione delle stesse – sia le nuove vaccinazioni obbligatorie. Tuttavia il terzo periodo del comma 4 prevede una preventiva fase di contestazione, da parte dell'azienda sanitaria locale territorial-

mente competente, con conseguente esclusione della sanzione qualora il vaccino o la prima dose vaccinale siano somministrati nel termine indicato nell'atto di contestazione ed il ciclo sia completato nel rispetto della tempistica stabilita da parte del « decisore territoriale » nella schedula vaccinale in relazione all'età.

Le sanzioni sono comminate a carico dei genitori esercenti la responsabilità genitoriale o dei tutori ovvero dei soggetti affidatari.

Il quarto periodo del comma 4 fa rinvio, per l'accertamento, la contestazione e l'irrogazione delle sanzioni in esame, alle norme generali, in quanto compatibili, sulle sanzioni amministrative di cui al capo I, sezioni I e II, della L. 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni. All'accertamento, alla contestazione ed all'irrogazione provvedono gli organi competenti secondo la normativa delle Regioni e delle Province autonome.

Il comma 6 fa salva l'adozione da parte dell'autorità sanitaria di interventi di urgenza, ai sensi dell'articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che attribuisce allo Stato, alle Regioni ed ai Comuni, a seconda delle fattispecie, le funzioni amministrative inerenti a interventi di urgenza nel settore della sanità e dell'igiene pubblica.

Il comma 6-*bis* prevede che il prezzo dei vaccini indicati dal calendario vaccinale nazionale sia determinato mediante contrattazione tra l'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) ed i produttori, secondo il principio già stabilito, per i prezzi di determinazione successiva al 31 dicembre 2003, dalla normativa generale sui medicinali rimborsati dal Servizio sanitario nazionale.

Il comma 6-*ter* dispone, con riferimento al rispetto degli obiettivi del calendario vaccinale nazionale, di operare un richiamo a: le attività – da parte della Commissione per il monitoraggio dell'attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza – sia di verifica dell'attuazione

del suddetto calendario sia di individuazione, nei casi di mancata, ritardata o non corretta applicazione, di congrui procedure e strumenti; l'esercizio dei poteri sostitutivi da parte del Governo, in presenza di specifiche condizioni di rischio per la salute pubblica, secondo la disciplina generale sui poteri di sostituzione da parte del Governo rispetto ad organi di enti territoriali, di cui all'articolo 120, secondo comma, della Costituzione e secondo le procedure di cui all'articolo 8 della legge n. 131/2003.

L'articolo 2, comma 1, prevede che, a decorrere dal 1° luglio 2017, il Ministero della salute promuova iniziative per illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni di cui al presente decreto, per promuovere un'adesione volontaria e consapevole alla vaccinazioni previste dal Piano nazionale, nonché per diffondere nella popolazione e tra gli esercenti le professioni sanitarie la cultura della vaccinazione, senza nuovi maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le iniziative citate sono svolte anche con la collaborazione dei medici di medicina generale, dei pediatri di libera scelta e dei farmacisti delle farmacie del territorio, sentite le rispettive rappresentanze ordinarie e le associazioni di categoria.

Il comma 1-*bis*, inserito durante l'esame al Senato, attribuisce ai consultori familiari (di cui alla L. 29 luglio 1975, n. 405) il compito di diffondere le informazioni relative alle norme di cui al presente decreto.

In base al successivo comma 2, il Ministero della salute ed il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per l'anno scolastico 2017-2018, avviano iniziative di formazione del personale docente ed educativo nonché di educazione delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti sui temi della prevenzione sanitaria e, in particolare, delle vaccinazioni, anche con il coinvolgimento delle associazioni dei genitori e delle associazioni di categoria delle professioni sanitarie. Per il finanziamento delle iniziative di cui al comma 2, il comma 3 reca un'autorizzazione di

spesa pari a 200.000 euro per l'anno 2017 ed il comma 4 prevede che, per gli anni 2017 e 2018, le somme derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al precedente articolo 1, comma 4, siano riassegnate per metà allo stato di previsione del Ministero della salute e per metà allo stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Gli articoli 3, 3-*bis*, 4 e 5 concernono la disciplina sugli effetti dell'inadempimento degli obblighi di vaccinazione relativamente ai servizi educativi, alle scuole ed ai centri di formazione professionale regionale.

Ricorda che la normativa finora vigente (articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1967, n. 1518) – la quale riguarda esclusivamente le scuole – prevede che la mancata presentazione della relativa certificazione o della dichiarazione sostitutiva (quest'ultima deve essere accompagnata dall'indicazione della struttura del Servizio sanitario nazionale competente ad emettere la certificazione) non preclude l'accesso alla scuola o agli esami, determinando esclusivamente l'obbligo, per il dirigente scolastico, di comunicare l'omissione entro cinque giorni, «per gli opportuni e tempestivi interventi», all'azienda sanitaria locale di appartenenza dell'alunno ed al Ministero della salute. Sempre con riferimento alle disposizioni vigenti, ricorda altresì che anche alcuni enti territoriali hanno adottato disposizioni in materia. In particolare, l'articolo 6 della legge regionale dell'Emilia-Romagna 25 novembre 2016, n. 19, pone l'adempimento degli obblighi inerenti alle vaccinazioni come condizione per l'accesso ai servizi educativi e ricreativi, pubblici e privati (servizi il cui accesso è riservato, in linea di massima, ai sensi della medesima legge regionale n. 19, ai minori fino a 3 anni di età); l'articolo 4 del regolamento per le scuole dell'infanzia del Comune di Trieste prevede che l'adempimento degli obblighi vaccinali costituisca requisito per l'accesso alle scuole dell'infanzia.

In merito all'accesso, il presente decreto opera, al comma 3 dell'articolo 3, una distinzione tra i servizi educativi per l'infanzia e le scuole dell'infanzia o cosiddette materne (ivi incluse quelle private, anche se non paritarie), da un lato, e le restanti scuole nonché i centri di formazione professionale regionale dall'altro. Per il primo ambito di strutture, la presentazione della documentazione richiesta dal comma 1 del medesimo articolo 3 e dall'articolo 5 costituisce requisito di accesso, mentre per il secondo ambito la mancata presentazione non preclude l'accesso alla scuola o agli esami, né l'accesso ai centri di formazione professionale regionale.

La disciplina di cui al comma 1 dell'articolo 3 e all'articolo 5 – disciplina che l'articolo 3-bis, inserito al Senato, circoscrive temporalmente, introducendo una nuova procedura dal 2019 – prevede che i dirigenti scolastici delle scuole (ivi comprese quelle private, anche se non paritarie) ed i responsabili dei servizi educativi per l'infanzia e dei centri di formazione professionale regionale siano tenuti, all'atto dell'iscrizione del minore di età compresa tra zero e sedici anni e del minore straniero non accompagnato, a richiedere ai genitori esercenti la responsabilità genitoriale, ai tutori ovvero ai soggetti affidatari la presentazione, entro il termine di scadenza per l'iscrizione, ovvero, per l'anno 2017, entro il 10 settembre 2017, in riferimento ai servizi educativi per l'infanzia e alle scuole dell'infanzia, ed entro il 31 ottobre 2017 in riferimento alle scuole appartenenti agli altri gradi di istruzione ed ai centri di formazione professionale regionale, di una delle seguenti documentazioni: idonea documentazione, relativa all'effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie (o all'esonero, omissione o differimento delle stesse, ai sensi dei commi 2 e 3 del precedente articolo 1); dichiarazione sostitutiva della suddetta documentazione, con successiva presentazione di quest'ultima entro il 10 luglio di ciascun anno ovvero, per l'anno 2017, entro il 10 marzo 2018; richiesta delle vaccinazioni

presentata all'azienda sanitaria locale territorialmente competente, la quale dovrà eseguire le vaccinazioni obbligatorie indicate nella schedula vaccinale in relazione all'età ed entro la fine dell'anno scolastico ovvero entro la conclusione del calendario annuale per i servizi educativi per l'infanzia o dei corsi per i centri di formazione professionale regionale. Riguardo ai casi in cui le iscrizioni siano operate di ufficio, con una modifica inserita al Senato, è stato previsto che il suddetto termine più ampio del 10 luglio si applichi senza necessità della previa presentazione di una dichiarazione sostitutiva; restano fermi, per il 2017, i termini specifici di cui all'articolo 5 e la necessità di presentazione di una dichiarazione sostitutiva per godere del relativo termine più ampio.

In base al comma 2 dell'articolo 3, la mancata presentazione di una delle documentazioni alternative – nonché della documentazione successiva all'eventuale dichiarazione sostitutiva – deve essere segnalata, entro i successivi dieci giorni, dai dirigenti e responsabili suddetti all'azienda sanitaria locale; rispetto alla disciplina finora vigente (articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1518 del 1967), si sopprime la previsione della comunicazione da parte del dirigente scolastico anche al Ministero della salute.

Il comma 3-bis, inserito nel corso dell'esame al Senato, dispone che entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione, gli operatori scolastici, i sanitari e gli operatori sociosanitari presentano agli istituti scolastici ed alle aziende sanitarie in cui prestano servizio una dichiarazione sostitutiva (ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000) comprovante la propria situazione vaccinale.

L'articolo 3-bis, inserito durante l'esame al Senato, stabilisce che, a decorrere dall'anno scolastico 2019-2020 e dal calendario relativo al 2019-2020 dei servizi educativi per l'infanzia e dei corsi per i centri di formazione professionale regionale, si applichi una nuova proce-

dura. Essa consiste: nella trasmissione alle aziende sanitarie locali, da parte dei suddetti dirigenti scolastici e responsabili dei servizi educativi per l'infanzia e dei centri di formazione professionale regionale, entro il 10 marzo, dell'elenco degli iscritti di età compresa tra zero e sedici anni e minori stranieri non accompagnati per l'anno scolastico o per il calendario successivo (quindi, la prima applicazione di questa procedura è posta con riferimento alle iscrizioni per l'anno scolastico o per il calendario 2020-2021); nella restituzione di tali elenchi, da parte delle aziende sanitarie locali, entro il 10 giugno, con l'indicazione dei soggetti che risultino non in regola con gli obblighi vaccinali, che non rientrino nelle situazioni di esonero, omissione o differimento delle vaccinazioni e che non abbiano presentato formale richiesta di vaccinazione; nell'invito, nei dieci giorni successivi all'acquisizione degli elenchi, da parte dei suddetti dirigenti scolastici e responsabili dei servizi educativi per l'infanzia, dei centri di formazione professionale regionale e delle scuole private non paritarie, ai genitori, ai tutori ed ai soggetti affidatari, a depositare, entro il 10 luglio, la documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni ovvero l'esonero, l'omissione o il differimento delle stesse, o la presentazione della formale richiesta di vaccinazione alla ASL competente; nella trasmissione, entro il 20 luglio, da parte dei dirigenti scolastici e dei responsabili sopraccitati all'azienda sanitaria locale della documentazione pervenuta o della comunicazione dell'eventuale mancato deposito, in modo che l'azienda medesima – qualora la stessa o altra azienda non si sia già attivata in ordine alla violazione del medesimo obbligo – provveda agli adempimenti di competenza e, ricorrendone i presupposti, a quelli di cui all'articolo 1, comma 4, vale a dire all'applicazione delle conseguenti sanzioni; nella conferma che l'eventuale effetto di preclusione all'accesso, e la conseguente eventuale decadenza dall'iscrizione, si determina solo per i servizi educativi per

l'infanzia e per le scuole dell'infanzia, mentre per gli altri gradi di istruzione e per i centri di formazione professionale la mancata presentazione non determina la decadenza dall'iscrizione, né impedisce la partecipazione agli esami.

L'articolo 4 concerne l'inserimento nelle classi delle scuole e dei centri di formazione professionale regionale dei minori che non abbiano effettuato le vaccinazioni obbligatorie. Tali minori sono inseriti, di norma, in classi nelle quali siano presenti solo minori vaccinati o immunizzati, fermi restando il numero delle classi determinato secondo le disposizioni vigenti ed i limiti delle dotazioni organiche del personale derivanti dalle norme ivi richiamate. I dirigenti ed i responsabili summenzionati comunicano all'azienda sanitaria locale, entro il 31 ottobre di ogni anno, le classi nelle quali siano presenti più di due minori non vaccinati.

L'articolo 4-bis, inserito durante l'esame al Senato, prevede che, con decreto del Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, sia istituita presso il Ministero della salute, l'anagrafe nazionale vaccini – anagrafe già prevista dal Piano nazionale prevenzione vaccinale 2017-2019, approvato mediante intesa sancita il 19 gennaio 2017 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome – nella quale sono registrati i soggetti vaccinati e da sottoporre a vaccinazione, quelli esonerati da vaccinazione o per i quali è stata consentita l'omissione e il differimento della medesima, nonché le dosi ed i tempi di somministrazione delle vaccinazioni effettuate e gli eventuali effetti indesiderati. L'anagrafe citata raccoglie i dati delle Anagrafi regionali esistenti, i dati relativi alle notifiche effettuate dal medico curante (riguardanti tutti i casi di malattie diffuse pericolose per la salute pubblica), nonché i dati concernenti gli eventuali effetti indesiderati delle vaccinazioni che confluiscono nella rete nazionale di farmacovigilanza, di cui al decreto del Ministro della salute 30 aprile 2015. Agli

oneri derivanti dalla disposizione in esame, quantificati in 300 mila euro per l'anno 2018 e 10 mila euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge n. 81/2004 (Interventi urgenti per fronteggiare situazioni di pericolo per la salute pubblica), che riguarda l'istituzione presso il Ministero della salute del Centro nazionale per la prevenzione e il controllo delle malattie con analisi e gestione dei rischi, previamente quelli legati alle malattie infettive e diffuse e al bioterrorismo.

L'articolo 4-*ter*, inserito durante l'esame al Senato, prevede che entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto, il Ministro della salute, con proprio decreto, per le finalità di prevenzione e gestione delle emergenze sanitarie in materia di malattie infettive, integra gli obiettivi e la composizione dell'unità di crisi permanente, già istituita presso l'Ufficio di Gabinetto del medesimo Ministero, al fine di renderli funzionali alle esigenze di coordinamento tra tutti i soggetti istituzionali competenti in materia di prevenzione delle malattie infettive nonché di regia sulle azioni da adottare in condizioni di rischio o di allarme.

L'articolo 5 detta disposizioni transitorie. Esso dispone che per l'anno scolastico 2017/2018 la documentazione comprovante l'effettuazione dei vaccini ovvero l'omissione, l'esonero o il differimento delle stesse debba avvenire entro il 10 settembre 2017 presso i servizi educativi per l'infanzia e le scuole dell'infanzia, ed entro il 31 ottobre 2017 presso le istituzioni del sistema nazionale di istruzione ed i centri di formazione professionale regionale. In caso di presentazione di dichiarazione sostitutiva, la documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie deve essere presentata entro il 10 marzo 2018.

Il comma 1-*bis*, introdotto durante l'esame al Senato, prevede che, al fine di agevolare gli adempimenti vaccinali introdotti dalla legge di conversione del decreto

in esame, le Regioni e le Province autonome possono prevedere che la prenotazione gratuita delle vaccinazioni di cui all'articolo 1, avvenga, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, presso le farmacie convenzionate aperte al pubblico attraverso il centro unificato di prenotazione (sistema CUP).

L'articolo 5-*bis*, introdotto durante l'esame al Senato, prevede che l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) sia un litisconsorte necessario nei procedimenti giudiziari (civili e amministrativi) relativi a controversie aventi ad oggetto domande di riconoscimento di indennizzo da vaccinazione o a ogni altra controversia intesa al riconoscimento del danno da vaccinazione, oppure a controversie aventi ad oggetto domande di autorizzazione alla somministrazione di presunti farmaci, non oggetto di sperimentazione almeno di fase 3 e da porre economicamente a carico del Servizio sanitario nazionale o di enti o strutture sanitarie pubblici. Viene poi posta una disposizione transitoria diretta a stabilire che tale previsione si applica esclusivamente nei giudizi introdotti in primo grado a partire dal trentesimo giorno successivo a quello della pubblicazione in *Gazzetta ufficiale* della legge di conversione del decreto-legge.

L'articolo 5-*ter*, introdotto durante l'esame al Senato, consente al Ministero della salute, per le esigenze della Direzione generale della vigilanza sugli enti e della sicurezza delle cure, di avvalersi di un contingente fino a 20 unità di personale di altri Dicasteri in posizione di comando al fine di definire le procedure intese al ristoro dei soggetti danneggiati da trasfusioni con sangue infetto, da somministrazione di emoderivati infetti o da vaccinazioni obbligatorie. Ai fini della copertura dei relativi oneri finanziari, quantificati in 359.000 Euro per l'anno 2017 e 1.076.000 euro per l'anno 2018, viene ridotta in misura corrispondente l'autorizzazione di spesa per le transazioni da stipulare con soggetti talassemici, affetti da altre emoglobinopatie o da anemie ereditarie, emofilici ed emotra-

sfusi occasionali danneggiati da trasfusione con sangue infetto o da somministrazione di emoderivati infetti e con soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie.

L'articolo 5-*quater*, introdotto durante l'esame al Senato, dispone un richiamo esplicito alla legge n. 210/1992, che disciplina l'indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati, disponendo che essa si applichi a tutti i soggetti che, a causa delle vaccinazioni indicate nell'articolo 1, abbiano riportato lesioni o infermità dalle quali sia derivata una menomazione permanente dell'integrità psico-fisica.

L'articolo 6 reca le abrogazioni.

L'articolo 7 riduce nella misura di 200.000 euro per il 2017 la dotazione del « Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi », ai fini della copertura finanziaria dell'onere di cui al precedente articolo 2, comma 3, vale a dire per l'avvio da parte del Ministero della salute e del Ministero dell'istruzione per l'anno scolastico 2017-2018, di iniziative di formazione del personale docente ed educativo nonché di educazione delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti sui temi della prevenzione sanitaria e, in particolare, delle vaccinazioni.

L'articolo 7-*bis*, inserito durante l'esame al Senato, specifica che le disposizioni del decreto sono applicabili nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

Presenta e illustra quindi una proposta di parere favorevole con due osservazioni (*vedi allegato 1*).

Il senatore Roberto COTTI (M5S) sottolinea che il parere contiene delle mere osservazioni, di carattere non vincolante.

La senatrice Pamela Giacomina Giovanna ORRÙ (PD), *relatrice*, ricorda che neanche

le condizioni contenute nei pareri rivestono carattere vincolante. Sottolinea di ritenere preferibile per le questioni poste, che non risultano direttamente lesive delle competenze regionali, la forma dell'osservazione.

Il deputato Ivan CATALANO (Misto-CI) dichiara il proprio voto contrario. Le disposizioni modificate dal Senato all'articolo 1, commi 1, 1-*bis* ed 1-*quater* non risultano infatti sufficientemente chiare sui poteri delle Regioni in materia di obblighi vaccinali.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice (*vedi allegato 1*).

Misure per favorire l'invecchiamento attivo attraverso attività di utilità sociale e di formazione permanente.

Nuovo testo unificato C. 104.

(Parere alla XII Commissione della Camera).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione*).

La Commissione inizia l'esame.

La deputata Gessica ROSTELLATO (PD), *relatrice*, fa presente che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere alla XII Commissione Affari sociali della Camera sul testo unificato delle proposte di legge C. 104 ed abbinata, recante « Misure per favorire l'invecchiamento attivo attraverso attività di utilità sociale e di formazione permanente », come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente.

Il testo unificato, che si compone di 9 articoli, prevede e disciplina misure per favorire l'invecchiamento attivo attraverso attività di utilità sociale e di formazione permanente.

L'articolo 1 enuncia la finalità della legge che, nel quadro del Primo piano d'azione internazionale sull'invecchiamento, approvato dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite con la risoluzione n. 37/51 del 3 dicembre 1982, e della

risoluzione n. 46/91 delle Nazioni Unite del 16 dicembre 1991, e in ottemperanza agli articoli 21 (Non discriminazione) e 25 (Diritti degli anziani) della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, promuove politiche volte all'invecchiamento attivo, al fine di valorizzare il ruolo delle persone anziane nella comunità e la loro partecipazione alla vita sociale, civile, economica e culturale secondo alcuni principi, tra i quali: la promozione dell'apporto individuale e collettivo delle persone anziane attraverso il volontariato, e la valorizzazione di esperienze formative, cognitive, professionali ed umane delle stesse; il contrasto ai fenomeni di esclusione e di discriminazione, sostenendo azioni che garantiscano un invecchiamento sano e dignitoso, rimuovendo gli ostacoli ad una piena inclusione sociale; la promozione ed il sostegno alla formazione e all'aggiornamento dei soggetti che volontariamente operano in favore delle persone anziane.

Ai fini della legge, si considerano persone anziane i titolari di trattamenti di quiescenza, anche anticipati, o coloro che abbiano raggiunto l'età pensionabile.

L'articolo 2 enuncia la definizione di invecchiamento attivo, ritenendosi tale il processo che promuove la continua capacità del soggetto di ridefinire ed aggiornare il proprio progetto di vita in rapporto ai cambiamenti inerenti la propria persona e il contesto di vita attraverso azioni volte ad ottimizzare il benessere sociale, la salute, la sicurezza e la partecipazione alle attività sociali allo scopo di migliorare la qualità della vita e di affermare la dignità delle persone nel corso dell'invecchiamento, anche in maniera associata, a vantaggio dell'intera società e per contrastare il rischio di isolamento e di marginalizzazione sociale.

L'articolo 3 attribuisce ai Comuni, singoli o associati, il compito di predisporre progetti diretti al coinvolgimento delle persone anziane per la realizzazione delle finalità della legge, nell'ambito delle attività di utilità sociale di cui all'articolo 4, attraverso la concertazione con le organizzazioni di volontariato e le associa-

zioni di promozione sociale. Le persone anziane che partecipano ai progetti di invecchiamento attivo, sulla base del tempo offerto gratuitamente alla comunità, possono essere destinatarie di opportunità culturali, formative e ricreative fornite, anche gratuitamente o a costi ridotti, dal comune, dalle altre amministrazioni, ovvero dai privati coinvolti nei progetti, e fruiscono di un buono pasto per ogni giorno impiegato in attività di utilità sociale indipendentemente dall'effettivo numero di ore giornaliere impegnate, nonché della copertura gratuita per gli spostamenti effettuati anche su autovetture da piazza.

L'articolo 4 elenca le attività considerate di utilità sociale, quali la sensibilizzazione sui diritti delle persone anziane, l'auto-aiuto tra le stesse e la promozione della solidarietà tra le generazioni, la vigilanza e la protezione dei minori e dei soggetti più fragili, l'accompagnamento e il sostegno nei confronti delle persone che si trovino in stato di necessità o affette da malattie, la tutela, la valorizzazione, la promozione e lo sviluppo della cultura, del patrimonio artistico e ambientale, l'organizzazione e la gestione di attività turistiche di interesse sociale e di attività sportive dilettantistiche.

L'articolo 5 prevede l'obbligo per i comuni di assicurare le persone anziane che svolgono attività di utilità sociale contro i rischi di infortunio connessi alle attività stesse, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

L'articolo 6 dispone che lo Stato promuova, in collaborazione con le Regioni e le Province autonome e gli enti locali, la partecipazione delle persone anziane a processi educativi ed alla formazione inter e intra-generazionale, anche mediante progetti finalizzati alla riduzione del divario digitale e a favorire l'accesso alle tecnologie dell'informazione nonché il sostegno alle attività delle università della terza età comunque denominate. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca promuove protocolli operativi con le scuole di ogni ordine e grado, con le università e gli enti territoriali per realiz-

zare progetti diretti a mettere a disposizione delle nuove generazioni i saperi e le esperienze professionali acquisite dalle persone anziane.

L'articolo 7 prevede alcune azioni positive in tema di prevenzione e benessere. Al Ministero della salute viene attribuito il compito di promuovere azioni tese al mantenimento del benessere durante l'invecchiamento della persona anziana sostenendo la diffusione di corretti stili di vita e l'educazione motoria e fisica. Il Ministero della salute, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, promuove, inoltre, politiche di sostegno alla persona anziana nel suo abituale contesto familiare e territoriale agevolando una vita di relazione attiva, al fine di prevenire i fenomeni di isolamento sociale e di limitare l'ospedalizzazione e l'inserimento in strutture assistenziali residenziali. Sono poi favoriti gli strumenti di prossimità e di socialità, nonché quelli che garantiscono e facilitano l'acquisizione di informazioni sui servizi presenti nel territorio regionale, nonché sugli interventi e sulle azioni sociali promossi in conformità alla presente legge.

L'articolo 8 dispone che per gli anni 2017, 2018 e 2019 sia prevista una sperimentazione diretta a favorire l'adozione di progetti di invecchiamento attivo da parte degli enti locali, compatibili con le peculiarità sociali e del territorio, in collaborazione con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale. Per il finanziamento dei citati progetti è istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un Fondo con una dotazione annua pari a 12,5 milioni di euro per l'anno 2017 e a 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019. Ai conseguenti oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente del Ministero dell'economia e delle finanze.

Viene poi previsto che, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro due mesi dall'entrata in vigore della legge, d'intesa con la Confe-

renza unificata, sono stabiliti le modalità ed i termini per la presentazione dei progetti ed i criteri per la ripartizione del Fondo.

L'articolo 9 prevede la clausola di invarianza finanziaria, con l'eccezione delle disposizioni relative all'istituzione del Fondo per le quali è prevista specifica copertura.

Presenta e illustra quindi una proposta di parere favorevole con una osservazione (*vedi allegato 2*).

La Commissione approva la proposta di parere della relattrice.

Norme in materia di domini collettivi.

C. 4522, approvata dal Senato.

(Parere alla XII Commissione della Camera).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione inizia l'esame.

Il deputato Simone VALIANTE (PD), *relatore*, fa presente che la Commissione è chiamata a esprimere il parere, per gli aspetti di competenza, alla XIII Commissione Agricoltura della Camera, sul progetto di legge C. 4522, recante « Norme in materia di domini collettivi », approvata dal Senato.

Ricorda che la Commissione ha già espresso il proprio parere in data 1° ottobre 2014, nel corso dell'esame del provvedimento al Senato.

L'articolo 1, comma 1, riconosce i domini collettivi come ordinamento giuridico primario delle comunità originarie.

I domini collettivi sono soggetti a Costituzione e trovano il loro fondamento negli articoli 2 (che riconosce le formazioni sociali dove l'individuo svolge la sua personalità), 9 (il quale assegna alla Repubblica la tutela del paesaggio e del patrimonio storico e artistico della Nazione), 42, secondo comma (il quale riconosce la funzione sociale della proprietà privata), e 43 della Costituzione (secondo il quale possono essere riservate

originariamente o trasferite allo Stato, ad enti pubblici o a comunità di lavoratori ed utenti determinate imprese che si riferiscono a servizi pubblici essenziali, a fonti di energia o a situazioni di monopolio ed abbiano carattere di preminente interesse generale). Essi sono dotati di capacità di produrre norme vincolanti vavevoli sia per l'amministrazione soggettiva e oggettiva, sia per l'amministrazione vincolata e discrezionale. Hanno la gestione del patrimonio naturale, economico e culturale che coincide con la base territoriale della proprietà collettiva. Si caratterizzano per l'esistenza di una collettività che è proprietaria collettivamente dei beni e che esercita, individualmente o congiuntamente, i diritti di godimento sui terreni sui quali insistono tali diritti. Il Comune svolge di norma funzioni di amministrazione di tali terreni salvo che la comunità non abbia la proprietà pubblica o collettiva degli stessi.

Il comma 2 prevede che gli enti esponenziali delle collettività titolari del diritto d'uso civico e della proprietà collettiva hanno personalità giuridica di diritto privato ed autonomia statutaria.

L'articolo 2 riconosce come compito della Repubblica quello di valorizzare i beni collettivi di godimento in quanto: fondamentali per lo sviluppo delle collettività locali; strumentali per la tutela del patrimonio ambientale nazionale; insistenti su territori che hanno costituito la base di istituzioni storiche finalizzate alla salvaguardia del patrimonio culturale e naturale degli stessi territori; fondativi di strutture eco-paesistiche del paesaggio agro-silvo-pastorale nazionale; patrimonio di risorse rinnovabili da utilizzare a favore della collettività degli aventi diritto (comma 1).

La Repubblica riconosce e tutela i diritti di uso e di gestione collettivi preesistenti allo costituzione dello Stato italiano. Sono, altresì, riconosciute le comunioni familiari esistenti nei territori montani le quali mantengono il diritto a godere e a gestire i beni in esame conformemente a quanto previsto negli statuti e nelle consuetudini loro riguardanti.

Viene riconosciuta la sussistenza di un diritto sulle terre di collettivo godimento quando: — esso ha ad oggetto lo sfruttamento del fondo dal quale ricavare una qualche utilità; — esso è riservato ai componenti della comunità (o collettività), salvo diversa decisione dell'ente collettivo.

L'articolo 3 definisce i beni collettivi (comma 1) che costituiscono il patrimonio civico (comma 2) e afferma la loro inalienabilità, indivisibilità, inusufruttibilità e perpetua destinazione agro-silvo-pastorale (comma 3). Su tali beni è inoltre imposto il vincolo paesaggistico (comma 6).

In particolare, il comma 1 qualifica i seguenti beni come beni collettivi: — le terre di originaria proprietà collettiva della generalità degli abitanti del territorio di un comune o di una frazione, imputate o possedute da comuni, frazioni o associazioni agrarie comunque denominate; — le terre, con le costruzioni di pertinenza, assegnate in proprietà collettiva agli abitanti di un comune o di una frazione, a seguito della liquidazione dei diritti di uso civico e di qualsiasi altro diritto; — le terre derivanti da scioglimento delle promiscuità ai sensi dell'articolo 8 della legge n. 1766 del 1927, sul riordinamento degli usi civici. Si fa riferimento alla disposizione che ha sciolto senza compenso tutte le comunioni per servitù reciproche e per condominio attribuendo a ciascun Comune o a ciascuna frazione una parte delle terre in piena proprietà, corrispondente in valore all'entità ed estensione dei reciproci diritti sulle terre, tenuto conto della popolazione, del numero degli animali mandati a pascolare e dei bisogni di ciascun Comune e di ciascuna frazione); — le terre derivanti da conciliazioni nelle materie regolate dalla predetta legge n. 1766 del 1927; — le terre derivanti dallo scioglimento di associazioni agrarie; le terre derivanti dall'acquisto ai sensi dell'articolo 22 della medesima legge n. 1766 del 1927 e dell'articolo 9 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102. Il riferimento all'articolo 22 della legge del 1927 richiama

la possibilità, in caso di terreni poco estesi e necessità di divisione tra più famiglie, di aumentare la massa da dividere, consentendo a Comuni e associazioni di fruire delle agevolazioni per l'acquisto di nuovi terreni; l'articolo 9 della legge del 1971 prevede che le Regioni, le Comunità montane e i comuni possano acquistare ed espropriare terreni compresi nei rispettivi territori montani non più utilizzati a coltura agraria o nudi o cespugliati o anche parzialmente boscati per destinarli alla formazione di boschi, prati, pascoli o riserve naturali; le terre derivanti da operazioni e provvedimenti di liquidazione o da estinzione di usi civici; le terre derivanti da permuta o da donazione; le terre di proprietà di soggetti pubblici o privati, su cui i residenti del comune e della frazione esercitano usi civici non ancora liquidati.

In base al comma 2, tutti tali beni, con la sola eccezione delle terre di proprietà pubblica o privata sui quali gli usi civici non siano stati ancora liquidati, costituiscono il patrimonio antico dell'ente collettivo, detto anche patrimonio civico o demanio civico. L'utilizzazione di tale patrimonio dovrà essere effettuata in conformità alla destinazione dei beni e secondo le regole d'uso stabilite dal dominio collettivo (comma 5).

I commi 3 e 6 definiscono il regime giuridico dei beni collettivi prevedendo l'inalienabilità, l'indivisibilità; l'inusucapibilità; la perpetua destinazione agro-silvo-pastorale; la loro sottoposizione a vincolo paesaggistico.

Il comma 4 stabilisce che, in relazione alle proprietà collettive di organizzazioni montane, anche unite in comunanze, comunque denominate, ivi comprese le comunioni familiari montane e le regole cadorine, sono fatte salve le previsioni dell'articolo 11, terzo comma, della legge n. 1102/1971. Il primo comma di tale disposizione stabilisce l'inalienabilità, indivisibilità e vincolatività delle attività agro-silvo-pastorali come patrimonio antico delle comunioni, trascritto o intavolato nei libri fondiari. Il riferimento alla salvezza delle previsioni del terzo comma

dell'articolo 11 è alla possibilità di libera contrattazione dei soli beni acquistati dalle comunioni montane dopo il 1952; per tutti gli altri beni la legge regionale determinerà limiti, condizioni, controlli intesi a consentire la concessione temporanea di usi diversi dai forestali, che dovranno comunque essere autorizzati anche dall'autorità forestale della Regione.

Il comma 7 prevede che, entro un anno dall'entrata in vigore della legge in esame — nell'ambito del riordino della disciplina delle organizzazioni montane di cui al comma 4 — le regioni debbano, nel rispetto degli statuti di tali organizzazioni, esercitare le competenze loro attribuite dalla legge 97 del 1994 (articolo 3, comma 1, lett. *b*), nn. da 1 a 4), cioè disciplinare con legge i profili relativi ai seguenti punti: 1) le condizioni per poter autorizzare una destinazione, caso per caso, di beni comuni ad attività diverse da quelle agro-silvo-pastorali, assicurando comunque al patrimonio antico la primitiva consistenza agro-silvo-pastorale compreso l'eventuale maggior valore che ne derivasse dalla diversa destinazione dei beni; 2) le garanzie di partecipazione alla gestione comune dei rappresentanti liberamente scelti dalle famiglie originarie stabilmente stanziate sul territorio sede dell'organizzazione, in carenza di norme di autocontrollo fissate dalle organizzazioni, anche associate; 3) forme specifiche di pubblicità dei patrimoni collettivi vincolati, con annotazioni nel registro dei beni immobili, nonché degli elenchi e delle deliberazioni concernenti i nuclei familiari e gli utenti aventi diritto, ferme restando le forme di controllo e di garanzie interne a tali organizzazioni, singole o associate; 4) le modalità e i limiti del coordinamento tra organizzazioni, comuni e comunità montane, garantendo appropriate forme sostitutive di gestione, preferibilmente consortile, dei beni in proprietà collettiva in caso di inerzia o impossibilità di funzionamento delle organizzazioni stesse, nonché garanzie del loro coinvolgimento nelle scelte urbanistiche e di sviluppo locale e nei proce-

dimenti avviati per la gestione forestale e ambientale e per la promozione della cultura locale.

Decorso il citato termine annuale, ai citati adempimenti provvedono con atti amministrativi – poi resi esecutivi con deliberazione della Giunta regionale – gli enti esponenziali delle collettività titolari sul territorio dei ben collettivi.

Il comma 7 stabilisce, infine, l'abrogazione della norma transitoria di cui al comma 2 dell'articolo 3 della citata legge del 1994 che prevede che, fino alla data di entrata in vigore delle norme regionali indicate al comma 1, continuano ad applicarsi le norme vigenti alla data di entrata in vigore della stessa legge n. 97 del 1994, in quanto con essa compatibili.

Il comma 8 stabilisce che nell'assegnazione di terre definite quali beni collettivi ai sensi della legge in esame, gli enti esponenziali delle collettività debbano dare priorità ai giovani agricoltori, come definiti a sensi della normativa europea.

Presenta e illustra quindi una proposta di parere favorevole con due osservazioni (*vedi allegato 3*).

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e ulteriori disposizioni in materia di aree protette. S. 119-1004-1034-1931-2012-B, approvato dal Senato, modificato dalla Camera.

(Parere alla 13^a Commissione del Senato).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazione).

La Commissione inizia l'esame.

Il deputato Francesco RIBAUDO (PD), *relatore*, fa presente che la Commissione è chiamata a esprimere il parere, per gli aspetti di competenza, alla 13^a Commissione Territorio, ambiente, beni ambientali del Senato, sul disegno di legge S. 119-1004-1034-1931-2012-B, recante « Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e

ulteriori disposizioni in materia di aree protette », già approvato dal Senato in prima lettura e successivamente modificato dalla Camera.

Osserva preliminarmente che nel corso dell'*iter* parlamentare alcuni suggerimenti espressi da questa Commissione nei pareri resi sono stati recepiti.

Fa inoltre presente il mancato recepimento di specifiche proposte volte a rafforzare il coinvolgimento delle Regioni e della Conferenze intergovernative nell'ambito delle procedure dettate dal disegno di legge, che non possono più essere riproposte in questa sede poiché relative a parti del testo approvate, in modo identico, dai due rami del Parlamento.

Ricorda che la Commissione ha già espresso il parere, nel corso dell'esame in prima lettura, alla 13^a Commissione del Senato (in data 26 marzo 2014) e, in seconda lettura, alla VIII Commissione (Ambiente) della Camera sul testo proposto dalla Commissione medesima all'esito dell'esame in sede referente (in data 23 marzo 2017).

Tra le modificazioni apportate nel corso dell'esame in Assemblea della Camera, rispetto al testo su cui la Commissione si era da ultimo espressa, si segnalano le seguenti.

All'articolo 2, comma 2, nel sostituire l'articolo 4 della legge n. 394 del 1991 (« Legge quadro sulle aree protette »), è stato previsto il coinvolgimento della Conferenza permanente Stato-Regioni, nella forma del parere, ai fini dell'adozione del decreto del Ministro dell'ambiente con cui viene approvato il Piano nazionale triennale di sistema per le aree naturali protette. Con tale modifica è stata recepita una delle condizioni poste da questa Commissione in sede di espressione del parere nel corso dell'esame presso la Camera.

È stato introdotto uno specifico articolo (articolo 4) al fine di modificare l'articolo 7 della legge n. 394 del 1991, in materia di misure di incentivazione ai territori compresi in un parco nazionale o in un parco naturale regionale. Nel testo approvato dalla Camera è previsto che le Regioni

provvedano a destinare prioritariamente a tali territori una quota delle risorse dei piani operativi regionali (POR) per la realizzazione di una serie di obiettivi in parte già contemplati dal vigente articolo 7. Tra i nuovi obiettivi inseriti nel testo dell'articolo 7 approvato dalla Camera si segnalano: il mantenimento dei livelli essenziali nell'erogazione dei servizi pubblici e il sostegno alla pianificazione territoriale dei Comuni.

È stato modificato l'articolo 5 al fine di prevedere l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di un Fondo con una dotazione di 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2018, destinato al finanziamento di misure di incentivazione fiscale nelle aree protette. Ricorda che – nel testo proposto dalla Commissione all'esito dell'esame in sede referente – l'adozione di misure di incentivazione fiscale alle aree protette veniva demandata ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico.

All'articolo 7 – che modifica l'articolo 9 della legge n. 394 recante disciplina degli organi dell'Ente Parco – la Camera, nel corso dell'esame in Assemblea, ha soppresso una integrazione introdotta in sede referente rispetto al testo approvato dal Senato in prima lettura, volta ad esonerare i Presidenti e i membri dei Consigli direttivi dei Parchi nazionali e i Presidenti delle aree marine protette dai vincoli di attribuzione degli incarichi a soggetti in quiescenza posti dall'articolo 5, comma 9, del decreto-legge n. 95 del 2012, nonché a prorogare l'efficacia di nomine e designazioni intervenute alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 95 fino alla loro naturale scadenza. È stata in tal modo recepita una delle condizioni poste da questa Commissione in sede di espressione del parere alla Commissione VIII della Camera.

È stato inserito uno specifico articolo (articolo 8) volto a richiamare, tra i membri della Comunità del parco – accanto ai Presidenti delle Regioni e delle Province, ai Sindaci dei comuni e ai Presidenti delle comunità montane nei cui territori sono

ricomprese le aree del parco, già previsti dal vigente articolo 10, comma 1, della legge n. 394 – anche i « presidenti delle unioni montane dei comuni ».

All'articolo 9, è stata introdotta una modifica all'articolo 14 della legge n.394 diretta a sostituire il comma 5 secondo cui l'ente parco organizza, d'intesa con la Regione o le Regioni interessate, speciali corsi di formazione al termine dei quali rilascia il titolo di guida del parco. La disposizione introdotta alla Camera, nel ribadire che l'ente parco organizza specifici corsi di formazione cui segue il rilascio del richiamato titolo, fa tuttavia venire meno il riferimento al coinvolgimento delle Regioni. In considerazione delle competenze che la Costituzione riserva alle Regioni in materia di formazione professionale, occorrerebbe valutare il mantenimento all'intesa con le Regioni previsto nel testo vigente.

All'articolo 12 – nel modificare l'articolo 16 della legge n. 394 recante disciplina degli organi dell'Ente Parco, in materia di entrate dell'Ente parco ed agevolazioni fiscali – sono stati posti obblighi di contribuzione alle spese per il recupero ambientale e della naturalità in capo ai titolari di impianti di imbottigliamento delle acque minerali ubicati nel territorio dell'area protetta (comma 1-*octies*). Sono stati esclusi dagli obblighi di contribuzione i seguenti soggetti: gli impianti di produzione energetica di proprietà dei Comuni del parco e le società da essi controllate, le amministrazioni separate di usi civici nonché le cooperative il cui statuto consenta l'adesione a tutti i cittadini residenti nei territori interessati, in quanto titolari di concessioni, autorizzazioni o impianti di cui ai precedenti commi in cui si prevedono obblighi di contribuzione (comma 1-*undecies*). È stato altresì specificato al comma 1-*duodevicies*, ultimo periodo, che le disposizioni introdotte al medesimo comma si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome compatibilmente con le attribuzioni previste dai rispettivi statuti e dalle relative

norme di attuazione. Al riguardo, si tratta di una specificazione non necessaria, atteso che l'articolo 29 del provvedimento, già nel testo approvato in prima lettura, reca una clausola di salvaguardia secondo cui tutte le disposizioni recate nel provvedimento in esame e nella legge n. 394 del 1991 si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

All'articolo 19, che modifica l'articolo 21 della legge n. 394 in materia di vigilanza sulle aree protette, è stato aggiunto uno specifico comma al fine di puntualizzare che le funzioni di vigilanza all'interno delle aree naturali protette regionali continuano ad essere esercitate dalla Regione sulla base di quanto previsto dall'articolo 27 della medesima legge n. 394.

All'articolo 26 – nel quale si dispone che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome provveda alla valoriz-

zazione della catena appenninica – è stato aggiunto un comma al fine di precisare che le attività di promozione devono essere svolte con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Presenta e illustra quindi una proposta di parere favorevole con due condizioni ed una osservazione (*vedi allegato 4*).

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.40.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Martedì 25 luglio 2017.

L'ufficio di presidenza si è svolto dalle 14.40 alle 14.45.

ALLEGATO 1

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, recante disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale (C. 4595 Governo, approvato dal Senato).**PARERE APPROVATO**

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il disegno di legge del Governo C. 4595, di conversione in legge del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, recante « Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale », approvato dal Senato;

richiamato il proprio parere espresso in data 21 giugno 2017, nel corso dell'esame del provvedimento al Senato,

rilevato che:

il provvedimento amplia l'elenco delle vaccinazioni obbligatorie per i minori fino a sedici anni, conferma il carattere obbligatorio delle vaccinazioni stesse e rafforza l'apparato sanzionatorio per l'inadempimento agli obblighi vaccinali;

la disciplina delle vaccinazioni investe il diritto alla salute sancito all'articolo 32 della Costituzione. Come evidenziato anche dalla Corte costituzionale (sentenza n. 258 del 1994), esso postula « il necessario temperamento del diritto alla salute del singolo (anche nel suo contenuto negativo di non assoggettabilità a trattamenti sanitari non richiesti od accettati) con il coesistente e reciproco diritto di ciascun individuo (sentenza n.218 del 1994) e con la salute della collettività (sentenza n. 307 del 1990) », nonché, nel caso in particolare di vaccinazioni obbligatorie, « con l'interesse del bambino », che esige « tutela anche nei confronti dei genitori che non adempiono ai compiti inerenti alla cura del minore » (sentenza n. 132 del 1992);

con specifico riferimento al riparto di competenze legislative fra Stato e Regioni, il provvedimento:

risulta nel complesso riconducibile prevalentemente alla materia « tutela della salute », di competenza concorrente tra Stato e Regioni (articolo 117, terzo comma, Cost.);

reca una disciplina di principio che – individuando le vaccinazioni obbligatorie e graduando gli effetti dell'inadempimento ai suddetti obblighi in ragione del grado di rischio del contagio (maggiore nella scuola dell'infanzia) – opera un bilanciamento degli interessi coinvolti al fine di assicurare la tutela della salute in modo uniforme a livello territoriale;

investe altresì la competenza esclusiva dello Stato relativa alla « determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale » (ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *m*, Cost.), come conferma l'inserimento dei vaccini nei livelli essenziali di assistenza di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (si veda da ultimo il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017);

concerne per alcuni profili la materia « profilassi internazionale » (articolo 117, secondo comma, lettera *q*), Cost.), che si ricollega alle iniziative assunte dall'Organizzazione mondiale della sanità e, nello specifico, al Piano d'azione europeo per le vaccinazioni 2015-2020;

considerato che:

il 19 gennaio scorso in sede di Conferenza Stato-Regioni è stata sancita l'intesa sul Piano nazionale di prevenzione vaccinale 2017-2019;

in tale Piano si evidenzia il progressivo calo, specie dal 2013, della copertura vaccinale, la ricomparsa nel Paese di malattie da tempo non più circolanti e si prospettano strategie vaccinali da attuare in maniera uniforme in tutto il Paese,

preso atto che, in data 6 luglio 2017, la Conferenza Stato-Regioni ha espresso il proprio parere favorevole, ad eccezione delle Regioni Veneto e Valle d'Aosta, sul disegno di legge di conversione in esame, formulando osservazioni e proposte emendative;

considerato altresì che:

l'articolo 2, comma 1, prevede che, a decorrere dal 1° luglio 2017, il Ministero della salute promuova iniziative per illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni di cui al presente decreto, per promuovere un'adesione volontaria e consapevole alla vaccinazioni previste dal Piano nazionale, nonché per diffondere nella popolazione e tra gli esercenti le professioni sanitarie la cultura della vaccinazione;

risulta opportuno prevedere un coinvolgimento delle Regioni nelle campagne di informazione concernenti la tutela

della salute dei cittadini, come richiesto anche dal parere della Conferenza Stato-Regioni;

sottolineata altresì l'opportunità di attribuire alle Regioni apposite risorse in considerazione degli adempimenti connessi all'attuazione delle disposizioni del decreto degli obblighi vaccinali;

valutato infine positivamente il recepimento della condizione posta nel parere espresso nel corso dell'esame del provvedimento al Senato, che richiedeva di specificare all'articolo 1, comma 4, che la sanzione amministrativa ivi richiamata è irrogata dagli organi competenti secondo la disciplina regionale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) all'articolo 2, comma 1, si valuti l'opportunità di prevedere un coinvolgimento delle Regioni nelle campagne di informazione concernenti la tutela della salute dei cittadini;

b) si valuti l'opportunità di attribuire alle Regioni apposite risorse in considerazione degli adempimenti connessi all'attuazione delle disposizioni del decreto, prevedendo uno stanziamento aggiuntivo e destinando alle stesse i proventi delle sanzioni di cui all'articolo 1, comma 4, le quali, irrogate dagli organi regionali, sono invece versate al bilancio dello Stato (articolo 2, comma 4).

ALLEGATO 2

Misure per favorire l'invecchiamento attivo attraverso attività di utilità sociale e di formazione permanente (Nuovo testo unificato C. 104).**PARERE APPROVATO**

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il testo unificato delle proposte di legge C. 104 ed abbinata, recante « Misure per favorire l'invecchiamento attivo attraverso attività di utilità sociale e di formazione permanente », come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente;

condivise le finalità del provvedimento, volto a sostenere politiche per l'invecchiamento attivo, al fine di valorizzare il ruolo delle persone anziane nella comunità e la loro partecipazione alla vita sociale, civile, economica e culturale;

rilevato che il contenuto del testo unificato risulta riconducibile nel suo complesso alla materia « politiche sociali », ascritta alla competenza regionale;

considerato altresì che, con riferimento a singoli profili, possono essere richiamate le materie di competenza concorrente « istruzione » e « tutela della salute », nonché, con riferimento alle attività di utilità sociale definite dall'articolo 4, le materie di competenza concorrente « valorizzazione dei beni culturali e ambientali », « promozione e organizzazione di attività culturali », « ordinamento sportivo » e la materia di competenza regionale « turismo »;

richiamata la consolidata giurisprudenza della Corte costituzionale che ammette l'intervento statale in materie attribuite alla competenza legislativa concorrente o regionale, sulla base del principio della cd. attrazione in sussidiarietà, a

condizione che siano individuate adeguate procedure concertative e di coordinamento orizzontale tra lo Stato e le Regioni, che contemplino l'intesa (cfr., *ex multis*, sentenze n. 131/2016, n. 7/2016, n. 261/2015, n. 278/2010, n. 383/2005, n. 6/2004, n. 303/2003);

rilevato in proposito che l'articolo 8, comma 3, prevede l'intesa in sede di Conferenza unificata ai fini dell'emanazione del decreto ministeriale che disciplina i progetti sull'invecchiamento attivo e le modalità di ripartizione del relativo fondo;

rilevata l'opportunità di prevedere un adeguato coinvolgimento delle Regioni, in ragione delle competenze costituzionalmente garantite in materia di « tutela della salute » e « politiche sociali », anche all'articolo 7, laddove si stabilisce che il Ministero della salute, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, promuove politiche di sostegno alla persona anziana nel suo abituale contesto familiare e territoriale, agevolando una vita di relazione attiva, al fine di prevenire i fenomeni di isolamento sociale e di limitare l'ospedalizzazione e l'inserimento in strutture assistenziali residenziali,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

all'articolo 7, comma 2, valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere un adeguato coinvolgimento delle Regioni nell'ambito della promozione delle politiche di sostegno alla persona anziana.

ALLEGATO 3

Norme in materia di domini collettivi (C. 4522, approvata dal Senato).**PARERE APPROVATO**

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminata la proposta di legge C. 4522, recante « Norme in materia di domini collettivi », approvata dal Senato;

richiamato il proprio parere espresso in data 1° ottobre 2014, nel corso dell'esame del provvedimento al Senato;

rilevato che:

il provvedimento risulta riconducibile nel suo complesso alle materie « ordinamento civile » e « tutela dell'ambiente », di competenza esclusiva dello Stato (articolo 117, secondo comma, lett. l) ed s), Cost.);

la Corte costituzionale, nella sentenza n. 210 del 2014, le cui argomentazioni si possono considerare valide anche per i domini collettivi, ha avuto infatti modo di evidenziare come la materia degli usi civici abbia un forte collegamento funzionale con la tutela dell'ambiente e del paesaggio, che, in base all'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, spetta alla legislazione esclusiva dello Stato, in aderenza anche all'articolo 9 della Costituzione; secondo la Corte, se la legge n. 1766 del 1927 sugli usi civici e gli altri diritti di comune godimento delle terre (cui tuttora deve farsi riferimento) aveva la finalità di liquidare questi ultimi, per una migliore utilizzazione agricola dei relativi terreni, essi sono però sopravvissuti con un ruolo non marginale nell'economia agricola del Paese; anzi – prosegue la Corte – « i profondi mutamenti economici e sociali intervenuti nel secondo dopoguerra hanno inciso anche in questo

settore, mettendo in ombra il profilo economico dell'istituto ma ad un tempo evidenziandone la rilevanza quanto ad altri profili e in particolare quanto a quelli ambientali »;

nella sentenza n. 228 del 2016, la Corte ha inoltre evidenziato che « l'individuazione della natura pubblica o privata dei beni appartiene all'ordinamento civile »;

osservato altresì che:

l'articolo 3, comma 6, ultimo periodo, nel prevedere che il vincolo paesaggistico imposto sulle zone gravate da usi civici sia mantenuto anche in caso di liquidazione degli stessi usi civici, rischia di rendere illegittime le costruzioni, anche prime abitazioni, realizzate sui terreni affrancati dagli usi civici senza il previo parere delle sovrintendenze competenti per i beni ambientali e paesaggistici;

rilevato che:

l'articolo 3, comma 7, introdotto nel corso dell'esame al Senato, prevede, al primo periodo, che entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, le Regioni esercitano le competenze ad esse attribuite dall'articolo 3, comma 1, lettera b), numeri 1), 2), 3) e 4), della legge 31 gennaio 1994, n. 97. Quest'ultima disposizione prevede l'adozione di leggi regionali in materia di organizzazioni montane per la gestione di beni agro-silvo-pastorali, che disciplinano fra l'altro: le condizioni per l'autorizzazione ad una diversa destinazione dei beni comuni; le forme di pubblicità dei patrimoni collettivi vincolati, con annotazioni nel registro dei beni im-

mobili, nonché degli elenchi e delle deliberazioni concernenti i nuclei familiari e gli utenti aventi diritto; il coordinamento tra organizzazioni, comuni e comunità montane, garantendo appropriate forme sostitutive di gestione, preferibilmente consortile, dei beni in proprietà collettiva in caso di inerzia o impossibilità di funzionamento delle organizzazioni stesse, nonché garanzie del loro coinvolgimento nelle scelte urbanistiche e di sviluppo locale e nei procedimenti avviati per la gestione forestale e ambientale e per la promozione della cultura locale;

in caso di mancata adozione dei provvedimenti regionali nel termine previsto, l'articolo 3, comma 7, dispone che ai relativi adempimenti provvedono con atti propri gli enti esponenziali delle collettività titolari, ciascuno per il proprio territorio di competenza, con provvedimenti resi esecutivi con deliberazione delle Giunte regionali;

l'articolo 3, comma 7, sembra dunque riconoscere in capo agli enti esponenziali delle collettività un potere sostitutivo in caso di mancato esercizio di competenze regionali, che interessano anche rilevanti profili pubblicistici quali l'autorizzazione alla destinazione dei beni, le forme di iscrizione in pubblici registri, la pianificazione urbanistica ed i procedimenti amministrativi. Esso impone inoltre l'obbligo per le Regioni di adeguarsi ai provvedimenti di tali enti rendendoli esecutivi con delibere delle Giunte regionali;

considerato che:

le politiche pubbliche e la legislazione più recenti puntano sulla cessione ai privati dei terreni demaniali, anche gravati da usi civici, come mezzo per promuovere l'economia e per favorire l'imprenditoria agricola giovanile;

i terreni demaniali, compresi quelli gravati da usi civici, costituiscono infatti una grande risorsa e un'importante occasione di sviluppo, in un periodo di difficoltà economica come questo, soprattutto per l'economia delle regioni meridionali;

appare quindi auspicabile prevedere la ricognizione, da parte dei comuni, dei terreni demaniali gravati da usi civici, ai fini della loro conseguente valorizzazione, attraverso la loro assegnazione, previa approvazione delle regioni, con procedure ad evidenza pubblica, a soggetti qualificati, a fini di utilizzo agricolo, anche per promuovere l'imprenditoria agricola giovanile;

valutato dunque positivamente l'inserimento, nel corso dell'esame al Senato, dell'articolo 3, comma 8, che dispone che nell'assegnazione di terre definite quali beni collettivi ai sensi della proposta di legge in esame, gli enti esponenziali delle collettività conferiscono priorità ai giovani agricoltori, come definiti a sensi della normativa europea,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) all'articolo 3, comma 6, si valuti l'opportunità di riformulare l'ultimo periodo per esplicitare che il principio del mantenimento del vincolo sulle terre in caso di liquidazione degli usi civici vale solo per il futuro e non riguarda quindi i terreni che sono già stati oggetto di liquidazione, legittimazione o affrancamento;

b) all'articolo 3, comma 7, si valuti l'opportunità di riconsiderare il secondo, terzo e quarto periodo, alla luce di quanto evidenziato in premessa.

ALLEGATO 4

Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e ulteriori disposizioni in materia di aree protette. S. 119-1004-1034-1931-2012-B, approvata dalla Camera.

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il disegno S. 119-1004-1034-1931-2012-B, approvato in testo unificato dal Senato e modificato dalla Camera, recante «Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e ulteriori disposizioni in materia di aree protette»;

richiamati i propri pareri espressi in data 26 marzo 2014, nel corso dell'esame del provvedimento al Senato, e in data 23 marzo 2017, nel corso dell'esame presso la Camera;

rilevato che:

il provvedimento dispone un complesso intervento di revisione della legge quadro sulle aree naturali protette (legge n. 394 del 1991, e successive modificazioni);

secondo la costante giurisprudenza della Corte costituzionale, la disciplina sulle aree naturali protette è riconducibile all'ambito materiale «tutela dell'ambiente e dell'ecosistema», che l'articolo 117, secondo comma, lett. s), della Costituzione attribuisce alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;

la Corte costituzionale ha peraltro chiarito che la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema non costituisce una materia in senso proprio, ma piuttosto un valore costituzionalmente protetto, e si configura quindi come una competenza statale non rigorosamente circoscritta e delimitata, ma connessa e intrecciata con altri interessi e

competenze regionali concorrenti (sentenza n. 108 del 2005; nello stesso senso, sentenza n. 407 del 2002);

il provvedimento incide altresì su materie di competenza legislativa concorrente (quali il governo del territorio e la valorizzazione dei beni culturali), ai sensi dell'articolo 117, comma terzo, della Costituzione, ed esclusiva (quali la formazione professionale, il turismo), ai sensi dell'articolo 117, comma quarto;

preso atto con favore del recepimento, nel corso dell'*iter* parlamentare, di alcuni rilievi contenuti nei pareri resi da questa Commissione;

preso altresì atto del mancato recepimento di specifiche proposte volte a rafforzare il coinvolgimento delle Regioni e della Conferenze intergovernative nell'ambito delle procedure dettate dal disegno di legge, alcune delle quali peraltro non possono più essere riproposte in questa sede poiché relative a parti del testo approvate, in modo identico, dai due rami del Parlamento;

rilevato che all'articolo 2, comma 2, nel sostituire l'articolo 4 della legge n. 394 del 1991, disciplina il Piano nazionale triennale di sistema per le aree naturali protette;

ritenuto in proposito opportuno che siano chiarite le competenze in ordine alla proposta di Piano nazionale triennale;

rilevato altresì che:

all'articolo 9 del disegno di legge, diretto ad inserire, all'articolo 14 della legge n. 394, il comma 5, si dispone che l'ente parco organizzi specifici corsi di formazione per il rilascio del titolo ufficiale di guida del parco;

rispetto alla disciplina vigente, viene meno ogni riferimento al coinvolgimento delle Regioni, che tuttavia vantano specifiche competenze in materia di formazione professionale;

osservato altresì che l'articolo 26 prevede, ai fini della promozione della Convenzione degli Appennini, l'intesa tra il Ministro dell'ambiente e la Conferenza delle Regioni, organismo di natura privatistica;

preso atto del fatto che – nel modificare l'articolo 4 della legge n. 394, relativo al Piano nazionale triennale di sistema per le aree naturali protette – è stato assicurato il coinvolgimento della Conferenza permanente Stato-Regioni, nella forma del parere, ai fini dell'adozione del decreto del Ministro dell'ambiente con cui viene approvato il Piano nazionale triennale di sistema per le aree naturali protette, così recependo una delle condizioni poste nel parere espresso da questa Commissione nel corso dell'esame in seconda lettura,

considerate le finalità complessive del provvedimento ed in particolare l'esigenza di un aggiornamento delle disposizioni recate nella legge quadro per le aree protette, alla luce dell'esperienza applicativa della stessa a circa 26 anni dalla sua entrata in vigore,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) all'articolo 2 – volto a modificare l'articolo 4 della legge n. 394 del 1991 – siano chiarite le competenze di proposta relative all'adozione del Piano nazionale triennale di sistema per le aree naturali protette;

2) sia riformulato l'articolo 9, comma 1, lettera c), n. 2) – volto a sostituire l'articolo 14, comma 5, della legge n. 394 del 1991 – affinché sia previsto, come già stabilito dalla disposizione vigente, che i corsi di formazione, al termine dei quali viene rilasciato il titolo ufficiale di guida del parco, siano organizzati d'intesa con la Regione o le Regioni interessate;

e con la seguente osservazione:

si valuti l'opportunità di espungere dall'articolo 12 – diretto ad introdurre l'articolo 16, comma 1-*duodecies*, della legge n. 394 – il riferimento al rispetto delle prerogative delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome, considerato che esso è già previsto in altra disposizione del provvedimento (l'articolo 29 introduce infatti la clausola di salvaguardia secondo cui tutte le disposizioni del provvedimento in esame e della legge n. 394 del 1991 si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione).

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per la semplificazione

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulle semplificazioni possibili nel settore fiscale.

Audizione del Viceministro dell'economia e delle finanze, Luigi Casero (*Svolgimento e conclusione*) 207

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 25 luglio 2017. — Presidenza del presidente Bruno TABACCI.

La seduta comincia alle 13.25.

Indagine conoscitiva sulle semplificazioni possibili nel settore fiscale.

Audizione del Viceministro dell'economia e delle finanze, Luigi Casero.

(Svolgimento e conclusione).

Bruno TABACCI, *presidente*, comunica che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante trasmissione diretta attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso e diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce, quindi, l'audizione.

Luigi CASERO, *Viceministro dell'economia e delle finanze*, svolge un'ampia relazione sui temi oggetto dell'indagine.

Mino TARICCO (PD) formula alcune considerazioni e pone una domanda.

Luigi CASERO, *Viceministro dell'economia e delle finanze*, svolge un intervento di replica.

Bruno TABACCI, *presidente*, ringrazia il Vice Ministro Casero per la sua relazione e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 14.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMITATO PARLAMENTARE

per la sicurezza della Repubblica

S O M M A R I O

Comunicazioni del Presidente	208
Audizione del Presidente dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali	208

Martedì 25 luglio 2017. — Presidenza del presidente Giacomo STUCCHI.

La seduta comincia alle 14.30.

Comunicazioni del Presidente.

Il presidente STUCCHI (LN-Aut) rende alcune comunicazioni concernenti il calendario dei lavori e la documentazione pervenuta, sulle quali intervengono i senatori CASSON (Art.1-MDP), Giuseppe ESPOSITO (Misto-UDC) e MARTON (M5S) e i deputati TOFALO (M5S) e VILLECCO CALIPARI (PD).

Audizione del Presidente dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali.

Il Comitato procede all'audizione del dottor Antonello SORO, *presidente dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali*, che svolge una relazione e successivamente risponde alle osservazioni e ai quesiti formulati dal presidente STUCCHI (LN-Aut), dai senatori CASSON (Art.1-MDP), CRIMI (M5S) e MARTON (M5S) e dai deputati TOFALO (M5S) e VILLECCO CALIPARI (PD).

La seduta termina alle 17.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati

S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori	209
Audizione del presidente del Centro materia rinnovabile, Roberto Coizet (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	209
Comunicazioni del Presidente	210
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	210
AVVERTENZA	210

Martedì 25 luglio 2017. – Presidenza del presidente Alessandro BRATTI.

La seduta comincia alle 14.10.

Sulla pubblicità dei lavori.

Alessandro BRATTI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Audizione del presidente del Centro materia rinnovabile, Roberto Coizet.

(Svolgimento e conclusione).

Alessandro BRATTI, *presidente*, dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l'audizione del presidente del Centro ma-

teria rinnovabile, Roberto Coizet, che ringrazia della presenza.

Roberto COIZET, *presidente del Centro materia rinnovabile*, svolge una relazione.

Intervengono a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni, i senatori Laura PUPPATO (PD) e Giuseppe COM-PAGNONE (ALA-SCCLP), nonché Alessandro BRATTI, *presidente*.

Roberto COIZET, *presidente del Centro materia rinnovabile*, risponde ai quesiti posti.

Alessandro BRATTI, *presidente*, ringrazia gli intervenuti per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione. Sospende quindi la seduta per consentire lo svolgimento della riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.

La seduta, sospesa alle 14.55, è ripresa alle 15.

Comunicazioni del Presidente.

Alessandro BRATTI, *presidente*, comunica che, secondo quanto stabilito dall'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella riunione appena svoltasi, la Commissione si avvarrà della collaborazione a tempo parziale e a titolo gratuito dell'avvocato Andrea Farì e del professor Gianluca Maria Farinola.

La seduta termina alle 15.05.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 14.55 alle 15.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

Esame della proposta di relazione intermedia sull'attività svolta (9 settembre 2014 – 30 giugno 2017). L'inchiesta tra dati e risultati (Relatore: Bratti).

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di inchiesta sul rapimento e sulla morte di Aldo Moro

S O M M A R I O

COMMISSIONE PLENARIA:	
Sui lavori della Commissione	211
Esame testimoniale di persona informata dei fatti (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	211
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	211
COMMISSIONE PLENARIA:	
Comunicazioni del Presidente	211

COMMISSIONE PLENARIA

Martedì 25 luglio 2017. – Presidenza del presidente Giuseppe FIORONI.

La seduta comincia alle 20.50.

Sui lavori della Commissione.

Giuseppe FIORONI, *presidente*, propone di invertire l'ordine del giorno e di procedere immediatamente all'esame testimoniale e di svolgere al termine l'ufficio di presidenza e le comunicazioni.

(La Commissione concorda).

Esame testimoniale di persona informata dei fatti.

(Svolgimento e conclusione).

Giuseppe FIORONI, *presidente*, propone che l'esame testimoniale si svolga in forma segreta.

(La Commissione concorda. I lavori proseguono in seduta segreta, indi riprendono in seduta pubblica).

Giuseppe FIORONI, *presidente*, dichiara concluso l'esame testimoniale e sospende la seduta per consentire di svolgere la riunione dell'ufficio di presidenza.

La seduta è sospesa alle 22.55.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 22.55 alle 23.05.

COMMISSIONE PLENARIA

Martedì 25 luglio 2017. – Presidenza del presidente Giuseppe FIORONI.

La seduta riprende alle 23.05.

Comunicazioni del Presidente.

Giuseppe FIORONI, *presidente*, comunica che, nel corso della riunione odierna, l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha convenuto di:

incaricare il dottor Salvini, nell'ambito delle indagini in corso su Giustino De

Vuono, di acquisire sommarie informazioni testimoniali da una persona al corrente dei fatti;

richiedere all'Arma dei Carabinieri di fornire elementi utili all'identificazione di una persona al corrente dei fatti e richiedere al Ministero della giustizia documenti su monsignor Curioni;

incaricare il tenente colonnello Giraudo e il luogotenente Boschieri, in relazione alle proposte di approfondimenti sulle indicazioni di una fonte, di acquisire sommarie informazioni testimoniali da sette persone al corrente dei fatti;

incaricare il tenente colonnello Giraudo e la dottoressa Tintisona di acquisire presso l'AISE, l'AISI, il RIS e la Polizia di Stato documentazione di interesse;

incaricare il colonnello Pinnelli di acquisire il girato integrale dell'intervista a Germano Maccari realizzata per il ciclo di trasmissioni « La notte della Repubblica », nonché di acquisire, per il tramite delle competenti strutture dell'Arma dei Carabinieri, notizie sulla sepoltura di Giustino De Vuono;

incaricare il dottor Salvini e il tenente colonnello Giraudo, nell'ambito del filone di indagine su un possibile covo brigatista nell'area della Balduina, di acquisire sommarie informazioni testimoniali da una persona al corrente dei fatti;

richiedere al RIS dei Carabinieri di Roma di realizzare una documentazione fotografica su alcuni edifici;

incaricare dottor Donadio, il tenente colonnello Giraudo e il luogotenente Boschieri di approfondire la tematica della mitraglietta Skorpion utilizzata per uccidere Aldo Moro;

procedere alle acquisizioni documentali dall'Archivio di Francesco Cossiga secondo le proposte formulate dal generale Scriccia nella nota consegnata il 14 luglio 2017.

Comunica poi che:

il 19 luglio 2017 Paolo Cucchiarelli ha inviato una nota, di libera consulta-

zione, su possibili accertamenti sulla Skorpion utilizzata per l'uccisione di Aldo Moro;

nella stessa data il generale Scriccia ha depositato una nota, riservata, con allegati alcuni verbali a suo tempo resi da Fulvia Miglietta;

nella stessa data il tenente colonnello Giraudo ha depositato una nota, segreta, relativa a accertamenti sulle indicazioni ricevute da una fonte;

il 24 luglio 2017 il tenente colonnello Giraudo ha depositato due ulteriori note, segrete, relative agli accertamenti sulle informazioni fornitegli da una fonte;

nella stessa data il senatore Fornaro ha inviato una nota, di libera consultazione, con la quale richiede di acquisire il girato integrale dell'intervista a Germano Maccari realizzata per il ciclo di trasmissioni « La notte della Repubblica »;

nella stessa data il dottor Salvini ha inviato una nota, riservata, contenente proposte istruttorie relative a Giustino De Vuono;

il 25 luglio 2017 il generale Scriccia ha depositato due note, riservate, una relativa alle dichiarazioni a suo tempo rese da Valerio Morucci sulla presenza di un covo brigatista a Firenze e una relativa agli atti della perquisizione condotta in viale Giulio Cesare il 29 maggio 1979;

nella stessa data la dottoressa Tintisona ha depositato una nota, segreta, con allegata documentazione relativa a tre persone coinvolte nei fatti e alla base delle Unità comuniste combattenti di Vescovio;

nella stessa data il dottor Donadio ha depositato il verbale, riservato, di sommarie informazioni rese da Adriano Sofri.

Dichiara infine conclusa la seduta.

La seduta termina alle 23.15.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di inchiesta sul livello di digitalizzazione e innovazione delle pubbliche amministrazioni e sugli investimenti complessivi riguardanti il settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione

S O M M A R I O

COMMISSIONE PLENARIA

AUDIZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori	213
Audizione del Direttore generale per l'Università, Ricerca e Innovazione della Regione Campania, Antonio Oddati (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	213

COMMISSIONE PLENARIA

AUDIZIONI

Martedì 25 luglio 2017. — Presidenza del presidente Paolo COPPOLA.

La seduta comincia alle 10.45.

Sulla pubblicità dei lavori.

Paolo COPPOLA, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante trasmissione diretta attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso e diretta *streaming* sperimentale sulla *web-tv* della Camera dei deputati. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Audizione del Direttore generale per l'Università, Ricerca e Innovazione della Regione Campania, Antonio Oddati.

(Svolgimento e conclusione).

Paolo COPPOLA, *presidente*, dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l'audizione del Direttore generale per l'Università, la Ricerca e l'Innovazione della Regione Campania, Antonio Oddati, accompagnato dall'ingegner Vito Merola, vicario del Direttore generale, che ringrazia della presenza.

Antonio ODDATI, *Direttore generale per l'Università, la Ricerca e l'Innovazione della Regione Campania*, illustra l'esperienza della Regione Campania in relazione alle questioni precedentemente segnalate dalla Commissione riguardo all'attuazione del Codice dell'Amministrazione Digitale.

Interviene a più riprese per porre quesiti e formulare osservazioni il deputato Paolo COPPOLA, *presidente*.

Antonio ODDATI, *Direttore generale per l'Università, la Ricerca e l'Innovazione della Regione Campania*, e Vito MEROLA, *vicario del Direttore generale*, rispondono ai quesiti posti e forniscono ulteriori precisazioni.

Paolo COPPOLA, *presidente*, ringrazia gli intervenuti per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 12.05.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

INDICE GENERALE

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, recante disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale. C. 4595 Governo, approvato dal Senato (Parere alla XII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere con condizioni e osservazioni</i>)	3
--	---

COMMISSIONI RIUNITE (III Camera e 3^a Senato)

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

INCONTRI CON DELEGAZIONI DI PARLAMENTI ESTERI:

Incontro informale, in videoconferenza, con una delegazione di deputati dell'Assemblea Nazionale del Venezuela	6
--	---

COMMISSIONI RIUNITE (VII e IX)

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	7
---	---

COMMISSIONI RIUNITE (VII e XI)

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti di UPI (Unione Province Italiane e metropolitane) e ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani), nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 3830 Pellegrino e C. 3963 Carocci, recanti Modifica all'articolo 18 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, concernente la responsabilità dei dirigenti in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro	8
---	---

COMMISSIONI RIUNITE (X e XI)

RISOLUZIONI:

7-01308 Ciprini, 7-01309 Rizzetto, 7-01317 Airaud, 7-01318 Boccuzzi e 7-01321 Galgano: Prospettive produttive e occupazionali dello stabilimento Perugina di San Sisto (PG) (<i>Discussione congiunta e rinvio</i>)	9
---	---

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

COMITATO DEI NOVE:

Disposizioni in materia di abolizione dei vitalizi e nuova disciplina dei trattamenti pensionistici dei membri del Parlamento e dei consiglieri regionali. Esame emendamenti C. 3225-A/R e abb.	12
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	12

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale, concernenti i delitti di frode patrimoniale in danno di soggetti vulnerabili e di circonvenzione di persona incapace. Emendamenti C. 4130-A e abb. (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>) .	12
Modifiche al decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, in materia di limiti al rinnovo dei mandati degli organi del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e delle federazioni sportive nazionali, e al decreto legislativo 27 febbraio 2017, n. 43, in materia di limiti al rinnovo delle cariche nel Comitato italiano paralimpico (CIP), nelle federazioni sportive paralimpiche, nelle discipline sportive paralimpiche e negli enti di promozione sportiva paralimpica. Emendamenti C. 3960-A, approvata dal Senato (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	13
DL 73/2017: Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale. C. 4595 Governo, approvato dal Senato (Parere alla XII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	13
ALLEGATO (Parere approvato)	21

II Giustizia**SEDE REFERENTE:**

Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate. C. 1039-1138-1189-2580-2737-2786-2956-B approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	24
Modifica all'articolo 20 della legge 23 febbraio 1999, n. 44, concernente la rateizzazione del debito per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura. C. 4073 Vecchio (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	25
ALLEGATO (Emendamenti)	30

SEDE CONSULTIVA:

DL 73/2017: Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale. C. 4595 Governo, approvato dal Senato (Parere alla XII Commissione) (<i>Esame e conclusione</i>)	26
Nuove norme per la concessione della Stella al merito del lavoro. C. 3211 Gneccchi (Parere alla I Commissione) (<i>Esame e conclusione</i>)	28

V Bilancio, tesoro e programmazione**AUDIZIONI INFORMALI:**

Audizioni di Enrico Giovannini, professore ordinario di Statistica presso l'Università Tor Vergata di Roma, di Maurizio Franzini, professore ordinario di Politica economica presso l'Università La Sapienza di Roma, di Mario Pianta, professore ordinario di Politica economica presso l'Università di Urbino, di Carlotta Balestra, economista dell'OCSE e di Francesco Lamperti, rappresentante del Progetto ISIGrowth, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto ministeriale recante individuazione degli indicatori di benessere equo e sostenibile (Atto n. 428)	35
---	----

SEDE CONSULTIVA:

Variazione nella composizione della Commissione	35
Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale, concernenti i delitti di frode patrimoniale in danno di soggetti vulnerabili e di circonvenzione di persona incapace. C. 4130-A (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Nulla osta – Parere su emendamenti</i>)	35
Introduzione dell'articolo 293-bis del codice penale, concernente il reato di propaganda del regime fascista e nazifascista. C. 3343-A (Parere all'Assemblea) (<i>Parere su emendamenti</i>) . . .	36
Disposizioni in materia di criteri per l'esecuzione di procedure di demolizione di manufatti abusivi. C. 1994-B, approvata dal Senato, modificata dalla Camera e nuovamente modificata dal Senato (Parere alla II Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	37

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla cooperazione militare e di difesa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica gabonese, fatto a Roma il 19 maggio 2011. C. 4464 Governo, approvato dal Senato (Parere alla II Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	38
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dell'Ecuador in materia di cooperazione nel campo della difesa, fatto a Roma il 18 novembre 2009 e a Quito il 20 novembre 2009. C. 4465 Governo, approvato dal Senato (Parere alla II Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	38
DL 73/2017: Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale. C. 4595 Governo, approvato dal Senato (Parere alla XII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	39
ALLEGATO (<i>Relazione tecnica aggiornata</i>)	56
Disposizioni in materia di abolizione dei vitalizi e nuova disciplina dei trattamenti pensionistici dei membri del Parlamento e dei consiglieri regionali. C. 3225-A/R (Parere all'Assemblea) (<i>Parere su emendamenti</i>)	47
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/87/Euratom che modifica la direttiva 2009/71/Euratom che istituisce un quadro comunitario per la sicurezza nucleare degli impianti nucleari. Atto n. 424 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	51
DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento concernente i criteri di riparto tra i soggetti beneficiari e le procedure di erogazione delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione in favore delle emittenti televisive e radiofoniche locali. Atto n. 429 (Rilievi alle Commissioni VII e IX) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio</i>)	54
SEDE CONSULTIVA:	
Disposizioni in materia di abolizione dei vitalizi e nuova disciplina dei trattamenti pensionistici dei membri del Parlamento e dei consiglieri regionali. C. 3225 e abb.-A/R (Parere all'Assemblea) (<i>Parere su emendamenti</i>)	54
VI Finanze	
SEDE CONSULTIVA:	
Ratifica ed esecuzione degli Emendamenti all'Accordo istitutivo del Fondo comune dei prodotti di base. C. 4470 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	79
Norme in materia di domini collettivi. C. 4522, approvata dal Senato (Parere alla XIII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	82
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Indagine conoscitiva sulle tematiche relative all'impatto della tecnologia finanziaria sul settore finanziario, creditizio e assicurativo (<i>Deliberazione</i>)	87
ALLEGATO (<i>Programma deliberato dalla Commissione</i>)	88
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione dei rappresentanti di Confindustria, nell'ambito della discussione della risoluzione 7-01191 Fregolent, relativa a interventi in materia fiscale, assicurativa e finanziaria sulle tematiche ambientali	87
VII Cultura, scienza e istruzione	
SEDE CONSULTIVA:	
DL 73/2017: Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale. C. 4595 Governo, approvato dal Senato (Parere alla XII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	91

ALLEGATO (Parere approvato)	99
AVVERTENZA	98

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia di criteri per l'esecuzione di procedure di demolizione di manufatti abusivi. C. 1994-B, approvata dal Senato, modificata dalla Camera e nuovamente modificata dal Senato (Parere alla II Commissione) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	100
ALLEGATO 1 (Proposta di parere presentata dalla relatrice)	106
ALLEGATO 2 (Proposta di parere alternativa presentata dal Gruppo MDP)	107
ALLEGATO 3 (Proposta di parere alternativa presentata dal Gruppo M5S)	108
ALLEGATO 4 (Parere approvato dalla Commissione)	109
Norme in materia di domini collettivi. C. 4522, approvata dal Senato (Parere alla XIII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	102

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni

INTERROGAZIONI:

Variazione nella composizione della Commissione	110
Sulla pubblicità dei lavori	110
5-09059 Latronico: Disagi ai cittadini e ai lavoratori, in specie della regione Basilicata, provocati dal progetto di recapito a giorni alterni da parte di Poste Italiane.	
5-10413 De Lorenzis: Disagi ai cittadini e ai lavoratori, in specie della zona salentina, provocati dal progetto di recapito a giorni alterni da parte di Poste Italiane	110
ALLEGATO 1 (Testo integrale della risposta)	112
5-09219 Spessotto: Concessione in esclusiva a Poste italiane dei servizi di notifica e comunicazione di atti giudiziari e di notifiche per violazioni al codice della strada.	
5-09481 Spessotto: Concessione in esclusiva a Poste italiane dei servizi di notifica e comunicazione di atti giudiziari e di notifiche per violazioni al codice della strada	111
ALLEGATO 2 (Testo integrale della risposta)	115
5-09304 Ginefra: Riorganizzazione dei servizi di Poste italiane e conseguenti ricadute sull'organizzazione del lavoro e questioni connesse	111
ALLEGATO 3 (Testo integrale della risposta)	117

X Attività produttive, commercio e turismo

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti del Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti (CNCU) e di rappresentanti dell'Associazione per i diritti degli utenti e dei consumatori (ADUC) nell'ambito dell'esame della Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che conferisce alle Autorità garanti della concorrenza degli Stati membri poteri di applicazione più efficace e assicura il corretto funzionamento del mercato interno (COM(2017) 142 final)	119
--	-----

INTERROGAZIONI:

5-06764 Vallasca: Utilizzo delle risorse previste dall'articolo 3 della legge n. 140/1999 per gli anni dal 2011 al 2015	120
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)	124
5-11499 Giacobbe: Criteri per la definizione dei costi di riattivazione della fornitura del gas	120
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	130

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione del Protocollo sui privilegi e le immunità del tribunale unificato dei brevetti, fatto a Bruxelles il 29 giugno 2016. C. 4469 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	120
--	-----

SEDE REFERENTE:

Disciplina della qualificazione professionale per l'esercizio dell'attività di estetista. C. 2182 Della Valle, C. 4169 Donati, C. 4350 Vignali e C. 4413 Allasia (<i>Seguito esame e rinvio – Adozione del testo base</i>)	123
<i>ALLEGATO 3 (Testo unificato elaborato dal relatore adottato come testo base)</i>	132
Modifiche alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, concernente la disciplina del settore termale, e istituzione della Giornata nazionale delle terme d'Italia. C. 4407 Fanucci (<i>Rinvio del seguito dell'esame</i>)	123

XI Lavoro pubblico e privato**SEDE CONSULTIVA:**

Nuove norme per la concessione della «Stella al merito del lavoro». Nuovo testo C. 3211 (Parere alla I Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	139
DL 73/2017: Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale. C. 4595 Governo, approvato dal Senato (Parere alla XII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	141
<i>ALLEGATO (Parere approvato)</i>	145

XII Affari sociali**SEDE REFERENTE:**

DL 73/2017: Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale. C. 4595 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	147
--	-----

SEDE REFERENTE:

DL 73/2017: Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale. C. 4595 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	164
--	-----

XIII Agricoltura**SEDE REFERENTE:**

Disposizioni in materia di produzione e vendita del pane. Nuovo testo C. 3265 Romanini (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	166
<i>ALLEGATO (Proposte emendative approvate dalla Commissione)</i>	175

SEDE CONSULTIVA:

Sulla pubblicità dei lavori	171
Ratifica ed esecuzione degli Emendamenti all'Accordo istitutivo del Fondo comune dei prodotti di base del 27 giugno 1980, adottati a L'Aja l'11 dicembre 2014. C. 4470 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	171
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo relativo alla protezione dell'ambiente marino e costiero di una zona del Mare Mediterraneo (Accordo RAMOGE) tra Italia, Francia e Principato di Monaco, fatto a Monaco il 10 maggio 1976 ed emendato a Monaco il 27 novembre 2003. C. 4475 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	173

XIV Politiche dell'Unione europea**SEDE CONSULTIVA:**

Variatione nella composizione della Commissione	178
DL 73/2017: Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale. C. 4595 Governo, approvato dal Senato (Parere alla XII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Nulla osta</i>) ...	178

Norme in materia di domini collettivi. C. 4522, approvata dal Senato (Parere alla XIII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	181
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	183

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI

SEDE CONSULTIVA:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, recante disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale. C. 4595 Governo, approvato dal Senato (Parere alla XII Commissione della Camera) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	184
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	200
Misure per favorire l'invecchiamento attivo attraverso attività di utilità sociale e di formazione permanente. Nuovo testo unificato C. 104 (Parere alla XII Commissione della Camera) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	192
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	202
Norme in materia di domini collettivi. C. 4522, approvata dal Senato (Parere alla XII Commissione della Camera) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>) .	194
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato</i>)	203
Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e ulteriori disposizioni in materia di aree protette. S. 119-1004-1034-1931-2012-B, approvato dal Senato, modificato dalla Camera (Parere alla 13 ^a Commissione del Senato) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazione</i>)	197
ALLEGATO 4 (<i>Parere approvato</i>)	205
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	199

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LA SEMPLIFICAZIONE

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulle semplificazioni possibili nel settore fiscale.	
Audizione del Viceministro dell'economia e delle finanze, Luigi Casero (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	207

COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA

Comunicazioni del Presidente	208
Audizione del Presidente dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali	208

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ ILLECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI E SU ILLECITI AMBIENTALI AD ESSE CORRELATI

Sulla pubblicità dei lavori	209
Audizione del presidente del Centro materia rinnovabile, Roberto Coizet (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	209
Comunicazioni del Presidente	210
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	210
AVVERTENZA	210

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL RAPIMENTO E SULLA MORTE DI ALDO MORO

COMMISSIONE PLENARIA:

Sui lavori della Commissione	211
Esame testimoniale di persona informata dei fatti (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	211

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	211
COMMISSIONE PLENARIA:	
Comunicazioni del Presidente	211
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL LIVELLO DI DIGITALIZZAZIONE E INNOVAZIONE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E SUGLI INVESTIMENTI COMPLESSIVI RIGUARDANTI IL SETTORE DELLE TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE	
COMMISSIONE PLENARIA	
AUDIZIONI:	
Sulla pubblicità dei lavori	213
Audizione del Direttore generale per l'Università, Ricerca e Innovazione della Regione Campania, Antonio Oddati (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	213

*Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.*



17SMC0008800